



UNIPOL FOCUS IMPRESA

Assicurazione per la Piccola e Media Impresa

Gentile Cliente
alleghiamo i seguenti documenti:

- **DIP DANNI (Documento informativo precontrattuale danni)**
- **DIP AGGIUNTIVO DANNI (Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi Danni)**
- **CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE** comprensive di Glossario (redatte in conformità alle Linee guida del Tavolo tecnico sulla semplificazione dei contratti)
- **INFORMATIVA PRIVACY**

Assicurazione per la Piccola e Media Impresa

Documento Informativo Precontrattuale per i prodotti di assicurazione danni - DIP Danni

Compagnia: Unipol Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: "UNIPOL FOCUS IMPRESA"



Unipol Assicurazioni S.p.A., C.F.: 00284160371 e P.IVA: 0374081207 - Capogruppo del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046, Società iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Sez. I al numero 1.00183

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura i rischi relativi all'attività dell'impresa con la possibilità di personalizzare le coperture assicurative.



Che cosa è assicurato?

Unipol Assicurazioni S.p.A. (di seguito Unipol) presta le garanzie fino all'importo massimo stabilito in Polizza (c.d. massimale/somma assicurata).

- ✓ **DANNI AI BENI:** danni materiali e diretti alle Cose assicurate, anche se di proprietà di terzi e nelle ubicazioni indicate in Polizza, causati da Incendio, fulmine, Esplosione, Implosione, Scoppio, sviluppo fumi, gas e vapori, nonché da tutti gli altri eventi previsti dal contratto.
- ✓ **DANNI AI BENI ALL RISKS:** danni materiali e diretti alle Cose assicurate, anche se di proprietà di terzi e poste nelle ubicazioni indicate in Polizza, causati da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, salvo le esclusioni previste.
- ✓ **RESPONSABILITÀ CIVILE:** danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a Cose, in conseguenza di un fatto inerente allo svolgimento dell'Attività esercitata. Copre l'RC che possa derivare all'Assicurato da fatto colposo e doloso delle persone delle quali debba rispondere. Copre inoltre l'esercizio delle attività e gli eventi espressamente previsti dal contratto.
- ✓ **FURTO:** danni materiali e diretti dovuti alla perdita del Contenuto, esclusi i Preziosi, anche se di proprietà di terzi, causati da Furto commesso con introduzione/senza introduzione nei Locali contenenti le Cose assicurate; Rapina avvenuta nei Locali contenenti le Cose assicurate e per tutti gli eventi espressamente previsti.
- ✓ **ASSISTENZA:** Prestazioni di immediato aiuto in caso di difficoltà dell'Assicurato a seguito del verificarsi di uno degli eventi previsti.

In abbinamento a quanto sopra sono acquistabili:

EVENTI CATASTROFALI - TERREMOTO: danni materiali e diretti subiti dalle Cose assicurate causati da Terremoto, Incendio, Esplosione e Scoppio conseguente a Terremoto.

EVENTI CATASTROFALI - ALLUVIONE-INONDAZIONE-ALLAGAMENTO: danni materiali e diretti subiti dalle Cose assicurate causati da Alluvione e Inondazione; Allagamento a seguito di formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua causato da eventi atmosferici; Incendio, Esplosione, Scoppio conseguente ad Alluvione, Inondazione e Allagamento, anche se tali eventi sono causati da Terremoto.

PROTEZIONE DEL REDDITO D'IMPRESA: danni derivanti all'Assicurato in conseguenza della forzata inattività dell'Azienda assicurata; ed indennizza la perdita di Margine di contribuzione dovuta alla riduzione dei Ricavi di vendita, le spese supplementari necessariamente sostenute al solo fine di evitare o contenere la riduzione dei Ricavi di vendita;

RESPONSABILITÀ CIVILE DA PRODOTTO DIFETTOSO: danni involontariamente cagionati a terzi da difetto dei prodotti oggetto dell'attività indicata in Polizza -per i quali riveste in Italia la qualifica di produttore- dopo la loro messa in circolazione, per morte, per lesioni personali e per distruzione o deterioramento.

DANNI ALL'AMBIENTE: danno all'ambiente (specie ed habitat naturali protetti, Acque, Terreno e Aria) o di una sua Minaccia imminente.

TUTELA LEGALE: spese per l'Assistenza giudiziale e stragiudiziale, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi, nei casi indicati.

PROTEZIONE DIGITALE: prestazioni di assistenza/rimborso spese per la risoluzione di malfunzionamenti software del Computer Notebook/Desktop o del Sistema informatico utilizzati nell'esercizio dell'attività assicurata.

GARANZIE OPZIONALI

Garanzie Supplementari [a pagamento] DANNI AI BENI; DANNI AI BENI ALL RISKS; RESPONSABILITÀ CIVILE; FURTO; TERREMOTO; ALLUVIONE-INONDAZIONE-ALLAGAMENTO; PROTEZIONE DEL REDDITO D'IMPRESA; RESPONSABILITÀ CIVILE DA PRODOTTO DIFETTOSO; TUTELA LEGALE.

[per i dettagli su quanto sopra vedasi il DIP aggiuntivo Danni]



Che cosa non è assicurato?

- ✗ **DANNI AI BENI:** non sono compresi i Preziosi e Valori e Pellicce, Oggetti d'arte, oggetti di argento e servizi di argenteria.
- ✗ **RESPONSABILITÀ CIVILE - RESPONSABILITÀ CIVILE DA PRODOTTO DIFETTOSO - DANNI ALL'AMBIENTE-PROTEZIONE DIGITALE:** non sono considerati "terzi" il coniuge, la persona unita civilmente o convivente di fatto, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché i componenti il suo nucleo familiare risultanti dal certificato anagrafico di "stato di famiglia"; quando l'Assicurato non sia una persona fisica: il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente; le società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, nonché gli amministratori delle medesime; gli Addetti all'Attività esercitata che subiscano il danno in occasione di lavoro, salvo quanto previsto dalla Responsabilità civile nel trattamento dei dati personali; tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'Assicurazione, salvo dai Danni subiti da collaboratori a vario titolo.
- ✗ **FURTO:** non sono compresi i Preziosi.
- ✗ **ASSISTENZA:** non sono comprese le Prestazioni non necessarie e non funzionali ad affrontare la situazione di difficoltà.
- ✗ **PROTEZIONE DIGITALE:** non riconosce rimborsi né importi compensativi relativi a coperture delle quali l'Assicurato non ha usufruito per sua scelta o perché non ne ha avuto la necessità.



Ci sono limiti di copertura?

Alle coperture assicurative - sia base che opzionali - offerte dal contratto sono applicati Scoperti e Franchigie indicati nelle condizioni di assicurazione e/o in Polizza che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'Indennizzo. Sono altresì presenti nelle medesime coperture alcune esclusioni tra le quali quelle relative alle seguenti ipotesi di danni:

- ! **DANNI AI BENI:** causati da Terremoto, eruzione vulcanica, Alluvione e Inondazione, Allagamento, maremoto, mareggiata e penetrazione di acqua marina.
- ! **DANNI AI BENI ALL RISKS:** inquinamento o contaminazione ambientale.
- ! **RESPONSABILITÀ CIVILE:** derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivantigli dalla Legge.
- ! **FURTO:** determinati o agevolati con colpa grave dell'Assicurato o Contraente, degli amministratori, dei soci a responsabilità illimitata.
- ! **TERREMOTO:** causati direttamente o indirettamente da emanazione di calore, radiazioni, Esplosioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da Terremoto.
- ! **ALLUVIONE-INONDAZIONE-ALLAGAMENTO:** ad enti mobili all'aperto.
- ! **PROTEZIONE DEL REDDITO D'IMPRESA:** riguardanti penali, indennità o multe dovute a terzi.
- ! **RESPONSABILITÀ CIVILE DA PRODOTTO DIFETTOSO:** i danni imputabili all'Assicurato nella sua qualità di venditore al dettaglio o di installatore.
- ! **DANNI ALL'AMBIENTE:** derivanti da prodotti geneticamente modificati.
- ! **TUTELA LEGALE:** per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
- ! **ASSISTENZA:** le Prestazioni non necessarie e non funzionali ad affrontare la situazione di difficoltà.
- ! **PROTEZIONE DIGITALE:** i costi sostenuti per sostituire i Supporti informatici contenenti i Dati, i Dati personali, gli Archivi e i Programmi andati distrutti o danneggiati.



Dove vale la copertura?

La copertura in generale vale dove è ubicato il Rischio assicurato con le seguenti precisazioni:

- ✓ **DANNI AI BENI:** l'Assicurazione vale per i danni avvenuti nel territorio della Repubblica italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.
- ✓ **RESPONSABILITÀ CIVILE:** l'Assicurazione opera per i danni cagionati in tutti i Paesi europei.
Limitatamente alla garanzia prevista da "Partecipazione a mostre e fiere", sono compresi i danni avvenuti nel mondo intero, ferma l'esclusione per quanto dovuto per Risarcimenti a carattere punitivo e/o sanzionatorio.
L'Assicurazione per le garanzie Conduzione del Fabbriato - Antenne, insegne - Impianti solari termici e fotovoltaici e Proprietà del Fabbriato, vale per i danni che avvengono nel territorio della Repubblica italiana, di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano.
L'Assicurazione per la responsabilità civile verso Prestatori di lavoro - R.C.O. vale per i danni che avvengono in tutto il mondo.
- ✓ **FURTO:** l'Assicurazione vale per i danni che avvengono nel territorio della Repubblica italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.
- ✓ **EVENTI CATASTROFALI:** l'Assicurazione vale per i danni avvenuti nel territorio della Repubblica italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.
- ✓ **RESPONSABILITÀ CIVILE DA PRODOTTO DIFETTOSO:** l'Assicurazione opera per i prodotti consegnati nei territori di qualsiasi Paese (esclusi U.S.A. e Canada) e per i danni ovunque verificatisi.
- ✓ **DANNI ALL'AMBIENTE:** l'Assicurazione vale per Danni all'ambiente verificatisi nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, nei territori dei Paesi Stati membri dell'Unione Europea e degli altri Stati appartenenti allo Spazio Economico Europeo, nonché in Svizzera e Regno Unito.
- ✓ **TUTELA LEGALE:** le prestazioni valgono per i Sinistri che siano insorti e che debbano essere trattati presso l'Ufficio Giudiziario competente che si trovi nei territori: nei Paesi dell'Unione Europea, nel Regno Unito, nello Stato della Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino, nel Principato di Monaco, in Svizzera e nel Liechtenstein per la difesa penale, per la richiesta di Risarcimento danni extracontrattuali subiti per fatti illeciti di terzi e per la resistenza a richieste di Risarcimento danni extracontrattuali avanzate da terzi, per le vertenze contrattuali in materia di lavoro, per le vertenze contrattuali con i fornitori, per le vertenze contrattuali relative a errori nei contratti e/o nelle ordinazioni nei confronti di agenti e/o rappresentanti, per le vertenze relative alla locazione, al diritto di proprietà e altri diritti reali; nella Repubblica italiana, nello Stato della Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino per le vertenze contrattuali con i clienti, per le impugnazioni di provvedimenti o sanzioni amministrative, per procedimenti tributari o fiscali, per reclami all'autorità competente in materia di protezione dei Dati personali e per accertamento della responsabilità amministrativa da reato in materia di responsabilità amministrativa delle società e degli enti.
- ✓ **ASSISTENZA:** le Prestazioni di Assistenza operano per gli eventi occorsi in Italia, Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano. ASSISTENZA IN VIAGGIO DI LAVORO: opera per eventi occorsi all'Assicurato quando si trova in Trasferta; in ITALIA, nel territorio della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano; all'ESTERO nel Mondo Intero, esclusi i Paesi ove sussistano situazioni di guerra ancorché non dichiarata.
- ✓ **PROTEZIONE DIGITALE: PROTEZIONE DANNI:** l'Assicurazione è operante per i danni che avvengano nel territorio italiano, nella Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano. TUTELA LEGALE: Le garanzie del web operano per i Sinistri avvenuti in tutto il mondo, solo se l'ufficio giudiziario competente si trova in Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco, Principato di Andorra, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.



Che obblighi ho?

- Quando stipuli l'Assicurazione, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul Rischio da assicurare. Nel corso del contratto devi comunicare i cambiamenti che comportano un aggravamento del Rischio assicurato.
- Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del Rischio, possono comportare la cessazione dell'Assicurazione e il rifiuto o la riduzione dell'indennizzo in caso di Sinistro.
- Inoltre devi dichiarare per iscritto l'esistenza o la successiva stipulazione, presso altri assicuratori, di assicurazioni relative allo stesso Rischio/stesse garanzie.
- In caso di Sinistro devi denunciare l'accaduto.



Quando e come devo pagare?

La periodicità di pagamento del Premio è annuale. Il Premio deve essere pagato alla consegna della Polizza ed è comprensivo di Imposte. Il Premio può essere corrisposto in contanti, nei limiti previsti dalla normativa vigente e con gli altri mezzi di pagamento consentiti dalla legge attivati presso l'Intermediario. Il Premio può essere frazionato in rate trimestrali, quadrimestrali, semestrali, oppure può essere corrisposto in un'unica soluzione al momento della stipulazione e successivamente ad ogni scadenza annuale. Previo accordo di Unipol il Premio può essere frazionato in rate mensili (con maggiorazione del Premio del 2%) con addebito diretto su conto corrente (procedura SEPA Direct Debit - S.D.D.), su Carta di Credito o su Carta di Debito ad esclusione delle Carte Prepagate.

Sono concedibili sconti di Premio in relazione alla durata del contratto. Se il contratto è stipulato con durata poliennale il Premio viene calcolato con applicazione di una riduzione, che sarà indicata in Polizza, rispetto a quello previsto per la durata annuale.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'Assicurazione ha la durata indicata in Polizza; ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nel contratto, se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga le rate di Premio successive alla prima, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto di Unipol al pagamento dei Premi scaduti. L'Assicurazione termina alla scadenza indicata in Polizza, e non è soggetta a tacita proroga; pertanto, cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta tra le Parti. Resta salva la facoltà per Unipol di comunicare al Contraente la disponibilità a rinnovare il contratto per un'ulteriore annualità, e così per gli anni successivi, a eventuali nuove condizioni assicurative e tariffarie.

L'Assicurazione opera fino all'ora ed alla data di effetto della nuova copertura assicurativa eventualmente stipulata e comunque fino e non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza della Polizza, salvo il caso di disdetta per le Polizze con vincolo stipulate con tacita proroga. Infatti, l'Assicurazione può essere stipulata con tacita proroga solo in caso di vincolo in favore di istituto di credito o di un ente finanziatore; in tal caso, in assenza di disdetta, si rinnova per un anno - e così successivamente. **RESPONSABILITÀ CIVILE DA PRODOTTO DIFETTOSO:** l'Assicurazione opera per le richieste di Risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione, indipendentemente dalla data di fabbricazione o di consegna dei prodotti. **TUTELA LEGALE:** il contratto si risolve di diritto in caso di inabilitazione o interdizione del Contraente.



Come posso disdire la Polizza?

In caso di Sinistro, e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, puoi recedere dall'Assicurazione dandone preventiva comunicazione scritta mediante lettera raccomandata, fax o PEC a Unipol. In caso di Polizza con vincolo, per il contratto stipulato con tacito rinnovo è necessario comunicare la disdetta per iscritto mediante lettera raccomandata, fax o PEC almeno trenta giorni prima della scadenza annuale dell'Assicurazione. Se il contratto è stato stipulato con durata poliennale, hai facoltà di recedere solo se il contratto ha durata superiore a cinque anni dopo i primi cinque anni di durata contrattuale, senza oneri e con preavviso di trenta giorni. Se la durata è uguale o inferiore, non potrai recedere in anticipo dal contratto e dovrai attendere la naturale scadenza.

Relativamente alle Sezioni **EVENTI CATASTROFALI**, **DANNI ALL'AMBIENTE** e **PROTEZIONE DIGITALE**, il Contraente e Unipol possono esercitare la facoltà di Recesso anche se il contratto ha durata poliennale, comunicandolo almeno 30 giorni prima della data di scadenza annuale della Polizza. In tal caso il contratto proseguirà relativamente a tutte le altre Sezioni attivate e secondo le modalità indicate in Polizza.

Assicurazione per l'Impresa

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A.

PRODOTTO: UNIPOL FOCUS IMPRESA

Data 01/07/2025 - Il presente DIP aggiuntivo Danni è l'ultima versione disponibile pubblicata



Scopo. Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società. Unipol Assicurazioni S.p.A., in breve Unipol S.p.A., sede Legale in Italia, Via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna; tel. +39 051.5077111; sito internet: www.unipol.it; e-mail: info-danni@unipol.it, PEC: unipol@pec.unipol.it; Capogruppo del Gruppo Assicurativo Unipol, Società iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Sez. I al numero 1.00183. Con riferimento all'ultimo bilancio approvato, relativo all'esercizio 2024, il patrimonio netto dell'Impresa è pari a € 7.077,25 milioni e il risultato economico di esercizio risulta pari a € 775,99 milioni. L'indice di solvibilità relativo all'esercizio 2024 è pari a 2,56 volte il requisito patrimoniale di solvibilità. La Relazione sulla Solvibilità e sulla Condizione Finanziaria dell'impresa (SFCR), è disponibile sul sito www.unipol.it.

Al contratto si applica la Legge Italiana, se il Rischio è ubicato in Italia.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. Si precisa che tutte le coperture sono offerte nei limiti dei Massimali e/o delle Somme assicurate concordate con il Contraente.

I SUCCESSIVI RINVII A SEZIONI, PAGINE E ARTICOLI SI RIFERISCONO ALLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE.

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

DANNI AI BENI – DANNI AI BENI ALL RISKS: Minimo di Scoperto/ Franchigia Economy, vedasi Sezione Danni ai beni, Art. 2.8.1, pag. 36 di 172 e Sezione Danni ai beni All Risks, Art. 2.8.1 (AR), pag. 55 di 172. **Limite di Indennizzo Economy**, vedasi Sezione Danni ai beni, Art. 2.8.2, pag. 36 di 172 e Sezione Danni ai beni All Risks, Art. 2.8.2 (AR), pag. 55 di 172.

RESPONSABILITA' CIVILE: Minimo di Scoperto/ Franchigia Economy, vedasi Sezione Responsabilità civile, Art. 3.8.1, pag. 75 di 172. **Operatività della sola garanzia proprietà del Fabbriato e Impianti solari termici e fotovoltaici**, vedasi Sezione Responsabilità civile, Art. 3.8.2, pag. 75 di 172. **Impresa individuale senza Addetti**, vedasi Sezione Danni ai beni, Art. 3.8.3, pag. 75 di 172.

FURTO: Minimo di Scoperto/ Franchigia Economy, vedasi Sezione Furto, Art. 4.7.1, pag. 86 di 172. **Impianto d'allarme antifurto**, vedasi Sezione Furto, Art. 4.7.2, pag. 86 di 172. **Impianto d'allarme antifurto con registratore e trasmissione a distanza di eventi**, vedasi Sezione Furto, Art. 4.7.3, pag. 86 di 172. **Impianto d'allarme antifurto con nebbiogeno**, vedasi Sezione Furto, Art. 4.7.4, pag. 87 di 172. **Pluralità ubicazioni assicurate**, vedasi Sezione Furto, Art. 4.7.5, pag. 87 di 172.

DANNI ALL'AMBIENTE: Certificazione UNI 'Ambiente Protetto, vedasi Sezione Danni all'ambiente, Art. 8.8.1, pag. 117 di 172.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

DANNI AI BENI: Garanzia Plus, vedasi Sezione Danni ai beni, Art. 2.6.1, pag. 25 di 172. **Atti vandalici e dolosi**, vedasi Sezione Danni ai beni, Art. 2.6.2, pag. 25 di 172. **Fuoriuscita di liquidi**, vedasi Sezione Danni ai beni, Art. 2.6.3, pag. 25 di 172. **Spese di ricerca e riparazione della rottura di condutture**, vedasi Sezione Danni ai beni, Art. 2.6.4, pag. 27 di 172. **Eventi atmosferici base**, vedasi Sezione Danni ai beni, Art. 2.6.5, pag. 27 di 172. **Eventi atmosferici estesi**, vedasi Sezione Danni ai beni, Art. 2.6.6, pag. 28 di 172. **Eventi atmosferici su Impianti solari termici e fotovoltaici**, vedasi Sezione Danni ai beni, Art. 2.6.7, pag. 29 di 172. **Fenomeno elettrico**, vedasi Sezione Danni ai beni, Art. 2.6.8, pag. 29 di 172. **Guasti**, vedasi Sezione Danni ai beni, Art. 2.6.9, pag. 30 di 172. **Ricorso terzi**, vedasi Sezione Danni ai beni, Art. 2.6.10, pag. 31 di 172. **Danni indiretti a percentuale**, vedasi Sezione Danni ai beni, Art. 2.6.11, pag. 32 di 172. **Maggiori costi**, vedasi Sezione Danni ai beni, Art. 2.6.12, pag. 32 di 172. **Lastre**, vedasi Sezione Danni ai beni, Art. 2.6.13, pag. 32 di 172. **Merci, Attrezzature e Apparecchiature elettriche ed elettroniche trasportate**, vedasi Sezione Danni ai beni, Art. 2.6.14, pag. 33 di 172. **Merci in refrigerazione**, vedasi Sezione Danni ai beni, Art. 2.6.15, pag. 33 di 172. **Merci in refrigerazione automezzi**, vedasi Sezione Danni ai beni, Art. 2.6.16, pag. 34 di 172. **Spese di ricondizionamento delle Merci assicurate**, vedasi Sezione Danni ai beni, Art. 2.6.17, pag. 34 di 172. **Deterioramento Merci**, vedasi Sezione Danni ai beni, Art. 2.6.18, pag. 34 di 172. **Protezione Merci liquide**, vedasi Sezione Danni ai beni, Art. 2.6.19, pag. 34 di 172. **Modelli e stampi**, vedasi Sezione Danni ai beni, Art. 2.6.20, pag. 35 di 172. **Aumento periodico Merci**, vedasi Sezione Danni ai beni, Art. 2.6.21, pag. 35 di 172. **Commercio ambulante**, vedasi Sezione Danni ai beni, Art. 2.6.22, pag. 35 di 172. **Autoveicoli dell'Assicurato**, vedasi Sezione Danni ai beni, Art. 2.6.23, pag. 35 di 172. **Riduzione Franchigia**, vedasi Sezione Danni ai beni, Art. 2.7.1, pag. 36 di 172. **Abrogazione Franchigia**, vedasi Sezione Danni ai beni, Art. 2.7.2, pag. 36 di 172. **Raddoppio sottolimiti**, vedasi Sezione Danni ai beni, Art. 2.7.3, pag. 36 di 172. **Protezione Somme assicurate**, vedasi Sezione Danni ai beni, Art. 2.7.4, pag. 36 di 172. **Aumento Infiammabili e/o Merci speciali**, vedasi Sezione Danni ai beni, Art. 2.7.5, pag. 36 di 172.

DANNI AI BENI ALL RISKS: Garanzia Plus, vedasi Sezione Danni ai beni All Risks, Art. 2.6.1 (AR), pag. 49 di 172. **Fenomeno elettrico**, vedasi Sezione Danni ai beni All Risks, Art. 2.6.2 (AR), pag. 50 di 172. **Guasti**, vedasi Sezione Danni ai beni All Risks, Art. 2.6.3 (AR), pag. 50 di 172. **Ricorso terzi**, vedasi Sezione Danni ai beni All Risks, Art. 2.6.4 (AR), pag. 51 di 172. **Danni indiretti a percentuale**, vedasi Sezione Danni ai beni All Risks, Art. 2.6.5 (AR), pag. 52 di 172. **Maggiori costi**, vedasi Sezione Danni ai beni All Risks, Art. 2.6.6 (AR), pag. 52 di 172. **Merci, Attrezzature e Apparecchiature elettriche ed elettroniche trasportate**, vedasi Sezione Danni ai beni All Risks, Art. 2.6.7 (AR), pag. 52 di 172. **Merci in refrigerazione**, vedasi Sezione Danni ai beni All Risks, Art. 2.6.8 (AR), pag. 53 di 172. **Merci in refrigerazione su automezzi**, vedasi Sezione Danni ai beni All Risks, Art. 2.6.9 (AR), pag. 53 di 172. **Spese ricondizionamento delle Merci assicurate**, vedasi Sezione Danni ai beni All Risks, Art. 2.6.10 (AR), pag. 53 di 172. **Deterioramento Merci**, vedasi Sezione Danni ai beni, Art. 2.6.11 (AR), pag. 54 di 172. **Protezione Merci liquide**, vedasi Sezione Danni ai beni, Art. 2.6.12 (AR), pag. 54 di 172. **Modelli e stampi**, vedasi Sezione Danni ai beni, Art. 2.6.13 (AR), pag. 55 di 172. **Aumento periodico Merci**, vedasi Sezione Danni ai beni, Art. 2.6.14 (AR), pag. 55 di 172. **Autoveicoli dell'Assicurato**, vedasi Sezione Danni ai beni, Art. 2.6.15 (AR), pag. 55 di 172. **Raddoppio sottolimiti**, vedasi Sezione Danni ai beni, Art. 2.7.1 (AR), pag. 55 di 172. **Protezione Somme assicurate**, vedasi Sezione Danni ai beni, Art. 2.7.2 (AR), pag. 55 di 172. **Aumento Infiammabili e/o Merci speciali**, vedasi Sezione Danni ai beni, Art. 2.7.3 (AR), pag. 55 di 172.

RESPONSABILITA' CIVILE: Responsabilità civile verso Prestatori di lavoro - R.C.O., vedasi Sezione Responsabilità civile, Art. 3.6.1, pag. 68 di 172. **Malattie professionali**, vedasi Sezione Responsabilità civile, Art. 3.6.2, pag. 68 di 172. **Proprietà del Fabbriato**, vedasi Sezione Responsabilità civile, Art. 3.6.3, pag. 69 di 172. **Impianti solari termici e fotovoltaici**, vedasi Sezione Responsabilità civile, Art. 3.6.4, pag. 69 di 172. **Danni a condutture ed impianti sotterranei-Danni da cedimento o franamento del terreno Scavi e reinterri**, vedasi Sezione Responsabilità civile, Art. 3.6.5, pag. 70 di 172. **Danni a Cose in consegna e/o custodia**, vedasi Sezione Responsabilità civile, Art. 3.6.6, pag. 70 di 172. **Danni a Cose oggetto di lavorazione**, vedasi Sezione Responsabilità civile, Art. 3.6.7, pag. 70 di 172. **Danni alle Cose movimentate di terzi**, vedasi Sezione Responsabilità civile, Art. 3.6.8, pag. 70 di 172. **Inquinamento non graduale**, vedasi Sezione Responsabilità civile, Art. 3.6.9, pag. 70 di 172. **Danni da Furto**, vedasi Sezione Responsabilità civile, Art. 3.6.10, pag. 70 di 172. **Commercio ambulante**, vedasi Sezione Responsabilità civile, Art. 3.6.11, pag. 70 di 172. **Somministrazione e vendita di prodotti**, vedasi Sezione Responsabilità civile, Art. 3.6.12, pag. 71 di 172. **Installazione, manutenzione, riparazione presso terzi**, vedasi Sezione Responsabilità civile, Art. 3.6.13, pag. 71 di 172. **Utilizzo di carrelli elevatori**, vedasi Sezione Responsabilità civile, Art. 3.6.14, pag. 72 di 172. **Utilizzo di Macchinari presso terzi**, vedasi Sezione Responsabilità civile, Art. 3.6.15, pag. 72 di 172. **Postuma annuale**, vedasi Sezione Responsabilità civile, Art. 3.6.16, pag. 72 di 172. **Responsabilità civile postuma per le attività previste dal Decreto Ministeriale n. 37/2008**, vedasi Sezione Responsabilità civile, Art. 3.6.17, pag. 73 di 172. **Danni cagionati da lavanderie e stirerie non industriali**, vedasi Sezione Responsabilità civile, Art. 3.6.18, pag. 74 di 172. **Riduzione Franchigia danni a Cose**, vedasi Sezione Responsabilità civile, Art. 3.7.1, pag. 74 di 172. **Annullamento Franchigia a Cose**, vedasi Sezione Responsabilità civile, Art. 3.7.2, pag. 74 di 172. **Raddoppio sottolimiti**, vedasi Sezione Responsabilità civile, Art. 3.7.3, pag. 74 di 172. **Estensione al mondo intero**, vedasi Sezione Responsabilità civile, Art. 3.7.4, pag. 74 di 172.

FURTO: Furto e Rapina di Valori, vedasi Sezione Furto, Art. 4.5.1, pag. 82 di 172. **Furto di Valori in Cassaforte**, vedasi Sezione Furto, Art. 4.5.2, pag. 82 di 172. **Portavalori**, vedasi Sezione Furto, Art. 4.5.3, pag. 82 di 172. **Furto di Merci all'aperto in aree recintate**, vedasi Sezione Furto, Art. 4.5.4, pag. 83 di 172. **Merci, Attrezzature e Apparecchiature elettriche ed elettroniche trasportate**, vedasi Sezione Furto, Art. 4.5.5, pag. 83 di 172. **Rapina di Merci e perdita di Valori durante lo svolgimento del commercio ambulante**, vedasi Sezione Furto, Art. 4.5.6, pag. 84 di 172. **Spese accessorie**, vedasi Sezione Furto, Art. 4.5.7, pag. 84 di 172. **Infedeltà dei dipendenti**, vedasi Sezione Furto, Art. 4.5.8, pag. 84 di 172. **Aumento periodico Merci**: vedasi Sezione Furto, Art. 4.5.9, pag. 85 di 172. **Impianti solari termici e impianti fotovoltaici**: vedasi Sezione Furto, Art. 4.5.10, pag. 85 di 172. **Furto o Rapina commessi in occasione di eventi sociopolitici ed atmosferici**: vedasi Sezione Furto, Art. 4.5.11, pag. 85 di 172. **Riduzione minimo di Scoperto**: vedasi Sezione Furto, Art. 4.6.1, pag. 85 di 172. **Abrogazione dello Scoperto**, vedasi Sezione Furto, Art. 4.6.2, pag. 85 di 172. **Raddoppio sottolimiti**, vedasi Sezione Furto, Art. 4.6.3, pag. 85 di 172. **Reintegro automatico**, vedasi Sezione Furto, Art. 4.6.4, pag. 85 di 172.

EVENTI CATASTROFALI: Garanzia Plus, vedasi Sezione Eventi catastrofali, Art. 5.1.5.1, pag. 93 di 172 e Sezione Eventi catastrofali, Alluvione, Inondazione e Allagamento Art. 5.2.5.1, pag. 96 di 172.

PROTEZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA: Danni da interruzione di attività (a diaria) - Danni da interruzione di attività (a margine di contribuzione): Ritiro patente Addetti, vedasi Sezione Protezione del reddito dell'impresa, Art. 6.1.5.1, pag. 99 di 172. **Protezione speciale del reddito**, vedasi Sezione Protezione del reddito dell'impresa, Art. 6.2.5.1, pag. 101 di 172. **Somma assicurata a percentuale convenzionale**, vedasi Sezione Protezione del reddito dell'impresa, Art. 6.2.6.1, pag. 102 di 172.

RESPONSABILITÀ CIVILE DA PRODOTTO DIFETTOSO: Ritiro dei prodotti fabbricati dall'Assicurato, vedasi Sezione Responsabilità civile da prodotto difettoso, Art. 7.5.1, pag. 108 di 172. **Ritiro prodotti diversi da quelli risultanti in Polizza**, vedasi Sezione Responsabilità civile da prodotto difettoso, Art. 7.5.2, pag. 109 di 172. **Estensione territoriale agli USA e Canada**, vedasi Sezione Responsabilità civile da prodotto difettoso, Art. 7.5.3, pag. 109 di 172. **Contaminazione prodotti**, vedasi Sezione Responsabilità civile da prodotto difettoso, Art. 7.5.4, pag. 109 di 172. **Tampering - Assicurazione ritiro prodotti per contaminazione dolosa**, vedasi Sezione Responsabilità civile da prodotto difettoso, Art. 7.5.5, pag. 110 di 172.

TUTELA LEGALE: D.Lgs. 193/07 relativo ai controlli in materia di sicurezza alimentare, vedasi Sezione Tutela Legale, Art. 9.5.1, pag. 124 di 172. **D.Lgs. 231/2001 relativo alla responsabilità amministrativa**, vedasi Sezione Tutela Legale, Art. 9.5.2, pag. 125 di 172. **D.Lgs. 472/97 relativo alla riforma fiscale e tributaria**, vedasi Sezione Tutela Legale, Art. 9.5.3, pag. 125 di 172. **Vertenze contrattuali con i clienti, compreso il recupero del credito**, vedasi Sezione Tutela Legale, Art. 9.5.4, pag. 125 di 172. **D. Lgs 152/2006 relativo alla tutela dell'ambiente**, vedasi Sezione Tutela Legale, Art. 9.5.5, pag. 125 di 172.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Ci sono limiti di copertura?

Alle coperture offerte dal contratto sono applicati Scoperti e Franchigie contrattualmente indicati che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'Indennizzo.

GARANZIA BASE DANNI AI BENI E DANNI AI BENI ALL RISKS: Franchigia € 500,00.

GARANZIA BASE RESPONSABILITA' CIVILE: Franchigia € 500,00.

GARANZIA BASE FURTO: Scoperto del 10% con minimo di € 500,00.

GARANZIA BASE ALLUVIONE - INONDAZIONE - ALLAGAMENTO: solo per Allagamento, Scoperto del 10% con il minimo di € 5.000,00.

GARANZIA BASE PROTEZIONE DEL REDDITO D'IMPRESA - DANNI DA INTERRUZIONE DI ATTIVITA' (A DIARIA): Franchigia 3 giorni elevata a 5 giorni in caso di Sinistro indennizzabile ai sensi della Sezione Eventi Catastrofali e della Garanzia Supplementare "Guasti" della Sezione Danni ai beni o "Guasti" della Sezione Danni ai beni All Risks.

GARANZIA BASE PROTEZIONE DEL REDDITO D'IMPRESA - DANNI DA INTERRUZIONE DI ATTIVITA' (A MARGINE DI CONTRIBUZIONE): pagamento dell'Indennizzo previa detrazione, per singolo Sinistro, di un importo pari alla Somma assicurata per il rapporto fra 3 giorni di Franchigia e il numero dei giorni lavorativi annui.

GARANZIA BASE RESPONSABILITA' CIVILE DA PRODOTTO DIFETTOSO: Scoperto del 10% con il minimo di € 500,00 ed il massimo di € 30.000,00.

GARANZIA BASE DANNI ALL'AMBIENTE: Scoperto del 10%.

GARANZIA BASE PROTEZIONE DIGITALE: solo per Protezione danni - Rimborso Danni derivanti da Malware, Franchigia di € 100,00 per Sinistro.

Sono previste esclusioni di garanzia per le seguenti Sezioni.

DANNI AI BENI E DANNI AI BENI ALL RISKS: sono esclusi i danni verificatisi in occasione: di atti di guerra, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, Cyber crime, sequestri o ordinanze di governo o Autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto//Esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche//mancata o anormale refrigerazione, raffreddamento, surgelamento, conservazione in atmosfera controllata, riscaldamento e/o climatizzazione, subiti dalle Merci, fuoriuscita del fluido frigorifero.

DANNI AI BENI: sono esclusi i danni verificatisi in occasione: di tumulti popolari, scioperi, sommosse, Atti di Terrorismo o sabotaggio, atti dolosi compresi quelli vandalici, nonché quelli avvenuti in occasione di occupazione abusiva. Sono altresì esclusi i danni: di smarrimento, Rapina, Furto o tentato Furto delle Cose assicurate//indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancato godimento, sospensione di lavoro o qualsiasi altro danno che non riguardi la materialità delle Cose assicurate//di fenomeno elettrico ad Apparecchiature e Macchinari elettrici ed elettronici, nonché a impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti//guasti o rotture di natura meccanica o elettrica//agli autoveicoli di proprietà dell'Assicurato.

Esclusioni specifiche, sono esclusi: **Esplosione, Implosione, Scoppio**//i danni provocati da ordigni esplosivi//i danni a macchine o impianti colpiti da Esplosione, Implosione, Scoppio, corrosione o difetti del materiale; **Urto di veicoli stradali e natanti**//i veicoli stradali e natanti di proprietà o in uso all'Assicurato/Contraente.

DANNI AI BENI ALL RISKS: sono esclusi i danni verificatisi in occasione di: eruzioni vulcaniche, terremoti, Inondazioni, Alluvioni e Allagamenti, infiltrazioni e/o penetrazione di acque sotterranee o dal terreno, piene, maremoto, mareggiate, maree e penetrazioni di acqua marina, bradisismo//movimenti del terreno a seguito di scavi/sbancamenti, smottamento, cedimento del terreno, valanghe, caduta sassi, franamenti, slavine, dilavamento//dolo dell'Assicurato e/o Contraente, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata//ordinanze di Autorità o di Leggi che regolino la conduzione, costruzione, ricostruzione o demolizione dei Fabbricati, macchinari ed impianti.

Sono altresì esclusi i danni causati da o dovuti a: trasporto o trasferimento e relative operazioni di carico e scarico delle Cose assicurate al di fuori dell'area di pertinenza aziendale//umidità, brina e condensa, siccità//animali, vegetali in genere, compresi alberi//mancata e/o anormale manutenzione//guasti o rotture di natura meccanica o elettrica//uso o funzionamento improprio di macchinari e impianti, esperimenti o prove che ne provochino sovraccarico o scondizionamento//montaggio o smontaggio di macchinari, impianti e apparecchiature elettronici, costruzione o demolizione di Fabbricati, operazioni di pulizia, riparazioni, traslochi, ristrutturazioni//difetti noti al Contraente o all'Assicurato, suoi amministratori e dirigenti, all'atto della stipulazione del contratto//eventi per i quali deve rispondere, per Legge o per contratto, il costruttore o il fornitore//difetti di fusione, vizio di materiale, errori di progettazione, calcolo o lavorazione//sospensione di fornitura di energia, gas, acqua//Furto, frode, truffa, ammanchi, smarrimenti, Rapina, saccheggio, estorsione, Scippo e loro tentativi, appropriazione indebita o infedeltà da parte di dipendenti//lavorazione, stoccaggio, conservazione e impiego di sostanze, materiali e prodotti difettosi che influiscono sulle prestazioni, qualità, quantità, titolo e colore delle Merci//danni indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancato godimento, mancato reddito nonché qualsiasi altro danno che non riguardi la materialità delle Cose assicurate//assettamenti, fessurazioni, dilatazioni o restringimenti, stacco di intonaci, finiture, cornicioni e grondaie//ammaccature, deformazioni, deterioramento, logorio, usura, incrostazione, ossidazione, corrosione, ruggine, deperimento, stitlicidio, perdita di peso, fermentazione, infiltrazione, evaporazione//natura estetica non connessi a danni indennizzabili//perdita, alterazione o distruzione di Dati, Programmi codificati o software, mancata disponibilità dei Dati o malfunzionamento di hardware, software e circuiti integrati ovvero da violazione dei Dati personali//agli autoveicoli di proprietà dell'Assicurato.

Esclusioni specifiche, sono esclusi: **Crollo e collasso strutturali**//Allagamenti, Alluvioni, Inondazioni, maremoto, Terremoto, slavine, valanghe, eruzione vulcanica, sovraccarico neve//interventi di ampliamento, sottomurazione, sopraelevazione, demolizioni//errori di progettazione o di calcolo, errore nei disegni costruttivi, o difetto di costruzione o vizio di materiale//mancata o inadeguata manutenzione, deperimento, usura, logorio, corrosione, ruggine e incrostazione; **Grandine su fragili**//gli Impianti solari termici e gli Impianti fotovoltaici; **Atti vandalici e dolosi**//i danni di Furto e Rapina//limitatamente ai danni causati da Atti di Terrorismo, le perdite, i danni, i costi o le spese direttamente o indirettamente causati da un'interruzione di un servizio; Acqua condotta e altri liquidi//i danni da traboccamento o rigurgito di fognature//i danni alle Merci la cui base è posta ad altezza inferiore a cm 10 dal pavimento //i danni da gelo; **Colaggio di acqua da impianti automatici di estinzione**//i danni verificatisi in occasione dei lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia dell'impianto sia dei Locali protetti; Dispersione di liquidi//i danni dovuti a imperfetta tenuta strutturale dei contenitori e quelli a serbatoi di capacità inferiore a 100 litri//i danni a serbatoi, vasche o silos e relativi raccordi, contenenti carburante; **Gelo**//i danni conseguenti ad usura o ad anormale o mancata manutenzione agli impianti idrici e tecnici al servizio del Fabbricato e agli Impianti solari termici e fotovoltaici//i danni a Fabbricati privi di impianto di riscaldamento oppure con impianto non funzionante da oltre 48 ore consecutive prima del Sinistro//i danni alle componenti esterne al Fabbricato degli Impianti solari termici e fotovoltaici;

Occlusione di condutture, rigurgito scarichi, infiltrazioni dal Tetto//i danni conseguenti ad usura o mancata manutenzione o pulizia//i danni causati da mareggiate e/o penetrazione di acqua marina//danni alle Merci la cui base è posta ad un'altezza inferiore a cm 10 dal pavimento; **Fenomeni atmosferici**//danni a serre e a quanto in esse contenuto//i danni a gru, antenne, ciminiere e camini, cavi aerei//i danni a capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture, baracche in legno o plastica//a beni posti sotto tettoie, Fabbricati aperti da uno o più lati, gazebo, coperture pressostatiche, tensostrutture o tendostrutture, Coperture antigrandine o all'aperto, ad eccezione dei serbatoi e impianti fissi per natura e destinazione//i danni causati da Fenomeni atmosferici, alle Cose assicurate all'interno dei Fabbricati; **Sovraccarico neve**//i danni a Locali, strutture o serbatoi non conformi alle norme relative ai sovraccarichi di neve vigenti al momento della loro costruzione//i danni ai gazebo, coperture pressostatiche, tensostrutture, Coperture antigrandine comprese le relative strutture di ancoraggio a terra e quanto in essi contenuto//i danni a lucernari, vetrate e serramenti in genere, insegne, antenne, grondaie o altre strutture di conduzione delle acque; **Lastre**//i danni derivanti dal crollo del Fabbricato o distacco di parti di esso, cedimento del terreno o assestamenti del Fabbricato, restauro dei Locali, operazioni di trasloco, lavori edili o stradali nelle immediate vicinanze, lavori sulle Lastre od ai relativi supporti, sostegni o cornici, rimozione delle Lastre o degli infissi o dei mobili su cui le stesse sono collocate//i danni a Lastre che alla data dell'entrata in vigore della presente Polizza non fossero integre ed esenti da difetti//i danni a sorgenti luminose e insegne, a seguito di surriscaldamento e/o corto circuito//i danni a Lastre costituenti Merci o aventi valore artistico//i danni a cornici, intelaiature e supporti in genere//i danni di semplice scheggiatura, rigature in genere tali da non compromettere la stabilità delle Lastre.

RESPONSABILITA' CIVILE: le garanzie R.C.T. - R.C.O. non comprendono i danni derivanti: dalla detenzione di esplosivi o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche//da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto//dall'emissione o generazione di onde e campi elettromagnetici//derivanti da fatti di guerra dichiarata e non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, Atti di terrorismo, sabotaggio e da tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché da incidenti dovuti a ordigni di guerra//da uso e circolazione di monopattini anche elettrici.

La garanzia R.C.T. non comprende altresì i danni: da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore e Macchine agricole, da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili//da impiego di veicoli a motore, Macchinari od impianti che siano condotte od azionate da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore o che non abbia compiuto il 16° anno di età//a condutture ed impianti sotterranei in genere//a Fabbricati ed a Cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa provocati, nonché determinati da scavi e reinterri//da Terremoti, Alluvioni, Inondazioni ed eruzioni vulcaniche//determinati da umidità, stillicidio, insalubrità dei Locali in cui viene svolta l'Attività esercitata e quelli da rigurgito di fogna//consistenti in risarcimenti a carattere punitivo e /o sanzionatorio //derivanti a seguito di Malattia già manifestatasi o che potrebbe manifestarsi in relazione alla encefalopatia spongiforme o nuove varianti della malattia Creutzfeld-Jacob//derivanti da prodotti geneticamente modificati//di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli Artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile//cagionati da persone non rientranti nella definizione di Addetti e della cui opera l'Assicurato si avvalga nell'esercizio dell'attività//alle Cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo nonché quelle movimentate, sollevate, caricate, scaricate, trasportate//dovuti a difetti originario delle Cose vendute, consegnate e/o somministrate//a Cose altrui derivanti da Incendio//conseguenti a: inquinamento dell'atmosfera, anche se causato da esalazioni fumogene o gassose; inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua; alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento//da Furto//cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori//alle Cose in costruzione e alle Cose sulle quali si eseguono i lavori//a Cose e/o persone e le Perdite patrimoniali derivanti da perdita, alterazione, distruzione di Dati, Programmi di codifica o software, indisponibilità dei Dati e malfunzionamento di hardware, software e chips impressi, violazione dei Dati personali, nonché ogni interruzione di attività conseguente a quanto precedentemente riportato, se generati da atto doloso informatico, Denial of service, disservizio di servizi IT di outsourcing e interruzione generalizzata della connettività Internet avvenuta in una o più nazioni o continenti//derivanti dalla proprietà del Fabbricato e dalla proprietà di Impianti solari termici e fotovoltaici//ad aeromobili nonché derivanti da qualsiasi attività svolta all'interno di perimetri aeroportuali//all'ambiente o la sua Minaccia imminente, nonché conseguenti a inquinamento o a pericolo attuale di inquinamento//derivanti da attività di installazione, riparazione, manutenzione svolte presso terzi.

Esclusioni specifiche, **l'Assicurazione non comprende i danni:** **Responsabilità civile personale degli Addetti**//subiti dall'Assicurato/Contraente; **Operazioni di movimentazione**//a Cose che si trovano su mezzi di trasporto soggetti e non soggetti ad operazioni di carico o scarico//a Cose movimentate, sollevate, caricate, scaricate//conseguenti a mancato uso//limitatamente a **Prelievo, rifornimento e consegna presso terzi**//a beni di terzi in consegna o custodia all'Assicurato; **Danni da Incendio**//derivanti dalle attività svolte presso terzi; **Autoveicoli e motoveicoli negli spazi di pertinenza dell'Azienda**//da Furto, quelli conseguenti a mancato uso, nonché quelli cagionati alle Cose che si trovino sui mezzi stessi.

FURTO: sono esclusi i danni verificatisi in occasione di: Terremoti, eruzioni vulcaniche, bradisismo, Alluvioni, Inondazioni, mareggiate, crollo, cedimento/franamento del terreno//guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione//emanazione di calore, radiazioni, Esplosioni, provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche//Incendio, Esplosione, Implosione o Scoppio anche se provocati dall'autore del Sinistro//eventi sociopolitici ed atmosferici. **Sono esclusi altresì i danni commessi o agevolati con dolo o colpa grave:** da persone legate da vincoli di parentela o di affinità con gli amministratori, i soci a responsabilità illimitata; da persone che abitano con l'Assicurato o Contraente o che occupano locali con questi comunicanti; dai dipendenti dell'Assicurato o Contraente durante l'orario di lavoro; dagli incaricati della sorveglianza delle Cose assicurate o dei Locali che le contengono. **Sono esclusi i danni:** indiretti, quali i profitti sperati, da mancato godimento od uso o non riguardanti la materialità delle Cose assicurate//da Furto avvenuto quando i Locali contenenti le Cose assicurate rimangono incustoditi per più di 45 giorni consecutivi/ ai veicoli a motore, non costituenti Contenuto//a seguito di rottura di Vetri non stratificati//derivanti da truffa//derivanti da Furto con destrezza//alle Cose poste all'aperto anche se in aree recintate//derivanti dalla perdita di Valori.

EVENTI CATASTROFALI - TERREMOTO: sono esclusi i danni causati: da eruzione vulcanica, Alluvione e Inondazione, Allagamento, mareggiata, maremoto, marea, umidità, stillicidio, spargimento di acqua piovana, trasudamento, infiltrazione//da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica//di Furto, smarrimento, Rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere //indiretti//a Fabbricati considerati abusivi ai sensi delle vigenti norme di Legge in materia urbanistico-edilizia, nonché a quelli dichiarati inagibili con provvedimento dell'Autorità al momento della sottoscrizione della Polizza.

EVENTI CATASTROFALI - ALLUVIONE, INONDAZIONE E ALLAGAMENTO: sono esclusi i danni causati: da mareggiata, marea, maremoto, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, franamento, cedimento o smottamento del terreno//da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica//a Fabbricati considerati abusivi ai sensi delle vigenti norme di Legge in materia urbanistico-edilizia, nonché a quelli dichiarati inagibili con provvedimento dell'Autorità al momento della sottoscrizione del contratto//alle Merci la cui base è posta ad un'altezza inferiore a 10 cm dal pavimento.

Per la garanzia Allagamento, sono esclusi i danni connessi o causati: al diretto effetto di eruzioni vulcaniche, penetrazioni di acqua marina, valanghe, slavine//da crollo e collasso strutturale//da rottura di impianti automatici di estinzione, idrici, igienici e termici//da rottura di Impianti solari termici.

PROTEZIONE DEL REDDITO D'IMPRESA - DANNI DA INTERRUZIONE DI ATTIVITA' (A DIARIA E A MARGINE DI CONTRIBUZIONE): l'Assicurazione non comprende le perdite e le spese: a) conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da: dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata//tumulti popolari, scioperi e sommosse che impediscano o rallentino la fornitura di materiali//difficoltà di ricostruzione, ripristino o rimpiazzo delle Cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di Legge//mancata disponibilità da parte dell'Assicurato dei mezzi sufficienti per la ripresa dell'attività//revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti; b) conseguenti ad un Sinistro, subito dalle Merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero.

RESPONSABILITÀ CIVILE DA PRODOTTO DIFETTOSO: l'Assicurazione non comprende: le spese di sostituzione e riparazione del prodotto difettoso e l'importo pari al suo controvalore//le spese e gli oneri per il ritiro dal mercato di prodotti risultanti difettosi //le spese da chiunque sostenute in sede extragiudiziale per ricerche e indagini volte ad accertare le cause del danno//i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivantigli dalla Legge//i danni che si siano verificati in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente//i danni di qualsiasi natura, conseguenti a inquinamento dell'atmosfera, inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari e in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento//i danni derivanti da prodotti fabbricati per veicoli a motore destinati alla circolazione su strade pubbliche nonché quelli destinati all'industria aeronautica e/o spaziale//i danni punitivi e/o sanzionatori//i danni direttamente riconducibili alla intenzionale mancata osservanza di Leggi, norme o regole vincolanti//i danni derivanti da Malattia già manifestatasi o che potrebbe manifestarsi in relazione alla encefalopatia spongiforme//i danni derivanti da prodotti geneticamente modificati//i danni derivanti da presenza di amianto nei prodotti assicurati//i danni connessi a emissione o generazione di onde e campi elettromagnetici//i danni di cattiva conservazione, derivanti da mancata o anormale produzione o mantenimento delle corrette condizioni ambientali//i danni da Incendio e Furto da mancato funzionamento degli apparecchi e impianti antincendio e antifurto//i danni da insufficiente o mancata germinazione delle sementi//i danni agli immobili e ai manufatti costruiti in tutto o in parte con cemento, calcestruzzo, casseforme, prefabbricati e manufatti per costruzioni, prodotti di carpenteria metallica//i danneggiamenti materiali alle Cose trattate con vernici, stucchi, pitture, colori, inchiostri, smalti, detergenti, anticongelanti, lubrificanti, se non direttamente causati da tali prodotti//i danni derivanti da prototipi.

DANNI ALL'AMBIENTE: sono esclusi i danni causati o derivanti: dai beni prodotti dall'Assicurato dopo la loro consegna a terzi//da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili//da fatti di guerra dichiarata e non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, Atti di terrorismo, atti vandalici e o dolosi anche commessi da terzi, compresi furto e rapina e da tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché da incidenti dovuti a ordigni di guerra//dalla detenzione di esplosivi o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche//da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto/asbesto, e relative fibre e/o polveri, PFAS, fibre ceramiche e lane minerali//da alterazioni di carattere genetico trasmissibili//dalle obbligazioni volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivantigli dalla Legge//relativi a rimozione, sgombero e/o smaltimento di rifiuti, merci danneggiate e macerie derivanti da incendio, nonché i danni derivanti dal mancato, parziale e/o ritardato smaltimento degli stessi//Cose e/o persone e le Perdite patrimoniali derivanti da perdita, alterazione, distruzione di Dati, Programmi di codifica o software, indisponibilità dei Dati e malfunzionamento di hardware, software e chips impressi, violazione dei Dati personali, nonché ogni interruzione di attività conseguente a quanto precedentemente riportato, se generati da atto doloso informatico, Denial of service, disservizio del fornitore di servizi IT di outsourcing e interruzione generalizzata della connettività Internet avvenuta in una o più nazioni o continenti.

TUTELA LEGALE/PROTEZIONE DIGITALE - TUTELA LEGALE: le garanzie non sono valide: in materia amministrativa, tributaria e fiscale//per fatti conseguenti a tumulti popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, Terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive//per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o amministratori di società, compravendite di quote societarie//per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili//per fatti dolosi delle persone assicurate//per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente//per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli//per fatti relativi a fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie//per contratti di compravendita di immobili o permuta di immobili//relativamente agli immobili nei quali il Contraente esercita l'attività, per le controversie relative ad interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione e costruzione ex novo degli edifici, comprese le connesse controversie di fornitura e posa in opera di materiali e/o impianti//per controversie relative ad affitto o cessione d'azienda o di ramo d'azienda//per controversie relative a contratti di leasing immobiliare//per controversie contrattuali con i clienti relative a prestazioni di servizi o forniture di beni effettuati dal Contraente nell'esercizio della sua attività//per controversie derivanti dall'esercizio della professione medica//per le controversie con la Società//per controversie che coinvolgano il Contraente o gli Assicurati in qualità di utenti del web e di social e media network//per danni nucleari o genetici causati dall'Assicurato//per fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali viene riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme//per le controversie relative a fabbricazione o commercializzazione di esplosivi, armi o equipaggiamento militare//per attività svolta da aziende specializzate in trattamento o smaltimento di rifiuti//per attività svolta da cooperative di consumatori o associazioni di consumatori //per vertenze tra agenzie di somministrazione lavoro e lavoratori somministrati occupati presso terzi//per vertenze nei confronti di agenti e/o rappresentanti//per adesione ad azioni di classe//per la difesa penale per abuso di minori.

ASSISTENZA/ASSISTENZA IN VIAGGIO DI LAVORO: la Centrale Operativa non eroga; alcun aiuto in alternativa, nemmeno a titolo di compensazione con quanto non goduto, se l'Assicurato, per sua libera scelta o per sua negligenza, non usufruisce anche solo parzialmente delle Prestazioni.

Le Prestazioni non vengono erogate se la situazione di difficoltà è conseguenza: di dolo dell'Assicurato o delle persone di cui egli deve rispondere a norma di Legge//di eventi naturali di carattere eccezionale per intensità e delimitazione geografica//di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, nonché di aggressioni o di atti violenti che abbiano movente politico e sociale ed ai quali l'Assicurato abbia partecipato attivamente.

Solo per la Sezione ASSISTENZA, le prestazioni non vengono erogate se la situazione è conseguenza di eventi che hanno colpito parti di uso non esclusivo dei Locali//di interruzione della fornitura di elettricità, acqua e gas da parte degli enti erogatori//di corrosione, usura, gelo, stillicidio, umidità, infiltrazioni, rigurgiti, straripamenti, causati da incuria o lavori ai pozzi neri.

Solo per la Sezione ASSISTENZA IN VIAGGIO DI LAVORO, le prestazioni non vengono erogate se la situazione è conseguenza della pratica di sport aerei, paracadutismo, deltaplano o della partecipazione a corse e gare motoristiche e relative prove ed allenamenti//di azioni delittuose compiute dall'Assicurato//di ricoveri per accertamenti diagnostici non resi necessari da Infortunio o Malattia//di alcoolismo, uso non terapeutico di psicofarmaci, stupefacenti o di allucinogeni.

PROTEZIONE DIGITALE - DANNI: l'Assicurazione non comprende i danni causati o derivanti da: circostanze note all'Assicurato al momento della stipula della presente Polizza che potrebbero determinare l'insorgenza di un Sinistro//condotte dolose di Prestatori di lavoro dell'Assicurato del cui fatto lo stesso era o poteva essere a conoscenza con l'ordinaria diligenza, nonché condotte dolose tenute da Prestatori di lavoro cessati da incarichi lavorativi da un periodo maggiore di 30 giorni//guasto di network esterni o interruzione di alimentazione di utenze pubbliche, di servizi satellitari, di servizi esterni di comunicazione non derivanti dal controllo operativo dell'Assicurato, sbalzi di tensione, guasto di cavi o core internet infrastructure server; interruzione o anomalie nel funzionamento di internet, cavi, satelliti, telecomunicazioni o altre infrastrutture, incluse anomalie nella fornitura di servizi da parte del fornitore che ospita il sito web dell'Assicurato//vizi di costruzione, vizi occulti, errori nella progettazione, errore od omissione nello sviluppo del Sistema informatico dell'Assicurato//atti di guerra, occupazione o invasione militare, saccheggio, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri o ordinanze di governo o Autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto, sabotaggio, Atti di terrorismo//scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità//multe, ammende, sanzioni amministrative o fiscali, penali contrattuali e danni sanzionatori di ogni genere e specie//diffusione da parte dell'Assicurato di comunicazioni o corrispondenza indesiderate, sia in formato cartaceo che elettronico, telemarketing//utilizzo di servizi elettronici o interattivi a contenuto pornografico o sessuale o illeciti//raccolta o acquisizione illegittima da parte dell'Assicurato Dati personali//ogni tipo di operazione avente ad oggetto denaro, titoli, commodity, beni e strumenti finanziari di ogni genere e specie//impossibilità di sostituire in tutto o in parte il Sistema informatico o l'impianto dovuta ad interruzione di fornitura o di fabbricazione da parte del costruttore per uscita di produzione o cessazione di attività e altri eventi di forza maggiore//mancata disponibilità da parte dell'Assicurato dei mezzi finanziari sufficienti per riparare, rimpiazzare o ricostruire le Cose danneggiate o distrutte//concorrenza sleale, pratica commerciale scorretta, pubblicità ingannevole o falsa, spionaggio industriale, falsa descrizione, fissazione indebita dei prezzi, divieti di concorrenza, pratiche di monopolizzazione, truffe a danno dei consumatori o altre violazioni di norme di Legge o di regolamento concernente il diritto della concorrenza, i monopoli, la fissazione di prezzi, la discriminazione nei prezzi praticati, prezzi predatori, divieti di concorrenza o comunque a protezione della concorrenza//qualunque atto o operazione che determini sconti sui prezzi, omaggi, premi o altri corrispettivi a favore di terzi//perdite da interruzione di esercizio causata dall'inadeguatezza dei server dell'Assicurato nel processare le richieste ricevute dai suoi siti web perché queste superano quelle per le quali i server sono progettati//dolo dell'Assicurato o del Contraente, dei rappresentanti legali, degli amministratori esecutivi, dei soci a responsabilità illimitata.

Sono esclusi: i costi per aggiornare il Computer Notebook, Desktop o il Sistema informatico//per rimediare a carenze dei Programmi//per sostituire i Supporti informatici//i diritti di concessione o pagamento di qualunque altro diritto//il Furto e la Rapina di Apparecchiature elettroniche//i danni da attività informatiche svolte al servizio di istituzioni bancarie e finanziarie/ogni violazione di obbligazioni derivanti dal contratto.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto Unipol Focus Impresa è rivolto a persone fisiche e giuridiche titolari di Piccola - Media Impresa per i rischi connessi all'esercizio dell'attività imprenditoriale a carattere industriale o artigianale inclusi anche i titolari di Impresa edile, per la tutela dei rischi connessi all'esercizio dell'attività imprenditoriale. Si tratta di soggetti con esigenza principale di protezione dei beni e/o del patrimonio e l'ottenimento di prestazioni di assistenza, relativamente all'esercizio delle suddette attività.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione: la quota parte percepita in media dagli intermediari è pari al 24% del Premio netto.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice

I reclami devono essere inoltrati per iscritto a: **Unipol Assicurazioni S.p.A. - Customer Advocacy - Via della Unione Europea n. 3/B, 20097 - San Donato Milanese - (MI) Fax: 02.51815353; e-mail: reclami@unipol.it.**, oppure utilizzando l'apposito modulo disponibile sul sito **www.unipol.it**. I reclami devono indicare nome, cognome, domicilio e Codice Fiscale (o Partita IVA) del reclamante, nonché la descrizione della lamentela. Ricevuto il reclamo, la funzione Customer Advocacy deve fornire il riscontro nel termine massimo di **45 giorni** (60, se il reclamo riguarda il comportamento dell'Agente o dell'intermediario a titolo accessorio e relativi dipendenti e collaboratori). Ulteriori informazioni sui reclami riguardanti il comportamento degli intermediari sono consultabili sul sito **www.unipol.it**.

All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi a: IVASS, Via del Quirinale 21 – 00187 Roma, Fax 06.42.13.32.06, PEC: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it , anche con il modello ivi disponibile.
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (d.lgs n.28/2010). Condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato a Unipol.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Collegio Peritale: DANNI AI BENI e DANNI AI BENI ALL RISKS, (per la garanzia Ricorso terzi), RESPONSABILITA' CIVILE – RESPONSABILITA' CIVILE DA PRODOTTO DIFETTOSO, PROTEZIONE DIGITALE, (per la garanzia Violazione riservatezza), DANNI ALL'AMBIENTE, FURTO, EVENTI CATASTROFALI, in difetto di accordo tra Unipol ed il Contraente, previa richiesta scritta di uno di essi, la quantificazione del danno e dell'eventuale Indennizzo possono essere demandate a un collegio di periti. Arbitrato: TUTELA LEGALE e PROTEZIONE DIGITALE (solo garanzia Tutela legale) è prevista una procedura di arbitrato, Unipol ed il Contraente in caso di conflitto di interesse o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi possono demandare la decisione ad un Arbitro. Reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte il reclamante avente il domicilio in Italia.
REGIME FISCALE	
Trattamento fiscale applicabile al contratto	Trattamento fiscale: Le aliquote delle imposte attualmente in vigore sono: Danni a beni, Furto, Eventi catastrofali, Responsabilità civile, Responsabilità civile da prodotto difettoso, Danni all'ambiente: 22,25%; Protezione del reddito d'impresa, Protezione digitale, Tutela legale: 21,25%; Assistenza: 10%. Detrazione fiscale: Non prevista Tassazione delle prestazioni assicurate: Non prevista.
PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO (PER PAGARE IL PREMIO ASSICURATIVO SUCCESSIVO AL PRIMO, CAMBIARE IL METODO DI PAGAMENTO INIZIALMENTE SCELTO, RICHIEDERE LA LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO E LA MODIFICA DEI PROPRI DATI PERSONALI).	

UNIPOL FOCUS IMPRESA

Assicurazione per la Piccola e Media Impresa

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE COMPRESIVE DI GLOSSARIO

Modello SI / 03225 / 001 / 00000 / C – Ed. 01/07/2025

Documento redatto in conformità alle Linee guida del Tavolo tecnico sulla semplificazione dei contratti.

GLOSSARIO	1 di 173
1. NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE	14 di 173
2. SEZIONE DANNI AI BENI	22 di 173
2(AR). SEZIONE DANNI AI BENI ALL RISKS	44 di 173
3. SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE	62 di 173
4. SEZIONE FURTO	79 di 173
5. SEZIONE EVENTI CATASTROFALI	92 di 173
6. SEZIONE PROTEZIONE DEL REDDITO D'IMPRESA	98 di 173
7. SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE DA PRODOTTO DIFETTOSO	106 di 173
8. SEZIONE DANNI ALL'AMBIENTE	114 di 173
9. SEZIONE TUTELA LEGALE	120 di 173
10. SEZIONE ASSISTENZA	130 di 173
11. SEZIONE PROTEZIONE DIGITALE	138 di 173
12. NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI	147 di 173
NORME DI LEGGE RICHIAMATE IN POLIZZA	165 di 173
NUMERI E RIFERIMENTI UTILI	173 di 173

Che cosa sono i box di consultazione?

I box di consultazione sono degli appositi spazi contrassegnati da simboli, facilmente individuabili all'interno delle condizioni contrattuali. In essi sono indicati: risposte in caso di dubbi o indicazioni da seguire in caso di necessità , punti su cui porre particolare attenzione , recapiti a cui rivolgersi .

E' bene precisare che tali spazi non hanno alcun valore contrattuale ma ne costituiscono, in alcuni casi, solo una esemplificazione. Per questo, è bene quindi porre, sempre, la dovuta attenzione alle condizioni a cui si riferiscono.

I seguenti termini integrano a tutti gli effetti il contratto e le parti attribuiscono loro il significato di seguito precisato:

- **Abitazione (per la Sezione Assistenza):** la residenza anagrafica dell'Assicurato, avente sede in Italia, nel territorio della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano.
- **Acque:** le acque superficiali, sotterranee, costiere e territoriali.
- **Aria (per la Sezione Danni all'ambiente):** miscela di gas che compone l'atmosfera terrestre.
- **Addetti:** sono i Prestatori di lavoro (compresi a titolo esemplificativo borsisti, tirocinanti e stagisti), i titolari, i soci, gli amministratori e i Familiari coadiuvanti che partecipano allo svolgimento dell'Attività esercitata.
- **Agenti inquinanti:** sostanze, preparati, organismi o microrganismi in grado di causare un deterioramento delle Risorse Naturali e costituire un rischio per la salute umana e l'ambiente.
- **Allagamento:** eccesso o accumulo d'acqua in luogo normalmente asciutto.
- **Alluvione e Inondazione:** Allagamento di un territorio causato da straripamento, esondazione, tracimazione o fuoriuscita di acqua dagli argini di corsi naturali ed artificiali, da laghi, bacini e dighe, anche se derivanti da eventi atmosferici.
- **Anno:** periodo di tempo pari a 365 giorni, o a 366 giorni in caso di Anno bisestile.
- **Annualità assicurativa:** vedere Periodo assicurativo.
- **Apparecchiature (per le garanzie Fenomeno elettrico e Guasti della Sezione Danni ai beni/Danni ai beni All Risks):** i macchinari anche a controllo numerico, gli apparecchi elettrici ed elettronici, escluso l'impianto elettrico. Le Apparecchiature poste all'esterno del Fabbricato sono comprese solo se stabilmente fissate al suolo o al Fabbricato e appositamente progettate/strutturate per il funzionamento all'aperto.
- **Archivi:** complesso organizzato di Dati, Dati personali o Programmi memorizzato su Supporto informatico.
- **Assicurato:** soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.
- **Assicurato (per la Sezione Assistenza):** la persona fisica, residente in Italia, nello Stato della Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino nella sua qualità di titolare, socio o Familiare coadiuvante che partecipa allo svolgimento dell'Attività esercitata. **Limitatamente alle Prestazioni che operano in caso di Infortunio:** gli Addetti e i clienti che si trovino all'interno dei Locali al momento del verificarsi dell'evento.
- **Assicurazione:** contratto di assicurazione, come definito dall'Art. 1882 del Codice Civile e/o la garanzia prestata con il contratto.
- **Assistenza giudiziale:** attività di patrocinio che ha inizio quando si attribuisce al giudice la decisione sull'oggetto della controversia.

- **Assistenza stragiudiziale:** attività svolta al fine di comporre qualsiasi vertenza prima del ricorso al giudice e per evitarlo.
- **Atti di Terrorismo:** atti, che includono ma non si limitano all'uso della forza o della violenza e/o alla minaccia della stessa, da parte di qualsiasi persona o gruppo(i) di persone, sia che agisca da solo o per conto e/o in connessione con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi o motivi politici, religiosi, ideologici o etnici, includendo l'intenzione di influenzare governi e/o di causare terrore tra la popolazione o ad una parte di essa.
- **Attività esercitata:** attività svolta dall'Assicurato e dichiarata in Polizza, compreso lo svolgimento di attività complementari, sussidiarie ed accessorie ad essa pertinenti nonché l'erogazione di servizi, purché strettamente attinenti all'attività stessa.
- **Autocarro:** il veicolo destinato al trasporto di cose, inclusi gli autotreni e gli autoarticolati.
- **Azienda assicurata:** impresa finalizzata alla produzione di beni e alla prestazione di servizi, identificata in Polizza.
- **Carenza:** è il periodo di tempo, riferibile alla sola prima Annualità assicurativa ed immediatamente successivo alla data di decorrenza dell'Assicurazione, durante il quale le coperture assicurative non sono operanti.
- **Carico e Scarico (per la Sezione Danni all'ambiente):** per "carico" si intendono le operazioni di sollevamento delle merci da terra in prossimità del mezzo vettore per deporle sullo stesso e per "scarico" le operazioni inverse e per "trasbordo" il trasferimento diretto delle merci tra due veicoli.
- **Caso assicurativo (per la Sezione Tutela legale):** Sinistro, ovvero il verificarsi del fatto dannoso (cioè la controversia) per il quale è prevista l'Assicurazione.
- **Cassaforte:** mezzo di custodia con pareti e battenti in acciaio; se di peso inferiore a 200 Kg deve essere ancorata rigidamente alle pareti o al pavimento.
- **Centrale Operativa (per le Sezioni Assistenza e Protezione digitale):** parte della Struttura organizzativa di UnipolAssistance S.c.r.l. deputata a ricevere le richieste di assistenza, organizzare l'erogazione delle Prestazioni ed erogare direttamente alcune Prestazioni.
- **Cloud computing:** sistema di erogazione di risorse informatiche, come l'archiviazione, l'elaborazione o la trasmissione di dati, caratterizzato dalla disponibilità on demand attraverso Internet (o altro canale ad uso remoto) a partire da un insieme di risorse preesistenti e configurabili.
- **Computer Desktop:** tipologia di personal computer di dimensioni fisiche sufficientemente contenute da poter essere comodamente utilizzato su una scrivania.
- **Computer Notebook:** computer portatile di dimensioni e peso contenuti, costituito da una base piatta che integra l'unità di elaborazione e la tastiera, a cui è incernierato uno schermo sottile.
- **Contenuto:** si compone dei seguenti beni inerenti all'Attività esercitata, anche se posti nell'area di pertinenza dell'Attività esercitata o nell'abitazione comunicante del titolare e/o dei soci dell'Attività stessa:
 - **Apparecchiature elettriche ed elettroniche:** sistemi elettronici per l'elaborazione, la trasmissione e la ricezione dei dati e relativi accessori, Computer (compresi Desktop e Notebook) e relativi supporti per la memorizzazione dei dati, modem, scanner, plotter, registratori di cassa, bilance elettroniche, terminali P.O.S., macchine da scrivere e da calcolo, fotocopiatrici, centralini telefonici e relativi

apparecchi di tipo fisso, impianti di segnalazione, comunicazione o allarme, impianti ed apparecchi audiovisivi, apparecchi televisivi, apparecchi di proiezione, distributori automatici ed ogni altra apparecchiatura o macchinario inerente l'Attività esercitata, **esclusi apparecchi e macchine non elettriche né elettroniche e quanto destinato alla vendita od in semplice deposito.**

Sono compresi le macchine, gli apparecchi e gli impianti elettrici ed elettronici di pertinenza e al servizio delle apparecchiature stesse. Le apparecchiature poste all'esterno del Fabbricato sono comprese solo se stabilmente fissate al suolo o al Fabbricato e appositamente progettate/strutturate per il funzionamento all'aperto.

- **Macchinari, Attrezzature e Arredamento:** macchine e apparecchi non elettrici né elettronici, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, mezzi di sollevamento, pesa, traino e trasporto (**esclusi ascensori, scale mobili, montacarichi e veicoli iscritti al P.R.A.**), ed altri impianti di pertinenza dell'Attività esercitata; piscine mobili; rivestimenti, soffittature, soppalchi nonché migliorie edili e/o impiantistiche effettuate dal conduttore non proprietario del Fabbricato, mobilio, arredi ed attrezzatura dell'Attività esercitata, insegne e cartelloni pubblicitari posti all'indirizzo riportato in Polizza, Oggetti d'arte, tappeti, quadri, oggetti di argento e servizi di argenteria. **Sono escluse le Cose particolari, Modelli e stampi e ogni impianto rientrante nelle definizioni di Fabbricato (salvo migliorie edili e/o impiantistiche effettuate dal conduttore non proprietario del Fabbricato) o di Apparecchiature e Macchinari elettrici ed elettronici.**
- **Merci:** prodotti, merci (anche infiammabili e speciali) inerenti all'Attività esercitata comprese materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti dell'esercizio, semilavorati o finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, oggetti di carattere promozionale, anche se di proprietà di terzi. Sono comprese altresì le merci in attesa di essere scaricate da automezzi o di essere caricate sugli stessi. Sono parificate a merci le cose mobili di proprietà di terzi in lavorazione, manutenzione, riparazione. Sono compresi i veicoli di terzi se presenti in conto vendita, in lavorazione, in manutenzione o riparazione.

Per la Sezione Furto sono compresi Modelli e stampi.

Se richiamato in Polizza, il Contenuto si intende assicurato anche nel Deposito di riserva.

Se previsto in Polizza sono, inoltre, compresi i beni in leasing. Se in relazione a tali beni esistono altre polizze a copertura dello stesso Rischio, la Società risponde solo per la parte di danno eccedente la copertura prestata da dette altre polizze.

- **Contraente:** il soggetto che stipula l'Assicurazione, assumendosene i relativi obblighi, tra i quali è preminente il pagamento del Premio.
- **Contratto di assistenza tecnica:** accordo contrattuale scritto fra il Contraente o l'Assicurato ed il fornitore (od organizzazioni da esso autorizzate), le cui prestazioni consistono in: controlli di funzionalità, manutenzione preventiva, eliminazione dei difetti e disturbi a seguito di usura, aggiornamento tecnologico dell'impianto, riparazione di danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) non determinati da cause esterne.
- **Coperture antigrandine:** reti in fibra polietilenica, saldamente ancorate al terreno mediante struttura, idonee alla protezione dalla grandine delle Cose poste all'aperto, correttamente mantenute e revisionate.
- **Cose:** oggetti materiali.
- **Cose (per la Sezione Responsabilità civile):** oggetti materiali e animali.
- **Cose particolari:** archivi, documenti, registri, nastri, disegni, microfilm, fotocolor e cliché, schede, dischi, nonché Supporti informatici per elaboratori elettronici e macchine meccanografiche.
- **Costo variabile della produzione venduta:** importo formato dai costi dei componenti produttivi direttamente variabili con la vendita e la produzione realizzata dall'Assicurato. A titolo puramente

esemplificativo il costo variabile della produzione venduta è dato dalla differenza tra le rimanenze iniziali e le rimanenze finali sommata all'acquisto delle materie prime, ai consumi energetici, alle spese di manutenzione, alle spese di lavorazione presso terzi e alle altre spese industriali connesse con l'attività produttiva.

- **Cyber crime:** atto illecito commesso deliberatamente da chiunque (anche per il tramite di un programma dannoso ad esempio bomba logica, APT, Malware, worm e più genericamente virus informatici), utilizzando le risorse di sistema e/o di rete dell'Assicurato, che comporta conseguenze in ordine alla riservatezza, alla disponibilità o all'integrità delle informazioni e dei sistemi informativi.
- **Danni indiretti:** conseguenze di un danno materiale che si manifesta producendo altri effetti dannosi, non direttamente causati dall'evento garantito, ma da esso derivanti.
- **Danni materiali e diretti:** danni inerenti alla materialità della Cosa assicurata, che derivano dall'azione diretta dell'evento garantito.
- **Danno accertato:** danno il cui ammontare viene determinato in base alle Condizioni di Assicurazione, senza tenere conto di Franchigie e Scoperti né di Limiti e sottolimiti, massimi di Indennizzo/Risarcimento eventualmente previsti.
- **Danno all'ambiente:** il deterioramento delle Risorse naturali da cui si origina notifica o ordinanza da parte degli enti preposti o da cui insorge l'obbligo di autodenuncia ai sensi degli Artt. 304 e 305, con riferimento alla Parte Quarta Titolo V e alla Parte Sesta del Decreto legislativo n. 152/2006.
- **Danno extracontrattuale:** danno ingiusto conseguente a Fatto illecito.
- **Danno liquidabile:** danno il cui ammontare viene determinato in base alle Condizioni di Assicurazione e applicando i Limiti e sottolimiti, massimi di Indennizzo/Risarcimento, ma che non tiene ancora conto di Franchigie e Scoperti eventualmente previsti.
- **Data Breach:** la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai Dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.
- **Data di retroattività (per la Sezione Danni all'ambiente):** la data, antecedente la data di decorrenza della Polizza, dopo la quale può essersi verificato l'evento da cui si origina il Sinistro.
- **Dati:** informazioni organizzate in complessi logicamente strutturati, elaborabili a mezzo di Programmi.
- **Dati personali:** qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile ("interessato"); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.
- **Delitto colposo:** è solo quello espressamente previsto come tale (e a tale titolo contestato) dalla Legge penale e commesso per negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di Leggi, ma senza volontà né intenzione di causare l'evento lesivo.
- **Delitto doloso:** qualsiasi delitto all'infuori di quelli espressamente previsti dalla Legge come colposi o preterintenzionali.

- **Deposito di riserva:** locale destinato a deposito accessorio all'Attività esercitata e sito nell'ubicazione indicata in Polizza, posto al di fuori dell'area di pertinenza dell'Attività esercitata, **purché nell'ambito della provincia ove ha sede l'Attività esercitata.** Ai fini dell'operatività delle Sezioni Danni ai beni/Danni ai beni All Risks e/o Eventi catastrofali e/o Furto, deve avere le caratteristiche costruttive e/o mezzi di chiusura e prevenzione del Fabbricato richiesti dalle Sezioni.
- **Dipendenze e/o pertinenze:** locali anche posti in corpi separati, **purché negli spazi adiacenti o pertinenti al Fabbricato in cui si trova l'Azienda assicurata** utilizzati per l'Attività esercitata.
- **Effetti personali:** vestiario, articoli per igiene personale, biancheria, attrezzi sportivi, apparecchi audiovisivi, telefoni, personal computer e videogiochi, il tutto di uso privato e personale.
- **Elemento interrato:** elemento - serbatoio, vasca o tubazione - il cui accesso ad una o più pareti esterne necessita di lavori di sterro o di cui non sia direttamente e visivamente ispezionabile parte della superficie esterna.
- **Équipe medica (per la Sezione Assistenza):** gruppo di medici reperibili tramite la Centrale Operativa, 24 ore su 24, tutti i giorni dell'Anno.
- **Esplosivi:** sono le sostanze e i prodotti che:
 - a contatto con l'aria o con l'acqua, in condizioni normali, danno luogo a Esplosione;
 - esplodono per azione meccanica o termica;
 - rientrano nella definizione di prodotto Esplosivo prevista all'Art.83 del R.D. n.635 del 6/5/1940 e successive modifiche ed integrazioni.
- **Esplosione:** sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
- **Fabbricato:** complesso delle opere edili costituenti l'intero immobile od una sua porzione, compresa l'abitazione dell'Assicurato se comunicante, siti nella ubicazione riportata in Polizza e adibiti all'Attività esercitata; **esclusi cortili e strade private.**
Sono compresi:
 - Fissi ed infissi;
 - opere di fondazione od interrate;
 - Dipendenze e/o pertinenze;
 - pavimentazioni esterne;
 - recinzioni, cancelli anche elettrici, muri di cinta;
 - tinteggiature, tappezzerie, moquette, tende frangisole esterne **purché installate su strutture fisse;**
 - ascensori, scale mobili e montacarichi, macchine, apparecchi, impianti elettrici ed elettronici di pertinenza e al servizio del Fabbricato, idrici, igienici, tecnici, di riscaldamento e condizionamento d'aria, comprese caldaie autonome di riscaldamento e/o produzione di acqua calda ed impianti autonomi di condizionamento, tutti **purché fissi e stabilmente installati,** nonché ogni altra installazione al servizio del Fabbricato considerata fissa per natura e destinazione anche se di proprietà di società di servizi;
 - affreschi, statue, decorazioni e mosaici che non abbiano valore artistico;
 - antenne e parabole radiotelevisive.
 Il tutto di proprietà dell'Assicurato o in uso allo stesso, compresa la pertinente quota delle proprietà in comune.
Non sono compresi gli Impianti solari termici e fotovoltaici.
Se previsto in Polizza, è inoltre compreso il Deposito di riserva.
- **Familiari:** persone risultanti dallo stato di famiglia dell'esercente l'Attività esercitata, nonché le persone con lui coniugate, o unite civilmente o conviventi di fatto.

- **Fatto illecito:** inosservanza di una norma di Legge posta a tutela della collettività o comportamento che violi un diritto assoluto del singolo. Determina responsabilità ed obbligo al Risarcimento. Non è inadempimento, ossia violazione di norme contrattuali.
- **Fatturato:** l'importo riscontrabile sui registri delle fatture, al lordo di tutte le spese addebitate ai clienti (trasporti, imballaggi, assicurazioni e simili) e di tutte le imposte indirette (fabbricazione, consumo, ecc.) ad eccezione dell'IVA fatturata ai clienti, realizzato nell'esercizio finanziario immediatamente precedente la data di inizio della presente Polizza (o di rinnovo se si tratta di annualità successiva alla prima).
- **Fenomeno atmosferico:** grandine, tromba d'aria, uragano, bufera, tempesta, vento e cose da essi trasportate.
- **Fenomeno elettrico:** corto circuito, variazione di corrente, sovratensione, arco voltaico e altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati.
- **Firewall (per la Sezione Protezione digitale):** componente della sicurezza informatica per il controllo degli accessi alle risorse di un sistema o di un singolo computer, tramite il filtro del traffico dati con la rete esterna.
- **Fissi e infissi:** manufatti per la chiusura dei vani di transito, per l'illuminazione e l'aerazione delle costruzioni (ad es. porte, finestre, serramenti, lucernari) e in genere ciò che è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione di finitura o protezione.
- **Franchigia (per le Sezioni Danni ai beni, Danni ai beni All Risks, Responsabilità civile, Eventi catastrofici, Protezione del reddito d'impresa, Responsabilità civile da prodotto difettoso e Protezione digitale):** la parte di danno, espressa in cifra fissa, o in numero di giorni, che rimane a carico dell'Assicurato. Qualora nel contratto siano previsti importi massimi di Indennizzo/Risarcimento, si procede alla liquidazione sottraendo la Franchigia al Danno accertato prima di applicare a quest'ultimo i suddetti limiti.
- **Franchigia (per la Sezione Furto):** la parte di danno, espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell'Assicurato. Si procede alla liquidazione sottraendo la Franchigia al Danno liquidabile.
- **Furto:** sottrazione della cosa mobile altrui a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto.
- **Furto con destrezza:** Furto commesso con speciale abilità in modo da eludere l'attenzione del derubato o di altre persone presenti.
- **Impermeabilizzazione:** trattamento diretto a conferire impermeabilità a un materiale o a una struttura attraverso l'applicazione di uno strato di materiale impermeabile atto a impedire la percolazione di sostanze di vario tipo e in particolare di Agenti inquinanti.
- **Impianto elettrico (per le garanzie Fenomeno elettrico e Guasti della Sezione Danni ai beni/Danni ai beni All Risks):** l'insieme di tutti i dispositivi preposti a distribuire e utilizzare la corrente elettrica quali, a titolo esemplificativo:
 - interruttori differenziali, interruttori magnetotermici, sistemi di protezione contro le sovratensioni, trasformatori separatori;
 - cavi elettrici, sistema di messa a terra, rete telefonica, rete di comunicazione dati.
- **Impianto fotovoltaico:** sistema di produzione dell'energia elettrica costituito da un insieme di componenti meccanici, elettrici ed elettronici che concorrono a captare e a trasformare l'energia solare, rendendola utilizzabile grazie all'effetto fotovoltaico sotto forma di energia elettrica.

L'Impianto comprende supporti, staffe, moduli fotovoltaici, inverter, cavi, apparecchiature di controllo e rilevazione, trasformatori, accumulatori, sistemi di allarme e antintrusione.
Sono comprese le Apparecchiature al servizio dell'Impianto.

- **Impianto solare termico:** sistema costituito da un insieme di componenti meccanici, elettrici ed elettronici che concorrono a sfruttare l'energia solare ai fini della produzione di acqua calda e vapore. Fanno parte dell'Impianto i pannelli solari termici, i serbatoi per l'accumulo (boiler) ed eventuali pompe elettriche e la centralina per il controllo e comando.
Sono comprese le Apparecchiature al servizio dell'Impianto.
- **Implosione:** repentino dirompersi o cedere di contenitori o corpi cavi per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna di fluidi.
- **Incendio:** combustione con sviluppo di fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che si può autoestendere e propagare.
- **Incombustibili:** sostanze e prodotti che alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.
- **Indennizzo:** somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro.
- **Infiammabili:** sono considerati tali:
 - gas combustibili, a eccezione di quelli che rientrano nella definizione di Esplosivi;
 - sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida sviluppano gas combustibili;
 - liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55°C, a eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali;
 - ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili che generano ossigeno;
 - sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità, spontaneamente si infiammano.

Ai fini delle garanzie prestate, non si considerano:

 - gli Infiammabili contenuti in serbatoi completamente interrati;
 - gli Infiammabili contenuti in serbatoi di veicoli.

Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al Decreto Ministeriale n. 141 del 17 dicembre 1977 - Allegato V.
- **Infortunio (per la Sezione Assistenza):** ogni evento, dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, occorso all'interno dei Locali, che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili.
- **INGV:** Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.
- **Intervento da "remoto" (per la Sezione Protezione digitale):** operazioni svolte a distanza sul personal computer da parte di personale specializzato, tramite connessione con una rete informatica e con l'utilizzo di speciali Programmi e tecnologie.
- **Interventi di emergenza:** si intendono le misure urgenti e temporanee prese per reagire a un evento che ha determinato una Minaccia imminente di Danno all'ambiente, al fine di impedirne o minimizzarne le possibili conseguenze; tali misure comprendono la messa in sicurezza d'emergenza.
- **Interventi di ripristino:** si intende l'insieme degli interventi di:
 - Ripristino primario e Riquilibratura ambientale su Terreno, Acque, specie e habitat naturali protetti;
 - Ripristino compensativo e complementare su Acque, specie e habitat naturali protetti.

- **IVASS:** Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.
- **Lastre:** insegne, lastre di cristallo e/o vetro (ivi compresi gli specchi) e/o materiale plastico/sintetico rigido, piane o curve, sia fisse che movibili su cardini, cerniere o guide, il tutto stabilmente collocato su vetrine, porte, finestre, tavoli, banchi, mensole e simili, comprese loro eventuali lavorazioni, decorazioni ed iscrizioni.
- **Limite di Indennizzo:** massimo importo, dovuto dalla Società per un singolo Sinistro o, quando precisato, per più Sinistri verificatisi in un periodo di tempo.
- **Locali:** vedere Fabbricato.
- **Luogo dell'assistenza (per la Sezione Assistenza):** località ove si trova l'Assicurato, presso la quale la Società chiamata ad erogare le Prestazioni previste.
- **Malattia:** qualunque alterazione clinicamente diagnosticabile dello stato di salute, che non sia malformazione o difetto fisico e non sia dipendente da Infortunio.
- **Malware:** software intrusivi e malevoli (introdotti anche con la tecnica del phishing), tra cui ad esempio la categoria dei virus informatici, atti ad interferire con le operazioni delle apparecchiature elettroniche al fine di danneggiare, distruggere o carpire informazioni, diffonderle indebitamente o criptarle al fine di estorcere denaro per la decriptazione, nonché diffondersi in altre apparecchiature elettroniche o Sistemi informatici allo scopo di arrecare danni, rallentarli o renderli inutilizzabili o causare altri problemi nel corso dell'esecuzione di Programmi software.
- **Margine di contribuzione:** la differenza fra i Ricavi di vendita e il Costo variabile della produzione venduta.
- **Massimale:** vedere Somma assicurata.
- **Materiali radioattivi:** materiali di cui al Decreto legislativo n. 241 del 6 maggio 2000 e successive modifiche ed integrazioni.
- **Materiali tossici e nocivi:** materiali di cui al Decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e successive modifiche ed integrazioni.
- **Merci speciali:** celluloidi, espansite, schiuma di lattice, gomma spugna e microporosa, materia plastica espansa e alveolare, imballaggi e scarti di imballaggi combustibili non racchiusi nelle confezioni delle Merci. Ai fini delle garanzie prestate, **non si considerano le Merci speciali entrate a far parte del prodotto finito.**
- **Minaccia imminente:** il pericolo concreto e attuale che stia per verificarsi uno specifico Danno all'ambiente.
- **Modelli e stampi:** modelli, stampi, garbi, messe in carta, clichè, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili.
- **Normativa per la protezione dei Dati personali:** Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR") e Decreto legislativo n.196/2003 come da ultimo modificato dal Decreto legislativo n.101/2018 ("Codice Privacy").
- **Oblazione (per la Sezione Tutela legale):** pagamento delle somme dovute all'erario. Può estinguere un reato, per il quale è stata stabilita la sola pena dell'ammenda.

- **Oggetti d'arte:** oggetti di particolare pregio e di valore artistico, quali: quadri, mosaici, arazzi, tappeti, statue, decorazioni, affreschi, oggetti d'antiquariato, Raccolte e collezioni in genere.
- **Perdita temporanea:** i danni derivanti dalla temporanea indisponibilità, totale o parziale, di Acque, specie e habitat naturali protetti e/o dei servizi delle Risorse Naturali da queste svolti come previsti dalla Parte VI del Decreto legislativo 152/2006.
- **Perdite patrimoniali:** pregiudizio economico non conseguente a danni corporali o a danni materiali.
- **Periodo assicurativo:** in caso di Polizza di durata pari o inferiore a 1 Anno, è il periodo che inizia alle ore 24.00 della data di effetto della Polizza e termina alla scadenza della Polizza stessa. In caso di Polizza di durata superiore a 1 Anno, il primo periodo inizia alle ore 24.00 della data di effetto della Polizza e termina alle ore 24.00 del giorno della prima ricorrenza annuale. I periodi successivi avranno durata di un Anno.
- **Polizza:** il documento probatorio del contratto di Assicurazione ai sensi dell'Art. 1888 del Codice Civile.
- **Pool Ambiente:** consorzio per l'Assicurazione e la riassicurazione della responsabilità per Danni all'ambiente.
- **Premio:** somma dovuta dal Contraente alla Società come corrispettivo dell'Assicurazione.
- **Prestatore di lavoro:** è la persona fisica della cui opera l'Assicurato si avvale nel rispetto delle norme di Legge per lo svolgimento dell'attività descritta nella Polizza e di cui deve rispondere ai sensi dell'Art. 2049 del Codice Civile. Sono compresi a titolo esemplificativo borsisti, tirocinanti e stagisti.
- **Prestazione di assistenza o Prestazione (per le Sezioni Assistenza e Protezione digitale):** l'aiuto che la Società mette a disposizione dell'Assicurato quando, in conseguenza di un evento fortuito, questi viene a trovarsi in una situazione di difficoltà.
- **Preziosi:** gioielli, oggetti d'oro o platino, metalli preziosi, pietre preziose e perle naturali o di coltura comprese le relative montature.
- **Primo Rischio Assoluto:** forma di assicurazione in base alla quale l'Indennizzo viene corrisposto fino a concorrenza della Somma assicurata senza applicazione della Regola proporzionale prevista dall'Art. 1907 del Codice Civile, qualunque sia al momento del Sinistro il valore complessivo dei beni assicurati.
- **Principio di precauzione:** il principio sancito dall'Art. 191 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, in base al quale gli obblighi previsti dalla normativa ambientale trovano applicazione anche con riferimento a pericoli potenziali, di cui non si ha ancora conoscenza certa, per la salute umana e per l'ambiente.
- **Procedimento penale:** inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona usualmente mediante informazione di garanzia. Questa contiene l'indicazione della norma violata ed il titolo (colposo - doloso - preterintenzionale) del reato ascritto.
- **Programmi:** sequenza di informazioni che costituiscono l'insieme di operazioni e/o istruzioni logiche, interpretabili e quindi eseguibili dall'elaboratore. Sono considerati tali sia i codici che i software.
- **Prove di tenuta:** prove non distruttive e non a pressione effettuate sugli Elementi interrati, eseguite a cura di professionisti/società specializzate in accordo a metodologie internazionalmente riconosciute ed in grado di riconoscere perdite minime di 0.5 l/h.

- **Raccolte e collezioni:** raccolte, ordinate secondo determinati criteri, di oggetti di una stessa specie e categoria, rari, curiosi il cui valore unitario è influenzato dall'appartenenza alla raccolta.
- **Rapina:** impossessamento della cosa mobile altrui mediante violenza o minaccia alla persona, quand'anche sia la persona minacciata a consegnare le cose stesse.
- **Recesso:** scioglimento unilaterale del vincolo contrattuale previsto dalla Legge o dal contratto.
- **Regola proporzionale:** regola che prevede la riduzione dell'Indennizzo in proporzione al rapporto tra il valore assicurato ed il valore del bene al momento del Sinistro qualora tale ultimo valore sia maggiore rispetto a quello dichiarato al momento della stipula del contratto, come previsto dall'Art. 1907 del Codice Civile.
- **Responsabile del trattamento:** la persona fisica o giuridica, l'Autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta Dati personali per conto del Titolare del trattamento.
- **Responsabile per la Protezione dei Dati (RPD) o Data Protection Officer (DPO):** il responsabile della Protezione dei Dati. Fornisce consulenza sulla Normativa per la protezione dei Dati personali ad un Titolare o ad un Responsabile del trattamento e sorveglia l'osservanza dei trattamenti alla stessa. Il GDPR ha previsto la designazione obbligatoria di un DPO ogni qualvolta che (i) le attività principali del Titolare o del Responsabile consistono in trattamenti che richiedono il monitoraggio regolare e sistematico di interessati su larga scala, oppure (ii) le attività principali del Titolare o del Responsabile consistono nel trattamento su larga scala di categorie particolari di Dati personali o di Dati personali relativi a condanne penali e reati.
- **Ricavi di vendita:** quanto pagato o pagabile all'Assicurato sulla base del principio di competenza per prodotti venduti e/o servizi resi a seguito dell'attività dichiarata indicata in Polizza, svolta nel luogo dichiarato indicato in Polizza, il tutto al netto di sconti, abbuoni, resi su vendite ed IVA.
- **Riparazione diretta:** forma di liquidazione del danno alternativa a quella tradizionale che tramite UnipolAssistance S.c.r.l. mette a disposizione dell'Assicurato una rete di artigiani convenzionati con i periti incaricati dalla Società che provvederanno alla Riparazione diretta dei danni per determinate e specifiche garanzie ed entro i limiti di Polizza.
- **Ripristino primario:** ogni intervento eseguito in forza di un obbligo normativo ed in conformità alle disposizioni in tema di materia ambientale, volto a seguito di un Danno all'ambiente:
 - alle Acque, alle specie e agli habitat naturali protetti, al ritorno alle condizioni originarie intendendosi per tali le condizioni delle Risorse Naturali e dei servizi naturali esistenti prima che si sia verificato il Danno all'Ambiente;
 - al Terreno, all'eliminazione, alla riduzione, al confinamento temporaneo o definitivo degli Agenti inquinanti, in modo che non costituiscano più minaccia per la salute umana e per l'ambiente; tali interventi comprendono anche la bonifica, messa in sicurezza operativa e messa in sicurezza permanente.
- **Ripristino compensativo:** relativamente alle Acque e alle specie e habitat naturali protetti, ogni intervento imposto dagli enti per compensare la Perdita temporanea di risorse e/o servizi naturali, dalla data del verificarsi del danno fino a quando il Ripristino primario non abbia prodotto un effetto completo.
- **Ripristino complementare:** relativamente alle Acque e alle specie e habitat naturali protetti, ogni intervento imposto dagli enti per compensare il mancato ripristino completo delle risorse e/o dei servizi naturali danneggiati.

- **Riqualificazione ambientale:** ogni intervento eseguito in forza di un obbligo normativo ed in conformità alle disposizioni in tema di materia ambientale, a completamento del Ripristino primario, volto a restituire all'area la sua fruibilità.
- **Risarcimento:** vedere Indennizzo.
- **Rischio:** probabilità che si verifichi un Sinistro.
- **Rischio locativo:** responsabilità civile che grava sull'Assicurato/Contraente ai sensi degli Artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, per danni materiali cagionati da evento garantito dal presente contratto al Fabbricato tenuto in locazione dall'Assicurato.
Se previsto in Polizza, sono assicurati anche i Locali adibiti a Deposito di riserva.
- **Rischi assicurati (per la Sezione Danni all'ambiente):** Siti o attività presso terzi per le quali è fornita copertura. Il dettaglio dei Siti o delle attività assicurate è riportato in Polizza.
- **Risorse naturali:** le risorse naturali comprendono:
 - le specie e gli habitat naturali protetti dalla vigente normativa nazionale e comunitaria;
 - le Acque;
 - il Terreno;
 - l'Aria.
- **Scasso:** forzatura o rottura di serrature o dei mezzi di chiusura dei Locali contenenti le Cose assicurate.
- **Scippo:** sottrazione della cosa mobile altrui strappando la cosa stessa di mano o di dosso alla persona che la detiene.
- **Scoperto (per le Sezioni Danni ai beni, Danni ai beni All Risks, Responsabilità civile, Eventi catastrofali, Responsabilità civile da prodotto difettoso e Danni all'ambiente):** la parte di danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato. Qualora nel contratto siano previsti importi massimi di Indennizzo/Risarcimento, si procede alla liquidazione sottraendo lo Scoperto al Danno accertato prima di applicare a quest'ultimo i suddetti limiti.
- **Scoperto (per la Sezione Furto):** la parte di danno, espressa in percentuale, che rimane in ogni caso a carico dell'Assicurato. Si procede alla liquidazione sottraendo lo Scoperto al Danno liquidabile.
- **Scoppio:** improvviso dirompersi di contenitori a causa dell'eccessiva pressione interna di fluidi.
Ai fini delle garanzie prestate non si considerano Scoppio gli effetti del gelo e dell'onda di pressione che si forma quando un flusso liquido è ostacolato dalla chiusura repentina di una valvola ("colpo d'ariete").
- **Sinistro:** il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.
- **Sinistro (per la Sezione Danni all'ambiente):** l'evento dal quale deriva il Danno all'ambiente o la sua Minaccia imminente.
- **Sinistro in serie:** pluralità di Sinistri originatisi da un medesimo evento, anche se manifestatisi in tempi diversi. In tal caso viene considerata come data del Sinistro quella del primo tra essi.
- **Sistema informatico (per la Sezione Protezione digitale):** i sistemi hardware, software, firmware, i loro componenti elettronici e i dispositivi mobili - che siano di proprietà, utilizzati, sotto il controllo o presi a noleggio dall'Assicurato, o anche gestiti per suo conto da un fornitore di servizi di Cloud computing - tra loro interconnessi in rete, preposti ad una o più funzionalità o servizi di elaborazione impiegati dall'Assicurato per il trattamento automatico dei Dati e dei Dati personali. Si intende incluso il sistema

telematico, ossia l'insieme combinato di apparecchiature idoneo alla trasmissione a distanza di Dati, attraverso l'impiego di tecnologie dedicate alle telecomunicazioni.

- **Società:** l'impresa assicuratrice, Unipol Assicurazioni S.p.A.
- **Sito assicurato:** i siti o le aree perimetrare indicate in Polizza, sottoposte al controllo dell'Assicurato, nel quale si svolge l'attività ivi dichiarata.
- **Solai:** complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del Fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.
- **Somma assicurata:** la somma indicata in Polizza che rappresenta il limite massimo di Indennizzo/Risarcimento in caso di Sinistro.
- **Sostanze pericolose:** sostanze classificate come pericolose in base al Regolamento "CLP" (Regolamento CE n. 1272/2008) e successive modifiche ed integrazioni.
- **Spese di giustizia:** spese del processo che in un Procedimento penale il condannato deve pagare allo Stato. Nel giudizio civile, invece, le spese processuali vengono pagate da ognuna delle Parti; a conclusione del giudizio il soccombente può essere condannato a rifonderle.
- **Struttura organizzativa (per le Sezioni Assistenza e Protezione digitale):** il complesso di responsabili, personale, sistemi informativi, attrezzature ed ogni presidio o dotazione centralizzato o meno, di UnipolAssistance S.c.r.l., destinato alla gestione dei Sinistri delle Sezioni Assistenza e Protezione digitale.
- **Struttura Sanitaria (per la Sezione Assistenza):** l'istituto di cura o la clinica di ricovero dotati di attrezzature per il pernottamento di pazienti e/o per la terapia di eventi morbosi o lesivi, autorizzati all'erogazione di assistenza ospedaliera.
- **Supporti informatici:** materiali intercambiabili per la memorizzazione di informazioni leggibili dalle apparecchiature elettroniche ed altri Programmi in licenza d'uso quali Programmi gestionali o contabili normalmente reperibili in commercio.
- **Terremoto:** movimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.
- **Terreno (per la Sezione Danni all'ambiente):** la parte insatura del suolo, ovvero quella non a contatto con le acque sotterranee.
- **Tetto:** complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il Fabbricato dagli agenti atmosferici, costituito dal manto esterno di copertura e dalle relative strutture portanti e non portanti (comprese orditure, tiranti, catene).
- **Trasferta (per la Sezione Assistenza):** trasferimento temporaneo, per ragioni di servizio, ad oltre 50 km dalla sede di lavoro a cui l'Assicurato è formalmente assegnato.
- **Titolare del trattamento:** la persona fisica o giuridica, l'Autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di Dati personali.
- **Valore a nuovo:** tipo di garanzia in base alla quale il valore delle Cose assicurate è determinato stimando le spese necessarie per ricostruirle, o rimpiazzarle con altre nuove, uguali o equivalenti per uso, qualità, caratteristiche e funzionalità.

- **Valore allo stato d'uso:** tipo di garanzia in base alla quale il valore delle Cose assicurate è determinato tenendo conto del deprezzamento stabilito in relazione a: grado di vetustà, ubicazione, tipo, uso, qualità, funzionalità, stato di conservazione.
- **Valore intero:** forma di assicurazione che copre la totalità del valore dei beni assicurati. Quando, al momento del Sinistro, venga accertato un valore superiore a quello assicurato, salvo deroghe, è applicato il disposto dell'Art. 1907 del Codice Civile (Regola proporzionale).
- **Valori:** denaro e, se non costituenti Merci: carte valori, valori bollati, titoli di credito in genere e ogni carta rappresentante un valore inerente all'Attività esercitata.
- **Vetri stratificati:** sono costituiti da due o più strati di vetro, accoppiati tra loro tramite l'interposizione con procedimento particolare, di strato di materiale plastico. Sono parificate ai Vetri stratificati anche le lastre, di adeguato spessore, di materiale plastico rigido in plexiglass, PVC, policarbonato.

Quando non risultino espressamente derogate, valgono le seguenti condizioni di Assicurazione:

Quando comincia la copertura e quando finisce+

Art. 1.1 - Decorrenza dell'Assicurazione

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in Polizza, se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga i Premi o le rate di Premio successivi, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei Premi scaduti, ai sensi dell'Art. 1901 del Codice Civile.

Art. 1.2 - Durata del contratto e sconto per poliennalità¹

Il Periodo assicurativo è stabilito nella durata di 1 Anno, salvo che l'Assicurazione sia stipulata per una minor durata, nel qual caso coincide con la durata del contratto.

L'Assicurazione opera fino all'ora ed alla data di effetto della nuova copertura assicurativa eventualmente stipulata e comunque fino e non oltre le ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza della Polizza.

Tuttavia, l'Assicurazione cessa alla naturale scadenza indicata nella Polizza, senza l'applicazione del periodo di 15 giorni, se stipulata per una durata inferiore ad 1 Anno.

Se l'Assicurazione è stipulata per una durata poliennale (quindi pari ad almeno 2 Anni) il Premio, per ciascuna Annualità assicurativa, viene calcolato con applicazione della riduzione tariffaria percentuale indicata in Polizza. Il Premio esposto in Polizza è già comprensivo della suddetta riduzione. Nel caso di adeguamento automatico delle Somme assicurate e del Premio, anche l'importo della riduzione varierà di conseguenza.

Art. 1.3 - Assenza del tacito rinnovo dell'Assicurazione² e Recesso anticipato per contratti poliennali

Il contratto – salvo il caso di cui all'Art. 1.17 – *Polizze con vincolo* - viene stipulato senza tacito rinnovo, pertanto, termina alla sua naturale scadenza senza che sia necessario inviare alcuna comunicazione di disdetta. Alla scadenza della Polizza, con l'obiettivo di rendere un servizio alla clientela al fine di agevolarla nelle proprie valutazioni, al Contraente potranno essere indicati il Premio e le condizioni di un eventuale

1 Quale durata può avere l'Assicurazione?

L'Assicurazione può avere una durata annuale o poliennale. Con la durata poliennale viene riconosciuto uno sconto sul Premio per ogni Anno di durata. La percentuale di sconto applicato rispetto al Premio che il Cliente pagherebbe se l'Assicurazione avesse durata annuale viene indicata in Polizza ed è tanto più alta quanto maggiore è la durata stabilita in sede di conclusione del contratto. In caso di durata poliennale, il Cliente potrà recedere dal contratto soltanto se la sua durata è superiore a 5 anni e soltanto dopo i primi 5 anni di durata.

?

2 La copertura assicurativa termina automaticamente alla scadenza indicata in Polizza o prosegue?

L'Assicurazione è stipulata "senza tacito rinnovo", pertanto, la copertura assicurativa termina la sua efficacia alla scadenza (o comunque fino al quindicesimo giorno successivo, se la Polizza dura almeno 1 Anno) senza bisogno di comunicazione tra le Parti. Ciò significa che il Contraente dovrà prestare molta attenzione perché dopo tale scadenza non avrà più la copertura assicurativa.

La Società può comunicare al Contraente nuove condizioni assicurative e di Premio. In questo caso il Contraente può accettarle pagando il nuovo Premio, così continuando ad essere coperto dall'Assicurazione o rifiutarle non pagando il nuovo Premio, così facendo cessare l'Assicurazione.

L'Assicurazione può essere stipulata con tacito rinnovo solo in caso di contratto vincolato in favore di una Banca o Finanziaria (se è stato scelto il tacito rinnovo la copertura prosegue alla scadenza per un ulteriore Anno e così successivamente, fino a quando il Contraente o la Società non decideranno di dare disdetta con preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla scadenza).

?

rinnovo del contratto, rimanendo salvo naturalmente il suo diritto di stipulare o meno il rinnovo con la Società. In tal caso, la Società mette a disposizione del Contraente le nuove condizioni assicurative e tariffarie attraverso una comunicazione inviata al Contraente.

Il Contraente può:

- accettare e pagare il nuovo Premio proposto: il pagamento comporta l'accettazione del contratto, del Premio e delle eventuali nuove condizioni;
- rifiutare e non pagare il nuovo Premio proposto: in questo caso il contratto termina alla data di scadenza.

Se il contratto ha una durata superiore ai 5 anni, il Contraente può esercitare la facoltà di Recesso dal contratto solo dopo i primi 5 anni di durata contrattuale, ai sensi dell'articolo 1899, 1° comma del Codice Civile; in tal caso il recesso va comunicato almeno 30 giorni prima della scadenza dell'Assicurazione. Se la durata è uguale o inferiore, il Contraente non potrà recedere in anticipo dal contratto e dovrà attendere la naturale scadenza.

Relativamente alla Sezione Eventi Catastrofici, Danni all'ambiente e Protezione digitale, il Contraente e la Società possono esercitare la facoltà di Recesso anche se il contratto ha durata poliennale, comunicandolo almeno 30 giorni prima della data di scadenza annuale della Polizza.

Art. 1.4 - Recesso in caso di Sinistro

Dopo ogni Sinistro, e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, ciascuna delle parti può recedere dall'Assicurazione dandone preventiva comunicazione scritta all'altra parte.

La relativa comunicazione, effettuata con lettera raccomandata o mediante fax oppure mediante PEC (Posta Elettronica Certificata) se l'Assicurato o Contraente ne è in possesso, diventa efficace:

- dopo 30 giorni dalla data di invio quale risultante dal timbro postale o del rapporto del fax o della ricevuta di accettazione della PEC se spedita dalla Società;
- dalla data del timbro postale o del rapporto del fax o della ricevuta di accettazione della PEC se inviata dal Contraente.

Entro 30 giorni dalla data di efficacia del Recesso, la Società rimborsa la parte di Premio, al netto degli oneri fiscali, relativa al periodo non goduto.

L'eventuale incasso di Premi venuti a scadenza dopo la denuncia del Sinistro e il rilascio della relativa quietanza non potranno essere interpretati come rinuncia della Società ad avvalersi della facoltà di Recesso.

Quando e come devo pagare

Art. 1.5 - Pagamento del Premio³

I Premi devono essere pagati presso l'Agenzia/intermediario a cui è assegnata l'Assicurazione oppure alla Società. Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 1.6 - Frazionamento del Premio⁴

Premesso che il Premio annuo è indivisibile, la Società può concedere il pagamento frazionato. In caso di

3 Cos'è e come si calcola il Premio?

Il Premio, in un'Assicurazione, è il "prezzo" che occorre pagare alla Società per attivare la copertura assicurativa sottoscritta. Esso viene determinato, al momento della sottoscrizione del contratto, sulla base della tariffa in vigore in quel momento, ossia sulla base dei parametri di "Rischio" presi in considerazione per il suo calcolo (ad es: tipo di attività, valore del Fabbricato, ubicazione del Rischio).

4 Quando deve essere pagato il Premio?

Il pagamento del Premio, sia per intero o in parte in caso di rateizzazione, è condizione necessaria affinché l'Assicurazione abbia una reale validità e decorrenza. Diversamente, il contratto, anche se sottoscritto, non potrà essere operante. Pertanto, se in Polizza è prevista una rata unica, il pagamento deve avvenire al momento della sottoscrizione; se il Premio è frazionato, al saldo di ogni rata, viene rilasciato un documento, la cosiddetta "quietanza", in cui si attesta l'avvenuto pagamento e la prosecuzione della copertura assicurativa.

mancato pagamento delle rate di Premio successive alla prima, trascorsi 15 giorni dalla rispettiva scadenza, la Società è esonerata da ogni obbligo ad essa derivante, fermo ed impregiudicato ogni diritto al recupero integrale del Premio. L'Assicurazione riprenderà effetto dalle ore 24.00 del giorno in cui verrà effettuato il pagamento del Premio arretrato.

Art. 1.7 - Pagamento frazionato mensile del Premio tramite addebito ricorrente (operante se indicato in Polizza il frazionamento mensile)

La Società si riserva di concedere (e, una volta concessa, di revocare) al Contraente che ne faccia richiesta, la possibilità di frazionare il pagamento del Premio in rate mensili, tramite addebito ricorrente con applicazione di una maggiorazione. In relazione al frazionamento mensile del Premio la Società e il Contraente convengono quanto di seguito specificato.

A. Adesione al servizio di pagamento mensile del Premio tramite addebito ricorrente

A.1 Strumenti di addebito ricorrente

Il pagamento delle rate mensili del Premio con addebito ricorrente può avvenire, a scelta del Contraente, attraverso una delle seguenti modalità:

- *SEPA Direct Debit (S.D.D.);*
- *Addebito su Carta di Credito;*
- *Addebito su Carta di Debito, ad esclusione delle Carte Prepagate.*

L'autorizzazione all'addebito ricorrente è valida dal momento in cui il Contraente conferma tale richiesta. L'addebito finisce o automaticamente, quando termina l'Assicurazione, oppure se la Società comunica la revoca del frazionamento mensile.

A.2 Obblighi del Contraente

Alla stipula, il Contraente deve:

- (i) aderire alla funzionalità denominata "Aggregatore dei metodi di pagamento" gestito dalla Società;
- (ii) se Persona Fisica, aderire al servizio di Firma Elettronica Avanzata (FEA) o attivare il profilo di Area Riservata, messa a disposizione del Contraente dalla Società sul proprio sito e mediante APP, fornendo il proprio indirizzo e-mail e numero di cellulare;
se Persona Giuridica, comunicare indirizzo PEC della Persona Giuridica, nonché identificare un soggetto Persona Fisica, autorizzato dalla Persona Giuridica, che aderisca al servizio di Firma Elettronica Avanzata (FEA) o attivi il profilo di Area Riservata fornendo indirizzo e-mail e numero di cellulare di tale soggetto;
- (iii) comunicare un metodo di pagamento ricorrente tra quelli previsti al precedente articolo A.1;
- (iv) provvedere subito al pagamento anticipato della prima rata con una delle modalità consentite dalla Società;
- (v) obbligarsi a pagare il Premio residuo in rate mensili, con il metodo di pagamento di cui al punto (ii).

Durante la validità dell'Assicurazione, il Contraente deve comunicare alla Società eventuali variazioni degli strumenti di addebito ricorrente, nonché eventuali revoche del servizio di addebito. Il Contraente può inoltre modificare lo strumento di pagamento per l'addebito ricorrente recandosi in Agenzia/Punto Vendita o tramite l'Area Riservata.

A.3 Comunicazioni contrattuali

La Società invierà le comunicazioni contrattuali e di servizio relativi all'Assicurazione in modalità digitale (per esempio: sull'Area Riservata, all'indirizzo e-mail/PEC o al numero di cellulare forniti). Il Contraente deve comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati di contatto recandosi in Agenzia/Punto Vendita o tramite Area Riservata.

B. Procedura di addebito ricorrente

B.1 Ordini di addebito

La richiesta di pagamento del Premio tramite addebito ricorrente autorizza la Società a inviare all'Istituto di Credito e/o all'Istituto di Moneta Elettronica del cliente gli ordini di addebito della rata mensile del Premio nelle seguenti tempistiche:

- per addebiti tramite SEPA Direct Debit - nei 5 giorni lavorativi prima della scadenza della rata, o 6 giorni lavorativi prima nel caso in cui la data di scadenza della rata mensile coincida con il sabato, la domenica o un giorno festivo;
- per addebiti tramite Carta di Credito/Debito - 1 giorno lavorativo prima della scadenza della rata.

In seguito all'avvenuto addebito, la Società comunica al Contraente la copertura delle garanzie previste in Polizza e fornisce in Area Riservata e APP la quietanza per la quale è stato pagato il Premio.

La Polizza costituisce l'assolvimento dell'obbligo di prenotazione degli addebiti tramite SEPA Direct Debit (S.D.D.) della Società verso il Contraente.

B.2 Mancato addebito

In caso di mancato addebito, la Società comunica al Contraente l'esito negativo del pagamento e la conseguente sospensione della copertura per le garanzie previste in Polizza a partire dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza della rata non pagata e non procede all'addebito di eventuali altre rate successive. A questo punto il Contraente deve comunicare:

- se il metodo di pagamento è ancora valido - in questo caso la Società effettua ulteriori tentativi di addebito della rata non pagata, comunicando sempre al Contraente il loro esito;
- se il metodo non è più valido - in tal caso il Contraente deve indicare un nuovo metodo tra quelli previsti al precedente punto A.1, che opera a partire dal tentativo di addebito successivo a quello non andato a buon fine. Se non lo fornisce, la concessione del frazionamento mensile sarà revocata e il Contraente dovrà pagare tutte le rate di Premio restanti in un'unica soluzione con una diversa modalità di pagamento.

Se tutti i tentativi di addebito della rata di Premio dovuta sono negativi, il Contraente deve pagare quest'ultima rata tramite Area Riservata o APP o concordando con l'Agenzia/Punto Vendita una diversa modalità di pagamento.

Trascorsi 45 giorni dal mancato pagamento di una rata di Premio senza che il Contraente abbia regolarizzato la posizione, la Società comunica la revoca del frazionamento mensile, e il Contraente deve pagare tutte le rate di Premio restanti in un'unica soluzione tramite Area Riservata o APP o concordando con l'Agenzia/Punto Vendita una diversa modalità di pagamento.

B.3 Rimborso degli addebiti SEPA Direct Debit Scheme Rulebook

Se il metodo di pagamento è SEPA Direct Debit e il titolare si avvale del diritto al rimborso degli addebiti previsto dal SEPA Direct Debit Scheme Rulebook, il Contraente deve pagare le rate rimborsate e indicare un nuovo metodo di pagamento se quello in uso non è più valido.

C. Rinnovo dell'Assicurazione

Poiché il contratto assicurativo è stipulato senza tacito rinnovo, il Contraente che intende rinnovarlo e consentire la prosecuzione dell'addebito ricorrente senza interruzioni deve accettare le condizioni di rinnovo:

- almeno 8 giorni lavorativi antecedenti la scadenza in caso di pagamento ricorrente tramite SEPA Direct Debit;
- almeno 2 giorni lavorativi prima della scadenza in caso di pagamento tramite Carta di Credito o Carta di Debito.

Il rinnovo con questa modalità di pagamento sarà possibile a patto che la Società mantenga la disponibilità al frazionamento mensile con addebito ricorrente.

Se l'accettazione delle condizioni di rinnovo avviene dopo tali termini, il Contraente dovrà pagare la prima rata concordando con l'Agenzia/Punto Vendita una diversa modalità di pagamento, mentre l'addebito ricorrente riprenderà per le rate successive.

Qualora in capo al Contraente risultino una o più rate mensili non pagate, il frazionamento mensile non potrà essere rinnovato fino a che il Contraente non abbia provveduto a corrispondere tutte le rate non pagate.

Se la Polizza è vincolata a favore di un istituto di credito o di un ente finanziatore (vincolatario) e il contraente ha scelto il tacito rinnovo, come meglio precisato all'art. 1.17 – Polizze con vincolo:

- il Contraente deve corrispondere, prima del pagamento del Premio di rinnovo, l'importo delle rate mensili eventualmente non pagate;
- la Società revoca la concessione del frazionamento mensile se al momento del rinnovo non vengono rispettati dal Contraente i requisiti indicati al precedente punto A.2. In questo caso il Contraente deve pagare il Premio di rinnovo in un'unica soluzione, concordando con la Società una diversa modalità di pagamento.

D. Revoca del frazionamento mensile

Durante la validità del Contratto la Società revoca la concessione del frazionamento mensile in questi casi:

- cessione del contratto, in presenza di consenso della Società;
- se vengono meno i requisiti previsti al precedente articolo A.2 o si verifichi uno dei casi di mancato addebito di cui al precedente articolo B.2 che abbiano come conseguenza la revoca del frazionamento mensile;
- se il Contraente richiede che le comunicazioni contrattuali avvengano su supporto cartaceo, a differenza di quanto previsto dal precedente articolo A.3.

Se la Società revoca il frazionamento mensile, il Contraente dovrà pagare le rate del Premio annuo restanti in un'unica soluzione, concordando con la Società una diversa modalità di pagamento.

Art. 1.8 - Indicizzazione

Il contratto è soggetto ad adeguamento automatico per indicizzazione alla scadenza di ogni Annualità assicurativa.

Le Somme assicurate, i Massimali, i limiti di Indennizzo espressi in cifra assoluta e i Premi sono collegati all'indice nazionale generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati (FOI) pubblicato dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), come segue:

- alla Polizza è assegnato come riferimento iniziale l'indice del mese di settembre dell'anno solare antecedente quello della sua data di effetto;
- alla scadenza di ciascuna Annualità assicurativa si effettua il confronto fra l'indice iniziale di riferimento (o quello dell'ultimo aggiornamento) e l'indice del mese di settembre dell'anno solare precedente a quello della scadenza. Se si verifica una variazione in aumento o in diminuzione, le Somme Assicurate, i Massimali, i limiti di Indennizzo espressi in cifra assoluta e i Premi vengono adeguati in proporzione;
- l'aumento o la riduzione decorrono dalla scadenza annua dietro rilascio al Contraente di apposita quietanza aggiornata in base al nuovo indice di riferimento.

Non sono soggetti ad adeguamento le Franchigie espresse in cifra assoluta, i minimi ed i massimi di Scoperto, i valori espressi in percentuale, nonché tutte le prestazioni della Sezione Protezione del reddito d'impresa, della Sezione Danni all'ambiente, della Sezione Tutela legale, della Sezione Assistenza e della Sezione Protezione digitale. L'indicizzazione non si applica in caso di pagamento di Premio unico anticipato, mentre è facoltativa se il pagamento del Premio è annuale o frazionato in rate ed è presente una clausola di vincolo in favore di istituti di credito/finanziari.

In caso di non tacito rinnovo, resta salva la facoltà per la Società, alla scadenza della Polizza, al fine di mettere a disposizione del Contraente/Assicurato una copertura aggiornata, di comunicare la disponibilità a rinnovare l'Assicurazione a diverse condizioni di Premio e contrattuali, come previsto dall'Art. 1.3 – Assenza del tacito rinnovo dell'Assicurazione e Recesso anticipato per contratti poliennali.

Che obblighi ho

Art. 1.9 - Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio

La Società presta l'Assicurazione sulla base delle circostanze del Rischio dichiarate dal Contraente al momento della stipula del contratto. Se la dichiarazione non è corretta, in quanto caratterizzata da informazioni errate o incomplete, la Società può essere indotta a sottovalutare il Rischio che, diversamente, avrebbe giudicato non assicurabile o assicurabile a condizioni di Premio più alte. In questo caso, se il Contraente rilascia tali dichiarazioni erronee o incomplete con coscienza e volontà - o se lo fa anche solo con colpa grave - la Società può rifiutare il pagamento del Sinistro e chiedere l'annullamento del contratto. Se invece il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, la Società può pagare il Sinistro riducendolo in proporzione al minor Premio percepito e può recedere dal contratto (ad esempio, se la Società ha percepito il 50% del Premio che avrebbe chiesto valutando correttamente il Rischio, liquiderà solo il 50% dell'importo del Sinistro).

Art. 1.10 - Diminuzione del Rischio

Nel caso di diminuzione del Rischio, la Società è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione dell'Assicurato o del Contraente, ai sensi dell'Art. 1897 del Codice Civile rinuncia al relativo diritto di Recesso.

Art. 1.11 - Aggravamento del Rischio ⁵

Il Contraente o l'Assicurato **deve dare comunicazione scritta** alla Società dei mutamenti che aggravano il Rischio. Gli aggravamenti di Rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi dell'Art. 1898 del Codice Civile.

Altre norme

Art. 1.12 - Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 1.13 - Nuovo domicilio e nuova ubicazione dei beni assicurati ⁶

Nel caso in cui l'Attività esercitata venga trasferita, la garanzia è prestata nel periodo del trasloco sia nel vecchio indirizzo che nel nuovo indirizzo per i **7 giorni** successivi alla comunicazione di trasferimento **a condizione che la nuova ubicazione dell'Attività esercitata sia sita nel territorio italiano**; decorso tale termine la garanzia opera solo per il nuovo indirizzo.

5 In che modo è possibile sapere cosa prevede l'Art. 1898 del Codice civile riguardo a ciò che accade in caso di aggravamento del Rischio in corso di contratto?

?

Per poter facilmente consultare il contenuto degli articoli del Codice civile - nonché di quelli del Codice di Procedura Civile - richiamati nel contratto, al fondo delle condizioni di assicurazione è stata inserita la sezione "NORME DI LEGGE RICHIAMATE IN POLIZZA", nella quale è riportato il testo integrale di tali articoli.

6 Se trasferisco la mia Attività presso un nuovo indirizzo diverso da quello indicato in Polizza ma temporaneamente una parte delle Merci resta nei vecchi locali, tali Merci risultano fuori dalla copertura assicurativa?

?

Il trasferimento di un'Attività in una nuova ubicazione è spesso un'operazione complessa, che può necessitare di alcuni giorni per il suo completamento. Per questo motivo, al fine di agevolare il Cliente, il prodotto "Unipol Focus Impresa" - con le modalità indicate nelle condizioni di Assicurazione - prevede in automatico che per le Merci rimaste nei vecchi Locali continui ad essere efficace la copertura assicurativa per 7 giorni dall'inizio del trasloco, in modo tale da consentire un loro progressivo spostamento in tutta sicurezza.

In caso di aggravamento di Rischio vale quanto disposto dall'Art. 1.11 - Aggravamento del Rischio. Questa estensione non opera per le partite Fabbricato e Rischio locativo assicurate nella Sezione Danni ai beni e nella Sezione Eventi catastrofali.

Art. 1.14 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato, il Contraente e la Società sono tenuti devono essere fatte con lettera raccomandata, mediante fax oppure mediante PEC (Posta Elettronica Certificata) se l'Assicurato o il Contraente ne è in possesso, diretta all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza o alla Direzione della Società, salvo quanto previsto agli articoli:

- Art.1.3 - Assenza del tacito rinnovo dell'Assicurazione e Recesso anticipato per contratti poliennali;
- Art.1.7 - Pagamento frazionato del Premio tramite addebito ricorrente - A.3 Comunicazioni contrattuali;
- Art. 8.2 - Servizio di gestione danni all'Ambiente - Supporto tecnico.

Art. 1.15 - Assicurazioni obbligatorie

La presente Assicurazione non è sostitutiva di eventuali assicurazioni obbligatorie per la Legge ma opera in aggiunta ad esse.

Art. 1.16 - Altre assicurazioni

Il Contraente e/o l'Assicurato sono tenuti a dichiarare alla Società l'eventuale esistenza o la successiva stipulazione, presso altri assicuratori, di assicurazioni riguardanti lo stesso Rischio e le medesime garanzie assicurate con il presente contratto, indicandone le Somme assicurate.

L'omessa comunicazione di cui sopra, se commessa con dolo, determina la decadenza del diritto all'Indennizzo. In caso di Sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'Art. 1910 del Codice Civile. Il Contraente o l'Assicurato è esonerato dall'obbligo di comunicare l'esistenza o la successiva stipula di altre Assicurazioni per la Sezione Assistenza. In particolare, in caso di Sinistro, l'Assicurato è tenuto a richiedere a ciascun assicuratore l'Indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, purché le somme complessivamente rimosse non superino l'ammontare del danno.

Relativamente alla Sezione Danni all'ambiente, qualora per i fatti oggetto di copertura con la suddetta Sezione risultino operanti altre polizze di Assicurazione in favore dell'Assicurato, la presente Assicurazione opererà a secondo rischio e quindi per l'eccedenza dei Massimali o limiti previsti in dette polizze.

Art. 1.17 - Polizze con vincolo

Se la Polizza è vincolata a favore di un istituto di credito o di un ente finanziatore (*vincolatario*), e a condizione che il Premio non venga pagato anticipatamente in un'unica soluzione, il Contraente d'intesa con il vincolatario può scegliere di stipulare l'Assicurazione con tacito rinnovo. In tal caso il contratto è prorogato per 1 Anno e così successivamente, in mancanza di disdetta comunicata da una delle parti almeno 30 giorni prima della scadenza dell'Assicurazione con lettera raccomandata, mediante fax oppure mediante PEC (Posta Elettronica Certificata), se l'Assicurato o Contraente ne è in possesso, diretta all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza o alla Direzione della Società e al vincolatario.

Se il Contraente non paga i Premi o le rate di Premio successivi, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei Premi scaduti, ai sensi dell'Articolo 1901 del Codice Civile.

Art. 1.18 - Foro competente

Per ogni controversia il foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del Contraente o dell'Assicurato se persona fisica, oppure quello della sua sede legale se persona giuridica o associazione.

Art. 1.19 - Rinvio alle norme di Legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di Legge.

Art. 1.20 - Sanzioni economiche

La Società non è obbligata a garantire una copertura assicurativa né tenuta a liquidare un Sinistro o ad erogare una prestazione in applicazione del presente contratto se tali condotte la espongono al rischio di sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali derivanti da Leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o dell'Italia.

La presente disposizione abroga e sostituisce ogni norma difforme contenuta nelle presenti condizioni di Assicurazione.

Cosa assicura

Art. 2.1 - Garanzia Base

La Società indennizza, entro le Somme assicurate e i limiti indicati nella Polizza, i Danni materiali e diretti alle Cose assicurate, anche se di proprietà di terzi e poste nelle ubicazioni indicate in Polizza, causati da:

- a) **Incendio;**
- b) **fulmine;**
- c) **Esplosione, Implosione, Scoppio;**
- d) **urto di veicoli stradali e natanti;**
- e) **bang sonico** provocato da aeromobili che superano il muro del suono;
- f) **urto o caduta di aeromobili** o di loro parti o di cose da essi trasportate, **caduta di satelliti, caduta di meteoriti;**
- g) **fumo, gas, vapori** fuoriusciti a seguito di guasto improvviso e accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti assicurati, **purché adeguatamente collegati ad appropriate canne fumarie;**
- h) **caduta di ascensori, montacarichi** e simili per guasto o rottura improvvisa dei relativi congegni.

L'Assicurazione comprende inoltre:

i) **i danni consequenziali**

i danni materiali conseguenti a Incendio, fulmine, Esplosione o Scoppio che abbiano colpito le Cose assicurate oppure enti **posti nell'ambito di 20 metri** causati da:

- sviluppo di fumi, gas, vapori;
- mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica;
- mancato o anormale funzionamento di Apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento;
- colaggio o fuoriuscita di liquidi;

j) **i guasti causati** alle Cose assicurate **per ordine dell'Autorità** e quelli non inconsideratamente prodotti dall'Assicurato o allo scopo di impedire o arrestare qualsiasi evento dannoso indennizzabile a termini di Polizza.

La garanzia opera anche per i danni:

- k) **a Fabbricati aperti** da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti, tende frangisole, tettoie, gazebo, tensostrutture;
- l) **a enti appartenenti al Contenuto**, all'aperto o posti sotto tettoie, gazebo o tensostrutture nell'area di pertinenza dell'Attività esercitata.

In caso di Sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione Danni ai beni, la Società rimborsa le spese sostenute per:

- m) **demolire, sgomberare, trattare e trasportare, stoccare e smaltire** alla più vicina discarica autorizzata, i residui del Sinistro (sono compresi i residui del Sinistro rientranti nella categoria tossici e nocivi, nonché quelli radioattivi **fino alla concorrenza del 50%** di quanto complessivamente dovuto a titolo di spese di demolizione, sgombero, trattamento, trasporto, stoccaggio e smaltimento dei residui del Sinistro); **nonché rimuovere, trasportare, depositare e ricollocare**, comprese le spese di montaggio e smontaggio, le Cose mobili assicurate rimaste non danneggiate per consentire il ripristino dei Locali. La garanzia è prestata nella forma a Primo Rischio Assoluto, **fino alla concorrenza del 10% dell'Indennizzo con il massimo di € 15.000,00 per Sinistro;**
- n) **gli onorari dei periti e dei consulenti** nominati in conformità a quanto riportato all'Art. 12.5 - Procedura per l'accertamento del danno e controversie, delle Norme che regolano la liquidazione dei Sinistri. La garanzia è prestata **con il limite del 2% dell'Indennizzo.**

- o) **la riprogettazione del Fabbricato e degli Impianti solari termici e fotovoltaici assicurati e la direzione dei lavori nonché i costi e/o gli oneri, compresi quelli di urbanizzazione** - escluse comunque multe, ammende o sanzioni amministrative - che dovessero comunque gravare sull'Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi ente e/o Autorità pubblica in caso di ricostruzione dei Fabbricati assicurati, in base alle disposizioni di Legge in vigore al momento della ricostruzione. La garanzia è prestata complessivamente fino alla concorrenza di € 15.000,00 per Sinistro;
- p) se assicurato il Contenuto, il rifacimento delle **Cose particolari**, intendendosi per tali le operazioni manuali e meccaniche necessarie. La garanzia è prestata nella forma a Primo Rischio Assoluto ⁷ fino alla concorrenza di € 3.000,00 per Sinistro. Si intendono comunque escluse le spese sostenute per la ricostruzione di Dati memorizzati su Supporti informatici e il riacquisto di Programmi in licenza d'uso.

Le garanzie di cui alle lettere n), e o), per uno o più Sinistri che avvengano nel corso dell'Annualità assicurativa, sono prestate per i costi sostenuti entro 1 Anno dal verificarsi del Sinistro.

L'Assicurazione è estesa:

- q) **al Contenuto presso terzi o presso l'abitazione (non comunicante) del titolare**
il Contenuto si intende assicurato anche all'esterno dell'Attività esercitata, quando si trovano temporaneamente presso terzi e/o fiere e mostre o presso l'abitazione non comunicante del titolare e/o di soci dell'Attività esercitata.
La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 30% della Somma assicurata alla partita Contenuto con il massimo di € 50.000,00;
- r) se assicurato il Contenuto, **agli effetti personali dei dipendenti**
la garanzia è prestata nella forma a Primo Rischio Assoluto fino alla concorrenza di € 1.000,00 per Sinistro e € 2.000,00 per Annualità assicurativa;
- s) alla parte del **canone** che l'Assicurato non può percepire per i Locali del Fabbricato assicurato, regolarmente locati a terzi e rimasti danneggiati. La garanzia è prestata nella forma a Primo Rischio Assoluto e per il tempo necessario al loro ripristino con il limite di 1 Anno, fino alla concorrenza di € 20.000,00 per Sinistro.

Art. 2.2 - Delimitazioni

Ferma la Somma assicurata alla partita Contenuto, l'Assicurazione è prestata entro i seguenti limiti:

- a) **Preziosi e Valori**: con il limite di € 5.000,00 per Sinistro, elevato a € 10.000,00 se gli stessi vengono custoditi in Casseforti;
- b) **Pellicce, Oggetti d'arte, oggetti di argento e servizi di argenteria**: con il limite di € 5.000,00 per singolo oggetto; tale limite si intende elevato a € 25.000,00 se gli stessi costituiscono Merci.

7 Cosa si intende per assicurazione a Primo Rischio Assoluto?

Si intende la forma di assicurazione in base alla quale l'Indennizzo avviene sino alla concorrenza della Somma assicurata pattuita in Polizza, senza tener conto del reale valore dei beni assicurati e senza applicazione della Regola proporzionale prevista dall'Art. 1907 del Codice Civile (quindi l'Indennizzo viene calcolato senza effettuare la proporzione tra la Somma assicurata e il valore complessivo dei beni assicurati al momento del Sinistro).

Un esempio aiuterà a comprendere meglio:

- Somma assicurata per il Contenuto = € 10.000,00
- Danno causato dall'Incendio (valore del Contenuto distrutto) = € 20.000,00
- Valore totale accertato del Contenuto al momento del Sinistro = € 50.000,00

In questo caso è stato assicurato solo 1/5 del Contenuto (€ 10.000,00 / € 50.000,00). Di conseguenza se si applicasse la Regola proporzionale anche l'Indennizzo corrisponderebbe a 1/5 del danno e cioè a € 4.000,00 (€ 20.000,00 : 5).

Dato però che nella forma a Primo Rischio Assoluto tale regola non si applica, verrà liquidata comunque l'intera Somma assicurata pattuita in Polizza pari a € 10.000,00 (contro gli € 4.000,00 che il cliente avrebbe ricevuto invece in base alla Regola proporzionale).

Cosa NON assicura

Art. 2.3 - Esclusioni

Sono esclusi i danni verificatisi in occasione di:

- a) atti di guerra (dichiarata o non), occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, Cyber crime, sequestri o ordinanze di governo o Autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto;
- b) tumulti popolari, scioperi, sommosse, Atti di Terrorismo o sabotaggio, atti dolosi compresi quelli vandalici, nonché quelli avvenuti in occasione di occupazione abusiva, salvo se è operante l'Art. 2.6.2 - Atti vandalici e dolosi (Garanzia Supplementare);
- c) Esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- d) mancata o anormale refrigerazione, raffreddamento, surgelamento, conservazione in atmosfera controllata, riscaldamento e/o climatizzazione, subiti dalle Merci, fuoriuscita del fluido frigorigeno, salvo se sono operanti gli Artt. 2.6.15 - Merci in refrigerazione e 2.6.16 - Merci in refrigerazione su automezzi (Garanzie Supplementari);
- e) Terremoto, eruzione vulcanica, Alluvione e Inondazione, Allagamento, maremoto, mareggiata e penetrazione di acqua marina;

a meno che il Contraente o l'Assicurato provi che il Sinistro non ha avuto alcun rapporto con detti eventi.

Sono altresì esclusi i danni:

- f) di smarrimento, Rapina, Furto o tentato Furto delle Cose assicurate;
- g) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancato godimento, sospensione di lavoro o qualsiasi altro danno che non riguardi la materialità delle Cose assicurate, salvo se sono operanti gli Artt. 2.6.11 - Danni indiretti a percentuale e 2.6.12 - Maggiori costi (Garanzie Supplementari);
- h) di fenomeno elettrico ad Apparecchiature e Macchinari elettrici ed elettronici, nonché a impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l'Assicurazione, salvo se è operante l'Art. 2.6.8 - Fenomeno elettrico (Garanzia Supplementare);
- i) guasti o rotture di natura meccanica, salvo se è operante l'Art. 2.6.9 - Guasti (Garanzia Supplementare);
- j) agli autoveicoli di proprietà dell'Assicurato, salvo se è operante l'Art. 2.6.23 - Autoveicoli dell'Assicurato (Garanzia Supplementare).

Art. 2.4 - Esclusioni specifiche

Per le garanzie di seguito indicate, si intendono esclusi:

- a) **Esplosione, Implosione, Scoppio (Vedi Art. 2.1 lettera c)**
 - i danni provocati da ordigni esplosivi, tranne quelli riposti in Locali non oggetto dell'Attività esercitata all'insaputa dell'Assicurato/Contraente;
 - i danni a macchine o impianti colpiti da Esplosione, Implosione, Scoppio, se questi ultimi sono stati originati da usura, corrosione o difetti del materiale;
- b) **Urto di veicoli stradali e natanti (Vedi Art. 2.1 lettera d)**
 - i veicoli stradali e natanti di proprietà o in uso all'Assicurato/Contraente.

Art. 2.5 - Franchigia

Art. 2.5.1 - Franchigia Garanzia Base ⁸

Per ogni Sinistro indennizzabile nell'ambito della Garanzia Base della presente Sezione, la Società applica una Franchigia di € 500,00.

8 Nella Garanzia Base la Franchigia cambia a seconda della tipologia di prestazioni assicurate?

No, nella Garanzia Base è presente una Franchigia unica di importo pari a € 500,00, che può essere eliminata a scelta del Cliente con l'acquisto della Condizione Specifica "Abrogazione Franchigia".



Art. 2.5.2 - Concomitanza di Franchigie e Scoperti

In caso di Sinistro che interessi garanzie che prevedono l'applicazione di più Scoperti, sarà applicata la percentuale di Scoperto maggiore, fermo l'eventuale minimo pari all'importo più elevato tra i minimi di Scoperto e/o le Franchigie previsti.

Come personalizzare⁹

Art. 2.6 - Garanzie Supplementari (a pagamento)

Il Contraente può scegliere di acquistare una o più tra le Garanzie Supplementari di seguito proposte; la garanzia sarà operante solo se indicata in Polizza e ne sia stato pagato il relativo Premio.

Art. 2.6.1 - Garanzia Plus

Per le spese di cui all'Art. 2.1 lettere m) e o) la garanzia, ferme le altre condizioni di Polizza è prestata per l'ulteriore Somma assicurata indicata in Polizza che, pertanto, si aggiunge agli importi indicati nelle predette lettere m) e o).

Art. 2.6.2 - Atti vandalici e dolosi

La Società indennizza i Danni materiali e diretti alle Cose assicurate causati da scioperi, tumulti, sommosse, sabotaggio, Atti di Terrorismo, atti vandalici e dolosi anche se avvenuti:

- a) con impiego di esplosivi;
- b) in occasione di Furto, Rapina, tentato Furto;
- c) in occasione di occupazione non militare del Fabbricato, con l'intesa che, se la durata dell'occupazione è superiore a 5 giorni, l'Assicurazione è limitata ai danni da Incendio e a quelli da Esplosione o Scoppio non causati da esplosivi.

Sono esclusi i danni causati con dolo dell'Assicurato o del Contraente, degli amministratori, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata.

Limitatamente ai danni a serbatoi, vasche, silos e relativi raccordi, la garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 10.000,00 per Sinistro e € 20.000,00 per Annualità assicurativa.

In nessun caso la Società indennizzerà, per uno o più Sinistri che avvengano nel corso della stessa Annualità assicurativa, importo superiore al 70% delle Somme assicurate alle singole partite.

La Garanzia è prestata con l'applicazione di uno Scoperto del 10%, con il minimo non indennizzabile di € 500,00 per Sinistro.

Art. 2.6.3 - Fuoriuscita di liquidi

L'Assicurazione è estesa ai Danni materiali e diretti alle Cose assicurate provocati da:

a) Acqua condotta e altri liquidi

fuoriuscita a seguito di rottura accidentale di impianti in genere.

Sono esclusi:

- i danni da traboccamento o rigurgito di fognature;
- le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione;
- i danni alle Merci la cui base è posta ad altezza inferiore a cm 10 dal pavimento, salvo quelle che per le loro particolari caratteristiche merceologiche non possono essere appoggiate su pallets;
- i danni da gelo.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 100.000,00 per Sinistro e € 200.000,00 per Annualità assicurativa.

9 Posso personalizzare la mia copertura assicurativa?

Si, poiché ogni Cliente ha la propria sensibilità e le proprie esigenze assicurative. C'è chi preferisce una copertura essenziale, sufficientemente ampia ma più economica e c'è chi desidera invece arricchire la copertura acquistando ulteriori garanzie.

A tal fine nell'area "Come personalizzare" (presente anche in altre Sezioni) è possibile scegliere tra Garanzie Supplementari che ampliano la copertura assicurativa e Condizioni Specifiche che consentono di modellare alcuni sottolimiti e Franchigie / Scoperti.

Limitatamente alla fuoriuscita di acqua a seguito di **guasto o rottura di impianti fissi di estinzione automatici** a pioggia incluse le relative alimentazioni, la garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 50.000,00 per Sinistro e € 100.000,00 per Annualità assicurativa.

Sono esclusi i danni verificatisi in occasione dei lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia dell'impianto sia dei Locali protetti.

Limitatamente alla dispersione di liquidi a causa di **rottura accidentale di serbatoi, vasche o silos** e relativi raccordi, la garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 10.000,00 per Sinistro e € 20.000,00 per Annualità assicurativa.

La garanzia comprende anche il valore del liquido perduto ed è operante se è assicurato il Contenuto.

Sono esclusi:

- i danni dovuti a corrosione, usura o imperfetta tenuta strutturale dei contenitori, a stillicidio e quelli a serbatoi di capacità inferiore a 100 litri;
- le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.

b) Gelo

rottura conseguente a gelo di impianti idrici, igienici o tubazioni in genere installati all'interno del Fabbricato e degli Impianti solari termici e fotovoltaici assicurati ed al servizio degli stessi.

Sono esclusi i danni:

- conseguenti ad usura o ad anormale o mancata manutenzione agli impianti idrici e tecnici al servizio del Fabbricato e agli Impianti solari termici e fotovoltaici;
- a Fabbricati privi di impianto di riscaldamento oppure con impianto non funzionante da oltre 48 ore consecutive prima del Sinistro;
- alle componenti esterne al Fabbricato degli Impianti solari termici e fotovoltaici.

Sono altresì escluse le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 20.000,00 per Sinistro e € 40.000,00 per Annualità assicurativa.

c) Occlusione di condutture, rigurgito di scarichi

rigurgito dei sistemi di scarico delle acque e delle fogne verificatosi nell'interno del Fabbricato e degli Impianti solari termici e fotovoltaici assicurati e/o nei cortili e strade private di pertinenza; sono compresi i danni causati da fuoriuscita di acqua da Apparecchiature, macchine, grondaie e pluviali a seguito di difetto, ingorgo e/o traboccamento.

Sono esclusi:

- i danni conseguenti ad usura o ad anormale o mancata manutenzione o pulizia;
- le spese per la ricerca dei guasti per riparare e/o sostituire le tubazioni e i relativi raccordi;
- i danni causati da mareggiate e/o penetrazione di acqua marina;
- i danni alle Merci la cui base è posta ad altezza inferiore a **cm 10** dal pavimento, salvo quelle che per le loro particolari caratteristiche merceologiche non possono essere appoggiate su pallets.

d) Infiltrazioni dal Tetto

a seguito di intasamento delle gronde e dei pluviali causati da grandine o neve o precipitazioni di carattere eccezionale.

Sono esclusi:

- i danni conseguenti ad usura o a mancata manutenzione o pulizia;
- le spese per la ricerca dei guasti per riparare e/o sostituire le tubazioni e i relativi raccordi;
- i danni causati da mareggiate e/o penetrazione di acqua marina;
- i danni alle Merci la cui base è posta ad altezza inferiore a **cm 10** dal pavimento, salvo quelle che per le loro particolari caratteristiche merceologiche non possono essere appoggiate su pallets.

Le garanzie di cui alle lettere c) e d) sono prestare fino alla concorrenza di € 20.000,00 per Sinistro e € 40.000,00 per Annualità assicurativa.

Le garanzie di cui alle lettere a), b), c) e d) sono prestate con applicazione di una Franchigia di € 500,00 per Sinistro.

Art. 2.6.4 - Spese di ricerca e riparazione della rottura di condutture

a) Spese di ricerca e riparazione della rottura di condutture di acqua e altri liquidi

in caso di danno indennizzabile ai sensi della lettera a) "Acqua condotta e altri liquidi" della Garanzia Supplementare di cui all'Art. 2.6.3 - Fuoriuscita di liquidi, la Società rimborsa le spese sostenute per la ricerca e la riparazione della rottura di impianti del Fabbricato e degli Impianti solari termici e fotovoltaici assicurati che ha provocato la fuoriuscita di acqua e altri liquidi nei Locali assicurati, nonché le spese per il ripristino delle parti murarie.

La garanzia è operante se è assicurato il Fabbricato e/o gli Impianti solari termici e fotovoltaici.

La garanzia viene estesa anche al rimborso delle spese necessariamente sostenute per demolire e ripristinare parti dei Locali assicurati, allo scopo di ricercare la rottura delle tubazioni esterne interrate e/o per ripristinare o sostituire le tubazioni interrate nelle quali ha avuto origine la rottura stessa, anche in assenza di Danno materiale e diretto ai Locali assicurati, fino al raggiungimento di € 5.000,00 per Annualità assicurativa;

b) Spese di ricerca e riparazione della rottura di condutture da gelo

in caso di danno indennizzabile ai sensi della lettera b) "Gelo" della Garanzia Supplementare di cui all'Art. 2.6.3 - Fuoriuscita di liquidi, la Società rimborsa le spese necessariamente sostenute per la ricerca e la riparazione della rottura di impianti del Fabbricato e degli Impianti solari termici e fotovoltaici assicurati;

c) Spese di ricerca, rottura e riparazione di condutture gas in caso di dispersione a valle del contatore e di condutture di impianti di condizionamento.

Le garanzie di cui alle lettere a), b) e c) sono prestate nella forma a Primo Rischio Assoluto fino alla concorrenza della Somma assicurata indicata in Polizza, con applicazione di una Franchigia di € 500,00 per Sinistro.

In caso di evento indennizzabile sia nell'ambito delle garanzie di cui alle lettere a) o b) dell'Art. 2.6.3 sia delle garanzie di cui alle lettere a) o b) del presente articolo, la Società liquida il Sinistro applicando sul danno un'unica Franchigia di € 500,00.

Art. 2.6.5 - Eventi atmosferici base

L'Assicurazione è estesa ai Danni materiali e diretti alle Cose assicurate provocati da:

a) fenomeni atmosferici

- Fenomeno atmosferico quando gli eventi siano caratterizzati da una violenza tale che ne sia rimasta traccia riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o non, posti nelle vicinanze;
- acqua penetrata all'interno dei Locali esclusivamente attraverso brecce, rotture, lesioni al Tetto, alle pareti, ai serramenti, causate da Fenomeno atmosferico.

Sono esclusi i danni:

- agli Impianti solari termici e Impianti fotovoltaici;
- a serre e a quanto in esse contenuto;
- a serramenti, vetrate, lucernari, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal Tetto o dalle pareti;
- a lastre in fibrocemento, cemento-amianto, materia plastica, per effetto della grandine e i conseguenti danni al Contenuto;
- a Fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti, tende frangisole, tettoie, gazebo, coperture pressostatiche, tensostrutture e tendostrutture, baracche in legno o plastica, Coperture antigrandine comprese le relative strutture di ancoraggio a terra;
- a beni posti sotto tettoie, Fabbricati aperti da uno o più lati, gazebo, coperture pressostatiche, tensostrutture o tendostrutture, Coperture antigrandine o all'aperto, ad eccezione dei serbatoi e impianti fissi per natura e destinazione;
- ad alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;

- a recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne od antenne e consimili installazioni esterne;
- da infiltrazione, umidità, stillicidio;
- da formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico, salvo quanto disciplinato dall'Art. 2.6.3 - Fuoriuscita di liquidi, lettera c) Occlusione di condutture, rigurgito di scarichi;
- da Allagamenti, slavine, valanghe, frane e mareggiate.

Per questa estensione di garanzia, la Società pagherà fino alla concorrenza del 70% delle Somme assicurate alle singole partite.

b) sovraccarico neve

crollo totale o parziale del Tetto per effetto del sovraccarico di neve.

Sono esclusi i danni causati:

- da valanghe e slavine;
- ai Fabbricati non conformi alle norme vigenti, al momento della costruzione, relative ai sovraccarichi di neve ed al loro Contenuto;
- ai Fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluenza ai fini della presente garanzia) ed al loro Contenuto;
- ai gazebo, coperture pressostatiche, tensostrutture, tendostrutture, Coperture antigrandine comprese le relative strutture di ancoraggio a terra e al loro Contenuto;
- a lucernari, vetrate e serramenti in genere, insegne, antenne, grondaie o altre strutture di conduzione delle acque, Impianti solari termici e Impianti fotovoltaici e consimili installazioni esterne, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del Tetto o delle pareti in seguito al sovraccarico di neve;
- da scivolamento delle tegole.

Per questa estensione di garanzia la Società pagherà fino alla concorrenza del 50% delle Somme assicurate alle singole partite.

Le garanzie di cui alle lettere a) e b) sono prestate con l'applicazione di uno Scoperto del 20% con un minimo di € 2.000,00 per Sinistro.

I Fenomeni atmosferici che si protraggono nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile sono attribuiti ad un medesimo episodio ed i relativi danni sono considerati pertanto singolo Sinistro.

Art. 2.6.6 - Eventi atmosferici estesi

L'Assicurazione è estesa ai Danni materiali e diretti alle Cose assicurate provocati da:

a) grandine su fragili

danni causati da grandine ai seguenti enti:

- serramenti, vetrate e lucernari in genere;
- lastre di fibrocemento o cemento - amianto e manufatti in materia plastica, escluse le Coperture antigrandine; sono compresi i danni al Contenuto conseguenti al danneggiamento delle suddette lastre e manufatti.

Si intendono esclusi gli Impianti solari termici e gli Impianti fotovoltaici.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 15% delle Somme assicurate alle singole partite con il massimo di € 20.000,00 per Annualità assicurativa;

b) fenomeni atmosferici su Fabbricati aperti e beni all'aperto

danni causati dagli eventi previsti alla lettera a) dell'Art. 2.6.5 a):

- Fabbricati aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti, serramenti, vetrate e lucernari in genere, tende frangisole, tettoie, gazebo, coperture pressostatiche, tensostrutture, tendostrutture, Coperture antigrandine comprese le relative strutture di ancoraggio a terra;

- beni posti sotto tettoie, Fabbricati aperti da uno o più lati, gazebo, coperture pressostatiche, tensostrutture, tendostrutture o all'aperto - comprese insegne od antenne e consimili installazioni esterne - nell'area di pertinenza dell'Attività esercitata;
- veicoli immatricolati costituenti Merci, con il limite di € 5.000,00 per singolo veicolo limitato ad € 2.500,00 per danni causati da grandine.

Si intendono esclusi gli Impianti solari termici e gli Impianti fotovoltaici.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 30.000,00 per Annualità assicurativa;

Le garanzie di cui alle lettere a) e b) sono prestate con applicazione di uno Scoperto del 20% con il minimo di € 3.000,00 per Sinistro.

I Fenomeni atmosferici che si protraggono nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile sono attribuiti ad un medesimo episodio ed i relativi danni sono considerati pertanto singolo Sinistro.

Art. 2.6.7 - Eventi atmosferici su Impianti solari termici e fotovoltaici

L'Assicurazione è estesa ai Danni materiali e diretti agli Impianti solari termici e fotovoltaici causati dagli eventi previsti:

- alla lettera a) dell'Art. 2.6.5 fino alla concorrenza del 50% della Somma assicurata alla partita Impianti solari termici e fotovoltaici;
- alla lettera b) dell'Art. 2.6.5, anche in assenza del crollo totale o parziale del Tetto, fino alla concorrenza del 50% della Somma assicurata alla partita Impianti solari termici e fotovoltaici.

La garanzia è prestata con applicazione di uno Scoperto del 20% con il minimo di € 3.000,00 per Sinistro.

I Fenomeni atmosferici che si protraggono nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile sono attribuiti ad un medesimo episodio ed i relativi danni sono considerati pertanto singolo Sinistro.

Art. 2.6.8 - Fenomeno elettrico

La Società indennizza fino alla concorrenza della Somma assicurata indicata in Polizza per Sinistro e per Annualità assicurativa, nella forma a Primo Rischio Assoluto, i Danni materiali e diretti di Fenomeno elettrico subiti dalle Apparecchiature, dall'Impianto elettrico, dagli Impianti solari termici e dagli Impianti fotovoltaici, se assicurate le relative partite, anche se di proprietà di terzi, presenti nelle ubicazioni assicurate e funzionali all'attività dell'Azienda assicurata, a condizione che l'Impianto elettrico sia a norma di Legge.

Sono esclusi i danni:

- a) causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità limitata;
- b) subiti da Apparecchiature detenute dall'Assicurato a scopo di vendita;
- c) subiti da smartphone, telefoni cellulari, navigatori satellitari, tablet e palmari;
- d) subiti da accumulatori elettrici, batterie e quant'altro di simile;
- e) causati da usura o provocati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici, deperimento e deterioramento;
- f) da carenza di manutenzione;
- g) in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulizia, manutenzione e revisione;
- h) di natura estetica non connessi a danni indennizzabili;
- i) attribuibili a difetti noti al Contraente o all'Assicurato o ai suoi amministratori e dirigenti all'atto della stipulazione della Polizza;
- j) a tubi e valvole elettroniche, a lampade e ad altre fonti di luce, tranne quelli riconducibili a danni indennizzabili subiti da altre parti delle Cose assicurate;
- k) ai Dati e ai Dati personali registrati su memorie centrali e a qualsiasi altro Dato che non sia modificabile dall'Assicurato;

- l) derivanti da perdita, alterazione o distruzione di Dati, Programmi codificati o software, mancata disponibilità dei Dati o malfunzionamento di hardware, software e circuiti integrati ovvero da violazione dei Dati personali (Data Breach), se generati da atto doloso informatico (Cyber crime);
- m) per i quali deve rispondere, per Legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;
- n) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o fornitore per l'esercizio, l'uso oppure a funzionamento improprio e ad esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico o scondizionamento;
- o) di ruggine, corrosione e incrostazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita.

La garanzia è prestata con l'applicazione di uno Scoperto del 10% con il minimo di € 500,00 per Sinistro. In assenza di sistemi di protezione contro le sovratensioni sarà applicato uno Scoperto del 40% con il minimo di € 1.000,00.

Nel caso in cui i sistemi di protezione non venissero danneggiati sarà applicato uno Scoperto del 30% con il minimo di € 1.000,00. Limitatamente alle Apparecchiature, lo Scoperto è ridotto al 20% qualora il bene danneggiato risulti provvisto di un Contratto di assistenza tecnica in corso di validità.

Relativamente alle Apparecchiature e all'Impianto elettrico - quali a titolo esemplificativo motori elettrici, schede elettroniche dedicate alla gestione/funzionamento dei macchinari, Personal computer - che abbiano vetustà superiore a 5 anni e fino a 10 anni calcolata a partire dalla data di installazione del bene (se acquistato nuovo) o di produzione del bene (se acquistato usato), l'Indennizzo verrà corrisposto tenendo conto del degrado d'uso al momento del Sinistro. Tale degrado viene convenzionalmente stabilito nella misura del 10% del costo di rimpiazzo a nuovo per ogni anno o frazione di anno oltre il quinto. Se la vetustà supera i 10 anni la determinazione del danno avverrà con il criterio del Valore allo stato d'uso e il degrado non potrà essere inferiore al 50% del costo di rimpiazzo a nuovo.

Per maggiori dettagli si rimanda all'Art. 12.3 - Criterio di valutazione del danno delle Norme che regolano la liquidazione dei Sinistri.

Art. 2.6.9 - Guasti

La Società indennizza, fino alla concorrenza della Somma assicurata indicata in Polizza per Sinistro e Annualità assicurativa, nella forma a Primo Rischio Assoluto, i Danni materiali e diretti alle Apparecchiature, all'Impianto elettrico, agli Impianti solari termici e agli Impianti fotovoltaici, se assicurate le relative partite, anche se di proprietà di terzi, presenti nelle ubicazioni assicurate e funzionali all'attività dell'Azienda assicurata, causati da guasti e/o rotture meccaniche da qualsiasi motivo occasionati.

L'Assicurazione vale anche per quanto di seguito indicato:

a) Conduttori esterni

Nell'ambito della garanzia Guasti sono compresi i danni ai conduttori esterni collegati alle Apparecchiature assicurate e di loro esclusiva pertinenza - compresi i costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili.

b) Spese

In seguito a un danno indennizzabile nell'ambito della garanzia Guasti, la Società rimborsa le spese:

- per il riacquisto dei Supporti distrutti o danneggiati e la ricostruzione dei Dati, compresi i Dati personali, e/o il riacquisto o la duplicazione dei Programmi in licenza d'uso in essi contenuti, solo se effettuate entro 1 Anno dal Sinistro. Sono esclusi i costi riconducibili a errata registrazione/cancellazione dei Dati e dei Dati personali;
- per la sostituzione provvisoria delle Apparecchiature assicurate danneggiate, per il tempo necessario alla loro riparazione dedotto il corrispettivo dei primi 3 giorni di sostituzione.
- per ore straordinarie di lavoro e per trasporto a grande velocità (escluso il trasporto aereo) connesse alla riparazione e/o al rimpiazzo delle Cose danneggiate.

Le garanzie di cui ai precedenti punti a) e b) vengono prestate fino alla concorrenza del 50 % della Somma assicurata con il massimo di € 5.000,00 per Sinistro e Annualità assicurativa.

Ferme le esclusioni di cui agli Artt. 2.3 e 2.6.8, sono esclusi i danni:

- da Incendio, colpo diretto di fulmine, Esplosione, Implosione, Scoppio, caduta di aeromobili o di loro parti, eventi naturali, atti dolosi di terzi, Furto o tentativo di Furto, crollo di Fabbricati, cedimenti del terreno, frane, Terremoto, Alluvione, Inondazione, Allagamento;
- di fenomeno elettrico;
- verificatisi in conseguenza di montaggio o smontaggio non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione;
- ad utensileria, ordigni o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, a forme, matrici, stampi, mole, nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, catene, pneumatici, guarnizioni, feltri, rivestimenti, refrattari, aghi, organi di frantumazione, lampade od altre fonti di luce, accumulatori elettrici e quant'altro di simile;
- a catalizzatori, filtri, fluidi in genere, fatta eccezione per l'olio nei trasformatori ed interruttori;
- alla mazza battente e chabotte (blocco incudine) dei magli, organi di frantumazione dei frantoi, frangizolle, e mulini in genere, tele e vagli delle macchine per la produzione di carta e cartone, scardassi (salvo che siano conseguenza diretta di danni indennizzabili verificatisi ad altre parti dell'Apparecchiatura);
- dovuti alla fuoriuscita di masse in fusione dai forni.

La garanzia è prestata con l'applicazione di uno Scoperto del 10% con il minimo di € 500,00 per Sinistro.

In caso di evento indennizzabile sia ai sensi della Garanzia Supplementare di cui all'Art. 2.6.8 - Fenomeno elettrico sia ai sensi delle garanzie del presente articolo, la Società liquida il Sinistro applicando sul danno complessivo un unico Scoperto del 10% con il minimo di € 500,00.

Relativamente alle Apparecchiature e all'Impianto elettrico che abbiano vetustà superiore a 5 anni e fino a 10 anni calcolata a partire dalla data di installazione del bene (se acquistato nuovo) o di produzione del bene (se acquistato usato), l'Indennizzo alle componenti elettriche ed elettroniche - quali a titolo esemplificativo motori elettrici, schede elettroniche dedicate alla gestione/funzionamento dei macchinari, Personal computer - verrà corrisposto tenendo conto del degrado d'uso al momento del Sinistro. Tale degrado viene convenzionalmente stabilito nella misura del 10% del costo di rimpiazzo a nuovo per ogni anno o frazione di anno oltre il quinto. Se la vetustà supera i 10 anni la determinazione del danno avverrà con il criterio del Valore allo stato d'uso e il degrado non potrà essere inferiore al 50% del costo di rimpiazzo a nuovo.

Per maggiori dettagli si rimanda all'Art. 12.3 - Criterio di valutazione del danno delle Norme che regolano la liquidazione dei Sinistri.

Art. 2.6.10 - Ricorso terzi

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del Massimale indicato in Polizza, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di Legge - per Danni materiali e diretti cagionati alle Cose di terzi, compresi animali, da Sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione Danni ai beni.

L'Assicurazione comprende le Attrezzature utilizzate da ditte terze per l'esecuzione di lavori di manutenzione presso i Locali assicurati, fino alla concorrenza di € 5.000,00 per Sinistro.

L'Assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il Massimale indicato in Polizza e fino alla concorrenza del 10% del Massimale stesso.

L'Assicurazione non comprende i danni:

- a) a Cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le Cose trasportate sugli stessi purché non destinate all'Assicurato né in corso di spedizione da parte dello stesso;
- b) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, la persona unita civilmente o convivente di fatto, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché i componenti il suo nucleo familiare risultanti dal certificato anagrafico di stato di famiglia;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'Art. 2359 del Codice Civile, nonché gli amministratori delle medesime.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o da qualsiasi riconoscimento di responsabilità, nella fase dell'istruzione del Sinistro, a meno che non risulti comprovata dalle prove emerse. Quanto alle spese giudiziali si applica l'Art. 1917 del Codice Civile.¹⁰

Art. 2.6.11 - Danni indiretti a percentuale

La Società a seguito di Sinistro indennizzabile alla Sezione Danni ai beni corrisponderà una ulteriore indennità pari al 20% dell'Indennizzo relativo alle partite assicurate in Polizza.

Questa indennità non viene corrisposta per danni indennizzabili dalla Garanzia Supplementare di cui all'Art. 2.6.10 - Ricorso terzi.

Art. 2.6.12 - Maggiori costi

La Società, a seguito di Sinistro indennizzabile alla presente Sezione, rimborsa, fino alla concorrenza della Somma assicurata, le spese necessariamente e non inconsideratamente sostenute e debitamente documentate per:

- 1) spese pubblicitarie per la realizzazione di iniziative destinate a comunicare la ripresa dell'attività a seguito di Sinistro che ne abbia comportato l'interruzione;
- nonché, escluse quelle relative ai primi 3 giorni, le spese sostenute per:
- 2) uso di macchine o impianti in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti;
 - 3) lavoro straordinario, anche notturno e festivo, del personale;
 - 4) lavorazioni presso terzi;
 - 5) fornitura di energia elettrica o termica da parte di terzi;
 - 6) affitti di Locali per il trasferimento temporaneo dell'attività.

Sono esclusi i maggiori costi conseguenti ai danni previsti dalle Garanzie Supplementari di cui agli Artt. - 2.6.3 - Fuoriuscita Liquidi, 2.6.4 - Spese di ricerca e riparazione della rottura di condutture, 2.6.15 - Merci in refrigerazione e 2.6.16 - Merci in refrigerazione su automezzi.

Il rimborso è comunque limitato ai maggiori costi sostenuti nei 90 giorni successivi al momento in cui si è verificato il Sinistro.

Art. 2.6.13 - Lastre

La Società rimborsa, nella forma a Primo Rischio Assoluto e fino alla concorrenza della Somma assicurata indicata in Polizza, le spese sostenute dall'Assicurato per la sostituzione delle Lastre poste all'indirizzo indicato in Polizza con altre nuove, uguali od equivalenti per caratteristiche, a seguito della loro rottura dovuta a qualsiasi causa accidentale non espressamente esclusa.

Sono inclusi in garanzia i danni:

- a) da Furto o Rapina consumati e/o tentati;
- b) provocati al Contenuto dalla rottura delle Lastre ed insegne, fino alla concorrenza del 20% dell'Indennizzo dovuto per le spese di cui sopra.

10 Come faccio a sapere cosa prevede l'Art. 1917 del Codice Civile riguardo alle spese giudiziali?

Per poter facilmente consultare il contenuto degli Articoli del Codice Civile nonché di quelli del Codice Penale citati nel contratto, al fondo delle condizioni di Assicurazione è stata inserita la sezione "NORME DI LEGGE RICHIAMATE IN POLIZZA", nella quale è riportato il testo integrale dei suddetti articoli.



Ferme le esclusioni previste dall'Art. 2.3 - Esclusioni, sono esclusi i danni:

- derivanti dal crollo del Fabbricato o distacco di parti di esso, cedimento del terreno o assestamenti del Fabbricato, restauro dei Locali, operazioni di trasloco, lavori edilizi o stradali nelle immediate vicinanze, lavori sulle Lastre od ai relativi supporti, sostegni o cornici, rimozione delle Lastre o degli infissi o dei mobili su cui le stesse sono collocate;
- a Lastre che alla data dell'entrata in vigore della presente Polizza non fossero integre ed esenti da difetti;
- a sorgenti luminose e insegne, a seguito di surriscaldamento e/o corto circuito;
- a Lastre costituenti Merci o aventi valore artistico;
- a cornici, intelaiature e supporti in genere;
- di semplice scheggiatura, rigature in genere tali da non compromettere la stabilità delle Lastre.

La garanzia è prestata con una Franchigia di € 500,00 per Sinistro.

Art. 2.6.14 - Merci, Attrezzature e Apparecchiature elettriche ed elettroniche trasportate ¹¹

La Società indennizza, nella forma a Primo Rischio Assoluto, fino alla concorrenza della Somma assicurata indicata in Polizza, i Danni materiali e diretti subiti dalle Merci, dalle Attrezzature e dalle Apparecchiature elettriche ed elettroniche poste su autoveicoli di proprietà od in uso all'Attività esercitata (compresi quelli in locazione) durante il trasporto ad opera del Contraente/Assicurato con circolazione in aree pubbliche o a queste equiparate, a condizione che lo stesso sia in connessione all'espletamento dell'Attività esercitata dallo stesso, e causati da:

- a) Incendio;
- b) Esplosione o Scoppio non causati da ordigni esplosivi;
- c) urto con veicolo di terzi identificato, urto dello stesso contro corpi fissi e/o mobili, ribaltamento, uscita di strada, purché tali eventi lascino tracce evidenti e constatabili sul veicolo stesso sempreché le Merci siano imballate e opportunamente stivate;
- d) scioperi, tumulti, sommosse, sabotaggio, Atti di Terrorismo, atti vandalici e dolosi.

Per ogni trasporto la garanzia decorre dal momento in cui il veicolo, con le Cose assicurate a bordo, lascia il magazzino di partenza, continua durante l'ordinario corso del viaggio previsto dal documento di trasporto o equivalente, comprese eventuali soste lungo il tragitto oppure precedenti all'arrivo, e termina nel momento in cui il veicolo arriva nel luogo di destinazione.

L'Assicurazione vale per i Sinistri avvenuti nel territorio della Repubblica italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

La garanzia è prestata relativamente a Merci e Attrezzature con una Franchigia di € 500,00 per Sinistro e relativamente ad Apparecchiature elettriche ed elettroniche con uno Scoperto del 20%, con il Limite di Indennizzo pari al 10% della Somma assicurata per apparecchiatura e al 25% della Somma assicurata per Annualità assicurativa.

Art. 2.6.15 - Merci in refrigerazione

La Società indennizza, fino alla concorrenza della Somma assicurata indicata in Polizza, nella forma a Primo Rischio Assoluto, i Danni materiali e diretti a Merci in refrigerazione, purché dette Merci siano smaltite secondo le norme di Legge, causati da mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo per una durata continuativa non inferiore a 6 ore o da fuoriuscita del fluido frigorigeno conseguenti a:

- a) eventi previsti in Polizza alla Sezione Danni ai beni;
 - b) guasti o rotture accidentali degli impianti del Fabbricato e degli Impianti solari termici e fotovoltaici.
- Sono comprese le spese sostenute e documentate dall'Assicurato per lo smaltimento della Merce avariata, fino al 10% della Somma assicurata.

11 Se nel magazzino della mia ditta mi capita di tenere Merce che non riguarda l'Attività assicurata ci sono problemi in caso di Sinistro?

No, la garanzia opera anche per tali Merci, seppure in forma limitata al 10% della Somma assicurata come Contenuto, in quanto tale copertura vuole essere un supporto per garantire l'Assicurato contro un Rischio residuale e occasionale. Se invece sono abitualmente presenti in magazzino grandi quantità di Merci non attinenti all'Attività assicurata è opportuno rivolgersi al proprio intermediario di fiducia e valutare un nuovo riesame del Rischio.



Si intendono esclusi i danni subiti dalle Merci:

- in atmosfera controllata;
- poste su automezzi.

La garanzia è prestata con lo Scoperto del 20% con il minimo di € 500,00 per Sinistro.

Art. 2.6.16 - Merci in refrigerazione su automezzi

A parziale deroga dell'Art. 2.6.15 - Merci in refrigerazione se resa operante, la garanzia è estesa ai Danni materiali e diretti a Merci in refrigerazione poste su automezzi, purché dette Merci siano smaltite secondo le norme di Legge.

Sono comprese le spese sostenute e documentate dall'Assicurato per lo smaltimento della Merce avariata fino a € 500,00.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza della Somma assicurata indicata in Polizza con l'applicazione di uno Scoperto del 20% con il minimo di € 500,00 per Sinistro.

Art. 2.6.17 - Spese ricondizionamento delle Merci assicurate

Qualora l'Assicurato abbia subito un danno a confezioni, imballi, etichette delle Merci assicurate, la Società rimborsa i costi e le spese sostenute e debitamente documentate dall'Assicurato per il ricondizionamento delle stesse. A titolo esemplificativo e non limitativo, si intendono compresi in garanzia i costi di disimballo e/o reimballo, le spese di rispedizione e/o trasporto, le spese per effettuare prove e/o controlli di qualità. La garanzia è prestata fino alla concorrenza della Somma assicurata indicata in Polizza con l'applicazione di una Franchigia di € 500,00.

Art. 2.6.18 - Deterioramento Merci

La Società indennizza, fino alla concorrenza della Somma assicurata indicata in Polizza, nella forma a Primo Rischio Assoluto, i Danni materiali e diretti subiti dalle Merci assicurate, trovantisi all'interno dell'ubicazione assicurata, durante:

- 1) la conservazione in atmosfera controllata, ossia in impianti ove non si raggiunge il punto di congelamento e l'atmosfera è regolata da gas e miscele;
- 2) il surgelamento o il congelamento, intendendosi per tali i processi in cui la merce subisce un rapido o lento abbassamento di temperatura;
- 3) la stagionatura e l'affumicatura in armadi o celle;
- 4) il confezionamento in atmosfera modificata, cioè inserendo miscele di gas all'interno dell'imballaggio, a seguito di danni indennizzabili a termini della Sezione Danni ai beni, che abbiano colpito Macchinari e impianti pertinenti o al servizio delle suddette lavorazioni;
- 5) la pastorizzazione di alimenti, intendendo per tale il procedimento per la conservazione di alimenti liquidi o semiliquidi di varia natura, consistente nel portare rapidamente le sostanze da trattare a temperature comprese fra circa 60 °C e circa 80 °C e per tempi di durata variabile compresi fra circa 30 minuti e 15 secondi.

La garanzia è operante se l'evento ha comportato un deterioramento delle Merci tale da comprometterne la vendita a seguito di accertamento dell'Autorità.

La garanzia è prestata con l'applicazione di uno Scoperto del 20% col minimo di € 1.000,00.

Art. 2.6.19 - Protezione Merci liquide

La Società indennizza, fino alla concorrenza della Somma assicurata indicata in Polizza, nella forma a Primo Rischio Assoluto, i Danni materiali alle Merci liquide di natura alimentare assicurate, direttamente causati da:

- 1) movimentazioni effettuate all'interno del recinto aziendale o da collasso accidentale di scaffalature e ripiani destinati a magazzinaggio;
- 2) inquinamento, intendendosi per tale qualsiasi miscelazione accidentale fra una sostanza o merce o prodotto in genere con altra sostanza (compresa l'acqua);
- 3) carente igienizzazione dei beccucci di imbottigliamento, intendendosi per tale la sola contaminazione responsabile di odore e sapore anomalo;
- 4) difettosa etichettatura a causa di guasto meccanico dei macchinari costituenti le linee di imbottigliamento e/o carente o eccessivo apporto di sostanza incollante e/o errore umano. L'Indennizzo

comprende le spese di rietichettatura e/o reimbottigliamento, qualora necessarie;

5) espulsione repentina dei tappi od esplosione delle bottiglie, quando gli eventi siano riscontrabili su una pluralità di bottiglie.

Per le garanzie di cui ai punti 3, 4, 5 la garanzia è prestata fino al 20% della Somma assicurata indicata in polizza con il massimo di € 5.000,00.

La garanzia è prestata con l'applicazione di uno Scoperto del 20% col minimo di € 500,00.

La Società, in caso di Sinistro che abbia colpito Merci liquide di natura alimentare vendute e in attesa di consegna, indennizzerà le Merci stesse in base al prezzo di vendita convenuto, dedotti costi, commissioni o spese non sostenuti per la mancata consegna. Ove il prezzo di vendita convenuto superasse il corrispondente valore di mercato, si applicherà quest'ultimo.

La presente garanzia è operante a condizione che:

- le Merci danneggiate non possano essere sostituite con equivalenti Merci illese;
- l'avvenuta vendita risulti comprovata per iscritto tramite atti /documenti aventi data certa.

Limitatamente ai vini e ai liquori tale valutazione viene estesa alle Merci in fase di maturazione e affinamento in botti di legno o in bottiglie di vetro ancorché non vendute; in tal caso dal prezzo di vendita verranno sottratti anche i costi non sostenuti per l'invecchiamento residuo e l'imbottigliamento della Merce. L'Assicurato dovrà fornire alla Società i documenti contabili per la valutazione dei vini danneggiati, i giudizi di idoneità per i vini DOC e DOCG e le prove di laboratorio per i restanti vini.

La Società non risponde altresì dei danni derivanti da:

- movimentazione causati da errori di manovra, da negligenza, da imperizia commessi da persone non alle dipendenze dell'Assicurato;
- inquinamento riconducibile a:
 - inquinamenti preesistenti alla loro immissione nei contenitori dell'Assicurato;
 - mescolanze accidentali in fase di "taglio vini";
 - effetti ossidativi e/o alterazioni ascrivibili all'aria;
- ricerca e riparazione di guasti o rotture a impianti e contenitori in genere.

Art. 2.6.20 - Modelli e stampi

La Società indennizza, fino alla concorrenza della Somma assicurata indicata in Polizza e nella forma a Primo Rischio Assoluto, le spese sostenute per il rifacimento di Modelli e stampi, intendendosi per tali le operazioni manuali e meccaniche necessarie.

La garanzia è prestata con l'applicazione di una Franchigia di € 500,00 per Sinistro.

Art. 2.6.21 - Aumento periodico Merci

La Somma assicurata alla partita Contenuto si intende aumentata, relativamente alle Merci, del 20% per il periodo indicato in Polizza.

Art. 2.6.22 - Commercio ambulante

La Società indennizza i Danni materiali e diretti al Contenuto assicurato quando lo stesso si trovi presso il luogo in cui si svolge il commercio ambulante, causati dagli eventi previsti all'Art. 2.1 - Garanzia Base e alle Garanzie Supplementari, se richiamate, ad esclusione delle garanzie di cui agli Artt. 2.6.8 - Fenomeno elettrico e 2.6.9 - Guasti. Restano ferme le esclusioni di cui all'Art. 2.3 - Esclusioni.

La garanzia è prestata con una Franchigia di € 500,00 per Sinistro.

Art. 2.6.23 - Autoveicoli dell'Assicurato

La Società indennizza, fino alla concorrenza della Somma assicurata indicata in Polizza, nella forma a Primo Rischio Assoluto, i Danni materiali e diretti agli autoveicoli iscritti al PRA (Pubblico Registro Automobilistico) di proprietà dell'Assicurato/Contraente, non altrimenti assicurati, purché trovantisi nell'ambito dell'Azienda assicurata. La garanzia è prestata con l'applicazione di una Franchigia di € 500,00.

Art. 2.7 - Condizioni Specifiche (a pagamento)

Il Contraente può scegliere di acquistare una o più tra le Condizioni Specifiche di seguito proposte; la condizione sarà operante solo se indicata in Polizza.

Art. 2.7.1 - Riduzione Franchigia

La Franchigia prevista all'Art. 2.5.1 - Franchigia Garanzia Base e tutte le Franchigie e i minimi di Scoperto presenti alle Garanzie Supplementari della presente Sezione si intendono dimezzati.

Art. 2.7.2 - Abrogazione Franchigia

Si intende abrogata la Franchigia prevista all'Art. 2.5.1 - Franchigia Garanzia Base.

Le Franchigie e i minimi di Scoperto presenti alle Garanzie Supplementari della presente Sezione si intendono dimezzati.

Art. 2.7.3 - Raddoppio sottolimiti

I sottolimiti di Indennizzo della Garanzia Base di cui all'Art. 2.1 espressi in cifra fissa si intendono raddoppiati, ad esclusione di quelli previsti per le garanzie di cui alle lettere m) e o) che rimangono invariati.

Art. 2.7.4 - Protezione Somme assicurate

Relativamente alle partite Fabbricato, Rischio locativo, Contenuto e Impianti solari termici e fotovoltaici separatamente considerate, la Società si impegna a ritenere garantite ulteriori Somme assicurate sino a un massimo del 30% del valore delle stesse.

Le somme così aumentate si intendono operanti anche ai fini dell'applicazione della Regola proporzionale di cui all'Art. 12.3 - Criterio di valutazione del danno nonché del computo del limite massimo di Indennizzo di cui all'Art. 12.14 - Limite massimo dell'Indennizzo delle Norme che regolano la liquidazione dei Sinistri.

Art. 2.7.5 - Aumento Infiammabili e/o Merci speciali

A parziale deroga dell'Art. 2.11 - Esplosivi, Infiammabili e Merci speciali, l'Assicurazione è convenuta sulla base della presenza di Infiammabili e /o Merci speciali fino a 1.500 Kg complessivi.

Art. 2.8 - Condizione Specifica (con sconto)

Il Contraente può scegliere una o più tra le Condizioni Specifiche di seguito proposte; la condizione sarà operante solo se indicata in Polizza.

Art. 2.8.1 - Minimo di Scoperto/Franchigia Economy

La Franchigia prevista all'Art. 2.5.1 - Franchigia Garanzia Base e tutte le Franchigie e i minimi di Scoperto presenti alle Garanzie Supplementari della presente Sezione si intendono elevati all'importo indicato in Polizza, salva l'applicazione di eventuali minimi di Scoperto e Franchigie di importo superiore ove espressamente previsti.

Art. 2.8.2 - Limite di Indennizzo Economy

Le garanzie della presente Sezione vengono prestate con i Limiti di Indennizzo, espressi in percentuale delle Somme assicurate alle partite Fabbricato e Contenuto separatamente considerate, riportati in Polizza. Tali limiti sono operanti per uno o più Sinistri avvenuti nello stesso Periodo assicurativo.

Per le garanzie che prevedono un Limite di Indennizzo di importo inferiore sarà operante quest'ultimo.

Come assicura

Art. 2.9 - Classi costruttive del Fabbricato

L'Assicurazione è convenuta sulla base della Classe costruttiva del Fabbricato dichiarata in Polizza:

Classe 1

- strutture portanti verticali in cemento armato e/o laterizio;
- Solai in materiali Incombustibili;
- strutture portanti del Tetto in cemento armato e/o laterizio;
- copertura del Fabbricato e relativo manto in materiali Incombustibili per almeno il 90% delle rispettive superfici;

- pareti esterne in materiali Incombustibili per almeno il 90% delle rispettive superfici;
- rivestimenti e coibentazioni in materiali Incombustibili per almeno il 90% delle rispettive superfici.

Classe 2

- strutture portanti verticali in materiali Incombustibili;
- strutture portanti del Tetto, Solai, rivestimenti interni e coibentazioni anche in materiali combustibili.
- pareti esterne e copertura del Fabbricato in materiali Incombustibili per almeno i 2/3 delle rispettive superfici. È tollerato il manto di copertura del Tetto costituito da materiali bitumati o catramati.

Classe 3

- strutture portanti verticali in materiali Incombustibili;
- strutture portanti del Tetto, pareti esterne, Solai, rivestimenti interni e coibentazioni anche in materiali combustibili.
- copertura del Fabbricato in materiali Incombustibili per almeno i 2/3 della superficie.

Sono compresi pannelli prefabbricati aventi coibentazioni combustibili rivestite con materiali Incombustibili (pannelli sandwich); è tollerato il manto di copertura del Tetto costituito da materiali bitumati o catramati.

Classe 4 - Bioedilizia

- Strutture realizzate con elementi portanti verticali e orizzontali Incombustibili o in linea con quanto previsto dalla UNI 1995 1-2 ed elementi di collegamento non protetti dotati di una resistenza al fuoco pari ad almeno 20 minuti (Rif. Eurocodice 5). La capacità portante degli elementi primari e meccanica e degli elementi secondari è garantita per un tempo minimo di 30 minuti (R/REI30) per costruzioni ad un solo piano fuori terra, senza piani interrati. Per tutte le altre tipologie (altezza < 32 m) gli elementi costruttivi di cui sopra è garantita una resistenza pari a R/REI 60 (nel rispetto del Decreto del Ministero dell'Interno 16 maggio 1987 n. 246). Tutti gli elementi non portanti (disimpegni e vani scala) sono in possesso di una certificazione di reazione al fuoco secondo quanto previsto dalla EN 13501-1 (Decreto del Ministero dell'Interno 15 marzo 2005) e impiegati secondo le norme di buona tecnica. Le connessioni tra elementi verticali e orizzontali garantiscono l'interruzione di cavedi ed intercapedini. Gli elementi costruttivi contenenti elementi combustibili sono protetti con isolanti classificati in A1 come previsto dal Decreto del Ministero dell'Interno 15 marzo 2005;
- coperture in materiale con isolante più esterno (A1 Decreto del Ministero dell'Interno 15 marzo 2005), legno lamellare o massello;
- impianti elettrici conformi a quanto previsto dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 37/2008 (ex 46/90). Per strutture realizzate in solo legno in completa assenza di elementi Incombustibili si fa riferimento a quanto previsto dalla CEI 64-8.

In presenza di impianti termici superiori ai 35 kW gli stessi sono conformi a quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Interno 12 aprile 1996 e a quanto previsto al punto 74 del D.P.R. 151/2011 per impianti superiori ai 116 kW.

Gli Impianti fotovoltaici devono essere conformi a quanto previsto dalla Circolare del Ministero dell'Interno n. 5158 26/2010.

Sono sempre tollerate e non hanno perciò influenza sulla determinazione della Classe di appartenenza:

- le caratteristiche relative ai materiali impiegati per impermeabilizzazioni, coibentazioni o rivestimenti applicati all'esterno o all'interno di pareti perimetrali o di coperture costituite da laterizi, cemento armato, calcestruzzo, laterizio armato, laterocemento;
- le porzioni di Fabbricato aventi caratteristiche costruttive differenti purché complessivamente non eccedano il 10% della superficie complessiva del Fabbricato.

Art. 2.10 - Copertura prevalente del Fabbricato

L'Assicurazione è convenuta sulla base della copertura prevalente del Fabbricato dichiarata in Polizza:

Classe A

La copertura del Fabbricato è costituita prevalentemente da lastre di cemento-amianto, fibrocemento o materiale in plastica su orditura oppure presenza di lucernari per oltre il 50% della copertura complessiva.

Classe B

La copertura del Fabbricato è costituita prevalentemente da lastre di lamiera o pannelli sandwich su orditura.

Classe C

La copertura del Fabbricato è costituita prevalentemente da tegole o manti bituminosi non protetti.

Classe D

La copertura del Fabbricato è costituita prevalentemente da manti bituminosi protetti o lastre in calcestruzzo.

Nel caso in cui sia assicurato il solo Contenuto si fa riferimento al Fabbricato in cui tale Contenuto è ubicato.

Art. 2.11 - Esplosivi, Infiammabili e Merci speciali

Condizione essenziale per l'operatività delle garanzie della Sezione Danni ai beni è che in ogni Fabbricato assicurato non esistono Infiammabili e/o Merci speciali in quantità superiore a 500 Kg nè Esplosivi in quantità superiore a 1 Kg. In tale quantitativo non si considerano gli Infiammabili posti in appositi depositi separati o contenuti nei serbatoi dei veicoli.

Art. 2.12 - Merci di categoria diversa

Si intendono comprese nella partita Contenuto anche Merci di categoria diversa da quelle attinenti all'Attività esercitata, fino alla concorrenza del 20% della Somma assicurata alla partita Contenuto.

Art. 2.13 - Colpa grave

Le garanzie previste dalla presente Sezione operano anche in caso di colpa grave dell'Assicurato o del Contraente e di colpa grave delle persone di cui questi debbano rispondere a norma di Legge.

Art. 2.14 - Rinuncia al diritto di surroga

La Società rinuncia, salvo in caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall'Art. 1916 del Codice Civile verso:

- a) le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di Legge;
- b) le società controllanti, controllate e collegate;
- c) i clienti dell'Assicurato,

purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile e sempre che, al momento del Sinistro, il responsabile stesso e/o gli enti colpiti, non risultino garantiti mediante altre Polizze di Assicurazione per i fatti che hanno provocato il danno.

Art. 2.15 - Decorrenza della garanzia

A parziale deroga di quanto previsto all'Art. 1.1 - Decorrenza dell'Assicurazione, la copertura assicurativa, limitatamente alle garanzie di cui agli Artt. 2.6.5, 2.6.6 e 2.6.7, ha effetto dalle ore 24 del decimo giorno successivo a quello di decorrenza della copertura assicurativa.

Se la presente Assicurazione è emessa senza alcuna interruzione della copertura assicurativa rispetto ad un'Assicurazione precedente stipulata con la Società a garanzia dello stesso Rischio, la Carenza di 10 giorni non opera per tutte le garanzie e le Somme Assicurate già previste con il contratto precedente, mentre opera a tutti gli effetti per le nuove garanzie e/o per le maggiori Somme Assicurate operanti con il presente contratto.

Art. 2.16 - Validità territoriale

L'Assicurazione è operante per i danni avvenuti nel territorio della Repubblica italiana, nella Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano.

SINTESI LIMITI/SOTTOLIMITI, FRANCHIGIE/SCOPERTI

2. SEZIONE DANNI AI BENI			
Garanzie	Descrizione	Limiti/Sottolimiti	Franchigie/ Scoperti
Art. 2.1- Garanzia Base	Incendio	Somma assicurata in Polizza	€ 500,00
	Fulmine	Somma assicurata in Polizza	
	Esplosione, Implosione, Scoppio	Somma assicurata in Polizza	
	Urto di veicoli e natanti	Somma assicurata in Polizza	
	Bang sonico	Somma assicurata in Polizza	
	Urto o caduta di aeromobili, satelliti e meteoriti	Somma assicurata in Polizza	
	Fumo, gas, vapori	Somma assicurata in Polizza	
	Caduta di ascensori, montacarichi e simili	Somma assicurata in Polizza	
	Danni consequenziali	Somma assicurata in Polizza	
	Guasti causati per ordine dell'Autorità	Somma assicurata in Polizza	
	Danni a Fabbricati aperti	Somma assicurata in Polizza	
	Danni a beni appartenenti al Contenuto	Somma assicurata in Polizza	
	Spese per demolire, sgomberare, trattare e trasportare, stoccare e smaltire in discarica i residui del sinistro; rimuovere, trasportare, depositare e ricollocare le Cose mobili rimaste illese	10% dell'Indennizzo con il massimo di € 15.000,00 per Sinistro; compresi i residui rientranti nella categoria tossici e nocivi, nonché quelli radioattivi fino alla concorrenza del 50% di quanto complessivamente dovuto	
	Onorari periti e consulenti	2% dell'Indennizzo	
	Riprogettazione del Fabbricato e degli Impianti solari termici e fotovoltaici assicurati Costi e /o oneri compresi quelli di urbanizzazione	€ 15.000,00 per Sinistro	
	Spese per il rifacimento di Cose particolari	€ 3.000,00 per Sinistro	
	Contenuto presso terzi o presso l'abitazione (non comunicante) del titolare	30% della Somma assicurata per il Contenuto con il massimo di € 50.000,00	
Effetti personali dei dipendenti	€ 1.000,00 per Sinistro e € 2.000,00 per Annualità assicurativa		
Canone non percepito per i Locali del Fabbricato	€ 20.000,00 per Sinistro con il limite di 1 Anno		

Garanzie	Descrizione	Limiti/Sottolimiti	Franchigie/ Scoperti
Art. 2.2 - Delimitazioni	Preziosi e Valori	€ 5.000,00 per Sinistro elevato a € 10.000,00 se gli stessi vengono custoditi in Casseforti	
	Pellicce, Oggetti d'arte, oggetti d'argento e servizi di argenteria	€ 5.000,00 per singolo oggetto elevati a € 25.000,00 se gli stessi costituiscono Merci	
Art. 2.6 - Garanzie Supplementari (a pagamento)	Art. 2.6.1 - Garanzia Plus	Somma assicurata indicata in Polizza	
	Art. 2.6.2 - Atti vandalici e dolosi	70% Somme assicurate alle singole partite Limitatamente ai danni a serbatoi, vasche, silos e relativi raccordi fino a € 10.000,00 per Sinistro € 20.000,00 per Annualità assicurativa	10% minimo € 500,00 per Sinistro
	Art. 2.6.3 - Fuoriuscita di liquidi		€ 500,00 per Sinistro
	a) Acqua condotta e altri liquidi	€ 100.000,00 per Sinistro e € 200.000,00 per Annualità assicurativa	
	- fuoriuscita di acqua da impianti fissi di estinzione automatici	€ 50.000,00 per Sinistro e € 100.000,00 Annualità assicurativa	
- dispersione liquidia causa di rottura accidentale di serbatoi, vasche o silos	€ 10.000,00 per Sinistro e € 20.000,00 per Annualità assicurativa		
b) Gelo	€ 20.000,00 per Sinistro e € 40.000,00 per Annualità assicurativa		
c) Occlusione di condutture, rigurgito di scarichi	€ 20.000,00 per Sinistro e € 40.000,00 per Annualità assicurativa		
d) Infiltrazioni dal Tetto	€ 20.000,00 per Sinistro e € 40.000,00 per Annualità assicurativa		

Garanzie	Descrizione	Limiti/Sottolimiti	Franchigie/ Scoperti
Art. 2.6 - Garanzie Supplementari (a pagamento)	Art. 2.6.4 - Spese di ricerca e riparazione della rottura di condutture	Somma assicurata indicata in Polizza	€ 500,00 per Sinistro
	a) Spese di ricerca e riparazione della rottura di condutture di acqua e altri liquidi - spese per demolire e ripristinare parti dei Locali assicurati	€ 5.000,00	
	b) Spese di ricerca e riparazione della rottura di condutture da gelo c) Spese di ricerca, rottura e riparazione di condutture gas		
	Art. 2.6.5 - Eventi atmosferici base		20% minimo € 2.000,00 per Sinistro
	a) fenomeni atmosferici	70% Somme assicurate alle singole partite	
	b) sovraccarico neve	50% Somme assicurate alle singole partite	
	Art. 2.6.6 - Eventi atmosferici estesi		20% minimo € 3.000,00 per Sinistro
	a) grandine su fragili	15% Somme assicurate alle singole partite con il massimo di € 20.000,00 per Annualità assicurativa	
	b) fenomeni atmosferici su Fabbricati aperti e beni all'aperto	€ 30.000,00 per Annualità assicurativa	
	- Veicoli immatricolati costituenti Merci	€ 5.000,00 per singolo veicolo limitato ad € 2.500,00 per i danni causati da grandine	

Garanzie	Descrizione	Limiti/Sottolimiti	Franchigie/ Scoperti
Art. 2.6 - Garanzie Supplementari (a pagamento)	Art. 2.6.7 - Eventi atmosferici su Impianti solari termici e fotovoltaici		20% minimo € 3.000,00 per Sinistro
	a) fenomeni atmosferici	50% Somme assicurate alle singole partite	
	b) sovraccarico neve	50% Somme assicurate alle singole partite	
	Art. 2.6.8 - Fenomeno elettrico	Somma assicurata indicata in Polizza	10% minimo € 500,00 per Sinistro
	- assenza di sistemi di protezione contro le sovratensioni		40% minimo € 1.000,00 per Sinistro
	- sistemi di protezione non danneggiati		30% minimo € 1.000,00 per Sinistro, ridotto a 20% per Apparecchiature con Contratto di assistenza tecnica
	Art. 2.6.9 - Guasti	Somma assicurata indicata in Polizza	10% minimo € 500,00 per Sinistro
	a) Conduttori esterni b) Spese	50% Somma assicurata con il massimo di € 5.000,00 per Sinistro e Annualità assicurativa	
Art. 2.6.10 - Ricorso Terzi	Massimale indicato in Polizza		
Attrezzature utilizzate da ditte terze per l'esecuzione di lavori di manutenzione presso i Locali assicurati	€ 5.000,00 per Sinistro		
Danni da interruzioni o sospensioni attività	10% del Massimale indicato in Polizza		
Art. 2.6.12 - Maggiori costi	Somma assicurata indicata in Polizza		

Garanzie	Descrizione	Limiti/Sottolimiti	Franchigie/ Scoperti
Art. 2.6 - Garanzie Supplementari (a pagamento)	Art. 2.6.13 - Lastre	Somma assicurata indicata in Polizza	€ 500,00 per Sinistro
	Danni al Contenuto da rottura di Lastre e insegne	20% dell'Indennizzo	
	Art. 2.6.14 - Merci, Attrezzature e Apparecchiature elettriche ed elettroniche trasportate	Somma assicurata indicata in Polizza	Merci e Attrezzature: € 500,00 per Sinistro
		Apparecchiature elettriche ed elettroniche: 10% della Somma assicurata per apparecchiatura e 25% della Somma assicurata per Annualità assicurativa	Apparecchiature elettriche ed elettroniche: Scoperto del 20%
	Art. 2.6.15 - Merci in refrigerazione	Somma assicurata indicata in Polizza	20% minimo € 500,00 per Sinistro
	Art. 2.6.16 - Merci in refrigerazione su automezzi	Somma assicurata indicata in Polizza	20% minimo € 500,00 per Sinistro
	Smaltimento della Merce avariata	€ 500,00	
	Art. 2.6.17 - Spese ricondizionamento delle Merci assicurate	Somma assicurata indicata in Polizza	€ 500,00
	Art. 2.6.18 - Deterioramento Merci	Somma assicurata indicata in Polizza	20% minimo € 1.000,00
	Art. 2.6.19 - Protezione Merci liquide	Somma assicurata indicata in Polizza	20% minimo € 500,00
	- carente igienizzazione beccucci di imbottigliamento - difettosa etichettatura - espulsione dei tappi/ esplosione delle bottiglie	20% della Somma assicurata indicata in polizza con il massimo di € 5.000,00.	
	Art. 2.6.20 - Modelli e stampi	Somma assicurata indicata in Polizza	€ 500,00
	Art. 2.6.22 - Commercio ambulante	Somma assicurata in Polizza	€ 500,00
	Art. 2.6.23 - Autoveicoli dell'Assicurato	Somma assicurata in Polizza	€ 500,00
Art. 2.12 - Merci di categoria diversa		20% della Somma assicurata per il Contenuto	

(Acquistabile in alternativa alla Sezione Danni ai beni)

Cosa assicura

Art. 2.1 (AR) - Garanzia Base

La Società indennizza, entro le Somme assicurate e nei limiti indicati in Polizza, i Danni materiali e diretti alle Cose assicurate, anche se di proprietà di terzi e poste nelle ubicazioni indicate in Polizza, causati da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, salvo le esclusioni previste agli Artt. 2.3 (AR) e 2.4 (AR) della presente Sezione.

Sono compresi in caso di Sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione:

- a) **i guasti causati** alle Cose assicurate **per ordine dell'Autorità** e quelli non inconsideratamente prodotti dall'Assicurato allo scopo di impedire o arrestare qualsiasi evento dannoso indennizzabile a termini di Polizza;
- b) le spese sostenute per **demolire, sgomberare, trattare e trasportare, stoccare e smaltire** alla più vicina discarica autorizzata, i residui del Sinistro (sono compresi i residui del Sinistro rientranti nella categoria tossici e nocivi, nonché quelli radioattivi **fino alla concorrenza del 50%** di quanto complessivamente dovuto a titolo di spese di demolizione, sgombero, trattamento, trasporto, stoccaggio e smaltimento dei residui del Sinistro); **nonché per rimuovere, trasportare, depositare e ricollocare**, comprese le spese di montaggio e smontaggio, le Cose mobili assicurati rimaste illese per consentire il ripristino dei Locali. La garanzia è prestata nella forma a Primo Rischio Assoluto, **fino alla concorrenza del 10% dell'Indennizzo con il massimo di € 15.000,00 per Sinistro**;
- c) gli **onorari dei periti e dei consulenti** nominati in conformità a quanto a quanto riportato all'Art. 12.5 - Procedura per l'accertamento del danno e controversie, delle Norme che regolano la liquidazione dei Sinistri. La garanzia è prestata **con il limite del 2% dell'Indennizzo**;
- d) la **riprogettazione del Fabbricato e degli Impianti solari termici e fotovoltaici assicurati e la direzione dei lavori nonché i costi e/o gli oneri, compresi quelli di urbanizzazione** - **escluse comunque multe, ammende o sanzioni amministrative** - che dovessero comunque gravare sull'Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi ente e/o Autorità pubblica in caso di ricostruzione dei Fabbricati assicurati, in base alle disposizioni di Legge in vigore al momento della ricostruzione. **La garanzia è prestata complessivamente fino alla concorrenza di € 15.000,00 per Sinistro**;
- e) le **spese** necessariamente sostenute **per ricercare e riparare le rotture accidentali** di impianti del Fabbricato e degli Impianti solari termici e fotovoltaici assicurati che abbiano provocato la fuoriuscita di acqua e altri liquidi nei Locali assicurati; nonché le spese per il ripristino delle parti murarie. La garanzia è operante se è assicurato il Fabbricato e/o gli Impianti solari termici e fotovoltaici. La garanzia viene estesa anche al rimborso delle spese necessariamente sostenute per demolire e ripristinare parti dei Locali assicurati, allo scopo di ricercare la rottura delle tubazioni esterne interrate e/o per ripristinare o sostituire le tubazioni interrate nelle quali ha avuto origine la rottura stessa, anche in assenza di Danno materiale e diretto ai Locali assicurati, **fino al raggiungimento di € 5.000,00 per Annualità assicurativa**.

Sono altresì comprese:

- le spese per ricercare e riparare la rottura di condutture da gelo;

12 Posso acquistare questa Sezione in abbinamento alla Sezione DANNI AI BENI?

No, l'acquisto è alternativo in quanto entrambe le Sezioni offrono una copertura sui danni ai beni assicurati, ma lo fanno utilizzando forme diverse: nella "Danni ai beni" vengono elencate nella Garanzia base le singole ipotesi rientranti in copertura, mentre nella "All Risks" viene stabilita più genericamente l'operatività della copertura per qualsiasi evento dannoso e qualunque sia la causa, tranne le ipotesi esplicitamente escluse.

- le spese per ricercare e riparare le condutture gas in caso di dispersione a valle del contatore e di condutture di impianti di condizionamento.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 20.000,00 per Sinistro e per Annualità assicurativa;

- f) se assicurato il Contenuto, il rifacimento delle Cose particolari, intendendosi per tali le operazioni manuali e meccaniche necessarie. La garanzia è prestata nella forma a Primo Rischio Assoluto fino alla concorrenza di € 3.000,00 per Sinistro. Si intendono comunque escluse le spese sostenute per la ricostruzione di Dati memorizzati su Supporti informatici e il riacquisto di Programmi in licenza d'uso.

Le garanzie di cui alle lettere c) e d) per uno o più Sinistri che avvengano nel corso dell'Annualità assicurativa, sono prestate per i costi sostenuti entro 1 Anno dal verificarsi del Sinistro.

Si intendono altresì compresi in garanzia:

- g) i danni **al Contenuto presso terzi o presso l'abitazione (non comunicante) del titolare**

il Contenuto si intende assicurato anche all'esterno dell'Attività esercitata, quando si trova temporaneamente presso terzi e/o fiere e mostre o presso l'abitazione non comunicante del titolare e/o di soci dell'Attività esercitata.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 30% della Somma assicurata alla partita Contenuto con il massimo di € 50.000,00;

- h) la parte del **canone** che l'Assicurato non può percepire per i Locali del Fabbricato assicurato, regolarmente locati a terzi e rimasti danneggiati. La garanzia è prestata nella forma a Primo Rischio Assoluto e per il tempo necessario al loro ripristino con il limite di 1 Anno, fino alla concorrenza di € 20.000,00 per Sinistro;

- i) **il commercio ambulante**

qualora il Contraente/Assicurato eserciti l'attività di commercio ambulante come attività accessoria all'Azienda assicurata, le garanzie acquisite in questa Sezione si intendono operanti anche per il Contenuto assicurato e portato presso il luogo in cui si svolge il commercio ambulante;

- j) i danni derivanti **dal crollo e dal collasso strutturale dei Fabbricati**

la Società indennizza i danni materiali direttamente causati alle Cose assicurate da cedimento delle fondazioni o delle strutture dei Fabbricati o degli impianti. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 100.000,00 per Sinistro e Annualità assicurativa e con l'applicazione di uno Scoperto del 10% con il minimo di € 500,00.

- k) i danni provocati **da grandine su fragili**

la Società indennizza i danni materiali e diretti alle Cose assicurate provocati da grandine a:

- serramenti, vetrate e lucernari in genere;
- lastre di fibrocemento o cemento - amianto e manufatti in materia plastica, escluse le Coperture antigrandine; sono compresi i danni al Contenuto conseguenti al danneggiamento delle suddette lastre e manufatti.

La garanzia è prestata con lo Scoperto e il Limite di indennizzo riportati nella tabella di cui all'Art. 2.2 - Delimitazioni.

Art. 2.2 (AR) - Delimitazioni

Ferma la Somma assicurata alle relative partite, le garanzie sotto riportate si intendono prestate con l'applicazione di Scoperti, minimi non indennizzabili ed entro i Limiti di Indennizzo come da prospetto che segue.

Descrizione	Scoperto/Franchigia	Limite di Indennizzo/sottolimito per Anno assicurativo
Preziosi e Valori	€ 500,00 per Sinistro	€ 5.000,00 per Sinistro elevato a € 10.000 se in Casseforti
Pellicce, Oggetti d'arte, oggetti d'argento e servizi di argenteria	€ 500,00 per Sinistro	€ 5.000,00 per singolo oggetto elevato a € 25.000,00 se costituenti Merci
Effetti personali dei dipendenti	€ 500,00 per Sinistro	€ 1.000,00 per Sinistro e € 2.000,00 per Annualità assicurativa
Atti vandalici e dolosi	10% minimo € 500,00 per Sinistro	70% Somma assicurata Fabbricato, Contenuto e Impianti solari termici e fotovoltaici
Acqua condotta e altri liquidi	€ 500,00 per Sinistro	€ 100.000,00 per Sinistro e € 200.000,00 per Annualità assicurativa
Colaggio di acqua da impianti automatici di estinzione	€ 500,00 per Sinistro	€ 50.000,00 per Sinistro e € 100.000,00 per Annualità assicurativa
Dispersione di liquidi - Valore del liquido perduto	€ 500,00 per Sinistro	€ 10.000,00 per Sinistro e € 20.000,00 per Annualità assicurativa
Gelo	€ 500,00 per Sinistro	€ 20.000,00 per Sinistro e € 40.000,00 per Annualità assicurativa
Occlusione di condutture, rigurgito scarichi, infiltrazioni dal Tetto	€ 500,00 per Sinistro	€ 20.000,00 per Sinistro e € 40.000,00 per Annualità assicurativa
fenomeni atmosferici	20% minimo € 2.000,00 per Sinistro	70% Somma assicurata Fabbricato e Contenuto
sovraccarico neve	20% minimo € 2.000,00 per Sinistro	50% Somma assicurata Fabbricato e Contenuto
grandine su fragili	20% minimo € 3.000,00 per Sinistro	15% Somma assicurata Fabbricato e Contenuto con il massimo di € 20.000,00 per Annualità assicurativa
fenomeni atmosferici su Fabbricati aperti ed enti all'aperto	20% minimo € 3.000,00 per Sinistro	€ 30.000,00 per Annualità assicurativa; € 5.000,00 per singolo veicolo immatricolato limitato a € 2.500,00 per grandine
fenomeni atmosferici su Impianti solari termici e fotovoltaici	20% minimo € 3.000,00 per Sinistro	50% Somma assicurata Impianti solari termici e fotovoltaici
sovraccarico neve su Impianti solari termici e fotovoltaici	20% minimo € 3.000,00 per Sinistro	50% Somma assicurata Impianti solari termici e fotovoltaici
Lastre	€ 500,00 per Sinistro	€ 10.000,00
Movimentazione interna	10% minimo € 500,00	€ 20.000,00 per Sinistro e per Annualità assicurativa

Cosa NON assicura

Art. 2.3 (AR) - Esclusioni

Sono esclusi i danni verificatisi in occasione di:

- atti di guerra (dichiarata o non), occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri, Cyber crime o ordinanze di governo o Autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto;
- Esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- inquinamento o contaminazione ambientale;
- eruzioni vulcaniche, terremoti, Inondazioni, Alluvioni e Allagamenti, infiltrazioni e/o penetrazione di acque sotterranee o dal terreno, piene, maremoto, mareggiate, maree e penetrazioni di acqua marina, bradisismo;

- e) movimenti del terreno a seguito di scavi/sbancamenti, smottamento, cedimento del terreno, valanghe, caduta sassi, franamenti, slavine, dilavamento;
- f) dolo dell'Assicurato e/o Contraente, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata;
- g) mancata o anormale refrigerazione, raffreddamento, surgelamento, conservazione in atmosfera controllata, riscaldamento e/o climatizzazione, subiti dalle Merci, fuoriuscita del fluido frigorifero, salvo quanto previsto agli Artt. 2.6.8 (AR) - Merci in refrigerazione e 2.6.9 (AR) - Merci in refrigerazione su automezzi (Garanzie Supplementari);
- h) ordinanze di Autorità o di Leggi che regolino la conduzione, costruzione, ricostruzione o demolizione dei Fabbricati, macchinari ed impianti;

a meno che il Contraente o l'Assicurato provi che il Sinistro non ebbe alcun rapporto con detti eventi.

Sono altresì esclusi i danni **causati da o dovuti a:**

- i) trasporto o trasferimento e relative operazioni di carico e scarico delle Cose assicurate al di fuori dell'area di pertinenza aziendale, salvo quanto previsto all'Art. 2.6.7 (AR) - Merci, Attrezzature e Apparecchiature elettriche ed elettroniche trasportate;
- j) umidità, brina e condensa, siccità;
- k) animali, vegetali in genere, compresi alberi;
- l) mancata e/o anormale manutenzione;
- m) guasti o rotture di natura meccanica o elettrica, salvo quanto previsto agli Artt. 2.6.2 - Fenomeno elettrico e 2.6.3 - Guasti (Garanzie Supplementari);
- n) uso o funzionamento improprio di macchinari e impianti, esperimenti o prove che ne provochino sovraccarico o scondizionamento;
- o) montaggio o smontaggio di macchinari, impianti e apparecchiature elettronici, costruzione o demolizione di Fabbricati, operazioni di pulizia, riparazioni, traslochi, ristrutturazioni;
- p) difetti noti al Contraente o all'Assicurato, suoi amministratori e dirigenti, all'atto della stipulazione del contratto;
- q) eventi per i quali deve rispondere, per Legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;
- r) difetti di fusione, vizio di materiale, errori di progettazione, calcolo o lavorazione;
- s) sospensione di fornitura di energia, gas, acqua;
- t) Furto, frode, truffa, ammanchi, smarrimenti, Rapina, saccheggio, estorsione, Scippo e loro tentativi, appropriazione indebita o infedeltà da parte di dipendenti (a parziale deroga di quanto previsto dall'Art. 2.13 (AR) - Colpa grave);

nel caso in cui, in conseguenza dei predetti eventi, derivi un altro danno indennizzabile ai sensi della presente Polizza, la Società indennizza solo la parte di danno non altrimenti esclusa;

- u) lavorazione, stoccaggio, conservazione e impiego di sostanze, materiali e prodotti difettosi che influiscono sulle prestazioni, qualità, quantità, titolo e colore delle Merci, salvo quanto previsto all'Art. 2.6.11 (AR) - Deterioramento Merci;
- v) danni indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancato godimento, mancato reddito nonché qualsiasi altro danno che non riguardi la materialità delle Cose assicurate, salvo quanto previsto agli Artt. 2.6.5 (AR) - Danni indiretti a percentuale e 2.6.6 (AR) - Maggiori costi (Garanzie Supplementari);
- w) assestamenti, fessurazioni, dilatazioni o restringimenti, stacco di intonaci, finiture, cornicioni e grondaie, salvo che siano determinati da Incendio, fulmine, Esplosioni, Scoppio, trombe d'aria, tempeste, vento, uragani, fuoriuscita di acqua a seguito di rottura di tubazioni;
- x) ammaccature, deformazioni, deterioramento, logorio, usura, incrostazione, ossidazione, corrosione, ruggine, deperimento, stillicidio, perdita di peso, fermentazione, infiltrazione, evaporazione, salvo che siano diretta conseguenza di altri eventi non specificatamente esclusi;
- y) natura estetica non connessi a danni indennizzabili;
- z) perdita, alterazione o distruzione di Dati, Programmi codificati o software, mancata disponibilità dei Dati o malfunzionamento di hardware, software e circuiti integrati ovvero da violazione dei Dati personali (Data Breach) se generati da atto doloso informatico (Cyber Crime), salvo che siano diretta conseguenza di un danno materiale non altrimenti escluso.

Sono inoltre esclusi i danni:

aa) agli autoveicoli di proprietà dell'Assicurato, salvo se è operante l'Art. 2.6.15 (AR) -Autoveicoli dell'Assicurato (Garanzia Supplementare).

Art. 2.4 (AR) - Esclusioni specifiche

Per le garanzie di seguito indicate, si intendono esclusi:

a) Crollo e collasso strutturale (vedi Art. 2.1 (AR) lettera j)

i danni causati da o conseguenti a:

- Allagamenti, Alluvioni, Inondazioni, maremoto, Terremoto, slavine, valanghe, eruzione vulcanica, sovraccarico neve;
- interventi di ampliamento, sottomurazione, sopraelevazione, demolizioni;
- errori di progettazione o di calcolo, errore nei disegni costruttivi, o difetto di costruzione o vizio di materiale;
- mancata o inadeguata manutenzione, deperimento, usura, logorio, corrosione, ruggine e incrostazione;

nonché i danni subiti da edifici o porzioni di essi in corso di costruzione o avvenuti in fase di collaudo. Restano inoltre esclusi i danni indiretti o di inattività di qualsiasi genere e specie, i Danni consequenziali o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle Cose assicurate;

b) Grandine su fragili (vedi Art. 2.1 (AR) lettera k)

- gli Impianti solari termici e gli Impianti fotovoltaici;

c) Atti vandalici e dolosi

- i danni di Furto e Rapina, nonché i danni causati da interruzione di processi di lavorazione, mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, alterazione di prodotti, errore od omissione di controlli o manovre, dispersione liquidi. Se i danni causati dai suddetti eventi sono avvenuti in occasione di occupazione (purché non militare) del Fabbricato, qualora la stessa si protraesse per oltre 5 giorni consecutivi, l'Assicurazione è limitata ai danni da Incendio e a quelli da Esplosione o Scoppio non causati da ordigni esplosivi.
- limitatamente ai danni causati da Atti di Terrorismo, le perdite, i danni, i costi o le spese direttamente o indirettamente causati da un'interruzione di un servizio, quali, a titolo esemplificativo: elettricità, gas, acqua, comunicazioni e da contaminazioni chimiche o biologiche;

d) Acqua condotta e altri liquidi

- i danni da traboccamento o rigurgito di fognature;
- i danni alle Merci la cui base è posta ad altezza inferiore a cm 10 dal pavimento, salvo quelle che per le loro particolari caratteristiche merceologiche non possono essere appoggiate su pallets;
- i danni da gelo;

e) Colaggio di acqua da impianti automatici di estinzione

- i danni verificatisi in occasione dei lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia dell'impianto sia dei Locali protetti;

f) Dispersione di liquidi

- i danni dovuti a imperfetta tenuta strutturale dei contenitori e quelli a serbatoi di capacità inferiore a 100 litri;
- i danni a serbatoi, vasche o silos e relativi raccordi, contenenti carburante;

g) Gelo

- i danni conseguenti ad usura o ad anormale o mancata manutenzione agli impianti solari termici e idrici e tecnici al servizio del Fabbricato e agli Impianti solari termici e fotovoltaici;
- i danni a Fabbricati privi di impianto di riscaldamento oppure con impianto non funzionante da oltre 48 ore consecutive prima del Sinistro;
- i danni alle componenti esterne al Fabbricato degli Impianti solari termici e fotovoltaici;

h) Occlusione di condutture, rigurgito scarichi, infiltrazioni dal Tetto

- i danni conseguenti ad usura o a mancata manutenzione o pulizia;
- i danni causati da mareggiate e/o penetrazione di acqua marina;
- danni alle Merci la cui base è posta ad un'altezza inferiore a cm 10 dal pavimento, salvo quelli che per le loro particolari caratteristiche merceologiche non possono essere appoggiate su pallets;

i) Fenomeni atmosferici

- i danni a serre e a quanto in esse contenuto;
- i danni a gru, antenne, ciminiere e camini, cavi aerei;
- i danni a capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture, baracche in legno o plastica;
- a beni posti sotto tettoie, Fabbricati aperti da uno o più lati, gazebo, coperture pressostatiche, tensostrutture o tendostrutture, Coperture antigrandine o all'aperto, ad eccezione dei serbatoi e impianti fissi per natura e destinazione;
- i danni causati da Fenomeni atmosferici, alle Cose assicurate all'interno dei Fabbricati, qualora pioggia, grandine e neve non siano penetrati in detti Fabbricati attraverso rotture, brecce e lesioni provocate al Tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici, tale da essere riscontrata su una pluralità di enti assicurati e non, posti nelle vicinanze.

I Fenomeni atmosferici che si protraggono nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile sono attribuiti ad un medesimo episodio ed i relativi danni sono considerati pertanto singolo Sinistro;

j) Sovraccarico neve

- i danni a Locali, strutture o serbatoi (e quanto in essi contenuto) non conformi alle norme relative ai sovraccarichi di neve vigenti al momento della loro costruzione;
- i danni ai gazebo, coperture pressostatiche, tensostrutture, Coperture antigrandine comprese le relative strutture di ancoraggio a terra e quanto in essi contenuto;
- i danni a lucernari, vetrate e serramenti in genere, insegne, antenne, grondaie o altre strutture di conduzione delle acque, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del Tetto o delle pareti in seguito al sovraccarico di neve;
- i danni causati da scivolamento delle tegole;

k) Lastre

- i danni derivanti dal crollo del Fabbricato o distacco di parti di esso, cedimento del terreno o assestamenti del Fabbricato, restauro dei Locali, operazioni di trasloco, lavori edilizi o stradali nelle immediate vicinanze, lavori sulle Lastre od ai relativi supporti, sostegni o cornici, rimozione delle Lastre o degli infissi o dei mobili su cui le stesse sono collocate;
- i danni a Lastre che alla data dell'entrata in vigore della presente Polizza non fossero integre ed esenti da difetti;
- i danni a sorgenti luminose e insegne, a seguito di surriscaldamento e/o corto circuito;
- i danni a Lastre costituenti Merci o aventi valore artistico;
- i danni a cornici, intelaiature e supporti in genere;
- i danni di semplice scheggiatura, rigature in genere tali da non compromettere la stabilità delle Lastre.

Art. 2.5 (AR) - Franchigia

Art. 2.5.1 (AR) - Franchigia Garanzia Base

Per ogni Sinistro indennizzabile nell'ambito della Garanzia Base della presente Sezione la Società applica una Franchigia di € 500,00, salva l'applicazione di eventuali Scoperti, minimi di Scoperto e Franchigie di importo superiore ove espressamente previsti.

Art. 2.5.2 (AR) - Concomitanza di Franchigie e Scoperti

In caso di Sinistro che interessi garanzie che prevedono l'applicazione di più Scoperti, sarà applicata la percentuale di Scoperto maggiore, fermo l'eventuale minimo pari all'importo più elevato tra i minimi di Scoperto e/o le Franchigie previsti.

Come personalizzare

Art. 2.6 (AR) - Garanzie Supplementari (a pagamento)

Il Contraente può scegliere di acquistare una o più tra le Garanzie Supplementari di seguito proposte; la garanzia sarà operante solo se indicata in Polizza e ne sia stato pagato il relativo Premio.

Art. 2.6.1 (AR) - Garanzia Plus

Per le spese di cui all'Art. 2.1 (AR) lettere b) e d) la garanzia, **ferme le altre condizioni di Polizza** è prestata per l'ulteriore Somma assicurata indicata in Polizza che, pertanto, si aggiunge agli importi indicati nelle predette lettere b) e d).

Art. 2.6.2 (AR) - Fenomeno elettrico

La Società indennizza **fino alla concorrenza della Somma assicurata indicata in Polizza per Sinistro e per Annualità assicurativa**, nella forma a Primo Rischio Assoluto, i Danni materiali e diretti di Fenomeno elettrico subiti dalle Apparecchiature, dall'Impianto elettrico, dagli Impianti solari termici e dagli Impianti fotovoltaici, se assicurate le relative partite, anche se di proprietà di terzi, presenti nelle ubicazioni assicurate e funzionali all'attività dell'Azienda assicurata, a condizione che l'Impianto elettrico sia a norma di Legge.

Sono esclusi i danni:

- a) subiti da Apparecchiature detenute dall'Assicurato a scopo di vendita;
- b) subiti da smartphone, telefoni cellulari, navigatori satellitari, tablet e palmari;
- c) subiti da accumulatori elettrici, batterie e quant'altro di simile;
- d) causati da usura o provocati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici, deperimento e deterioramento;
- e) di ruggine, corrosione e incrostazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita;
- f) da carenza di manutenzione;
- g) in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulizia, manutenzione e revisione;
- h) a tubi e valvole elettroniche, a lampade e ad altre fonti di luce, tranne quelli riconducibili a danni indennizzabili subiti da altre parti delle Cose assicurate;
- i) ai Dati e ai Dati personali registrati su memorie centrali e a qualsiasi altro Dato che non sia modificabile dall'Assicurato;
- j) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o fornitore per l'esercizio.

La garanzia è prestata con l'applicazione di uno Scoperto del 10% con il minimo di € 500,00 per Sinistro. **In assenza di sistemi di protezione contro le sovratensioni sarà applicato uno Scoperto del 40% con il minimo di € 1.000,00.**

Nel caso in cui i sistemi di protezione non venissero danneggiati sarà applicato uno Scoperto del 30% con il minimo di € 1.000,00. Limitatamente alle Apparecchiature, lo Scoperto è ridotto al 20% qualora il bene danneggiato risulti provvisto di un Contratto di assistenza tecnica in corso di validità.

Relativamente alle Apparecchiature e all'Impianto elettrico - quali a titolo esemplificativo motori elettrici, schede elettroniche dedicate alla gestione/funzionamento dei macchinari, Personal computer - che abbiano vetustà superiore a 5 anni e fino a 10 anni calcolata a partire dalla data di installazione del bene (se acquistato nuovo) o di produzione del bene (se acquistato usato), l'Indennizzo verrà corrisposto tenendo conto del degrado d'uso al momento del Sinistro. Tale degrado viene convenzionalmente stabilito nella misura del 10% del costo di rimpiazzo a nuovo per ogni anno o frazione di anno oltre il quinto. Se la vetustà supera i 10 anni la determinazione del danno avverrà con il criterio del Valore allo stato d'uso e il degrado non potrà essere inferiore al 50% del costo di rimpiazzo a nuovo.

Per maggiori dettagli si rimanda all'Art. 12.3 - Criterio di valutazione del danno delle Norme che regolano la liquidazione dei Sinistri.

Art. 2.6.3 (AR) - Guasti

La Società indennizza, **fino alla concorrenza della Somma assicurata indicata in Polizza per Sinistro e Annualità assicurativa**, nella forma a Primo Rischio Assoluto, i Danni materiali e diretti alle Apparecchiature, all'Impianto elettrico, agli Impianti solari termici e agli Impianti fotovoltaici, se assicurate le relative partite, anche se di proprietà di terzi, presenti nelle ubicazioni assicurate e funzionali all'attività dell'Azienda assicurata, causati da guasti e/o rotture meccaniche da qualsiasi motivo occasionati.

L'Assicurazione vale anche per quanto di seguito indicato:

a) Conduttori esterni

Nell'ambito della garanzia Guasti sono compresi i danni ai conduttori esterni collegati alle Apparecchiature assicurate e di loro esclusiva pertinenza - compresi i costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili.

b) Spese

In seguito a un danno indennizzabile nell'ambito della garanzia Guasti, la Società rimborsa le spese:

- per il riacquisto dei Supporti distrutti o danneggiati e la ricostruzione dei Dati, compresi i Dati personali, e/o il riacquisto o la duplicazione dei Programmi in licenza d'uso in essi contenuti, solo se effettuate entro 1 Anno dal Sinistro. Sono esclusi i costi riconducibili a errata registrazione/cancellazione dei Dati e dei Dati personali;
- per la sostituzione provvisoria delle Apparecchiature assicurate danneggiate, per il tempo necessario alla loro riparazione dedotto il corrispettivo dei primi 3 giorni di sostituzione;
- per ore straordinarie di lavoro e per trasporto a grande velocità (escluso il trasporto aereo) connesse alla riparazione e/o al rimpiazzo delle Cose danneggiate.

Le garanzie di cui ai precedenti punti a) e b) vengono prestate fino alla concorrenza del 50 % della Somma assicurata con il massimo di € 5.000,00 per Sinistro e Annualità assicurativa.

Ferme le esclusioni di cui all'Art. 2.3 (AR), sono esclusi i danni:

- da Incendio, colpo diretto di fulmine, Esplosione, Implosione, Scoppio, caduta di aeromobili di loro parti, eventi naturali, atti dolosi di terzi, Furto o tentativo di Furto, crollo di Fabbricati, cedimenti del terreno, frane, Terremoto, Alluvione, Inondazione, Allagamento;
- di fenomeno elettrico;
- verificatisi in conseguenza di montaggio o smontaggio non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione;
- ad utensileria, ordigni o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, a forme, matrici, stampi, mole, nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, catene, pneumatici, guarnizioni, feltri, rivestimenti, refrattari, aghi, organi di frantumazione, lampade od altre fonti di luce, accumulatori elettrici e quant'altro di simile; a catalizzatori, filtri, fluidi in genere, fatta eccezione per l'olio nei trasformatori ed interruttori;
- alla mazza battente e chabotte (blocco incudine) dei magli, organi di frantumazione dei frantoi, frangizolle, e mulini in genere, tele e vagli delle macchine per la produzione di carta e cartone, scardassi (salvo che siano conseguenza diretta di danni indennizzabili verificatisi ad altre parti dell'Apparecchiatura);
- dovuti alla fuoriuscita di masse in fusione dai forni.

La garanzia è prestata con l'applicazione di uno Scoperto del 10% con il minimo di € 500,00 per Sinistro.

In caso di evento indennizzabile sia ai sensi della Garanzia Fenomeno elettrico di cui all'Art. 2.6.2 (AR) sia ai sensi delle garanzie del presente articolo, la Società liquida il Sinistro applicando sul danno complessivo un unico Scoperto del 10% con il minimo di € 500,00.

Relativamente alle Apparecchiature e all'Impianto elettrico che abbiano vetustà superiore a 5 anni e fino a 10 anni calcolata a partire dalla data di installazione del bene (se acquistato nuovo) o di produzione del bene (se acquistato usato), l'Indennizzo alle componenti elettriche ed elettroniche - quali a titolo esemplificativo motori elettrici, schede elettroniche dedicate alla gestione/funzionamento dei macchinari, Personal computer - verrà corrisposto tenendo conto del degrado d'uso al momento del Sinistro. Tale degrado viene convenzionalmente stabilito nella misura del 10% del costo di rimpiazzo a nuovo per ogni anno o frazione di anno oltre il quinto. Se la vetustà supera i 10 anni la determinazione del danno avverrà con il criterio del Valore allo stato d'uso e il degrado non potrà essere inferiore al 50% del costo di rimpiazzo a nuovo. Per maggiori dettagli si rimanda all'Art. 12.3 - Criterio di valutazione del danno delle Norme che regolano la liquidazione dei Sinistri.

Art. 2.6.4 (AR) - Ricorso terzi

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del Massimale indicato in Polizza, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di Legge - per Danni materiali e diretti cagionati alle Cose di terzi, compresi animali da Sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione Danni ai beni All Risks.

L'Assicurazione comprende le Attrezzature utilizzate da ditte terze per l'esecuzione di lavori di manutenzione presso i Locali assicurati, fino alla concorrenza di € 5.000,00 per Sinistro.

L'Assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il Massimale indicato in Polizza e fino alla concorrenza del 10% del Massimale stesso.

L'Assicurazione non comprende i danni:

- a) a Cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le Cose trasportate sugli stessi purché non destinate all'Assicurato né in corso di spedizione da parte dello stesso;
- b) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, la persona unita civilmente o convivente di fatto, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché i componenti il suo nucleo familiare risultanti dal certificato anagrafico di stato di famiglia;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'Art. 2359 del Codice Civile, nonché gli amministratori delle medesime.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o da qualsiasi riconoscimento di responsabilità, nella fase dell'istruzione del Sinistro, a meno che non risulti comprovata dalle prove emerse. Quanto alle spese giudiziali si applica l'Art. 1917 del Codice Civile.

Art. 2.6.5 (AR) - Danni indiretti a percentuale

La Società a seguito di Sinistro indennizzabile alla Sezione Danni ai beni All Risks corrisponderà una ulteriore indennità pari al 20% dell'Indennizzo relativo alle partite assicurate in Polizza.

Questa indennità non viene corrisposta per danni indennizzabili dalla Garanzia Supplementare di cui all'Art. 2.6.4 (AR) - Ricorso terzi.

Art. 2.6.6 (AR) - Maggiori costi

La Società, a seguito di Sinistro indennizzabile alla presente Sezione, rimborsa le spese necessariamente e non inconsideratamente sostenute e debitamente documentate per:

- 1) spese pubblicitarie per la realizzazione di iniziative destinate a comunicare la ripresa dell'attività a seguito di Sinistro che ne abbia comportato l'interruzione;
- nonché, escluse quelle relative ai primi 3 giorni, le spese sostenute per:
- 2) uso di macchine o impianti in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti;
 - 3) lavoro straordinario, anche notturno e festivo, del personale;
 - 4) lavorazioni presso terzi;
 - 5) fornitura di energia elettrica o termica da parte di terzi;
 - 6) affitti di Locali per il trasferimento temporaneo dell'attività.

Sono esclusi i maggiori costi conseguenti ai danni previsti dalle garanzie di cui agli Artt. 2.2 (AR) - Delimitazioni per Acqua condotta e altri liquidi, Colaggio di acqua da impianti automatici di estinzione, Dispersione liquidi, Gelo, Occlusione di condutture e rigurgito scarichi, Infiltrazioni dal tetto, 2.6.3 (AR) - Guasti, 2.6.8 (AR) - Merci in refrigerazione e 2.6.9 (AR) - Merci in refrigerazione su automezzi.

Il rimborso è comunque limitato ai maggiori costi sostenuti nei **90 giorni** successivi al momento in cui si è verificato il Sinistro fino alla concorrenza della Somma assicurata.

Art. 2.6.7 (AR) - Merci, Attrezzature e Apparecchiature elettriche ed elettroniche trasportate

La Società indennizza, nella forma a Primo Rischio Assoluto, **fino alla concorrenza della Somma assicurata indicata in Polizza**, i Danni materiali e diretti subiti dalle Merci, dalle Attrezzature e dalle Apparecchiature elettriche ed elettroniche poste su autoveicoli di proprietà od in uso all'Attività esercitata (compresi quelli in locazione), durante il trasporto ad opera del Contraente/Assicurato con circolazione in aree pubbliche o a queste equiparate, **a condizione che lo stesso sia in connessione all'espletamento dell'Attività esercitata dallo stesso**, e causati da:

- a) Incendio;
- b) Esplosione o Scoppio non causati da ordigni esplosivi;
- c) urto con veicolo di terzi identificato, urto dello stesso contro corpi fissi e/o mobili, ribaltamento, uscita di strada, **purché tali eventi lascino tracce evidenti e constatabili sul veicolo stesso, sempreché le Merci siano imballate e opportunamente stivate;**
- d) scioperi, tumulti, sommosse, sabotaggio, Atti di Terrorismo, atti vandalici e dolosi.

Per ogni trasporto la garanzia decorre dal momento in cui il veicolo, con le Cose assicurate a bordo, lascia il magazzino di partenza, continua durante l'ordinario corso del viaggio previsto dal documento di trasporto o equivalente, comprese eventuali soste lungo il tragitto oppure precedenti all'arrivo, e termina nel momento in cui il veicolo arriva nel luogo di destinazione.

L'Assicurazione vale per i Sinistri avvenuti nel territorio della Repubblica italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

La garanzia è prestata **relativamente a Merci e Attrezzature con una Franchigia di € 500,00 per Sinistro e relativamente ad Apparecchiature elettriche ed elettroniche con uno Scoperto del 20%, con il Limite di Indennizzo pari al 10% della Somma assicurata per apparecchiatura e al 25% della Somma assicurata per Annualità assicurativa.**

Art. 2.6.8 (AR) - Merci in refrigerazione

La Società indennizza **fino alla concorrenza della Somma assicurata indicata in Polizza**, nella forma a Primo Rischio Assoluto i Danni materiali e diretti a Merci in refrigerazione, **purché dette Merci siano smaltite secondo le norme di Legge**, causati da mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo per una durata continuativa non inferiore a 6 ore o da fuoriuscita del fluido frigorifero conseguenti a:

- a) eventi previsti in Polizza alla Sezione Danni ai beni All Risks;
- b) guasti o rotture accidentali degli impianti del Fabbricato e degli Impianti solari termici e fotovoltaici.

Sono comprese le spese sostenute e documentate dall'Assicurato per lo smaltimento della Merce avariata, **fino al 10% della Somma assicurata.**

Si intendono esclusi i danni subiti dalle Merci:

- in atmosfera controllata;
- poste su automezzi.

La Garanzia è prestata con lo Scoperto del 20% con il minimo di € 500,00 per Sinistro.

Art. 2.6.9 (AR) - Merci in refrigerazione su automezzi

A parziale deroga dell'Art. 2.6.8 (AR) - Merci in refrigerazione se resa operante, la garanzia è estesa ai Danni materiali e diretti a Merci in refrigerazione poste su automezzi, **purché dette Merci siano smaltite secondo le norme di Legge.**

Sono comprese le spese sostenute e documentate dall'Assicurato per lo smaltimento della Merce avariata **fino a € 500,00.**

La garanzia è prestata **fino alla concorrenza della Somma assicurata indicata in Polizza con l'applicazione di uno Scoperto del 20% con il minimo di € 500,00 per Sinistro.**

Art. 2.6.10 (AR) - Spese ricondizionamento delle Merci assicurate

Qualora l'Assicurato abbia subito un danno a confezioni, imballi, etichette delle Merci assicurate, la Società rimborsa i costi e le spese sostenute e debitamente documentate dall'Assicurato per il ricondizionamento

delle stesse. A titolo esemplificativo e non limitativo, si intendono compresi in garanzia i costi di disimballo e/o rimborso, le spese di spedizione e/o trasporto; le spese per effettuare prove e/o controlli di qualità. La garanzia è prestata fino alla concorrenza della Somma assicurata indicata in Polizza con l'applicazione di una Franchigia di € 500,00.

Art. 2.6.11 (AR) - Deterioramento Merci

La Società indennizza fino alla concorrenza della Somma assicurata indicata in Polizza, nella forma a Primo Rischio Assoluto, i Danni materiali e diretti subiti dalle Merci assicurate, trovantisi all'interno dell'ubicazione assicurata, durante:

- 1) la conservazione in atmosfera controllata, ossia in impianti ove non si raggiunge il punto di congelamento e l'atmosfera è regolata da gas e miscele;
- 2) il surgelamento o il congelamento, intendendosi per tali i processi in cui la merce subisce un rapido o lento abbassamento di temperatura;
- 3) la stagionatura e l'affumicatura in armadi o celle;
- 4) il confezionamento in atmosfera modificata, cioè inserendo miscele di gas all'interno dell'imballaggio, a seguito di danni indennizzabili a termini della Sezione Danni ai beni All Risks, che abbiano colpito Macchinari e impianti pertinenti o al servizio delle suddette lavorazioni;
- 5) la pastorizzazione di alimenti, intendendo per tale il procedimento per la conservazione di alimenti liquidi o semiliquidi di varia natura, consistente nel portare rapidamente le sostanze da trattare a temperature comprese fra circa 60 °C e circa 80 °C e per tempi di durata variabile compresi fra circa 30 minuti e 15 secondi.

La garanzia è operante se l'evento ha comportato un deterioramento delle Merci tale da comprometterne la vendita a seguito di accertamento dell'Autorità.

La garanzia è prestata con l'applicazione di uno Scoperto del 20% col minimo di € 1.000,00.

Art. 2.6.12 (AR) - Protezione Merci liquide

La Società indennizza fino alla concorrenza della Somma assicurata indicata in Polizza, nella forma a Primo Rischio Assoluto, i Danni materiali alle Merci liquide di natura alimentare assicurate, direttamente causati da:

- 1) movimentazioni effettuate all'interno del recinto aziendale o da collasso accidentale di scaffalature e ripiani destinati a magazzinaggio;
- 2) inquinamento, intendendosi per tale qualsiasi mescolanza accidentale fra una sostanza o merce o prodotto in genere con altra sostanza (compresa l'acqua);
- 3) carente igienizzazione dei beccucci di imbottigliamento, intendendosi per tale la sola contaminazione responsabile di odore e sapore anomalo;
- 4) difettosa etichettatura a causa di guasto meccanico dei macchinari costituenti le linee di imbottigliamento e/o carente o eccessivo apporto di sostanza incollante e/o errore umano. L'Indennizzo comprende le spese di rietichettatura e/o reimpastigliamento, qualora necessarie;
- 5) espulsione repentina dei tappi od esplosione delle bottiglie, quando gli eventi siano riscontrabili su una pluralità di bottiglie.

Per le garanzie di cui ai punti 3, 4, 5 la garanzia è prestata fino al 20% della Somma assicurata indicata in polizza con il massimo di € 5.000,00.

La garanzia è prestata con l'applicazione di uno Scoperto del 20% col minimo di € 500,00.

La Società in caso di Sinistro che abbia colpito Merci liquide di natura alimentare vendute e in attesa di consegna indennizzerà le Merci stesse in base al prezzo di vendita convenuto, dedotti costi, commissioni o spese non sostenuti per la mancata consegna. Ove il prezzo di vendita convenuto superasse il corrispondente valore di mercato si applicherà quest'ultimo.

La presente garanzia è operante a condizione che:

- le Merci danneggiate non possano essere sostituite con equivalenti Merci illese;
- l'avvenuta vendita risulti comprovata per iscritto tramite atti /documenti aventi data certa.

Limitatamente ai vini e ai liquori tale valutazione viene estesa alle Merci in fase di maturazione e affinamento in botti di legno o in bottiglie di vetro ancorché non vendute; in tal caso dal prezzo di vendita

verranno sottratti anche i costi non sostenuti per l'invecchiamento residuo e l'imbottigliamento della Merce. L'Assicurato dovrà fornire alla Società i documenti contabili per la valutazione dei vini danneggiati, i giudizi di idoneità per i vini DOC e DOP e le prove di laboratorio per i restanti vini.

La Società non risponde altresì dei danni derivanti da:

- movimentazione causati da errori di manovra, da negligenza, da imperizia commessi da persone non alle dipendenze dell'Assicurato;
- inquinamento riconducibile a:
 - inquinamenti preesistenti alla loro immissione nei contenitori dell'Assicurato;
 - mescolanze accidentali in fase di "taglio vini";
 - effetti ossidativi e/o alterazioni ascrivibili all'aria;
- ricerca e riparazione di guasti o rotture a impianti e contenitori in genere.

Art. 2.6.13 (AR) - Modelli e stampi

La Società indennizza, fino alla concorrenza della Somma assicurata indicata in Polizza e nella forma a Primo Rischio Assoluto, le spese sostenute per il rifacimento di Modelli e stampi, intendendosi per tali le operazioni manuali e meccaniche necessarie.

La garanzia è prestata con l'applicazione di una Franchigia di € 500,00 per Sinistro.

Art. 2.6.14 (AR) - Aumento periodico Merci

La Somma assicurata alla partita Contenuto si intende aumentata, relativamente alle Merci, del 20% per il periodo indicato in Polizza.

Art. 2.6.15 (AR) - Autoveicoli dell'Assicurato

La Società indennizza fino alla concorrenza della Somma assicurata indicata in Polizza, nella forma a Primo Rischio Assoluto, i Danni materiali e diretti agli autoveicoli iscritti al PRA (Pubblico Registro Automobilistico) di proprietà dell'Assicurato/Contraente, non altrimenti assicurati, purché trovantisi nell'ambito dell'Azienda assicurata. La garanzia è prestata con l'applicazione di una Franchigia di € 500,00.

Art. 2.7 (AR) - Condizioni Specifiche (a pagamento)

Il Contraente può scegliere di acquistare una o più tra le Condizioni Specifiche di seguito proposte; la condizione sarà operante solo se indicata in Polizza.

Art. 2.7.1 (AR) - Raddoppio sottolimiti

I sottolimiti di Indennizzo della Garanzia Base di cui all'Art. 2.1 (AR) espressi in cifra fissa si intendono raddoppiati, ad esclusione di quelli previsti per le garanzie di cui alle lettere b) e d) che rimangono invariati.

Art. 2.7.2 (AR) - Protezione Somme assicurate

Relativamente alle partite Fabbricato, Rischio locativo, Contenuto e Impianti solari termici e fotovoltaici separatamente considerate, la Società si impegna a ritenere garantite ulteriori Somme assicurate sino a un massimo del 30% del valore delle stesse.

Le somme così aumentate si intendono operanti anche ai fini dell'applicazione della Regola proporzionale di cui all'Art. 12.3 - Deroga alla proporzionale nonché del computo del limite massimo di Indennizzo di cui all'Art. 12.14 - Limite massimo dell'Indennizzo delle Norme che regolano la liquidazione dei Sinistri.

Art. 2.7.3 (AR) - Aumento Infiammabili e/o Merci Speciali

A parziale deroga dell'Art. 2.11 (AR) - Esplosivi, Infiammabili e Merci speciali l'Assicurazione è convenuta sulla base della presenza di Infiammabili e/o Merci Speciali fino a 1.500 Kg complessivi.

Art. 2.8 (AR) - Condizione Specifica (con sconto)

Il Contraente può scegliere una o più tra le Condizioni Specifiche di seguito proposte; la condizione sarà operante solo se indicata in Polizza.

Art. 2.8.1 (AR) - Minimo di Scoperto/Franchigia Economy

La Franchigia prevista all'Art. 2.5.1 (AR) - Franchigia Garanzia Base e tutte le Franchigie e i minimi di Scoperto presenti alle Garanzie Supplementari della presente Sezione si intendono elevati all'importo indicato in Polizza, salva l'applicazione di eventuali minimi di Scoperto e Franchigie di importo superiore ove espressamente previsti.

Art. 2.8.2 (AR) - Limite di Indennizzo Economy

Le garanzie della presente Sezione vengono prestate con i Limiti di Indennizzo, espressi in percentuale delle Somme assicurate alle partite Fabbricato e Contenuto separatamente considerate, riportati in Polizza. Tali limiti sono operanti per uno o più Sinistri avvenuti nello stesso Periodo assicurativo.

Per le garanzie che prevedono un Limite di Indennizzo di importo inferiore sarà operante quest'ultimo.

Come assicura

Art. 2.9 (AR) - Classi costruttive del Fabbricato

L'Assicurazione è convenuta sulla base della Classe costruttiva del Fabbricato dichiarata in Polizza:

Classe 1

- strutture portanti verticali in cemento armato e/o laterizio;
- Solai in materiali Incombustibili;
- strutture portanti del Tetto in cemento armato e/o laterizio;
- copertura del Fabbricato e relativo manto in materiali Incombustibili per almeno il 90% delle rispettive superfici;
- pareti esterne in materiali Incombustibili per almeno il 90% delle rispettive superfici;
- rivestimenti e coibentazioni in materiali Incombustibili per almeno il 90 % delle rispettive superfici.

Classe 2

- strutture portanti verticali in materiali Incombustibili;
- pareti esterne e copertura del Fabbricato in materiali Incombustibili per almeno i 2/3 delle rispettive superfici. È tollerato il manto di copertura del Tetto costituito da materiali bitumati o catramati.
- strutture portanti del Tetto, Solai, rivestimenti interni e coibentazioni anche in materiali combustibili.

Classe 3

- strutture portanti verticali in materiali Incombustibili;
- copertura del Fabbricato in materiali Incombustibili per almeno i 2/3 della superficie.
Sono compresi i pannelli prefabbricati aventi coibentazioni combustibili rivestite con materiali Incombustibili (pannelli sandwich); è tollerato il manto di copertura del Tetto costituito da materiali bitumati o catramati;
- pareti esterne, strutture portanti del Tetto, Solai, rivestimenti e coibentazioni anche in materiali combustibili.

Classe 4 - Bioedilizia

- Strutture realizzate con elementi portanti verticali e orizzontali Incombustibili o in linea con quanto previsto dalla UNI 1995 1-2 ed elementi di collegamento non protetti dotati di una resistenza al fuoco pari ad almeno 20 minuti (Rif. Eurocodice 5). La capacità portante degli elementi primari e meccanica e degli elementi secondari è garantita per un tempo minimo di 30 minuti (R/REI30) per costruzioni ad un solo piano fuori terra, senza piani interrati. Per tutte le altre tipologie (altezza < 32 m) gli elementi costruttivi di cui sopra è garantita una resistenza pari a R/REI 60 (nel rispetto del Decreto del Ministero dell'Interno 16 maggio 1987 n. 246). Tutti gli elementi non portanti (disimpegni e vani scala) sono in possesso di una certificazione di reazione al fuoco secondo quanto previsto dalla EN 13501-1 (Decreto del Ministero dell'Interno 15 marzo 2005) e impiegati secondo le norme di buona tecnica. Le connessioni tra elementi verticali e orizzontali garantiscono l'interruzione di cavedi ed intercapedini. Gli elementi costruttivi contenenti elementi combustibili sono protetti con isolanti classificati in A1 come previsto

dal Decreto del Ministero dell'Interno 15 marzo 2005;

- coperture in materiale con isolante più esterno (Al Decreto del Ministero dell'Interno 15 marzo 2005), legno lamellare o massello;
- impianti elettrici conformi a quanto previsto dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 37/2008 (ex 46/90). Per strutture realizzate in solo legno in completa assenza di elementi Incombustibili si fa riferimento a quanto previsto dalla CEI 64-8.

In presenza di impianti termici superiori ai 35 kW gli stessi sono conformi a quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Interno 12 aprile 1996 e a quanto previsto al punto 74 del D.P.R. 151/2011 per impianti superiori ai 116 kW.

Gli Impianti fotovoltaici devono essere conformi a quanto previsto dalla Circolare del Ministero dell'Interno n. 5158 26/2010.

Sono sempre tollerate e non hanno perciò influenza sulla determinazione della Classe di appartenenza:

- le caratteristiche relative ai materiali impiegati per impermeabilizzazioni, coibentazioni o rivestimenti applicati all'esterno di pareti perimetrali o di coperture costituite da laterizi, cemento armato, calcestruzzo, laterizio armato, laterocemento;
- le porzioni di Fabbricato aventi caratteristiche costruttive differenti purché complessivamente non eccedano il 10% della superficie complessiva del Fabbricato.

Art. 2.10 (AR) - Copertura prevalente del Fabbricato

L'Assicurazione è convenuta sulla base della copertura prevalente del Fabbricato dichiarata in Polizza:

Classe A

La copertura del Fabbricato è costituita prevalentemente da lastre di cemento-amianto, fibrocemento o materiale in plastica su orditura oppure presenza di lucernari per oltre il 50% della copertura complessiva.

Classe B

La copertura del Fabbricato è costituita prevalentemente da lastre di lamiera o pannelli sandwich su orditura.

Classe C

La copertura del Fabbricato è costituita prevalentemente da tegole o manti bituminosi non protetti.

Classe D

La copertura del Fabbricato è costituita prevalentemente da manti bituminosi protetti o lastre in calcestruzzo.

Nel caso in cui sia assicurato il solo Contenuto si fa riferimento al Fabbricato in cui tale Contenuto è ubicato.

Art. 2.11 (AR) - Esplosivi, Infiammabili e Merci speciali

Condizione essenziale per l'operatività delle garanzie della Sezione Danni ai beni All Risks è che in ogni Fabbricato assicurato non esistono Infiammabili e/o Merci speciali in quantità superiore a 500 Kg né Esplosivi in quantità superiore a 1 Kg. In tale quantitativo non si considerano gli Infiammabili posti in appositi depositi separati o contenuti nei serbatoi dei veicoli.

Art. 2.12 (AR) - Merci di categoria diversa

Si intendono comprese nella partita Contenuto anche Merci di categoria diversa da quelle attinenti l'Attività esercitata, fino alla concorrenza del 20% della Somma assicurata alla partita Contenuto.

Art. 2.13 (AR) - Colpa grave

Le garanzie previste dalla presente Sezione operano in caso di colpa grave dell'Assicurato o del Contraente o delle persone di cui questi debbano rispondere a norma di Legge.

Art. 2.14 (AR) - Rinuncia al diritto di surroga

La Società rinuncia, salvo in caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall'Art. 1916 del Codice Civile verso:

- a) le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di Legge;
- b) le società controllanti, controllate e collegate;
- c) i clienti dell'Assicurato,

purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile e sempre che, al momento del Sinistro, il responsabile stesso e/o gli enti colpiti, non risultino garantiti mediante altre Polizze di Assicurazione per i fatti che hanno provocato il danno.

Art. 2.15 (AR) - Decorrenza della garanzia

A parziale deroga di quanto previsto all'Art. 1.1 - Decorrenza dell'Assicurazione, la copertura assicurativa, limitatamente alle garanzie Fenomeni atmosferici, Sovraccarico neve, Grandine su fragili, Fenomeni atmosferici su Fabbricati aperti ed enti all'aperto, Fenomeni atmosferici su Impianti solari termici e fotovoltaici e Sovraccarico neve su Impianti solari termici e fotovoltaici di cui all'Art. 2.2 (AR), ha effetto dalle ore 24 del decimo giorno successivo a quello di decorrenza della copertura assicurativa.

Se la presente Assicurazione è emessa senza alcuna interruzione della copertura assicurativa rispetto ad un'Assicurazione precedente stipulata con la Società a garanzia dello stesso Rischio, la Carenza di 10 giorni non opera per tutte le garanzie e le Somme Assicurate già previste con il contratto precedente, **mentre opera a tutti gli effetti per le nuove garanzie e/o per le maggiori Somme Assicurate operanti con il presente contratto.**

Art. 2.16 (AR) - Validità territoriale

L'Assicurazione è operante per i danni avvenuti nel territorio della Repubblica italiana, nella Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano.

SINTESI LIMITI/SOTTOLIMITI, FRANCHIGIE/SCOPERTI

(fermo quanto previsto all'Art. 2.2 (AR) - Delimitazioni)

2 (AR) SEZIONE DANNI AI BENI ALL RISKS			
Garanzie	Descrizione	Limiti/Sottolimiti	Franchigie/ Scoperti
Art. 2.1 (AR) - Garanzia Base	Guasti causati per ordine dell'Autorità	Somma assicurata indicata in Polizza	€ 500,00
	Spese per demolire, sgomberare, trattare e trasportare, stoccare e smaltire in discarica i residui del sinistro; rimuovere, trasportare, depositare e ricollocare i beni mobili rimasti illesi	10% con il massimo di € 15.000,00 per Sinistro; compresi i residui rientranti nella categoria tossici e nocivi, nonché quelli radioattivi fino alla concorrenza del 50% di quanto complessivamente dovuto	
	Onorari periti e consulenti	2% dell'Indennizzo	
	Riprogettazione del Fabbricato e costi e/o oneri, compresi quelli di urbanizzazione	€ 15.000,00 per Sinistro	
	Spese per ricercare e riparare le rotture accidentali	€ 20.000,00 per Annualità assicurativa	
	spese per ricerca rottura tubazioni esterne interrato e/o per ripristinare o sostituire tubazioni interrato	€ 5.000,00 per Annualità assicurativa	
	Rifacimento Cose particolari	€ 3.000,00 per Sinistro	
	Contenuto presso terzi o presso l'abitazione (non comunicante) del titolare	30% della Somma assicurata per il Contenuto con il massimo di € 50.000,00	
	Canone non percepito per i Locali del Fabbricato	€ 20.000,00 per Sinistro con il limite di 1 Anno	
	Commercio ambulante	Somma assicurata indicata in Polizza	
	Crollo e collasso strutturale dei Fabbricati	€ 100.000,00 per Sinistro e per Annualità assicurativa	10% minimo € 500,00

Garanzie	Descrizione	Limiti/Sottolimiti	Franchigie/ Scoperti
Art. 2.6 (AR) - Garanzie Supplementari (a pagamento)	Art. 2.6.1 (AR) - Garanzia Plus	Somma assicurata indicata in Polizza	
	Art. 2.6.2 (AR) - Fenomeno elettrico	Somma assicurata indicata in Polizza	10% minimo € 500,00 per Sinistro
	- assenza di sistemi di protezione contro le sovratensioni		40% minimo € 1.000,00 per Sinistro
	- sistemi di protezione non danneggiati		30% minimo € 1.000,00 per Sinistro , ridotto a 20% per Apparecchiature con Contratto di assistenza tecnica
	Art. 2.6.3 (AR) - Guasti	Somma assicurata indicata in Polizza	10% minimo € 500,00 per Sinistro
	a) Conduttori esterni b) Spese	50% Somma assicurata con il massimo di € 5.000,00 per Sinistro e Annualità assicurativa	
	Art. 2.6.4 (AR) - Ricorso terzi	Massimale indicato in Polizza	
Attrezzature utilizzate da ditte terze per l'esecuzione di lavori di manutenzione presso i Locali assicurati	€ 5.000,00 per Sinistro		
Art. 2.6.6 (AR) - Maggiori costi	Somma assicurata indicata in Polizza		
Art. 2.6.7 (AR) - Merci, Attrezzature e Apparecchiature elettriche ed elettroniche trasportate	Somma assicurata indicata in Polizza Apparecchiature elettriche ed elettroniche: 10% della Somma assicurata per apparecchiatura e 25% della Somma assicurata per Annualità assicurativa	Merci e Attrezzature: € 500,00 per Sinistro Apparecchiature elettriche ed elettroniche: Scoperto del 20%	

Garanzie	Descrizione	Limiti/Sottolimiti	Franchigie/ Scoperti
Art. 2.6 (AR) - Garanzie Supplementari (a pagamento)	Art. 2.6.8 (AR) - Merci in refrigerazione	Somma assicurata indicata in Polizza	20% minimo € 500,00 per Sinistro
	Art. 2.6.9 (AR) - Merci in refrigerazione su automezzi	Somma assicurata indicata in Polizza	20% minimo € 500,00 per Sinistro
	Smaltimento della Merce avariata	€ 500,00	
	Art. 2.6.10 (AR) - Spese ricondizionamento delle Merci assicurate	Somma assicurata indicata in Polizza	€ 500,00
	Art. 2.6.11 (AR) - Deterioramento Merci	Somma assicurata indicata in Polizza	20% minimo € 1.000,00
	Art. 2.6.12 (AR) - Protezione Merci liquide	Somma assicurata indicata in Polizza	20% minimo € 500,00
	- carente igienizzazione beccucci di imbottigliamento - difettosa etichettatura - espulsione dei tappi/esplosione delle bottiglie	20% della Somma assicurata indicata in polizza con il massimo di € 5.000,00.	
	Art. 2.6.13 (AR) - Modelli e stampi	Somma assicurata indicata in Polizza	€ 500,00
Art. 2.6.15 (AR) - Autoveicoli dell'Assicurato	Somma assicurata in Polizza	€ 500,00	
Art. 2.12 (AR) - Merci di categoria diversa		20% della Somma assicurata per il Contenuto	

Cosa assicura

Art. 3.1 - Garanzia Base - R.C.T.

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti del Massimale indicato in Polizza ed alle condizioni che seguono, di quanto sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di Legge, a titolo di Risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali (da intendersi quali lesioni all'integrità fisica e psichica suscettibili di valutazione medico-legale) e per danneggiamenti a Cose, in conseguenza di un fatto inerente allo svolgimento dell'Attività esercitata.¹³ L'Assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto colposo e doloso delle persone delle quali debba rispondere.¹⁴

L'Assicurazione, fermo restando il Massimale indicato in Polizza, comprende inoltre:

Art. 3.1.1 - Attività complementari

La garanzia opera per la responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'esercizio delle seguenti attività,¹⁵ se e in quanto inerenti all'Attività esercitata:

- a) **uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande in genere**, posti all'interno dei Locali;
- b) **esercizio di mense e spacci aziendali interni**, esclusivamente per la somministrazione di cibi e bevande;
- c) **servizi di vigilanza** effettuati con guardiani anche armati e/o con cani;
- d) **servizi sanitari aziendali** prestati in ambulatori, infermerie e punti di pronto soccorso all'interno dell'Azienda assicurata;
- e) **servizio antincendio** interno;
- f) partecipazione dell'Assicurato a **mostre, fiere, mercati ed esposizioni**, compreso il Rischio derivante dall'allestimento e smontaggio degli stand;
- g) **organizzazione di visite guidate** all'interno dell'Azienda assicurata, corsi di aggiornamento professionale, convegni, seminari e gite aziendali;
- h) **proprietà, uso, possesso, detenzione di cani**;
- i) utilizzo di **rastrelliere fisse per deposito biciclette** poste esternamente ai Locali dell'Azienda assicurata ma di pertinenza dell'Azienda stessa;
- j) **pulizia e manutenzione dei Locali**.

Qualora le suddette attività siano affidate a soggetti non alle dirette dipendenze dell'Assicurato, le garanzie saranno operanti per la sola responsabilità civile in qualità di committente.

13 Svolgo due attività diverse: per assicurarmi contro il Rischio della responsabilità civile nello svolgimento di entrambe devo stipulare due Assicurazioni?

No, è sufficiente che le due Attività esercitate vengano riportate esattamente in Polizza.

?

14 Se un mio dipendente danneggia volontariamente un cliente nella mia attività la garanzia assicurativa opera?

Sì, la copertura della garanzia di responsabilità civile opera anche per i danni cagionati volontariamente da persone delle quali l'Assicurato debba rispondere. Attenzione però che restano sempre esclusi dalla copertura i danni che l'Assicurato stesso abbia cagionato dolosamente, come previsto ai sensi dell'Art. 1917 del Codice Civile 1° comma.

?

15 In ambito di responsabilità civile la mia attività è assicurata solo se mi trovo all'interno dei Locali adibiti al suo esercizio?

No, vale anche al di fuori dei Locali nelle ipotesi previste dalla Garanzia Base, quali a titolo esemplificativo: la partecipazione a fiere / mercati.

?

Art. 3.1.2 – Attività esercitata presso terzi

Nel caso in cui l'Attività esercitata venga svolta per sua natura esclusivamente presso terzi, la garanzia opera per la responsabilità civile derivante all'Assicurato dallo svolgimento dell'Attività esercitata come sopra descritta.

Sono compresi in garanzia i danni da Incendio, i danni ai Locali dove si eseguono i lavori e i danni alle Cose trovantisì nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi.

Sono esclusi i danni:

- alle Cose oggetto di installazione, manutenzione o riparazione, le spese per le relative riparazioni o sostituzioni;
- derivanti dall'attività di installazione, riparazione, manutenzione di ascensori, montacarichi, scale mobili ed assimilabili;
- da mancato uso o da indisponibilità;
- derivanti da vizio o da difetto originario dei prodotti venduti e installati, da chiunque fabbricati;
- derivanti da inidoneità delle Cose vendute e installate nonché dalla loro mancata rispondenza all'uso cui sono destinate;
- cagionati da mancato o intempestivo intervento di manutenzione;
- cagionati dall'applicazione di apparecchi protesici;
- cagionati dall'uso di carrelli elevatori, Macchinari, impianti speciali, mezzi di sollevamento in genere, macchine operatrici semoventi.

Sono altresì esclusi i lavori di autoriparazione di cui all'Art. 1 della Legge n.122/92 e successive modifiche e integrazioni.

Limitatamente ai danni a Cose, la garanzia è prestata con uno Scoperto del 10% col minimo di € 500,00 e con il massimo di € 50.000,00.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 50% del Massimale di Polizza per Sinistro e per Periodo assicurativo.

Art. 3.1.3 - Impiego veicoli

La garanzia opera per la responsabilità civile derivante all'Assicurato da:

- a) uso e circolazione di biciclette, anche a pedalata assistita, o ciclo furgoncini senza motore;
- b) proprietà e/o uso di veicoli a motore, macchine anche semoventi, Macchinari ed impianti speciali e mezzi di sollevamento in genere, con esclusione dei danni alle persone trasportate, purché gli stessi siano azionati o condotti da persona abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che abbia compiuto il 16° anno di età e con esclusione dei danni verificatisi all'esterno dell'Azienda assicurata, anche se si tratta di area annessa e di pertinenza della stessa; resta ferma l'esclusione di cui alla lettera f) dell'Art. 3.3 - Esclusioni;
- c) committenza, ai sensi dell'Art. 2049 del Codice Civile, per i danni cagionati ai terzi dagli Addetti in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori e motocicli, autocarri fino a 3.500 Kg che non siano di proprietà o in usufrutto all'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni fisici cagionati alle persone trasportate purché su veicoli abilitati per Legge a tale trasporto.

La presente garanzia opera solo dopo esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di cui benefici il proprietario e/o il conducente del veicolo che abbia cagionato il danno.

La garanzia è valida a condizione che al momento del Sinistro il veicolo sia guidato da persona abilitata alla guida ai sensi di Legge.

La Società rinuncia al diritto di surroga nei confronti degli Addetti.

Art. 3.1.4 - Conduzione del Fabbricato - Antenne, insegne - Impianti solari termici e fotovoltaici

a) Conduzione del Fabbricato

La garanzia opera per la responsabilità civile derivante all'Assicurato in relazione alla conduzione dei Fabbricati, inclusi i relativi impianti e dipendenze, di strade e viali privati, dei cortili, dei terreni e/o delle strutture fisse purché utilizzati per l'esercizio dell'Attività.

Rientrano a titolo esemplificativo in garanzia i danni derivanti da responsabilità civile dell'Assicurato in relazione a:

- manutenzione ordinaria del Fabbricato predetto, restando inteso che, ove la manutenzione fosse affidata a terzi, la garanzia opererà per la responsabilità civile incombente sull'Assicurato nella sua

- qualità di committente di tali lavori;
- mancata rimozione di neve e ghiaccio;
- spargimento di liquidi in genere;
- rigurgito di fogna, a parziale deroga della lettera j) dell'Art. 3.3 - Esclusioni, purché riguardanti impianti di esclusiva pertinenza del Fabbricato assicurato.

Restano esclusi i danni determinati da umidità, stillicidio, spargimento di acqua piovana, insalubrità dei Locali nonché quelli derivanti da cedimento o franamento del terreno.

b) Antenne, insegne

La garanzia opera per la responsabilità civile derivante all'Assicurato in relazione alla caduta dell'antenna o parabola radio telericevente (centralizzata e non), nonché alla proprietà, uso e manutenzione di insegne, cartelli pubblicitari, striscioni e vetrinette espositive fisse, con esclusione dei danni al Tetto sul quale gli stessi sono fissati o installati; nel caso in cui la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell'Assicurato in qualità di committente.

c) Impianti solari termici e fotovoltaici

La garanzia opera per la responsabilità civile derivante all'Assicurato in relazione alla conduzione di Impianti solari termici e fotovoltaici sia montati e ancorati al Tetto del Fabbricato ove l'Assicurato esercita l'Attività, che fissati a terra nell'area di pertinenza dell'Azienda assicurata. Restano esclusi i danni determinati da umidità, stillicidio, spargimento di acqua piovana, insalubrità dei Locali nonché quelli derivanti da cedimento o franamento del terreno.

Le garanzie di cui alle lettere a), b) e c) operano altresì per la responsabilità civile derivante all'Assicurato relativamente alle migliorie edili o impiantistiche effettuate in qualità di conduttore non proprietario del Fabbricato.

Art. 3.1.5 - Responsabilità civile personale degli Addetti

La garanzia opera per la responsabilità civile personale degli Addetti per danni fisici e materiali involontariamente cagionati a terzi nello svolgimento delle loro mansioni.

La garanzia opera anche per la persona, indipendentemente dal fatto che rientri nel novero degli Addetti, che, ai sensi del Decreto legislativo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, svolge le funzioni di componente del servizio di prevenzione e protezione in qualità di responsabile, addetto, medico competente nominato dal datore di lavoro o rappresentante per la sicurezza per conto dei lavoratori.

Ai fini della presente garanzia e limitatamente ai danni dai quali siano derivate la morte o lesioni personali gravi o gravissime ex Art. 583 Codice Penale, gli Addetti vengono considerati terzi tra loro sempre che sia operante la Garanzia Supplementare di cui all'Art.3.6.1 - Responsabilità civile verso Prestatori di lavoro - R.C.O.

Art. 3.1.6 - Danni causati da persone che partecipano ai lavori

La garanzia opera per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni provocati da persone che non rientrano nel novero degli Addetti, compresi i professionisti, e della cui opera l'Assicurato si avvalga nello svolgimento dell'Attività esercitata.

Art. 3.1.7 - Danni da interruzione di attività

La garanzia opera per i danni da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, di attività industriali, artigianali, commerciali, professionali, agricole o di servizi, purché conseguenti ad un Sinistro risarcibile ai termini della presente Sezione.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 150.000,00 per Sinistro e per Periodo assicurativo con uno Scoperto del 10 % con il minimo di € 1.500,00.

Art. 3.1.8 - Responsabilità civile nel trattamento dei Dati personali

La garanzia opera per la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi della vigente Normativa per la protezione dei Dati personali, a seguito di Perdite patrimoniali cagionate a terzi interessati, compresi i clienti, in conseguenza di trattamento dei loro Dati personali come definito all'Art. 4 n. 2 del Regolamento generale sulla protezione dei Dati - GDPR (a titolo esemplificativo: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione) non conforme alla

normativa, purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamento illecito continuativo.

La presente garanzia vale per la responsabilità derivante all'Assicurato:

- a) per le funzioni svolte in qualità di Titolare del trattamento dei Dati personali;
- b) per l'attività del Responsabile del trattamento dei Dati personali, nominato dall'Assicurato e operante per conto dello stesso;
- c) per l'eventuale attività svolta dal Responsabile per la Protezione Dati (RPD) o Data Protection Officer (DPO), interno, nominato dall'Assicurato e operante per conto dello stesso.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 10% del Massimale di Polizza per Sinistro, con uno Scoperto del 10% con il minimo di € 1.500,00 e con il massimo di € 50.000,00.

Art. 3.1.9 - Operazioni di movimentazione

La garanzia opera per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni verificatisi durante le operazioni di:

- a) prelievo, rifornimento e consegna presso terzi;
- b) carico o scarico.

Sono compresi in garanzia i danni:

- a mezzi di trasporto sotto carico o scarico anche in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni;
- ai veicoli che si trovano nell'ambito di esecuzione delle operazioni di carico e scarico;
- derivanti da Incendio.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza del Massimale di Polizza per Sinistro, con il massimo di € 500.000,00 per danni a Cose e con l'applicazione di uno Scoperto del 10% con il minimo di € 500,00.

Art. 3.1.10 - Danni da Incendio

La garanzia opera per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni cagionati a Cose di terzi derivanti da Incendio di beni dell'Assicurato o da lui detenuti.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 150.000,00 per Periodo assicurativo e con l'applicazione di uno Scoperto del 10% con un minimo di € 500,00.

Qualora per lo stesso Rischio esista analoga copertura assicurativa, la presente garanzia si intenderà operante in eccedenza rispetto a quanto indennizzato dalla predetta altra Polizza.

Art. 3.1.11 - Autoveicoli e motoveicoli negli spazi di pertinenza dell'Azienda

La garanzia opera per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni cagionati ad autoveicoli e motoveicoli di terzi compresi gli Addetti che si trovano negli spazi di pertinenza dell'Azienda assicurata.

Art. 3.1.12 - Cessione lavori in subappalto

Premesso che l'Assicurato può cedere in subappalto parte dei lavori oggetto dell'attività descritta in Polizza, si precisa che l'Assicurazione comprende la responsabilità civile che ricada sull'Assicurato per:

- danni cagionati a terzi dalle ditte subappaltatrici mentre eseguono i lavori per conto dell'Assicurato stesso;
- danni subiti dai titolari e/o dipendenti delle ditte subappaltatrici mentre eseguono i lavori per conto dell'Assicurato, limitatamente alla morte o lesioni personali gravi e gravissime quali definite dall'Art. 583 del Codice Penale, nonché per i danni ai veicoli.

L'Assicurazione, limitatamente ai danni fisici, è valida a condizione che sia prestata la Garanzia Supplementare di cui all'Art.3.6.1 - Responsabilità civile verso Prestatori di lavoro - R.C.O.

Art. 3.1.13 - Danni subiti da collaboratori a vario titolo

La garanzia opera per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni, dai quali siano derivate la morte o lesioni personali gravi o gravissime così come definite dall'Art. 583 Codice Penale, subiti da:

- i titolari e i Prestatori di lavoro di altre ditte che svolgono lavori di pulizia o manutenzione dei Locali dell'Assicurato o che in via occasionale partecipino a lavori complementari all'attività oggetto dell'Assicurazione, nonché i clienti che occasionalmente partecipino alle operazioni di carico e scarico;
- gli ingegneri, i progettisti, i direttori dei lavori, gli assistenti, i consulenti amministrativi tecnici, legali ed altri liberi professionisti in genere.

La garanzia non comprende le Malattie professionali.

Art. 3.1.14 - Rivalsa INPS

La garanzia opera per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'Art. 14 della Legge 12 giugno 1984, n. 222.

Cosa NON assicura

Art. 3.2 - Soggetti non considerati terzi

Non sono considerati "terzi" ai fini dell'Assicurazione R.C.T.:

- a) il coniuge, la persona unita civilmente o convivente di fatto, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché i componenti il suo nucleo familiare risultanti dal certificato anagrafico di "stato di famiglia";
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica: il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- c) le società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'Art. 2359 del Codice Civile nonché gli amministratori delle medesime;
- d) gli Addetti all'Attività esercitata che subiscano il danno in occasione di lavoro, salvo quanto previsto all' Art. 3.1.8 - Responsabilità civile nel trattamento dei dati personali;
- e) tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'Assicurazione, salvo quanto previsto all' Art. 3.1.13 - Danni subiti da collaboratori a vario titolo.

Art. 3.3 - Esclusioni

Le garanzie R.C.T. - R.C.O. non comprendono i danni:

- a) derivanti dalla detenzione o impiego di esplosivi, nonché dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- b) derivanti da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto;
- c) conseguenti o derivanti dall' emissione o generazione di onde e campi elettromagnetici;
- d) conseguenti o derivanti da fatti di guerra dichiarata e non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, terrorismo, sabotaggio e da tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché da incidenti dovuti a ordigni di guerra;
- e) da uso e circolazione di monopattini anche elettrici.

La garanzia R.C.T. non comprende altresì i danni:

- f) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili, salvo quanto previsto all'Art. 3.1.3 - Impiego veicoli;
- g) da impiego di veicoli a motore, Macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore o che non abbia compiuto il 16° anno di età;
- h) a condutture ed impianti sotterranei in genere; a Fabbricati ed a Cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa provocati, nonché determinati da scavi e reinterri, salvo quanto previsto all'Art. 3.6.5 - Danni a condutture ed impianti sotterranei - Danni da cedimento o franamento del terreno - Scavi e reinterri (Garanzia Supplementare);
- i) da Terremoti, Alluvioni, Inondazioni ed eruzioni vulcaniche;
- j) determinati da umidità, stitlicidio, spargimento di acqua piovana, insalubrità dei Locali in cui viene svolta l'Attività esercitata e quelli da rigurgito di fogna;
- k) consistenti in risarcimenti a carattere punitivo (es.: punitive or exemplary damages) e/o sanzionatorio;
- l) derivanti a seguito di Malattia già manifestatasi o che potrebbe manifestarsi in relazione alla encefalopatia spongiforme (TSE) o nuove varianti della Malattia Creutzfeld-Jacob (VCJD);
- m) derivanti da prodotti geneticamente modificati;
- n) derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivantigli dalla Legge;
- o) di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli Artt. 1783,1784,1785 bis e 1786 del Codice Civile;

- p) cagionati da persone non rientranti nella definizione di Addetti e della cui opera l'Assicurato si avvalga nell'esercizio dell'attività, salvo quanto previsto all' Art. 3.1.6 - Danni causati da persone che partecipano ai lavori;
- q) alle Cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo nonché quelle movimentate, rimorchiate, sollevate, caricate, scaricate, trasportate, salvo quanto previsto agli Artt. 3.1.9 - Operazioni di movimentazione e 3.1.10 - Danni da Incendio nonché agli Artt. 3.6.6 - Danni a Cose in consegna e/o custodia, 3.6.7 - Danni a Cose oggetto di lavorazione, Art. 3.6.8 - Danni alle Cose movimentate di terzi e 3.6.18 - Danni cagionati da lavanderie e stirerie industriali (Garanzie Supplementari);
- r) cagionati da prodotti o Cose in genere dopo la consegna a terzi, salvo quanto previsto agli Artt. 3.6.12 Somministrazione e vendita di prodotti e 3.6.16 - Postuma annuale (escluse attività ex Decreto Ministeriale n. 37/2008) nonché all'Art. 3.6.17 - Responsabilità civile postuma per le attività previste dal Decreto Ministeriale n. 37/2008 (installatori, manutentori, riparatori) (Garanzie Supplementari);
- s) dovuti a difetto originario delle Cose vendute, consegnate e/o somministrate, salvo quanto previsto all' Art. 3.6.12 - Somministrazione e vendita di prodotti;
- t) a Cose altrui derivanti da Incendio, salvo quanto previsto agli Artt. 3.1.2 - Attività esercitata presso terzi, 3.1.9 - Operazioni di movimentazione, 3.1.10 - Danni da Incendio, nonché agli Artt. 3.6.13 - Installazione, manutenzione, riparazione presso terzi, 3.6.16 - Postuma annuale (escluse attività ex Decreto Ministeriale n. 37/2008), 3.6.17 - Responsabilità civile postuma per le attività previste dal Decreto Ministeriale n. 37/2008 (installatori, manutentori, riparatori) (Garanzie Supplementari);
- u) conseguenti a: inquinamento dell'atmosfera, anche se causato da esalazioni fumogene o gassose; inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua; alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, salvo quanto previsto all'Art. 3.6.9 - Inquinamento non graduale (Garanzia Supplementare);
- v) da Furto, salvo quanto previsto all'Art. 3.6.10 - Danni da Furto;
- w) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori, salvo quanto previsto agli Artt. 3.6.16 - Postuma annuale (escluse attività ex Decreto Ministeriale n. 37/2008) e 3.6.17 - Responsabilità civile postuma per le attività previste dal Decreto Ministeriale n.37/2008 (installatori, manutentori, riparatori) (Garanzie Supplementari). Per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso ed aperta al pubblico;
- x) alle Cose in costruzione e alle Cose sulle quali si eseguono i lavori, salvo quanto previsto agli Artt. 3.6.7 - Danni a Cose oggetto di lavorazione e 3.6.18 - Danni cagionati da lavanderie e stirerie industriali (Garanzie Supplementari);
- y) a Cose e/o persone e le Perdite patrimoniali derivanti da perdita, alterazione, distruzione di Dati, Programmi di codifica o software, indisponibilità dei Dati e malfunzionamento di hardware, software e chips impressi, violazione dei Dati personali (Data Breach), nonché ogni interruzione di attività conseguente a quanto precedentemente riportato, se generati da atto doloso informatico (Cyber crime), Denial of service, disservizio del fornitore di servizi IT di outsourcing e interruzione generalizzata della connettività internet avvenuta in una o più nazioni o continenti;
- z) derivanti dalla proprietà del Fabbriato, salvo quanto previsto all'Art. 3.6.3 - Proprietà del Fabbriato (Garanzia Supplementare);
- aa) derivanti dalla proprietà di Impianti solari termici e fotovoltaici, salvo quanto previsto all'Art. 3.6.4 - Impianti solari termici e fotovoltaici (Garanzia Supplementare);
- ab) ad aeromobili nonché derivanti da qualsiasi attività svolta all'interno di perimetri aeroportuali;
- ac) all'ambiente o la sua Minaccia imminente, nonché conseguenti a inquinamento o a pericolo attuale di inquinamento come definiti dalla Parte Quarta Titolo V e dalla Parte Sesta del Decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni;
- ad) derivanti da attività di installazione, riparazione, manutenzione svolte presso terzi, salvo quanto previsto all'Art. 3.1.2 - Attività esercitata presso terzi e al successivo Art. 3.6.13 - Installazione, manutenzione, riparazione presso terzi (Garanzia Supplementare).

Art. 3.4 - Esclusioni specifiche

Per le garanzie di seguito indicate, l'Assicurazione non comprende i danni:

- a) **Responsabilità civile personale degli Addetti (Vedi Art. 3.1.5)**
 - subiti dall'Assicurato/Contraente.
- b) **Operazioni di movimentazione (Vedi Art. 3.1.9)**
 - a Cose che si trovano su mezzi di trasporto soggetti e non soggetti ad operazioni di carico o scarico;
 - a Cose movimentate, sollevate, caricate, scaricate;
 - conseguenti a mancato uso;
 - limitatamente a "Prelievo, rifornimento e consegna presso terzi": a beni di terzi in consegna o custodia all'Assicurato.
- c) **Danni da Incendio (Vedi Art. 3.1.10)**
 - derivanti dalle attività svolte presso terzi salvo quanto previsto all'Art. 3.1.2 - Attività esercitata presso terzi.
- d) **Autoveicoli e motoveicoli negli spazi di pertinenza dell'Azienda (Vedi Art. 3.1.11)**
 - da Furto, quelli conseguenti a mancato uso, nonché quelli cagionati alle Cose che si trovino sui mezzi stessi.

Art. 3.5 - Franchigia per danni a Cose

Per ogni Sinistro comportante un danno a Cose e limitatamente alle garanzie prestate in Garanzia Base R.C.T. (Articoli da 3.1 a 3.1.14), la copertura assicurativa è prestata con l'applicazione di una Franchigia di € 500,00, salva l'applicazione di eventuali Scoperti, minimi di Scoperto e Franchigie di importo superiore ove espressamente previsti.

Come personalizzare

Art. 3.6 - Garanzie Supplementari (a pagamento)

Il Contraente può scegliere di acquistare una o più tra le Garanzie Supplementari di seguito proposte; la garanzia sarà operante solo se indicata in Polizza e ne sia stato pagato il relativo Premio.

Art. 3.6.1 - Responsabilità civile verso Prestatori di lavoro - R.C.O.

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- a) ai sensi delle disposizioni di Legge disciplinanti l'azione di rivalsa esperita dall'INAIL per gli infortuni subiti dai Prestatori di lavoro e dai soci a responsabilità limitata nonché gli associati in partecipazione. La garanzia si estende anche a soci a responsabilità illimitata, ai Familiari coadiuvanti ed ai legali rappresentanti;
- b) ai sensi del Codice Civile, a titolo di Risarcimento di danni non rientranti nei casi di cui al precedente punto a) o eccedenti gli stessi, cagionati ai Prestatori di lavoro, ai soci a responsabilità limitata e agli associati in partecipazione, per infortuni da cui sia derivata morte o invalidità permanente. Tale garanzia è prestata con l'applicazione della Franchigia fissa di € 2.500,00 per ciascuna persona infortunata;
- c) per gli infortuni subiti dai Prestatori di lavoro, dai soci a responsabilità limitata e dagli associati in partecipazione non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n.1126, che subiscano danni in occasione di lavoro o di servizio.

La garanzia non comprende le Malattie professionali.

Buona fede INAIL

Premesso che l'Assicurazione R.C.O. è prestata per il personale per il quale è instaurato un rapporto giuridico di lavoro riconosciuto dalla Legge, l'Assicurazione di responsabilità civile verso i Prestatori di lavoro soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni conserva la propria validità anche se l'Assicurato, al momento del Sinistro, non è in regola con gli obblighi di cui sopra purché ciò derivi da erronea o inesatta interpretazione delle norme di Legge vigenti in materia.

Rivalsa INPS ex Legge 222/1984

L'Assicurazione R.C.O. vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'Art. 14 della Legge 12 giugno 1984, n. 222.

Art. 3.6.2 - Malattie professionali

L'Assicurazione della responsabilità civile verso prestatori di lavoro è estesa al rischio delle Malattie professionali riconosciute dall'I.N.A.I.L. e/o dalla Magistratura.

La garanzia è efficace a condizione che la Malattia si manifesti in data posteriore a quella della stipulazione della Polizza e sia conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il periodo di validità dell'Assicurazione.

La garanzia non opera:

- per quei Prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di Malattia professionale, precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- per la intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di Legge da parte dell'Assicurato;
- per le Malattie professionali che si manifestino dopo il numero di anni indicati in Polizza calcolati a partire dalla data di cessazione della presente garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
- per le Malattie professionali conseguenti alla silicosi e/o connesse alla lavorazione dell'amianto e/o per i casi di contagio da virus HIV;
- per le Malattie professionali riconducibili o connesse a situazioni di mobbing, discriminazione razziale, sessuale o religiosa;
- per i Prestatori di lavoro non più in servizio al momento della sottoscrizione del presente contratto.

L'Assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza di un Massimale pari al 50% di quello previsto in Polizza. Tale Massimale rappresenta la massima esposizione della Società per uno o più Sinistri verificatisi in uno stesso periodo assicurativo o originati dal medesimo tipo di Malattia professionale.

Qualora il presente contratto ne sostituisca un altro stipulato con la Società, senza soluzione di continuità, per il medesimo Rischio e la stessa garanzia, l'Assicurazione vale anche per Malattie manifestatesi dopo la cessazione della Polizza sostituita ma che siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta nel periodo di validità della Polizza sostituita e denunciati nel corso di validità del presente contratto. La garanzia opera nei limiti dei Massimali e delle garanzie prestate dalla/e Polizza/e sostituita/e e solo per i Sinistri non più garantiti dalla/e stessa/e.

Art. 3.6.3 - Proprietà del Fabbricato

La garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato in relazione alla proprietà dei Fabbricati, inclusi i relativi impianti e dipendenze, dei terreni e/o delle strutture fisse (chioschi, edicole) ove l'Assicurato esercita l'Attività; è compresa la proprietà dei Fabbricati divenuti inattivi dopo la stipulazione della Polizza, purché tenuti in buono stato di manutenzione.

Qualora la proprietà sia riferita alla singola porzione di un Fabbricato condominiale o plurifamiliare, l'Assicurazione comprende anche la responsabilità per le parti comuni ma esclusivamente per la quota di competenza dell'Assicurato.

Rientrano a titolo esemplificativo in garanzia i danni derivanti da responsabilità dell'Assicurato in relazione a:

- proprietà degli spazi adiacenti di pertinenza del Fabbricato, anche tenuti a giardino o parco, comprese le aree attrezzate autorizzate per attività esterna dell'Azienda, alberi compresi, e relative strade e viali privati, cortili, binari di raccordo nonché recinzioni, muri di cinta e cancelli automatici purché gli stessi vengano utilizzati per lo svolgimento dell'Attività esercitata;
- manutenzione straordinaria del Fabbricato predetto, restando inteso che, ove la manutenzione fosse affidata a terzi, la garanzia opererà per la responsabilità civile incombente sull'Assicurato nella sua qualità di committente di tali lavori; sono comprese demolizioni, ristrutturazioni e ampliamenti che non comportino interventi/realizzazioni di strutture portanti;
- spargimento di liquidi in genere con applicazione della Franchigia per Sinistro di € 500,00;
- rigurgito di fogna, a parziale deroga della lettera j) dell'Art.3.3 - Esclusioni, purché riguardanti impianti di esclusiva pertinenza del Fabbricato assicurato, con applicazione della Franchigia per Sinistro di € 500,00.

Restano esclusi i danni determinati da umidità, stillicidio, spargimento di acqua piovana, insalubrità dei Locali nonché quelli derivanti da cedimento o franamento del terreno.

Art. 3.6.4 - Impianti solari termici e fotovoltaici

La garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato in relazione alla proprietà di Impianti solari termici e fotovoltaici sia montati e ancorati al Tetto del Fabbricato ove l'Assicurato esercita l'Attività, che fissati a terra nell'area di pertinenza dell'Azienda assicurata; è compresa la proprietà di Impianti solari termici e fotovoltaici montati su Fabbricati divenuti inattivi dopo la stipulazione della Polizza, purché tenuti in buono stato di manutenzione.

Restano esclusi i danni determinati da umidità, stillicidio, spargimento di acqua piovana, insalubrità dei Locali nonché quelli derivanti da cedimento o franamento del terreno.

Art. 3.6.5 - Danni a condutture ed impianti sotterranei - Danni da cedimento o franamento del terreno - Scavi e reinterri

La garanzia è operante per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni:

- a condutture ed impianti sotterranei;
- a Fabbricati e Cose in genere, dovuti a cedimento o franamento del terreno, a condizione che tali danni non derivino da lavori che implichino sottomurature o altre tecniche sostitutive;
- determinati da lavori di scavo e reinterro, purché verificatisi entro 30 giorni dalla consegna dei lavori al committente. I danni in superficie sono compresi in garanzia, purché manifestatisi entro tale periodo, ed imputabili ad improvviso cedimento del terreno.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 50.000,00 per periodo assicurativo con uno Scoperto del 20% con il minimo non indennizzabile di € 500,00.

Art. 3.6.6 - Danni a Cose in consegna e/o custodia

La garanzia opera per i danni alle Cose in consegna e custodia. Restano esclusi i danni alle Cose sulle quali si eseguono i lavori nonché i Valori, Preziosi, veicoli, natanti e Cose in essi contenute.

La garanzia è prestata con applicazione di uno Scoperto del 20% con il minimo di € 500,00 con il massimo Indennizzo di € 20.000,00 per Periodo assicurativo.

Art. 3.6.7 - Danni a Cose oggetto di lavorazione

La garanzia opera per i danni alle Cose sottoposte a lavorazione. Restano esclusi i danni alle parti direttamente interessate dalla lavorazione e agli strumenti di lavoro.

La garanzia è prestata con applicazione di uno Scoperto del 20% con il minimo di € 500,00 e con il massimo Indennizzo di € 20.000,00 per Periodo assicurativo.

Art. 3.6.8 - Danni alle Cose movimentate di terzi

L'Assicurazione è operante per i danni alle Cose di terzi movimentate, sollevate, caricate, scaricate.

La garanzia è prestata con l'applicazione di uno Scoperto del 20% con il minimo di € 500,00 con il massimo Indennizzo di € 20.000,00 per Periodo assicurativo.

Art. 3.6.9 - Inquinamento non graduale

La garanzia opera per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni da inquinamento non graduale dell'aria, dell'acqua e del suolo provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura fortuita di impianti, Macchinari o condutture.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 200.000,00 per Periodo assicurativo. Il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato con l'applicazione di uno Scoperto del 20% con il minimo di € 5.000,00.

Art. 3.6.10 - Danni da Furto

La garanzia opera per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni da Furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse, per compiere l'azione delittuosa, di impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato, nonché di Macchinari e/o Attrezzature e/o veicoli di proprietà dell'Assicurato o in locazione allo stesso.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 50.000,00 per Periodo assicurativo con una Franchigia di € 500,00.

Art. 3.6.11 - Commercio ambulante

La garanzia opera per l'esercizio in forma ambulante dell'attività commerciale accessoria all'Attività esercitata, esclusivamente nel territorio italiano, della Repubblica di San Marino, dello Stato della Città del Vaticano.

Sono comprese le operazioni di allestimento, conduzione e smontaggio degli stand.

Nel caso che l'attività commerciale sia svolta a bordo di veicoli, l'Assicurazione opera esclusivamente quando essi sostino nelle aree destinate allo svolgimento dell'Attività esercitata, ferma l'esclusione dei rischi della circolazione.

Il Massimale per Sinistro indicato nella Polizza costituisce anche il limite massimo di copertura per Periodo assicurativo.

La garanzia è prestata con l'applicazione di una Franchigia per Sinistro di € 500,00.

Art. 3.6.12 - Somministrazione e vendita di prodotti

La garanzia opera per i danni cagionati entro 1 Anno dalla consegna e, comunque, durante il periodo di validità dell'Assicurazione, dai prodotti somministrati o venduti direttamente al consumatore presso l'Azienda dell'Assicurato ovvero consegnati all'indirizzo del cliente consumatore finale.

Questa garanzia comprende anche i danni dovuti a difetto originario del prodotto limitatamente a:

- a) generi alimentari di produzione propria;
- b) preparati galenici, omeopatici e di erboristeria di produzione propria.

La garanzia opera anche per la vendita o somministrazione al consumatore in occasione di partecipazione a fiere, mostre, manifestazioni, mercati e/o dimostrazioni, sempreché ne venga garantita la corretta conservazione.

Per questa garanzia il Massimale per Sinistro rappresenta il limite di garanzia per Periodo assicurativo.

Sono esclusi i danni:

- relativi alla distribuzione di carburante;
- da prodotti rigenerati, ricondizionati o di seconda mano;
- conseguenti a mancato uso o mancata disponibilità;
- subiti dalle Cose stesse, nonché le spese per le relative riparazioni o sostituzioni.

La garanzia è prestata con l'applicazione di una Franchigia per Sinistro di € 500,00.

Art. 3.6.13 - Installazione, manutenzione, riparazione presso terzi

La garanzia, nell'ambito dell'Attività esercitata, comprende i danni provocati durante l'esecuzione di lavori di installazione, manutenzione o riparazione presso terzi; sono compresi i danni da Incendio provocati durante le suddette operazioni e i danni ai Locali dove si eseguono i lavori ed alle Cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi.

Sono esclusi i danni:

- alle Cose oggetto di installazione, manutenzione o riparazione, le spese per le relative riparazioni o sostituzioni;
- derivanti dall'attività di installazione, riparazione, manutenzione di ascensori, montacarichi, scale mobili ed assimilabili;
- da mancato uso o da indisponibilità;
- derivanti da vizio o da difetto originario dei prodotti venduti e installati, da chiunque fabbricati;
- derivanti da inidoneità delle Cose vendute e installate nonché dalla loro mancata rispondenza all'uso cui sono destinate;
- cagionati da mancato o intempestivo intervento di manutenzione;
- cagionati dall'applicazione di apparecchi protesici;
- cagionati dall'uso di carrelli elevatori, Macchinari, impianti speciali, mezzi di sollevamento in genere, macchine operatrici semoventi.

Sono altresì esclusi i lavori di autoriparazione di cui all'Art. 1 della Legge n.122/92 e successive modifiche e integrazioni.

Limitatamente ai danni a Cose, la garanzia è prestata con uno Scoperto del 10% col minimo di € 500,00 e con il massimo di € 50.000,00.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 50% del Massimale di Polizza per Sinistro e per Periodo assicurativo.

Art. 3.6.14 - Utilizzo di carrelli elevatori

Preso atto che l'Assicurato può utilizzare, nell'esercizio dell'attività descritta in Polizza, carrelli elevatori, Macchinari, impianti speciali, mezzi di sollevamento in genere, macchine operatrici semoventi non immatricolati al P.R.A. e per i quali non sussiste autorizzazione alla circolazione su strade pubbliche rilasciata dalle competenti Autorità, a parziale deroga di quanto previsto alla lettera f) dell'Art. 3.3 - Esclusioni, la garanzia di Polizza comprende i danni a terzi derivanti dall'impiego dei mezzi suindicati **esclusivamente quando l'utilizzo avvenga all'esterno dell'azienda, nell'ambito dell'area annessa e di pertinenza della stessa.** La presente estensione di garanzia è operante **a condizione che il conducente del mezzo sia regolarmente abilitato all'uso e alla guida dello stesso,** nel rispetto di norme e disposizioni di Legge in vigore al momento del Sinistro. La garanzia non è operante per i danni subiti da eventuali terzi trasportati.

L'Assicurazione si intende prestata **fino alla concorrenza di 30% del Massimale di R.C.T. per uno o più Sinistri verificatisi in uno stesso Periodo assicurativo e, limitatamente ai danni a Cose, con applicazione di una Franchigia di € 500,00 per ogni Sinistro.**

Art. 3.6.15 - Utilizzo di Macchinari presso terzi

La garanzia, nell'ambito dell'Attività esercitata, comprende - **se avvenuti durante l'esecuzione di lavori di installazione, manutenzione o riparazione presso terzi** - i danni cagionati dall'uso di carrelli elevatori, Macchinari, impianti speciali, mezzi di sollevamento in genere, macchine operatrici semoventi non immatricolati al P.R.A. e per i quali non sussiste autorizzazione alla circolazione su strade pubbliche rilasciata dalle competenti Autorità.

A parziale deroga di quanto previsto alla lettera f) dell'Art. 3.3 - Esclusioni, la garanzia comprende i danni derivanti dall'impiego dei mezzi su indicati negli spazi esterni ai locali dei clienti **esclusivamente quando l'utilizzo avvenga nell'ambito delle aree annesse e di pertinenza degli stessi.**

La presente estensione di garanzia è operante **a condizione che il conducente del mezzo sia regolarmente abilitato all'uso e alla guida dello stesso,** nel rispetto di norme e disposizioni di Legge in vigore al momento del Sinistro. La garanzia non è operante per i danni subiti da eventuali terzi trasportati.

L'Assicurazione si intende prestata **fino alla concorrenza di 50% del Massimale di R.C.T. per uno o più Sinistri verificatisi in uno stesso Periodo assicurativo e, limitatamente ai danni a Cose, con applicazione di una Franchigia di € 500,00 per ogni Sinistro.**

Art. 3.6.16 - Postuma annuale (escluse attività ex Decreto Ministeriale n. 37/2008)

La garanzia, nell'ambito dell'Attività esercitata, comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni - anche derivanti da incendio - verificatisi **entro 1 Anno** dal compimento dei lavori di installazione, manutenzione o riparazione presso terzi- **escluse le attività ex Decreto Ministeriale n. 37/2008 - esclusivamente in conseguenza di difettosa esecuzione degli stessi.**

La garanzia vale per i lavori eseguiti durante il periodo di validità della Polizza e per Sinistri denunciati alla Società non oltre la data di scadenza della Polizza stessa, **fermi comunque i termini previsti dalle norme per la denuncia dei Sinistri.**

Sono esclusi i danni:

- alle Cose oggetto di installazione, manutenzione o riparazione, le spese per le relative riparazioni o sostituzioni;
- derivanti dall'attività di installazione, riparazione, manutenzione di ascensori, montacarichi, scale mobili ed assimilabili;
- da mancato uso o da indisponibilità;
- derivanti da vizio o da difetto originario dei prodotti venduti e installati, da chiunque fabbricati;
- derivanti da inidoneità delle Cose vendute e installate nonché dalla loro mancata rispondenza all'uso cui sono destinate;
- cagionati da mancato o intempestivo intervento di manutenzione;
- cagionati dall'applicazione di apparecchi protesici;
- da mancata e/o difettosa erogazione del freddo.

Sono altresì esclusi:

- le attività soggette al Decreto Ministeriale n. 37/2008 (riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione di impianti all'interno degli edifici);
- i lavori di autoriparazione di cui all'Art. 1 della Legge n.122/92 e successive modifiche e integrazioni.

Qualora il presente contratto ne sostituisca un altro stipulato con la Società, senza soluzione di continuità,

per il medesimo Rischio e la stessa garanzia, l'Assicurazione vale anche per i fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta nel periodo di validità della Polizza sostituita e per i danni manifestatisi entro 1 Anno dalla data del loro compimento e denunciati nel corso di validità del presente contratto.

La garanzia opera nei limiti dei Massimali e delle garanzie prestate dalla Polizza sostituita e solo per i Sinistri non più garantiti dalla stessa.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 30% del Massimale di Polizza per Sinistro e per Periodo assicurativo.

Limitatamente ai danni a Cose, la garanzia è prestata con uno Scoperto del 10% col minimo di € 500,00 e con il massimo di € 50.000,00.

Art. 3.6.17 - Responsabilità civile postuma per le attività previste dal Decreto Ministeriale n. 37/2008 (installatori, manutentori, riparatori)

La garanzia è operante per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni - anche derivanti da incendio - cagionati a terzi, dopo l'ultimazione dei lavori di installazione e/o manutenzione e/o riparazione di impianti, effettuati nel periodo di validità del contratto e in conseguenza di errata esecuzione degli stessi. La garanzia è prestata per le attività previste dal Decreto Ministeriale n. 37/08 e purché l'Assicurato sia in possesso dell'abilitazione richiesta dallo stesso Decreto Ministeriale all'Art. 3, con esclusione comunque dell'attività di installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, montacarichi, scale mobili ed assimilabili. La garanzia è operante a condizione che:

- i danni si siano verificati in vigenza di contratto e comunque entro 10 anni dalla consegna dei lavori;
- la denuncia di Sinistro pervenga alla Società durante il periodo di validità dell'Assicurazione. Relativamente ai danni a Cose, la garanzia è prestata con l'applicazione di uno Scoperto del 10% con un minimo di € 500,00 e fino alla concorrenza del 30% del Massimale di Polizza per Sinistro e per Periodo assicurativo.

Relativamente ai danni a persone la garanzia è prestata per l'intero massimale indicato in Polizza, previsto per la responsabilità civile dell'attività aziendale.

Restano comunque esclusi dalla garanzia:

- a) i danni derivanti da vizio o difetto originario dei prodotti installati e da chiunque fabbricati, nonché i danneggiamenti alle Cose installate;
- b) qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione delle Cose installate, nonché i danni conseguenti al loro mancato uso;
- c) i danni derivanti da inidoneità degli impianti o delle opere installate, riparate o mantenute, nonché dalla loro mancata rispondenza all'uso a cui sono destinati;
- d) i danni cagionati da mancato o intempestivo intervento di manutenzione;
- e) i danni da mancata e/o difettosa erogazione del freddo.

Nel caso di interruzione del rapporto assicurativo conseguente a cessazione da parte dell'Assicurato dell'attività per motivi diversi da fallimento e procedure concorsuali in genere, con conseguente cancellazione dal Registro delle Imprese abilitate, l'Assicurato - previo pagamento di un ulteriore Premio da stabilirsi - può richiedere alla Società - che si riserva di dare corso a tale richiesta con emissione di specifica Polizza - di poter disporre di un'ulteriore garanzia e massimale quale limite di Risarcimento per danni derivanti da comportamento colposo posto in essere durante il periodo di validità del presente contratto e non ancora manifestatisi e denunciati alla Società. Tale richiesta può essere presentata, in caso di decesso dell'Assicurato, anche dai suoi eredi.

Tale richiesta dovrà essere presentata alla Società entro 90 giorni dalla cessazione dell'attività.

Qualora il presente contratto ne sostituisca un altro stipulato con la Società, senza soluzione di continuità, per il medesimo Rischio e la stessa garanzia, l'Assicurazione vale anche per i fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta nel periodo di validità della Polizza sostituita e per i danni manifestatisi e denunciati nel corso di validità della presente Polizza. La garanzia opera nei limiti dei massimali della Polizza sostituita e solo per i Sinistri non più garantiti dalla stessa.

Art. 3.6.18 - Danni cagionati da lavanderie e stirerie industriali

La garanzia opera per i danni alle Cose in consegna e custodia o sottoposte a lavorazione.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 20.000,00 per Periodo assicurativo con uno Scoperto del 20% con il minimo di € 500,00.

Art. 3.7 - Condizioni Specifiche (a pagamento)

Il Contraente può scegliere di acquistare una o più Condizioni Specifiche di seguito proposte; la condizione sarà operante solo se indicata in Polizza.

Art. 3.7.1 - Riduzione Franchigia danni a Cose

Si conviene di ridurre ad € 250,00 la Franchigia stabilita dall'Art. 3.5 - Franchigia per danni a Cose della presente Sezione salvo l'applicazione degli specifici Scoperti con i relativi minimi e delle specifiche Franchigie indicate nei singoli articoli della Garanzia Base - R.C.T. (Articoli da 3.1.1 a 3.1.14).

Si intendono altresì ridotti ad € 250,00 tutte le Franchigie e i minimi di Scoperto presenti alle Garanzie Supplementari della presente Sezione **ad esclusione di quelli previsti all'Art. 3.6.9 - Inquinamento non graduale.**

Art. 3.7.2 - Annullamento Franchigia danni a Cose

Si conviene di annullare la Franchigia stabilita dall'Art. 3.5 - Franchigia per danni a Cose salvo l'applicazione degli specifici Scoperti con i relativi minimi e delle specifiche Franchigie indicate nei singoli articoli della Garanzia Base - R.C.T. (Articoli da 3.1.1 a 3.1.14).

Si intendono invece ridotti ad € 250,00 tutte le franchigie e i minimi di Scoperto presenti alle Garanzie Supplementari della presente Sezione **ad esclusione di quelli previsti all'Art. 3.6.9 - Inquinamento non graduale.**

Art. 3.7.3 - Raddoppio sottolimiti

Il limite di Risarcimento previsto per le sottoindicate garanzie, qualora operanti, si intende raddoppiato:

Art. 3.1.7 - Danni da interruzione di attività

Art. 3.1.10 - Danni da Incendio

Art. 3.6.5 - Danni a condutture ed impianti sotterranei - Danni da cedimento o franamento del terreno - Scavi e reinterri

Art. 3.6.6 - Danni a Cose in consegna e/o custodia

Art. 3.6.7 - Danni a Cose oggetto di lavorazione

Art. 3.6.8 - Danni alle Cose movimentate di terzi

Art. 3.6.9 - Inquinamento non graduale.

Art. 3.6.10 - Danni da Furto

Art. 3.6.13 - Installazione, manutenzione, riparazione presso terzi;

Art. 3.7.4 - Estensione al mondo intero

A parziale deroga dell'Art. 3.11 - Validità territoriale, si conviene che la garanzia di responsabilità civile verso terza opera per i danni cagionati nel mondo intero, **con esclusione degli Stati Uniti e del Canada.**

Art. 3.8 - Condizioni Specifiche (con sconto)

Il Contraente può scegliere una o più Condizioni Specifiche di seguito proposte; la condizione sarà operante solo se indicata in Polizza.

Art. 3.8.1 - Minimo di Scoperto/Franchigia Economy

La Franchigia prevista all'Art. 3.5 - Franchigia per danni a Cose, gli specifici minimi di Scoperto e le specifiche Franchigie indicati nei singoli articoli della Garanzia Base - R.C.T. (Articoli da 3.1.1 a 3.1.14), nonché le specifiche Franchigie e gli specifici minimi di Scoperto previsti alle Garanzie Supplementari della presente Sezione **si intendono elevati all'importo indicato in Polizza**, salva l'applicazione di eventuali minimi di Scoperto e Franchigie di importo superiore ove espressamente previsti.

Art. 3.8.2 - Operatività della sola garanzia proprietà del Fabbricato e degli Impianti solari termici e fotovoltaici

Si richiamano le garanzie di cui agli Artt. 3.6.3 - Proprietà del Fabbricato e/o 3.6.4 - Impianti solari termici e fotovoltaici e si conviene che la garanzia R.C.T. è limitata al Rischio attinente la proprietà del Fabbricato e degli Impianti solari termici e fotovoltaici assicurati nella Sezione Danni ai beni o Danni ai beni All Risks qualora il Fabbricato e i relativi Impianti siano locati o concessi a terzi oppure i Locali siano vuoti o inattivi.

Il Premio per la presente garanzia è determinato in base al costo di ricostruzione del Fabbricato e degli Impianti solari termici e fotovoltaici dichiarato dall'Assicurato; nel caso in cui l'effettivo costo di ricostruzione risulti più elevato di oltre il 10% rispetto a quanto dichiarato, la Società risponde del danno in proporzione al minor Premio percepito e in ogni caso nei limiti dei Massimali ridotti in eguale proporzione.

Art. 3.8.3 - Impresa individuale senza Addetti

L'Assicurazione è operante per l'attività svolta unicamente dal titolare dell'Azienda assicurata senza che lo stesso si avvalga di Addetti.

Qualora in caso di Sinistro, emerga la circostanza che l'Assicurato abbia ommesso di segnalare la presenza di uno o più Addetti all'Attività esercitata, la Società liquiderà il danno con applicazione di uno Scoperto del 20%.

Come assicura

Art. 3.9 - Massimale per Sinistro

In caso di Sinistro che interessi contemporaneamente le garanzie di R.C.T. e R.C.O. previste in Polizza, il Risarcimento complessivo non potrà comunque essere superiore al Massimale relativo alla Responsabilità civile terzi indicato in Polizza.

Art. 3.10 - Pluralità di Assicurati

Il Massimale stabilito in Polizza per ciascuna delle garanzie resta, ad ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati tra di loro per il danno cui si riferisce la richiesta di Risarcimento.

Art. 3.11 - Validità territoriale

L'Assicurazione R.C.T. opera per i danni cagionati in tutti i Paesi europei. Limitatamente alla garanzia prevista all'Art. 3.1.1 - Partecipazione a mostre e fiere lettera f), sono compresi i danni avvenuti nel mondo intero, ferma l'esclusione di cui alla lettera k) dell'Art. 3.3 - Esclusioni (per quanto dovuto per Risarcimenti a carattere punitivo e/o sanzionatorio).

L'Assicurazione per le garanzie di cui agli Artt. 3.1.4 - Conduzione del Fabbricato - Antenne, insegne - Impianti solari termici e fotovoltaici, 3.6.3 - Proprietà del Fabbricato e 3.6.4 - Impianti solari termici e fotovoltaici, vale per i danni che avvengono nel territorio della Repubblica italiana, di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano.

L'Assicurazione per la responsabilità civile verso Prestatori di lavoro R.C.O. di cui all'Art. 3.6.1 delle Garanzie Supplementari vale per i danni che avvengono in tutto il mondo.

Art. 3.12 - Determinazione del Premio

Premesso che il Premio di Polizza è determinato in base all'importo del Fatturato dichiarato dal Contraente e indicato in Polizza, distribuito per fasce, come determinate nella tabella che segue:

- a) entro 15 giorni antecedenti alla scadenza di ciascuna Annualità assicurativa, si fa obbligo al Contraente di comunicare alla Società le variazioni in aumento o in diminuzione che si sono verificate nel corso dell'Anno relativamente all'importo del Fatturato; ciò nella sola ipotesi in cui lo stesso dovesse appartenere ad una "fascia di Fatturato" diversa da quella dichiarata in Polizza (vedere tabella che segue);
- b) se alla singola scadenza annuale risulterà un importo di Fatturato appartenente ad una fascia diversa da quella dichiarata in Polizza, la Società provvederà ad emettere un nuovo contratto in base alla nuova fascia risultante a tale data;
- c) in caso di Sinistro e di omessa comunicazione di quanto previsto al punto a), se l'importo del Fatturato dichiarato - tenendo conto della tolleranza del 10% - risulta inferiore rispetto a quello effettivo e ciò comporta una diversa attribuzione di fascia, l'Indennizzo dovuto dalla Società sarà ridotto in base alla regola proporzionale di cui all'Articolo 1893, comma 2, del Codice Civile;
- d) la Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Tabella fasce di Fatturato

fino a € 100.000
oltre € 100.000 fino a € 150.000
oltre € 150.000 fino a € 200.000
oltre € 200.000 fino a € 250.000
oltre € 250.000 fino a € 500.000
oltre € 500.000 fino a € 750.000
oltre € 750.000 fino a € 1.000.000
oltre € 1.000.000 fino a € 1.500.000
oltre € 1.500.000 fino a € 2.000.000
oltre € 2.000.000 fino a € 2.500.000
oltre € 2.500.000 fino a € 3.000.000
oltre € 3.000.000 fino a € 3.500.000
oltre € 3.500.000 fino a € 4.000.000
oltre € 4.000.000 fino a € 4.500.000
oltre € 4.500.000 fino a € 5.000.000
oltre € 5.000.000 fino a € 5.500.000
oltre € 5.500.000 fino a € 6.000.000
oltre € 6.000.000 fino a € 6.500.000
oltre € 6.500.000 fino a € 7.000.000
oltre € 7.000.000 fino a € 7.500.000
oltre € 7.500.000 fino a € 8.000.000
oltre € 8.000.000 fino a € 8.500.000
oltre € 8.500.000 fino a € 9.000.000
oltre € 9.000.000 fino a € 9.500.000
oltre € 9.500.000 fino a € 10.000.000

SINTESI LIMITI/SOTTOLIMITI, FRANCHIGIE/SCOPERTI

3. SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE			
Garanzie	Descrizione	Limiti/Sottolimiti	Franchigie/ Scoperti
Art.3.1 - Garanzia Base R.C.T.	Art. 3.1 - Garanzia Base R.C.T.	Massimale indicato in Polizza	Solo per danni a Cose: € 500,00
	Art. 3.1.1 - Attività complementari	Massimale indicato in Polizza	Solo per danni a Cose: € 500,00
	Art. 3.1.2 - Attività esercitata presso terzi	50% Massimale di Polizza	10% minimo € 500,00 con il massimo di € 50.000,00
	Art. 3.1.3 - Impiego veicoli	Massimale indicato in Polizza	Solo per danni a Cose: € 500,00
	Art. 3.1.4 - Conduzione del Fabbricato - Antenne, insegne - Impianti solari termici e fotovoltaici	Massimale indicato in Polizza	Solo per danni a Cose: € 500,00
	Art. 3.1.5 - Responsabilità civile personale degli Addetti	Massimale indicato in Polizza	Solo per danni a Cose: € 500,00
	Art. 3.1.6 - Danni causati da persone che partecipano ai lavori	Massimale indicato in Polizza	Solo per danni a Cose: € 500,00
	Art. 3.1.7 - Danni da interruzione di attività	€ 150.000,00 per Sinistro e per Periodo assicurativo	10% minimo € 1.500,00
	Art. 3.1.8 - Responsabilità civile nel trattamento dei dati personali	10% del Massimale di Polizza per Sinistro	10% minimo € 1.500,00 con il massimo di € 50.000,00
	Art. 3.1.9 - Operazioni di movimentazione	Massimale indicato in Polizza, massimo € 500.000,00 per danni a Cose	Scoperto 10% minimo € 500,00
	Art. 3.1.10 - Danni da Incendio	€ 150.000,00 per Periodo assicurativo	10% minimo € 500,00
	Art. 3.1.11 - Autoveicoli e motoveicoli negli spazi di pertinenza dell'Azienda	Massimale indicato in Polizza	Solo per danni a Cose: € 500,00
	Art. 3.1.12 - Cessione lavori in subappalto	Massimale indicato in Polizza	Solo per danni a Cose: € 500,00
Art. 3.1.13 - Danni subiti da collaboratori a vario titolo	Massimale indicato in Polizza	Solo per danni a Cose: € 500,00	
Art. 3.6 - Garanzie Supplementari (a pagamento)	Art. 3.6.1 - Responsabilità civile verso Prestatori di lavoro - R.C.O.	Massimale indicato in Polizza	Solo per lettera b): € 2.500,00 per persona infortunata
	Art. 3.6.2 - Malattie professionali	50% del Massimale di Polizza	
	Art. 3.6.3 - Proprietà del Fabbricato	Massimale indicato in Polizza	Spargimento liquidi: € 500,00 per Sinistro Rigurgito fogna: € 500,00 per Sinistro

Garanzie	Descrizione	Limiti/Sottolimiti	Franchigie/ Scoperti
Art. 3.6 - Garanzie Supplementari (a pagamento)	Art. 3.6.4 - Impianti solari termici e fotovoltaici	Massimale indicato in Polizza	
	Art. 3.6.5 - Danni a condutture ed impianti sotterranei - Danni da cedimento o franamento del terreno - Scavi e reinterri	€ 50.000,00 per Periodo assicurativo	20% minimo € 500,00
	Art. 3.6.6 - Danni a Cose in consegna e/o custodia	€ 20.000,00 per Periodo assicurativo	20% minimo € 500,00
	Art. 3.6.7 - Danni a Cose oggetto di lavorazione	€ 20.000,00 per Periodo assicurativo	20% minimo € 500,00
	Art. 3.6.8 - Danni alle Cose movimentate di terzi	€ 20.000,00 per Periodo assicurativo	20% minimo € 500,00
	Art. 3.6.9 - Inquinamento non graduale	€ 200.000,00 per Periodo assicurativo	20% minimo € 5.000,00
	Art. 3.6.10 - Danni da Furto	€ 50.000,00 per Periodo assicurativo	€ 500,00
	Art. 3.6.11 - Commercio ambulante	Massimale indicato in Polizza	€ 500,00
	Art. 3.6.12 - Somministrazione e vendita di prodotti	Massimale indicato in Polizza	€ 500,00
	Art. 3.6.13 - Installazione, manutenzione, riparazione presso terzi	50% del Massimale di Polizza per Sinistro e Periodo assicurativo	10% minimo € 500,00 con il Massimo di € 50.000,00
	Art. 3.6.14 - Utilizzo di carrelli elevatori	30% del Massimale di R.C.T. per uno o più Sinistri verificatisi in uno stesso Periodo assicurativo	Solo per danni a Cose: € 500,00 per Sinistro
	Art. 3.6.15 - Utilizzo di Macchinari presso terzi	50% del Massimale di R.C.T. per uno o più Sinistri verificatisi in uno stesso Periodo assicurativo	Solo per danni a Cose: € 500,00 per Sinistro
	Art. 3.6.16 - Postuma annuale (escluse attività ex Decreto Ministeriale n. 37/2008)	30% del Massimale di Polizza per Sinistro e Periodo assicurativo	10% minimo € 500,00 con il Massimo di € 50.000,00
	Art. 3.6.17 - Responsabilità civile postuma per le attività previste dal Decreto Ministeriale n. 37/2008 (installatori, manutentori, riparatori)	30% del Massimale di Polizza per Sinistro e Periodo assicurativo per danni a Cose	10% minimo € 500,00 per danni a Cose
Art. 3.6.18 - Danni cagionati da lavanderie e stirerie industriali	€ 20.000,00 per Periodo assicurativo	20% minimo € 500,00	

Cosa assicura

Art. 4.1 - Garanzia Base

La Società indennizza, nei limiti della Somma assicurata indicata in Polizza e nella forma a Primo Rischio Assoluto, i Danni materiali e diretti dovuti alla perdita del Contenuto, esclusi Preziosi e Valori, anche se di proprietà di terzi, causati da:

a) Furto commesso con introduzione nei Locali contenenti le Cose assicurate:

- 1) a seguito di rottura o Scasso dei sistemi di chiusura esterni, delle pareti, del Tetto, di soffitti, di pavimenti, di Vetri stratificati;
- 2) con uso di grimaldelli o arnesi simili;
- 3) con uso fraudolento di chiavi, transponder, tessere a banda magnetica o a chip/microchip smarriti o sottratti purché il Furto sia avvenuto entro le ore 24.00 del secondo giorno lavorativo successivo alla data della denuncia di smarrimento o sottrazione delle chiavi all'Autorità competente;
- 4) mediante apertura di serrature elettroniche, senza rottura o Scasso, utilizzando tessere dotate di banda magnetica con microchip o microprocessori non originali, purché dette serrature siano collegate ad una centralina di controllo tramite un mezzo trasmissivo, fisico o wireless, e dotate di dispositivi atti a registrare le aperture e i tentativi di apertura;
- 5) a seguito di rottura delle sole superfici di vetro non stratificato poste a meno di 4 metri dal suolo o dai ripiani praticabili ed accessibili per via ordinaria, a condizione che non siano assicurate Merci di "classe 61"; la garanzia è prestata con uno Scoperto del 25%;
- 6) durante i periodi di chiusura diurna e serale, con esposizione fra le ore 8.00 e le ore 24.00, quando le vetrine, purché fisse, e le porte vetrate, purché efficacemente chiuse, rimangono protette da solo vetro fisso;
- 7) mediante l'impiego di attrezzi o di particolare agilità personale, qualora le aperture si trovino ad oltre 4 metri dal suolo o da ripiani praticabili ed accessibili per via ordinaria, anche in assenza di rottura o Scasso dei sistemi di chiusura esterni;
- 8) in modo clandestino e il cui autore abbia poi asportato la refurtiva a Locali chiusi.

b) Furto commesso senza introduzione nei Locali contenenti le Cose assicurate:

- 1) dall'esterno attraverso luci nelle inferriate o nei serramenti con rottura del vetro retrostante;
- 2) con rottura dei vetri delle vetrine durante l'orario di apertura al pubblico e presenza di persone addette all'Attività esercitata.

c) **Rapina avvenuta nei Locali contenenti le Cose assicurate** anche nel caso in cui le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei Locali stessi. La garanzia è estesa agli Effetti personali, compresi Preziosi e Valori di dipendenti presenti all'interno dell'Azienda assicurata fino alla concorrenza di € 2.000,00 per Sinistro.

L'Assicurazione comprende inoltre, purché il Furto sia avvenuto nei modi previsti alle precedenti lettere a) e b):

d) **Furto commesso fuori dalle ore di lavoro da persone dipendenti del Contraente o dell'Assicurato** purché l'autore del Furto non sia incaricato della sorveglianza dei Locali né della custodia delle chiavi relative alla protezione delle Cose assicurate.

e) **Furto utilizzando veicoli ricoverati nei Locali o nell'area in uso al Contraente o all'Assicurato** qualora il Furto sia stato commesso utilizzando, per l'asportazione delle Cose assicurate, veicoli che si trovano nell'ambito dell'Attività esercitata.

La garanzia è prestata con uno Scoperto del 25% con il minimo di € 500,00.

In caso di Sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione, la Società **rimborsa entro i limiti della Somma assicurata alla partita Contenuto**, le spese sostenute per:

f) Furto di Fissi ed infissi, intesi come i manufatti per la chiusura dei vani di transito per l'illuminazione ed aerazione, Apparecchiature di allarme e sorveglianza, altre componenti fisse facenti parte del Fabbricato **ad esclusione delle componenti in rame**.

La garanzia è prestata **fino alla concorrenza di € 2.000,00 per Sinistro e € 4.000,00 per Annualità assicurativa e in caso di Riparazione diretta fino alla concorrenza di € 5.000,00 per Sinistro e Annualità assicurativa**.

g) Guasti cagionati dai ladri nel commettere il Furto o la Rapina o nel tentativo di commetterli:¹⁶

1) alle Cose assicurate (**esclusi i Preziosi e i Valori**), anche se causati da atti vandalici, **purché le modalità dell'evento siano conformi a quanto previsto alle lettere precedenti a), b) c) e d)**.

La garanzia opera anche durante il loro possesso o l'uso abusivo conseguente al reato. La garanzia è prestata fino alla concorrenza della Somma assicurata alla partita Contenuto;

2) ai Locali che contengono le Cose assicurate ed ai relativi infissi senza l'applicazione di eventuali Franchigie o Scoperti previsti in Polizza, **purché le modalità dell'evento siano conformi alle precedenti lettere a), b) c) e d)**.

La garanzia è prestata **fino alla concorrenza della Somma assicurata alla partita Contenuto**;

3) ai componenti degli impianti di allarme posti all'esterno dei Locali, **fino alla concorrenza di € 10.000,00 per Sinistro**.

h) Onorari ai periti, scelti e nominati in conformità a quanto riportato all'Art. 12.5 delle Norme che regolano la liquidazione dei Sinistri, **fino alla concorrenza del 2% dell'Indennizzo liquidato, col massimo di € 2.000,00 per Annualità assicurativa**.

Art. 4.1.1 - Contenuto all'esterno

Le garanzie Furto e Rapina operano anche quando il Contenuto e i Modelli e stampi si trovano all'esterno dell'Azienda assicurata presso l'abitazione non comunicante del titolare e/o dei soci dell'Attività esercitata o temporaneamente presso terzi e/o fiere e mostre.

La garanzia Furto è operante **a condizione che l'autore si sia introdotto nei Locali contenenti le Cose assicurate con le modalità previste all'Art. 4.1 - Garanzia Base lettera a)** ed è prestata **fino alla concorrenza del 10% della Somma assicurata alla partita Contenuto**.

Art. 4.2 - Delimitazioni¹⁷

Ferma la Somma assicurata alla partita Contenuto, l'Assicurazione comprende:

a) Oggetti d'arte, pellicce, oggetti d'argento e servizi di argenteria, **fino alla concorrenza di € 5.000,00 per singolo oggetto, elevati a € 25.000,00 se costituenti Merci**;

b) Merci di categoria diversa da quella dell'Attività esercitata, **esclusi comunque Preziosi, fino alla concorrenza del 10% della Somma assicurata alla partita Contenuto col massimo di € 5.000,00**.

16 Qualcuno ha provato ad entrare nella mia attività forzando la porta di ingresso ma per fortuna non è stato rubato nulla: posso denunciare comunque il Sinistro alla Società?

?

Sì, in quanto è previsto nella Garanzia Base un Indennizzo per i guasti causati dai ladri anche solo nel tentativo di commettere un Furto: non è quindi necessario che quest'ultimo sia stato portato a termine.

17 Come faccio a ricordarmi le delimitazioni e i sottolimiti presenti nelle condizioni di Assicurazione?

?

Per avere un quadro chiaro e completo su delimitazioni e sottolimiti, ma anche su Scoperti e Franchigie se presenti, è sufficiente consultare l'apposita tabella di sintesi che si trova al fondo di ogni Sezione delle condizioni di Assicurazione.

Cosa NON assicura

Art. 4.3 - Esclusioni

Salvo che il Sinistro non abbia avuto alcun rapporto con tali eventi, **sono esclusi i danni verificatisi in occasione di:**

- a) Terremoti, eruzioni vulcaniche, bradisismo, Alluvioni, Inondazioni, mareggiate, crollo, cedimento/franamento del terreno;
- b) guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
- c) emanazione di calore, radiazioni, Esplosioni, provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- d) Incendio, Esplosione, Implosione o Scoppio anche se provocati dall'autore del Sinistro;
- e) eventi sociopolitici ed atmosferici, salvo quanto previsto all'Art. 4.5.11 - Furto o Rapina commessi in occasione di eventi sociopolitici ed atmosferici (Garanzia Supplementare).

Sono esclusi altresì i danni:

- f) determinati o agevolati con dolo o colpa grave dell'Assicurato o Contraente, degli amministratori, dei soci a responsabilità illimitata;
- g) commessi o agevolati con dolo o colpa grave:
 - da persone legate da vincoli di parentela o di affinità con le persone di cui alla precedente lettera f);
 - da persone che abitano con l'Assicurato o Contraente o che occupano locali con questi comunicanti;
 - dai dipendenti dell'Assicurato o Contraente durante l'orario di lavoro;
 - dagli incaricati della sorveglianza delle Cose assicurate o dei locali che le contengono salvo quanto previsto all'Art. 4.5.8 - Infedeltà dei dipendenti (Garanzia Supplementare);
- h) indiretti, quali i profitti sperati, i danni da mancato godimento od uso o non riguardanti la materialità delle Cose assicurate;
- i) da Furto avvenuto quando i Locali contenenti le Cose assicurate rimangono incustoditi per più di 45 giorni consecutivi. Relativamente ai Preziosi e Valori l'esclusione decorre dalle ore 24.00 dell'ottavo giorno;
- j) ai veicoli a motore non costituenti Contenuto;
- k) a seguito di rottura di vetri non stratificati, salvi i casi previsti all'Art. 4.1 - Garanzia Base lettera a) punti 5) e 6);
- l) derivanti da truffa;
- m) derivanti da Furto con destrezza, salvo quanto previsto agli Artt. 4.5.3 - Portavalori e 4.5.6 - Rapina di Merci e perdita di Valori durante lo svolgimento del commercio ambulante;
- n) alle Cose poste all'aperto anche se in aree recintate salvo quanto previsto agli Artt. 4.5.4 - Furto di Merci all'aperto in aree recintate, 4.5.6 - Rapina di Merci e perdita di Valori durante lo svolgimento del commercio ambulante e 4.5.10 - Impianti solari termici e Impianti fotovoltaici (Garanzie Supplementari);
- o) derivanti dalla perdita di Valori, salvo quanto previsto agli Artt. 4.1 - Garanzia Base lettera c), 4.5.1 - Furto e Rapina di Valori, 4.5.2 - Furto Valori in Cassaforte, 4.5.3 - Portavalori e 4.5.6 - Rapina di Merci e perdita di Valori durante lo svolgimento del commercio ambulante (Garanzie Supplementari).

Art. 4.4 - Scoperto¹⁸

Art. 4.4.1 - Scoperto Garanzia Base

Per ogni Sinistro indennizzabile nell'ambito della Garanzia Base (Artt. 4.1 e 4.1.1) della presente Sezione, la copertura assicurativa è prestata **con l'applicazione di uno Scoperto del 10% con il minimo di € 500,00.**

Art. 4.4.2 - Concomitanza di due o più Scoperti

In concomitanza di due o più Scoperti previsti in Polizza, fatta eccezione per quelli previsti agli Artt. 4.7.2

18 Nella Garanzia Base lo Scoperto cambia a seconda della tipologia di prestazioni assicurate?

No, nella Garanzia Base è presente uno Scoperto unico pari al 10% del danno indennizzabile con il minimo di € 500,00 che può essere eliminato - salvo per talune prestazioni - a scelta del Cliente con l'acquisto della Condizione Specifica "Abrogazione dello Scoperto".

?

- Impianto d'allarme antifurto, 4.7.3 - Impianto d'allarme antifurto con registrazione e trasmissione a distanza di eventi e 4.7.4 - Impianto d'allarme antifurto con nebbiogeno, gli stessi saranno sommati con il massimo del 30% e il maggiore dei minimi previsti.

Come personalizzare

Art. 4.5 - Garanzie Supplementari (a pagamento)

Il Contraente può scegliere di acquistare una o più tra le Garanzie Supplementari di seguito proposte; la garanzia sarà operante solo se indicata in Polizza e ne sia stato pagato il relativo Premio.

Art. 4.5.1 - Furto e Rapina di Valori

In caso di Furto commesso con le modalità descritte all'Art. 4.1 - Garanzia Base lettere a) e d), la Società assicura i Valori riposti sotto chiave all'interno dei Locali, limitatamente al caso in cui l'autore del Furto abbia violato la serratura mediante Scasso.

In riferimento al Rischio Rapina, la garanzia opera anche per i Valori, ovunque essi siano riposti, a condizione che questa sia avvenuta nei Locali indicati in Polizza, nonché nel caso in cui le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei Locali stessi.

La garanzia opera nella forma a Primo Rischio Assoluto e fino alla concorrenza della Somma assicurata indicata in Polizza con l'applicazione di uno Scoperto del 10% con il minimo di € 500,00.

I Preziosi sono assimilati ai Valori e sono assicurati nei limiti e alle condizioni per questi suindicati.

Art. 4.5.2 - Furto e Rapina di Valori in Cassaforte

La Società, in caso di Furto commesso con le modalità descritte all'Art. 4.1 - Garanzia Base lettere a) e d), assicura i Valori custoditi in Cassaforte entro i limiti della Somma assicurata alla relativa partita.

L'Assicurazione Furto è operante:

- a) soltanto in caso in cui l'autore del Furto abbia violato i mezzi di custodia mediante Scasso;
- b) oppure quando vi sia stata l'asportazione totale della Cassaforte;
- c) oppure quando la Cassaforte venga aperta con uso fraudolento di chiavi; per l'operatività della garanzia è condizione essenziale che l'Assicurato provveda alla sostituzione della serratura non appena sia venuto a conoscenza della sottrazione o dello smarrimento.

Se è assicurato il Contenuto dell'abitazione comunicante, i relativi Preziosi sono assimilati ai Valori e sono assicurati nei limiti e alle condizioni suindicati.

Nel caso di Rapina, la garanzia opera a condizione che sia avvenuta nei Locali contenenti le Cose assicurate, anche nel caso in cui le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei Locali stessi. La garanzia Rapina è prestata con uno Scoperto del 10%.

Art. 4.5.3 - Portavalori

La Società, fino alla concorrenza della Somma assicurata alla relativa partita, indennizza la perdita di Valori in conseguenza di Rapina o Scippo commessi sulla persona dell'Assicurato o Contraente o degli Addetti all'Attività esercitata, durante il trasferimento al domicilio dell'Assicurato, a banche, fornitori, clienti o viceversa, all'esterno del Fabbricato in cui si esercita l'Attività esercitata.

La garanzia è inoltre estesa al Furto:

- in seguito ad infortunio o malore della persona incaricata del trasporto;
- con destrezza limitatamente al caso in cui la persona incaricata abbia indosso o a portata di mano i Valori.

La garanzia si intende prestata da 2 ore prima dell'apertura dell'Azienda assicurata fino a 2 ore dopo la chiusura dell'Azienda assicurata e non opera se la persona che trasporta i Valori all'esterno del Fabbricato ha età inferiore a 18 anni o superiore a 70 anni.

La garanzia è prestata esclusivamente nell'ambito del territorio della Repubblica italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano.

La garanzia è prestata con uno Scoperto del 10%.

Art. 4.5.4 - Furto di Merci all'aperto in aree recintate

La Società, fino alla concorrenza della Somma assicurata indicata in Polizza, indennizza il Furto delle Merci inerenti all'Attività esercitata poste all'aperto nell'ambito dell'area pertinente al complesso immobiliare in cui si trova l'Azienda assicurata.

Questa garanzia non è operante per Furto di Valori e Preziosi, alluminio, rame.

La garanzia è prestata con uno Scoperto del 20% con il minimo di € 500,00. Tale Scoperto sostituisce eventuali altri Scoperti previsti nel contratto.

Condizione essenziale per l'operatività della garanzia è che detta area sia:

- a) fornita di illuminazione;
- b) completamente recintata e con ingressi muniti di cancelli metallici chiusi a chiave e che si riscontrino segni di Scasso o effrazione;
- c) protetta lungo tutto il perimetro con impianto di allarme, installato da ditta specializzata e dotato dei seguenti requisiti:
 - n.1 centralina autoprotetta;
 - alimentazione secondaria che, in mancanza della rete pubblica, abbia un'autonomia di almeno 12 ore consecutive, al termine delle quali vi dovrà essere una capacità residua sufficiente ad azionare il dispositivo di allarme;
 - sensori di contatto sui cancelli di accesso;
 - registratori di eventi (di controllo);
 - trasmissione di distanza degli allarmi tramite cellulare dedicato e/o ponte radio con collegamento ad Istituto di Vigilanza o Forze dell'Ordine.

Il Contraente/Assicurato si obbliga:

- 1) ad inserire il sistema d'allarme ogniquale volta l'area recintata rimane incustodita;
- 2) a mantenere invariato ed efficiente l'impianto stesso;
- 3) a presentare, su richiesta della Società, certificato di manutenzione redatto almeno una volta all'Anno, comprovante che l'impianto è tenuto in perfetta efficienza;
- 4) a provvedere con la massima urgenza al ripristino del normale funzionamento in caso di rottura, guasto, danneggiamento, manomissione.

Qualora, in caso di Sinistro, vi fosse inosservanza degli obblighi, la Società corrisponderà all'Assicurato la somma indennizzabile a termini di Polizza sotto deduzione di un ulteriore Scoperto del 15%.

Art. 4.5.5 - Merci, Attrezzature e Apparecchiature elettriche ed elettroniche trasportate

La Società indennizza, fino alla concorrenza della Somma assicurata indicata in Polizza, i Danni materiali e diretti derivanti da Furto e Rapina di Merci, Attrezzature e Apparecchiature elettriche ed elettroniche (esclusi Preziosi e Valori), durante il trasporto ad opera del Contraente/Assicurato con circolazione in aree pubbliche o a queste equiparate, a condizione che lo stesso sia necessario ed in connessione all'espletamento dell'Attività esercitata dallo stesso.

Per ogni trasporto la garanzia decorre dal momento in cui il veicolo, con le Cose assicurate a bordo, lascia il magazzino di partenza, continua durante l'ordinario corso del viaggio previsto dal documento di trasporto o equivalente, comprese eventuali soste lungo il tragitto oppure precedenti all'arrivo, e termina nel momento in cui il veicolo arriva nel luogo di destinazione.

Nel caso in cui il veicolo venga lasciato momentaneamente incustodito, la garanzia opera solo a condizione che sia completamente chiuso, con le portiere bloccate e non telonato e che si riscontrino segni di Scasso o effrazione della serratura del veicolo.

Sono esclusi i danni causati da:

- inidoneità del veicolo per il trasporto e la protezione delle Merci, quando il Contraente/Assicurato ne sia consapevole;
- difetto, vizio o insufficienza di imballaggio o di preparazione delle Merci al trasporto.

L'Assicurazione vale per i danni avvenuti nel territorio della Repubblica italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

Questa Garanzia Supplementare è prestata relativamente a Merci e Attrezzature con una Franchigia di € 1.000,00 per Sinistro e relativamente ad Apparecchiature elettriche ed elettroniche con uno Scoperto del

20%, con il Limite di Indennizzo pari al 10% della Somma assicurata per apparecchiatura e al 25% della Somma assicurata per Annualità assicurativa.

Art. 4.5.6 - Rapina di Merci e perdita di Valori durante lo svolgimento del commercio ambulante

Qualora il Contraente/Assicurato eserciti l'Attività di commercio ambulante come Attività accessoria dell'Azienda assicurata, la Società indennizza fino alla concorrenza della Somma assicurata indicata in Polizza e nella forma a Primo Rischio Assoluto quanto segue:

1) la Rapina di quanto assicurato alla partita Contenuto (esclusi Apparecchiature elettroniche, Valori e Preziosi), posto all'aperto negli spazi ove si svolge il commercio ambulante o all'interno dell'automezzo ivi parcheggiato di proprietà o in uso all'Assicurato con il quale egli effettua la propria Attività.

La garanzia è prestata con uno Scoperto del 10% con il minimo di € 500,00;

2) la perdita di Valori in conseguenza di Rapina o Scippo commessi negli spazi ove si svolge il commercio ambulante, sulla persona del Contraente/Assicurato o di un Addetto.

La garanzia è inoltre estesa al Furto:

- in seguito ad infortunio o malore del Contraente/Assicurato o di un Addetto;
- con destrezza limitatamente al caso in cui la persona incaricata abbia indosso o a portata di mano i Valori, commessi negli spazi ove si svolge il commercio ambulante.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 20% della Somma assicurata indicata in Polizza e con uno Scoperto del 20%.

Art. 4.5.7 - Spese accessorie

La Società rimborsa, fino alla concorrenza della Somma assicurata indicata in Polizza, in caso di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza le spese sostenute per:

1) **terapie sanitarie**, comprese quelle psicoterapeutiche, esclusi comunque i medicinali, conseguenti ad infortunio subito dall'Assicurato o dagli Addetti a seguito di Scippo o Rapina, consumati o tentati, indennizzabili a termini di Polizza;

2) **sostituzione delle serrature** di ingresso dei Locali contenenti i beni assicurati se effettuata entro 48 ore dal momento in cui le chiavi sono state sottratte o smarrite, previa denuncia all'Autorità, fino alla concorrenza del 50% della Somma assicurata in Polizza per Sinistro;

3) **costi del materiale e delle operazioni** manuali e meccaniche per la ricostruzione di documenti, anche personali dell'Assicurato o degli Addetti, di **Cose particolari** e di **Modelli e stampi**;

4) **spese necessarie**, documentate e non inconsiderate, a seguito di **forzata inattività**, per:

- pubblicizzare il riavvio dell'Attività;
- utilizzare Macchinari e impianti in sostituzione di quelli danneggiati o sottratti;
- il lavoro straordinario del personale per il riavvio dell'Attività;
- affittare nuovi Locali per il trasferimento temporaneo dell'Attività;
- rispettare altri obblighi contrattualmente incombenti all'Assicurato escluse le penali;

5) **miglioramento dei sistemi di prevenzione e/o protezione** effettuate entro 60 giorni dalla data di accadimento di un Sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione Furto, per installare e/o potenziare gli impianti di prevenzione o di allarme nonché per migliorare i mezzi di chiusura dei Locali contenenti le Cose assicurate.

La garanzia è prestata con l'applicazione di uno Scoperto del 10% con il minimo di € 500,00.

Il rimborso è comunque limitato, se non diversamente indicato, a quelle sostenute nei 30 giorni successivi al momento in cui si è verificato il Sinistro.

Art. 4.5.8 - Infedeltà dei dipendenti

La Società, fino alla concorrenza della Somma assicurata indicata in Polizza e nella forma a Primo Rischio Assoluto, indennizza le perdite derivanti da reati di Furto, Rapina, appropriazione indebita, truffa, commessi da dipendenti dell'Assicurato nell'esercizio delle incombenze alle quali sono adibiti, a condizione che:

1) tanto gli atti diretti al compimento del reato, quanto la consumazione di esso, siano avvenuti durante la validità dell'Assicurazione;

2) il reato sia stato accertato dall'Assicurato entro il termine di 1 Anno dalla consumazione;

3) il dipendente infedele sia stato denunciato all'Autorità Giudiziaria.

Le perdite indennizzabili sono quelle costituite dal valore dei beni sottratti attinenti all'Attività esercitata, dedotto il valore di ogni eventuale credito o cauzione del dipendente e di ogni recuperato.

L'Assicurazione cessa automaticamente, rispetto al dipendente infedele, dal momento in cui l'infedeltà è scoperta, senza diritto per l'Assicurato a rimborso di Premio.

La garanzia è prestata con l'applicazione di uno Scoperto del 10% con il minimo di € 500,00.

Art. 4.5.9 - Aumento periodico Merci

La Somma assicurata alla partita Contenuto si intende aumentata, relativamente alle Merci, del 20% per il periodo indicato in Polizza.

Art. 4.5.10 - Impianti solari termici e Impianti fotovoltaici

La Società indennizza, fino alla concorrenza della Somma assicurata indicata in Polizza e nella forma a Primo Rischio Assoluto, il Furto degli Impianti solari termici e Impianti fotovoltaici esclusivamente montati ed ancorati al Tetto purché si riscontrino segni di Scasso dei suddetti fissaggi (qualora al momento del Sinistro tali impianti siano coperti per il rischio Furto da altra specifica polizza, la presente garanzia si intende operante in eccedenza rispetto a quanto indennizzato dalla predetta altra polizza).

Qualora i Locali, ai cui Tetti risultino ancorati gli Impianti solari e fotovoltaici, rimangano per più di 30 giorni consecutivi disabitati o incustoditi, la garanzia è sospesa a decorrere dalle ore 24.00 del trentesimo giorno.

La garanzia è prestata con uno Scoperto del 15% con il minimo di € 500,00.

Art. 4.5.11 - Furto o Rapina commessi in occasione di eventi sociopolitici ed atmosferici

La garanzia di cui all'Art. 4.1 - Garanzia Base è estesa al Furto e/o alla Rapina avvenuti in occasione di scioperi, sommosse, tumulti, Atti di Terrorismo e sabotaggio organizzato, uragani, bufere, trombe d'aria, grandine e neve.

Art. 4.6 - Condizioni Specifiche (a pagamento)

Il Contraente può scegliere di acquistare una o più tra le Condizioni Specifiche di seguito proposte; la condizione sarà operante solo se indicata in Polizza.

Art. 4.6.1 - Riduzione minimo di Scoperto

Il minimo dello Scoperto previsto all'Art. 4.4.1 - Scoperto Garanzia Base e tutti i minimi di Scoperto presenti nelle Garanzie Supplementari della presente Sezione si intende ridotto a € 250,00.

Resta convenuto che la riduzione dello Scoperto non opera qualora siano assicurate Merci di "classe 61".

Art. 4.6.2 - Abrogazione dello Scoperto

Si intende abrogato lo Scoperto previsto dall'Art. 4.4.1 - Scoperto Garanzia Base, salvo per la garanzia prevista all'Art. 4.1.1 - Contenuto all'esterno.

Resta convenuto che l'abolizione dello Scoperto non opera qualora siano assicurate Merci di "classe 61".

Art. 4.6.3 - Raddoppio sottolimiti

I sottolimiti di Indennizzo delle garanzie di cui agli Artt. 4.1 - Garanzia Base, espressi in cifra fissa, si intendono raddoppiati.

Art. 4.6.4 - Reintegro automatico

A parziale deroga dell'Art. 4.10 - Riduzione delle Somme assicurate a seguito di Sinistro, dopo ogni Sinistro la Società provvederà automaticamente a reintegrare la Somma assicurata alla partita Contenuto dello stesso importo dell'Indennizzo. Il reintegro automatico non è operante per le Garanzie Supplementari.

I reintegri nel corso della stessa Annualità assicurativa non potranno essere complessivamente superiori alle Somme originariamente assicurate.

Su richiesta del Contraente e previo assenso della Società, si potranno concordare eventuali ulteriori reintegri con pagamento del corrispondente Premio.

Qualora a seguito del Sinistro la Società decidesse invece di recedere dal contratto, si darà luogo al rimborso del Premio non goduto al netto dell'imposta. Si precisa che, relativamente alla Sezione Furto, il

Premio non goduto sarà rimborsato, al netto dell'imposta esclusivamente sulle Somme assicurate rimaste in essere.

Art. 4.7 - Condizioni Specifiche (con sconto)

Il Contraente può scegliere le Condizioni Specifiche di seguito proposte; la condizione sarà operante solo se indicata in Polizza.

Art. 4.7.1 - Minimo di Scoperto/Franchigia Economy

Il minimo dello Scoperto previsto all'Art. 4.4.1 - Scoperto Garanzia Base e tutti i minimi di Scoperto presenti alle Garanzie Supplementari della presente Sezione **si intendono elevati all'importo indicato in Polizza.**

Art. 4.7.2 - Impianto d'allarme antifurto ¹⁹

Premesso che i Locali contenenti le Cose assicurate sono protetti da impianto automatico d'allarme antifurto in grado di segnalare l'introduzione nei Locali e i tentativi di manomissione nonché dotato almeno dei seguenti requisiti base:

- a) centralina autoalimentata e autoprotetta;
- b) sirena autoalimentata e autoprotetta;
- c) sensori volumetrici;
- d) un'alimentazione elettrica di soccorso, che interviene in mancanza della rete pubblica, in grado di alimentare autonomamente il sistema per almeno 12 ore consecutive,

il Contraente/Assicurato si obbliga:

- 1) ad inserire il sistema d'allarme ogniqualvolta i Locali rimangono incustoditi;
- 2) a mantenere invariato ed efficiente l'impianto stesso;
- 3) a provvedere con la massima urgenza al ripristino del normale funzionamento in caso di urto, rottura, guasto, danneggiamento, manomissione.

Qualora l'impianto di allarme non abbia i requisiti richiesti e/o il Contraente/l'Assicurato non abbia adempiuto anche ad uno solo dei suindicati obblighi, la Società corrisponderà all'Assicurato la somma liquidabile a termini di Polizza previa deduzione del 10% di Scoperto, che rimarrà a carico dell'Assicurato stesso. Nel caso in cui detto Scoperto sia operante in concomitanza con una Franchigia, questa verrà considerata minimo assoluto.

Art. 4.7.3 - Impianto d'allarme antifurto con registratore e trasmissione a distanza di eventi

Premesso che i Locali contenenti le Cose assicurate sono protetti da impianto automatico d'allarme antifurto in grado di segnalare l'introduzione nei Locali e i tentativi di manomissione nonché dotato almeno dei seguenti requisiti base:

- a) centralina autoalimentata e autoprotetta;
- b) sirena autoalimentata e autoprotetta;
- c) sensori volumetrici;
- d) un'alimentazione elettrica di soccorso, che interviene in mancanza della rete pubblica, in grado di alimentare autonomamente il sistema per almeno 12 ore consecutive;
- e) registratore di eventi (di controllo) in grado di memorizzare tutti i cambiamenti di stato dell'impianto;
- f) trasmissione a distanza degli allarmi tramite linea telefonica cellulare e/o ponte radio e/o linea ADSL con collegamento a Istituto di Vigilanza privato o a Forze dell'Ordine,

il Contraente/Assicurato si obbliga:

- 1) ad inserire il sistema d'allarme ogniqualvolta i Locali rimangono incustoditi;
- 2) a mantenere invariato ed efficiente l'impianto stesso;

19 Avendo goduto di uno sconto sul Premio per il fatto che la mia ditta ha un impianto di allarme antifurto, se una sera alla chiusura mi dimentico di attivarlo e nella notte avviene un Furto posso denunciare comunque il Sinistro alla Società?

Sì, la denuncia è possibile ma la mancata attivazione dell'impianto di allarme comporterà l'applicazione di uno Scoperto nella liquidazione del Sinistro, così come regolamentato nella Condizione Specifica (che ha comportato uno sconto sul Premio applicato) scelta al momento della stipula.

3) a provvedere con la massima urgenza al ripristino del normale funzionamento in caso di urto, rottura, guasto, danneggiamento, manomissione.

Qualora l'impianto di allarme non abbia i requisiti richiesti e/o il Contraente/l'Assicurato non abbia adempiuto anche ad uno solo dei suindicati obblighi, la Società corrisponderà all'Assicurato la somma liquidabile a termini di Polizza previa deduzione del 20% di Scoperto, che rimarrà a carico dell'Assicurato stesso. Nel caso in cui detto Scoperto sia operante in concomitanza con una Franchigia, questa verrà considerata minimo assoluto.

Art. 4.7.4 - Impianto d'allarme antifurto con nebbiogeno

Premesso che i Locali contenenti le cose assicurate sono monitorati da un impianto automatico d'allarme antifurto avente requisiti corrispondenti a quelli indicati all'Art. 4.7.3 - Impianto antifurto con registratore e trasmissione a distanza di eventi, i cui disposti si intendono operanti con l'attivazione della presente clausola, si prende atto che detto impianto è implementato da un dispositivo nebbiogeno collegato all'impianto stesso. Qualora l'impianto di allarme non abbia i requisiti richiesti e/o il Contraente/l'Assicurato non abbia adempiuto anche ad uno solo dei suindicati obblighi, la Società corrisponderà all'Assicurato la somma liquidabile a termini di Polizza previa deduzione del 30% di Scoperto, che rimarrà a carico dell'Assicurato stesso. Nel caso in cui detto Scoperto sia operante in concomitanza con una Franchigia, questa verrà considerata minimo assoluto.

Art. 4.7.5 - Pluralità ubicazioni assicurate

Nel caso di uno o più Sinistri che abbiano colpito le ubicazioni dell'Azienda assicurata in Polizza, la garanzia per la partita Contenuto è prestata fino alla concorrenza annua del "limite aggregato annuo" pattuito in Polizza. Per ciascun Sinistro, la Società non corrisponderà somma superiore a quella assicurata per singola ubicazione dell'Azienda.

Come assicura

Art. 4.8 - Caratteristiche costruttive del Fabbricato

Per l'operatività delle garanzie contro il Furto è essenziale che il Fabbricato e il relativo Tetto, quando la linea di gronda si trovi in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno (senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale), abbiano le seguenti caratteristiche:

- a) pareti perimetrali, solai o copertura: in laterizi, calcestruzzo, vetrocemento armato, Vetro stratificato, cemento armato;
- b) Tetto: in cemento armato o laterizio armato, senza lucernari, oppure in vetrocemento armato totalmente fisso.

Queste caratteristiche non sono richieste per il Contenuto posto presso fiere e/o mostre e terzi.

Si conviene che l'Indennizzo liquidato sarà corrisposto con decurtazione di uno Scoperto del 20% in caso di Furto avvenuto con introduzione nei Locali attraverso pareti esterne o Tetto aventi le seguenti caratteristiche:

- a) costruiti con robuste strutture metalliche o in lega metallica oppure costituiti da pannelli prefabbricati aventi coibentazioni rivestite da materiale metallico (per il solo Tetto è tollerata la copertura con tegole, purché sovrastanti strutture continue comunque costruite, con fibrocemento o con materiali similari);
- b) costruiti secondo la Classe costruttiva del Fabbricato "Bioedilizia" di cui agli Artt. 2.9 della Sezione Danni ai beni e 2.9 (AR) della Sezione Danni ai beni All Risks.

Art. 4.9 - Caratteristiche dei mezzi di chiusura a protezione dei Locali

Per l'operatività delle garanzie contro il Furto è essenziale che ogni apertura o luce verso l'esterno dei Locali situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo, da superfici acquee e da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno e cioè senza impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sia difesa per tutta la sua estensione almeno da uno dei seguenti mezzi: serramenti in legno pieno, Vetro stratificato, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni

(barre catenacci o simili) manovrabili esclusivamente dall'interno, inferriate, fissate nel muro. Nei serramenti di metallo o lega metallica e nelle inferriate sono ammesse luci, purché di dimensioni tali da non consentire l'accesso ai Locali se non con effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura. Se il danno avviene attraverso mezzi di protezione o chiusura non conformi a quelli sopra indicati, la garanzia Furto si intenderà operante con l'applicazione di uno Scoperto del 20%, elevato al 25% qualora ricorra il caso previsto all'Art. 4.1 lettera a) punto 5), ferma l'esclusione ivi indicata per Merci assicurate di "classe 61". Rimangono comunque esclusi i danni di Furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non siano operanti i mezzi di protezione o chiusura sopra indicati.

Art. 4.10 - Riduzione delle Somme assicurate a seguito di Sinistro

Per ogni Sinistro e per ciascuna Annualità assicurativa, la Società non riconoscerà, in ogni caso, somme superiori a quelle assicurate, salvo quanto previsto dall'Art. 1914 Codice Civile per le spese di salvataggio. In caso di Sinistro, le Somme assicurate alle singole partite di Polizza, si intendono ridotte, con effetto immediato e fino al termine del periodo di Assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del Danno rispettivamente indennizzabile, al netto di eventuali Franchigie o Scoperti senza corrispondente e proporzionale restituzione di Premio.

Art. 4.10 - Validità territoriale

L'Assicurazione è operante per i danni avvenuti nel territorio della Repubblica italiana, nella Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano.

SINTESI LIMITI/SOTTOLIMITI, FRANCHIGIE/SCOPERTI

4. SEZIONE FURTO			
Garanzie	Descrizione	Limiti/Sottolimiti	Franchigie/Scoperti
Art. 4.1 - Garanzia Base	Furto con introduzione nei Locali contenenti le Cose assicurate	Somma assicurata indicata in Polizza	25% a seguito di rottura delle sole superfici di vetro non antisfondamento poste a meno di 4 metri dal suolo Per tutti gli altri casi 10% con il minimo di € 500,00
	Furto commesso senza introduzione nei Locali contenenti le Cose assicurate	Somma assicurata indicata in Polizza	10% con il minimo di € 500,00
	Rapina nei Locali contenenti le Cose assicurate	Somma assicurata in Polizza; € 2.000,00 per Sinistro per gli Effetti personali, compresi Preziosi e Valori di dipendenti presenti all'interno dell'azienda	10% con il minimo di € 500,00
	Furto commesso fuori dalle ore di lavoro da persone dipendenti del Contraente o dell'Assicurato	Somma assicurata indicata in Polizza	10% con il minimo di € 500,00
	Furto utilizzando veicoli ricoverati nei Locali o nell'area in uso al Contraente o all'Assicurato	Somma assicurata indicata in Polizza	25% con il minimo di € 500,00
	Furto di Fissi ed infissi	€ 2.000,00 per Sinistro e € 4.000,00 per Annualità assicurativa, € 5.000,00 per Sinistro e Annualità assicurativa in caso di Riparazione diretta	10% con il minimo di € 500,00
	Guasti cagionati dai ladri: 1. alle Cose assicurate (esclusi i Preziosi e i Valori) 2. ai Locali che contengono le Cose assicurate ed ai relativi infissi 3. ai componenti degli impianti di allarme posti all'esterno dei Locali	Somma assicurata Contenuto Somma assicurata Contenuto € 10.000,00 per Sinistro	10% con il minimo di € 500,00

Garanzie	Descrizione	Limiti/Sottolimiti	Franchigie/Scoperti
Art. 4.1 - Garanzia Base	Onorari periti	2% dell'Indennizzo liquidato con il massimo di € 2.000,00 per Annualità assicurativa	10% con il minimo di € 500,00
	Art. 4.1.1 - Contenuto all'esterno	10% Somma assicurata per il Contenuto	10% con il minimo di € 500,00
Art. 4.2 - Delimitazioni	Oggetti d'arte, pellicce, oggetti d'argento e servizi di argenteria	€ 5.000,00 per singolo oggetto, elevati a € 25.000,00 se costituenti Merci	10% con il minimo di € 500,00
	Merci di categoria diversa	10% della Somma assicurata per il Contenuto con il massimo di € 5.000,00	
Art. 4.4 - Scoperto	Art. 4.4.2 - Concomitanza di due o più Scoperti		massimo 30%
Art. 4.5 - Garanzie Supplementari (a pagamento)	Art. 4.5.1 - Furto e Rapina di Valori	Somma assicurata indicata in Polizza	10% con il minimo di € 500,00
	Art. 4.5.2 - Furto e Rapina di Valori in Cassaforte	Somma assicurata indicata in Polizza	10% per Rapina
	Art. 4.5.3 - Portavalori	Somma assicurata indicata in Polizza	10%
	Art. 4.5.4 - Furto di Merci all'aperto in aree recintate	Somma assicurata indicata in Polizza	20% minimo € 500,00 per Sinistro, ulteriore 15% in caso di inosservanza degli obblighi
	Art. 4.5.5 - Merci, Attrezzature e Apparecchiature elettriche ed elettroniche trasportate	Somma assicurata in Polizza Apparecchiature elettriche ed elettroniche: 10% della Somma assicurata per apparecchiatura e 25% della Somma assicurata per Annualità assicurativa	€ 1.000,00 per Sinistro 20%
	Art. 4.5.6 - Commercio ambulante: - Rapina di Merci - Perdita di Valori a seguito di Rapina o Scippo	Somma assicurata indicata in Polizza 20 % della Somma assicurata indicata in Polizza	10% con il minimo di € 500,00 20%

Garanzie	Descrizione	Limiti/Sottolimiti	Franchigie/Scoperti
Art. 4.5 - Garanzie Supplementari (a pagamento)	Art. 4.5.7 - Spese accessorie:		
	1. Terapie sanitarie	Somma assicurata indicata in Polizza	
	2. Sostituzione serrature ingresso Locali	50% della Somma assicurata indicata in Polizza	
	3. Ricostruzione di documenti, Cose particolari e Modelli e stampi	Somma assicurata indicata in Polizza	10% con il minimo di € 500,00
	4. Forzata inattività	Somma assicurata indicata in Polizza	
	5. miglioramento dei sistemi di prevenzione e/o protezione	Somma assicurata indicata in Polizza	
	Art. 4.5.8 - Infedeltà dei dipendenti	Somma assicurata indicata in Polizza	10% con il minimo di € 500,00
Art. 4.5.10 - Impianti solari termici e Impianti fotovoltaici	Somma assicurata indicata in Polizza	15% con il minimo di € 500,00	
Art. 4.5.11 - Furto o Rapina commessi in occasione di eventi sociopolitici ed atmosferici	Somma assicurata indicata in Polizza	10% con il minimo di € 500,00	
Art. 4.7 - Condizioni Specifiche (con sconto)	Art. 4.7.2 - Impianto d'allarme antifurto		10% se l'impianto è inefficiente o se non sono stati adempiuti gli obblighi richiesti
	Art. 4.7.3 - Impianto d'allarme antifurto con registratore e trasmissione a distanza di eventi		20% se l'impianto è inefficiente o se non sono stati adempiuti gli obblighi richiesti
	Art. 4.7.4 - Impianto di allarme antifurto con nebbiogeno		30% se l'impianto è inefficiente o se non sono stati adempiuti gli obblighi richiesti
Art. 4.8 - Caratteristiche costruttive del Fabbricato			20% se le pareti esterne e/o il Tetto siano costruiti con strutture metalliche o lega metallica o costituiti da pannelli prefabbricati oppure costruiti secondo la Classe costruttiva del Fabbricato "Bioedilizia"
Art. 4.9 - Caratteristiche dei mezzi di chiusura a protezione dei Locali			20% elevato a 25% per l'Art. 4.1 lettera a) punto 5) se attraverso mezzi di chiusura non conformi

5.1 - TERREMOTO

Cosa assicura

Art. 5.1.1 - Garanzia Base

La Società indennizza i Danni materiali e diretti subiti dalle Cose assicurate causati da:

- a) Terremoto;
- b) Incendio, Esplosione e Scoppio conseguente a Terremoto.

La Società, se conseguenti ad evento indennizzabile, rimborsa anche:

- c) le spese per **demolire, sgomberare, trattare e trasportare, stoccare e smaltire** alla più vicina discarica autorizzata i residui del Sinistro (sono compresi i residui del Sinistro rientranti nella categoria tossici e nocivi, nonché quelli radioattivi **fino alla concorrenza del 50%** di quanto complessivamente dovuto a titolo di spese di demolizione, sgombero, trattamento, trasporto, stoccaggio e smaltimento dei residui del Sinistro); nonché per **rimuovere, trasportare, depositare e ricollocare**, comprese le spese di montaggio e smontaggio, le Cose mobili assicurate rimaste non danneggiate per consentire il ripristino dei Locali. La garanzia è prestata **fino al raggiungimento del 10% dell'Indennizzo con il massimo di € 15.000,00 per Sinistro**;
- d) gli **onorari dei periti e dei consulenti** nominati in conformità a quanto riportato all'Art. 12.5 - Procedura per l'accertamento del danno e controversie, delle Norme che regolano la liquidazione dei Sinistri. La garanzia è prestata **con il limite del 2% dell'Indennizzo**;
- e) le spese sostenute per la **riprogettazione del Fabbricato e degli Impianti solari termici e fotovoltaici assicurati e la direzione dei lavori nonché gli oneri dovuti per la ricostruzione del Fabbricato** assicurato in base alle disposizioni vigenti al momento della ricostruzione, **escluse multe, ammende e sanzioni amministrative**; sono comprese le spese sostenute per l'adeguamento antisismico dei Fabbricati. **La garanzia è prestata complessivamente fino alla concorrenza di € 15.000,00 per Sinistro.**

Le scosse registrate nelle **72 ore** successive ad ogni evento che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo Sinistro".

Art. 5.1.2 - Delimitazioni

La garanzia Terremoto viene prestata **con i Limiti di Indennizzo, espressi in percentuale delle Somme assicurate alle singole partite assicurate, riportati in Polizza.**

Tali limiti sono operanti per uno o più Sinistri avvenuti nello stesso Periodo assicurativo.

Cosa NON assicura

Art. 5.1.3 - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) causati da eruzione vulcanica, bradisismo, Alluvione e Inondazione, Allagamento, mareggiata, maremoto, marea, umidità, stillicidio, spargimento di acqua piovana, trasudamento, infiltrazione;

20 Posso assicurare esclusivamente le garanzie previste nella Sezione EVENTI CATASTROFALI?

No, le garanzie Terremoto e Alluvione-Inondazione-Allagamento presenti nella Sezione EVENTI CATASTROFALI sono acquistabili (in maniera congiunta o disgiunta tra loro) solo in abbinamento alla Sezione DANNI AI BENI oppure DANNI AI BENI ALL RISKS. Il loro Premio è calcolato in base all'ubicazione dei beni assicurati.



- b) causati direttamente o indirettamente da emanazione di calore, radiazioni, Esplosioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da Terremoto;
- c) causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del Terremoto sulle Cose assicurate;
- d) di Furto, smarrimento, Rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- e) indiretti, salvo quelli esplicitamente previsti;
- f) a Fabbricati considerati abusivi ai sensi delle vigenti norme di Legge in materia urbanistico-edilizia, nonché a quelli dichiarati inagibili con provvedimento dell'Autorità al momento della sottoscrizione della presente Polizza.

Art. 5.1.4 - Scoperto

Per ogni Sinistro indennizzabile nell'ambito della Garanzia Base della presente Sezione, la Società applica gli Scoperti e i relativi minimi riportati in Polizza.

Come personalizzare

Art. 5.1.5 - Garanzia Supplementare (a pagamento)

Il Contraente può scegliere di acquistare la Garanzia Supplementare di seguito proposta; la garanzia sarà operante solo se indicata in Polizza e ne sia stato pagato il relativo Premio.

Art. 5.1.5.1 - Garanzia Plus

Per le spese previste all'Art. 5.1.1 lettere c) ed e) la garanzia, **ferme le altre condizioni di Polizza**, è prestata per l'ulteriore Somma assicurata indicata in Polizza che, pertanto, si aggiunge agli importi indicati nelle predette lettere c) ed e).

Come assicura

Art. 5.1.6 - Caratteristiche costruttive

Ferme le Classi costruttive del Fabbricato dichiarate nella Sezione Danni ai beni, si intendono per:

- a) **Fabbricato ANTISISMICO**, l'intera costruzione che sia conforme ai principi definiti nell'Ordinanza Pres. Cons. Min. n.3274 del 20/3/2003 e/o nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 17 gennaio 2018 contenente "Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni";
- b) **Fabbricato TRADIZIONALE**, l'intera costruzione con strutture portanti verticali e orizzontali in cemento armato e/o metallo.
Sono tollerati e pertanto non costituiscono aggravamento di Rischio, per la costruzione tradizionale:
 - le diverse caratteristiche costruttive di una sola porzione del Fabbricato la cui area coperta non superi 1/10 dell'area coperta dalla costruzione stessa;
 - l'armatura del Tetto in legno;
- c) **Fabbricato in MURATURA**, la costruzione che non possiede né le caratteristiche di Fabbricato antisismico né quelle di Fabbricato tradizionale.

Art. 5.1.7 - Forma dell'Assicurazione

La garanzia è prestata nella forma a Valore intero.²¹

Art. 5.1.8 - Decorrenza della garanzia

A parziale deroga di quanto previsto all'Art. 1.1 - Decorrenza dell'Assicurazione, limitatamente all'ipotesi in cui si sia verificata nella provincia di ubicazione del Rischio una scossa di magnitudo pari o superiore a 3,5 gradi della scala Richter registrata dalla rete sismica nazionale dell'INGV nei 30 giorni antecedenti le ore 24.00 della data di effetto del contratto, la garanzia è prestata per i Sinistri verificatisi trascorsi 60 giorni dalla decorrenza dell'Assicurazione.

Se la presente Assicurazione è emessa senza alcuna interruzione della copertura assicurativa rispetto ad un'Assicurazione precedente stipulata con la Società a garanzia dello stesso Rischio, la Carenza di 60 giorni non opera per tutte le garanzie e le Somme assicurate già previste con il contratto precedente, mentre opera a tutti gli effetti per le nuove garanzie e le maggiori Somme assicurate operanti con il presente contratto.

Art. 5.1.9 - Validità territoriale

L'Assicurazione è operante per i danni avvenuti nel territorio della Repubblica italiana, nella Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano.

5.2 - ALLUVIONE - INONDAZIONE - ALLAGAMENTO

Cosa assicura

Art. 5.2.1 - Garanzia Base

La Società indennizza i Danni materiali e diretti subiti dalle Cose assicurate causati da:

- Alluvione e Inondazione;
- Allagamento a seguito di formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua causato da eventi atmosferici;
- Incendio, Esplosione, Scoppio conseguente ad Alluvione, Inondazione e Allagamento, anche se tali eventi sono causati da Terremoto.

La Società, se conseguenti ad evento indennizzabile, rimborsa anche:

- le spese per **demolire, sgomberare, trattare, trasportare, stoccare e smaltire** alla più vicina discarica autorizzata i residui del Sinistro (sono compresi i residui del Sinistro rientranti nella categoria tossici e nocivi, nonché quelli radioattivi fino alla concorrenza del 50% di quanto complessivamente dovuto a titolo di spese di demolizione, sgombero, trattamento, trasporto, stoccaggio e smaltimento dei residui del Sinistro); nonché per **rimuovere, trasportare, depositare e ricollocare**, comprese le spese di

21 Cosa si intende per assicurazione a Valore intero?

Si intende la forma di assicurazione in base alla quale la Somma assicurata indicata in Polizza copre la totalità del valore dei beni assicurati. Se al momento del Sinistro il valore accertato dei beni risulta superiore alla Somma assicurata trova applicazione la Regola proporzionale prevista dall'Art. 1907 del Codice civile, secondo cui se la Somma assicurata copre solo una parte del valore complessivo dei beni assicurati la Società corrisponde l'Indennizzo in proporzione a tale parte. Per il calcolo viene pertanto utilizzata la seguente formula:

$$\text{Indennizzo} = \left(\frac{\text{"Somma assicurata"}}{\text{"valore delle cose assicurate al momento del Sinistro"}} \right) \times \text{"ammontare del danno"}$$

Un esempio aiuterà a comprendere meglio:

- Somma assicurata per il Contenuto = € 10.000,00

- Danno causato dall'Incendio (valore del Contenuto distrutto) = € 20.000,00

- Valore totale accertato del Contenuto al momento del Sinistro = € 50.000,00

Indennizzo = $(€ 10.000,00 / € 50.000,00) \times € 20.000,00 = € 4.000,00$.

montaggio e smontaggio, le Cose mobili assicurate rimaste non danneggiate per consentire il ripristino dei Locali. La garanzia è prestata fino al raggiungimento del 10% dell'Indennizzo con il massimo di € 15.000,00 per Sinistro;

- e) gli **onorari dei periti e dei consulenti** nominati in conformità a quanto riportato all'Art. 12.5 - Procedura per l'accertamento del danno e controversie, delle Norme che regolano la liquidazione dei Sinistri. La garanzia è prestata con il limite del 2% dell'Indennizzo;
- f) le spese sostenute per la **riprogettazione del Fabbricato e degli Impianti solari termici e fotovoltaici** assicurati e la **direzione dei lavori** nonché **gli oneri dovuti per la ricostruzione del Fabbricato** assicurato in base alle disposizioni vigenti al momento del Sinistro, escluse multe, ammende e sanzioni amministrative. La garanzia è prestata complessivamente fino alla concorrenza di € 15.000,00 per Sinistro.

In caso di Alluvione e Inondazione verificatesi nelle **168 ore** successive ad ogni evento che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile, le stesse sono attribuite ad un medesimo episodio e i relativi danni sono considerati pertanto "singolo Sinistro".

Art. 5.2.2 - Delimitazioni

La garanzia Alluvione, Inondazione e Allagamento viene prestata con i Limiti di Indennizzo, espressi in percentuale delle Somme assicurate alle singole partite assicurate, riportati in Polizza. Tali limiti sono operanti per uno o più Sinistri avvenuti nello stesso Periodo assicurativo.

Cosa NON assicura

Art. 5.2.3 - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) causati da mareggiata, marea, maremoto, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, franamento, cedimento o smottamento del terreno;
- b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'Inondazione, Alluvione, Allagamento sulle Cose assicurate;
- c) ad enti mobili all'aperto;
- d) a Fabbricati considerati abusivi ai sensi delle vigenti norme di Legge in materia urbanistico-edilizia, nonché a quelli dichiarati inagibili con provvedimento dell'Autorità al momento della sottoscrizione del presente contratto;
- e) alle Merci la cui base è posta ad un'altezza inferiore a 10 cm dal pavimento, salvo quelle che, per peso e/o dimensione, non possono essere riposte su scaffalature, ripiani o pallets.

Relativamente alla garanzia Allagamento, sono esclusi anche i danni:

- f) connessi al diretto effetto di eruzioni vulcaniche, penetrazioni di acqua marina, valanghe, slavine;
- g) causati da crollo e collasso strutturale;
- h) causati da rottura di impianti automatici di estinzione, idrici, igienici e termici;
- i) causati da rottura di Impianti solari termici.

Art. 5.2.4 - Scoperto

Per ogni Sinistro indennizzabile nell'ambito della Garanzia Base della presente Sezione, la Società applica gli Scoperti e i relativi minimi riportati in Polizza.

Limitatamente all'Art. 5.2.1 lettera b) Allagamento la garanzia è prestata con lo Scoperto del 10% con il minimo di € 5.000,00.

Come personalizzare

Art. 5.2.5 - Garanzia Supplementare (a pagamento)

Il Contraente può scegliere di acquistare la Garanzia Supplementare di seguito proposta; la garanzia sarà operante solo se indicata in Polizza e ne sia stato pagato il relativo Premio.

Art. 5.2.5.1 - Garanzia Plus

Per le spese previste all'Art. 5.2.1 lettere d) e f) la garanzia, **ferme le altre condizioni di Polizza**, è prestata per l'ulteriore Somma assicurata indicata in Polizza che, pertanto, si aggiunge agli importi indicati nelle predette lettere d) e f).

Come assicura

Art. 5.2.6 - Forma dell'Assicurazione

La garanzia è prestata nella forma a Valore intero.

Art. 5.2.7 - Decorrenza della garanzia

A parziale deroga di quanto previsto all'Art. 1.1 - Decorrenza dell'Assicurazione, la copertura assicurativa ha effetto dalle ore 24 del decimo giorno successivo a quello di decorrenza della copertura assicurativa.

Se la presente Assicurazione è emessa senza alcuna interruzione della copertura assicurativa rispetto ad un'Assicurazione precedente stipulata con la Società a garanzia dello stesso Rischio, la Carenza di 10 giorni non opera per tutte le garanzie e le Somme Assicurate già previste con il contratto precedente, **mentre opera a tutti gli effetti per le nuove garanzie e/o per le maggiori Somme Assicurate operanti con il presente contratto.**

Art. 5.2.8 - Validità territoriale

L'Assicurazione è operante per i danni avvenuti nel territorio della Repubblica italiana, nella Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano.

SINTESI LIMITI/SOTTOLIMITI, FRANCHIGIE/SCOPERTI

5. SEZIONE EVENTI CATASTROFALI			
Garanzie	Descrizione	Limiti/Sottolimiti	Franchigie/ Scoperti
Art. 5.1 - Terremoto	Art. 5.1.1 - Garanzia Base	Percentuale delle Somme assicurate alle singole partite indicate in Polizza, per Sinistro e Annualità assicurativa	Percentuale e minimo di Scoperto indicati in Polizza
	c) spese per demolire, sgomberare, trattare e trasportare, stoccare e smaltire i residui del Sinistro; rimuovere, trasportare, depositare e ricollocare le Cose mobili rimasti non danneggiate	10% dell'Indennizzo con il massimo di € 15.000,00	
	di cui spese per residui radioattivi	50% delle spese di demolizione, sgombero, trattamento, trasporto, stoccaggio e smaltimento dei residui del Sinistro	
	d) onorari dei periti e dei consulenti	2% dell'Indennizzo	
	e) spese per la riprogettazione del Fabbricato e degli Impianti solari termici e fotovoltaici, la direzione dei lavori e gli oneri dovuti per la ricostruzione del Fabbricato	€ 15.000,00 per Sinistro	
Art. 5.2 - Alluvione, Inondazione, Allagamento	Art. 5.2.1 - Garanzia Base	Percentuale delle Somme assicurate alle singole partite indicate in Polizza, per Sinistro e Annualità assicurativa	Percentuale e minimo di Scoperto indicati in Polizza
	b) Allagamento causato da eventi atmosferici		10% minimo € 5.000
	d) spese per demolire, sgomberare, trattare e trasportare, stoccare e smaltire i residui del Sinistro; rimuovere, trasportare, depositare e ricollocare le Cose mobili rimasti non danneggiate	10% dell'Indennizzo con il massimo di € 15.000,00	
	di cui spese per residui radioattivi	50% delle spese di demolizione, sgombero, trattamento, trasporto, stoccaggio e smaltimento dei residui del Sinistro	
	e) onorari dei periti e dei consulenti	2% dell'Indennizzo	
	f) spese per la riprogettazione del Fabbricato e degli Impianti solari termici e fotovoltaici, la direzione dei lavori e gli oneri dovuti per la ricostruzione del Fabbricato	€ 15.000,00 per Sinistro	

6.1 - DANNI DA INTERRUZIONE DI ATTIVITA' (A DIARIA) ²²Cosa assicura**Art. 6.1.1 - Garanzia Base**

La Società indennizza i danni derivanti all'Assicurato in conseguenza della forzata inattività dell'Azienda assicurata, a seguito di Sinistro indennizzabile ai sensi di una delle seguenti Sezioni, se indicate in Polizza: Danni ai beni oppure Danni ai beni All Risks, Furto, Eventi catastrofali, Protezione Digitale.

La Società rimborsa inoltre le spese necessariamente e non inconsideratamente sostenute e debitamente documentate per:

- 1) spese pubblicitarie per la realizzazione di iniziative destinate a comunicare la ripresa dell'attività a seguito di Sinistro che ne abbia comportato l'interruzione;
- nonché, escluse quelle relative ai primi 3 giorni, le spese sostenute per:
- 2) uso di macchine o impianti in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti;
- 3) lavoro straordinario, anche notturno e festivo, del personale;
- 4) lavorazioni presso terzi;
- 5) fornitura di energia elettrica o termica da parte di terzi;
- 6) affitti di Locali per il trasferimento temporaneo dell'attività.

Art. 6.1.2 - Delimitazioni

In nessun caso la Società sarà tenuta a indennizzare, per uno o più Sinistri che avvengano nel Periodo assicurativo, un'indennità giornaliera maggiore di quella assicurata.

Cosa NON assicura**Art. 6.1.3 - Esclusioni**

La Società non risponde delle perdite e delle spese:

- a) conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:
 - dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;
 - tumulti popolari, scioperi e sommosse che impediscano o rallentino la fornitura di materiali;
 - difficoltà di ricostruzione, ripristino o rimpiazzo delle Cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di Legge;
 - mancata disponibilità da parte dell'Assicurato dei mezzi sufficienti per la ripresa dell'attività;
 - revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti;
- b) conseguenti ad un Sinistro, ancorché indennizzabile ai sensi delle Garanzie Supplementari Merci in refrigerazione di cui all'Art. 2.6.15 della Sezione Danni ai beni o all'Art. 2.6.8 (AR) della Sezione Danni ai beni All Risks e Merci in refrigerazione su automezzi di cui all'Art. 2.6.16 della Sezione Danni ai beni o all'Art. 2.6.9 (AR) della Sezione Danni ai beni All Risks, subito dalle Merci in refrigerazione per effetto di

22 A seguito di un Incendio che ha colpito i Locali assicurati sono costretto a sospendere - per fortuna solo parzialmente - l'attività: è possibile ottenere un'indennità, o questa è prevista solo nelle ipotesi di sospensione totale?

Sì, la copertura offerta prevede il riconoscimento da parte della Società di un'indennità giornaliera anche in caso di sospensione parziale dell'attività; l'importo riconosciuto sarà ridotto - rispetto all'indennità prevista nell'ipotesi di sospensione totale - in base all'importanza della parte di attività sospesa.

mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno;
c) riguardanti penali, indennità o multe dovute a terzi.

Art. 6.1.4 - Franchigia

La garanzia opera con una Franchigia di 3 giorni, elevata a 5 giorni in caso di Sinistro indennizzabile ai sensi della Sezione Eventi Catastrofali e della Garanzia Supplementare di cui all'Art. 2.6.9 - Guasti della Sezione Danni ai beni o Art.2.6.3 (AR) - Guasti della Sezione Danni ai beni All Risks.

Come personalizzare

Art. 6.1.5 - Garanzie Supplementari (a pagamento)

Il Contraente può scegliere di acquistare la Garanzia Supplementare di seguito proposta; la garanzia sarà operante solo se indicata in Polizza e ne sia stato pagato il relativo Premio.

Art. 6.1.5.1 - Ritiro patente Addetti

La Società, a seguito di sospensione o di ritiro della patente di guida nei confronti degli Addetti dell'Azienda assicurata si obbliga a corrispondere all'Assicurato una diaria giornaliera pari alla Somma assicurata indicata in Polizza per la durata massima di 60 giorni a decorre dal giorno successivo a quello della sospensione o del ritiro della patente.

Si intendono assicurati gli Addetti indicati in Polizza oppure gli Addetti alla guida dei veicoli a motore identificati in Polizza.

La garanzia opera a condizione che:

- la sospensione o il ritiro siano conseguenza diretta ed esclusiva di un incidente stradale che abbia provocato la morte o lesioni personali (Artt. 589 e 590 Codice Penale) e/o di una o più infrazioni, commesse dalle ore 24 del giorno di decorrenza della Polizza, alle norme di comportamento previste dal Nuovo Codice della Strada;
- il provvedimento di sospensione o di ritiro della patente di guida sia emesso nei confronti degli Addetti (esclusi i titolari) per i quali la guida di veicoli a motore sia strettamente funzionale all'esercizio dell'attività cui sono adibiti.

Se il ricorso contro il provvedimento di ritiro, sospensione, revoca della patente o di inabilitazione alla guida, ha esito positivo, la diaria è corrisposta solamente per il periodo in cui l'Addetto risulta effettivamente privato del documento.

L'Assicurazione non è operante:

- se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo a norma delle disposizioni in vigore;
- se il veicolo al momento dell'incidente stradale era adibito ad uso diverso da quello indicato nella carta di circolazione;
- se la guida del veicolo non è strettamente funzionale all'esercizio dell'attività cui gli Addetti sono adibiti;
- in caso di violazione degli Artt. 186, 186-bis e 187 del Nuovo Codice della Strada (guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti);
- in caso di inosservanza degli obblighi di cui ai commi 6 e 7 dell'Art. 189 del Nuovo Codice della Strada (obbligo di fermarsi e di prestare assistenza in caso di incidente con danni alle persone ricollegabile ad un proprio comportamento), salvo successivo proscioglimento o assoluzione;
- in caso di partecipazioni a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali, nonché alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- per fatti determinati o agevolati da dolo del Contraente, del conducente o delle altre persone trasportate;
- se il provvedimento di ritiro o sospensione della patente viene adottato per la perdita dei requisiti fisici e psichici, dei requisiti morali ovvero perché il conducente non si è sottoposto ad accertamento od esami di idoneità in sede di revisione della patente di guida;
- per i provvedimenti di ritiro o sospensione della patente disposti dalle Autorità non italiane.

Come assicura

Art. 6.1.6 - Diaria giornaliera (forfettaria)

L'indennità è convenuta in forma forfettaria per la somma riportata in Polizza, per ogni giorno lavorativo di forzata inattività, con esclusione dei primi 3 giorni e fino ad un massimo di 90 giorni per Sinistro e Annualità assicurativa. Tale somma, definita come "diaria giornaliera", è pari a 1/360 del 20% del Fatturato.

Qualora detta forzata inattività fosse parziale, cioè riguardante solo parte dell'Attività esercitata, l'indennità giornaliera sarà ridotta in misura proporzionale alla riduzione del Fatturato avvenuta nel periodo considerato.

Art. 6.1.7 - Colpa grave

Le garanzie previste dalla presente Sezione operano anche in caso di colpa grave dell'Assicurato o del Contraente e delle persone di cui questi debbano rispondere a norma di Legge.

Art. 6.1.8 - Rinuncia al diritto di surroga

La Società rinuncia, salvo in caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall'Art. 1916 del Codice Civile verso:

- a) le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di Legge;
- b) le società controllanti, controllate e collegate;
- c) i clienti dell'Assicurato,

purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile e sempre che, al momento del Sinistro, il responsabile stesso e/o gli enti colpiti, non risultino garantiti mediante altre Polizze di Assicurazione per i fatti che hanno provocato il danno.

6.2 - DANNI DA INTERRUZIONE DI ATTIVITA' (A MARGINE DI CONTRIBUZIONE)

Cosa assicura

Art. 6.2.1 - Garanzia Base

La Società indennizza:

- la perdita di Margine di contribuzione dovuta alla riduzione dei Ricavi di vendita,
- le spese supplementari necessariamente sostenute al solo fine di evitare o contenere la riduzione dei Ricavi di vendita,

a seguito di Sinistro indennizzabile ai sensi di una delle seguenti Sezioni, se richiamate in Polizza:

Danni ai beni oppure Danni ai beni All Risks, Furto, Eventi catastrofali, Protezione Digitale.

Sono inoltre comprese in garanzia le perdite derivanti da impossibilità di accesso ai Locali assicurati, per un periodo di tempo non superiore a 4 settimane, dovuta a provvedimenti delle Autorità in conseguenza del verificarsi di uno degli eventi indennizzabili a termini delle Sezioni sopra richiamate, se richiamate in Polizza, che abbia colpito l'insediamento assicurato.

Art. 6.2.2 - Delimitazioni

In nessun caso la Società sarà tenuta a indennizzare, per uno o più Sinistri che avvengano nel Periodo assicurativo, somma maggiore di quella assicurata.

Relativamente a Sinistri indennizzabili ai sensi delle Sezioni Protezione Digitale e Furto e delle Garanzie Supplementari di cui agli Artt. 2.6.9 - Guasti della Sezione Danni ai beni o 2.6.3 della Sezione Danni ai beni All Risks, se prestata a Primo Rischio Assoluto, l'Indennizzo non potrà superare il 10% della Somma assicurata.

La Somma assicurata tiene conto, al momento del Sinistro, della clausola di aggiustamento di cui all'Art. 6.2.10.

Cosa NON assicura

Art. 6.2.3 - Esclusioni

La Società non risponde delle perdite e delle spese:

- a) conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:
 - dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;
 - tumulti popolari, scioperi e sommosse che impediscano o rallentino la fornitura di materiali;
 - difficoltà di ricostruzione, ripristino o rimpiazzo delle Cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di Legge;
 - mancata disponibilità da parte dell'Assicurato dei mezzi sufficienti per la ripresa dell'attività;
 - revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti;
- b) conseguenti ad un Sinistro, ancorché indennizzabile ai sensi delle Garanzie Supplementari Merci in refrigerazione di cui agli Artt. 2.6.15 della Sezione Danni ai beni o all'Art. 2.6.8 (AR) della Sezione Danni ai beni All Risks e Merci in refrigerazione su automezzi di cui all'Art. 2.6.16 della Sezione Danni ai beni o all'Art. 2.6.9 (AR) della Sezione Danni ai beni All Risks, subito dalle Merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero;
- c) riguardanti penali, indennità o multe dovute a terzi.

Art. 6.2.4 - Franchigia

Il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo Sinistro, di un importo pari alla Somma assicurata per il rapporto fra 3 giorni di Franchigia e il numero dei giorni lavorativi annui. I giorni di Franchigia si intendono elevati a 5, in caso di Sinistro indennizzabile ai sensi della Sezione Eventi Catastrofali e delle Garanzie Supplementari di cui agli Artt. 2.6.9 - Guasti della Sezione Danni ai beni o 2.6.3 della Sezione Danni ai beni All Risks.

Come personalizzare

Art. 6.2.5 - Garanzia Supplementare (a pagamento)

Il Contraente può scegliere di acquistare la Garanzia Supplementare di seguito proposta; la garanzia sarà operante solo se indicata in Polizza e ne sia stato pagato il relativo Premio.

Art. 6.2.5.1 - Protezione speciale del reddito

La Società corrisponde un'indennità accessoria pari al 10% della Somma assicurata per Sinistro e per Annualità assicurativa, con l'applicazione della Franchigia di cui all'Art. 6.2.4, qualora la perdita di Margine di contribuzione dovuta alla riduzione dei Ricavi di vendita subita dall'Assicurato e/o le spese supplementari necessariamente sostenute dall'Assicurato al solo fine di evitare o contenere la riduzione dei Ricavi di vendita siano determinate da uno dei seguenti eventi:

- a) garanzia fornitori: uno degli insediamenti appartenenti a fornitori abituali dell'Assicurato, verificati dai libri contabili dello stesso, sia colpito da un Sinistro indennizzabile a termini di una delle Sezioni Danni ai beni, Danni ai beni All Risks, Furto, Eventi catastrofici, Protezione Digitale - se richiamate in Polizza - e tale Sinistro determini un'interruzione o riduzione dell'attività dell'insediamento stesso.
La presente garanzia è operante per fornitori diretti del Contraente e/o dell'Assicurato e sempreché detti insediamenti dei fornitori siano ubicati entro i confini dello Stato italiano, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.
Rimangono comunque esclusi i danni verificatisi in occasione di Atti di Terrorismo;
- b) garanzia clienti: uno degli insediamenti appartenenti a clienti dell'Assicurato, verificabili dai libri contabili dello stesso, che abbiano almeno un contratto di acquisto in corso e ne abbiano sottoscritto almeno un altro nell'ultimo triennio, sia colpito da un Sinistro indennizzabile a termini di una delle Sezioni Danni ai beni, Danni ai beni All Risks, Furto, Eventi catastrofici, Protezione Digitale - se richiamate in

Polizza - e tale Sinistro determini un'interruzione o riduzione dell'attività dell'insediamento stesso.

La presente garanzia è operante per clienti diretti dell'Assicurato e sempreché detti insediamenti dei clienti siano ubicati entro i confini dello Stato italiano, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.

Rimangono comunque esclusi i danni verificatisi in occasione di Atti di Terrorismo;

- c) interruzione dell'erogazione di fonti energetiche: qualunque impianto di produzione o distribuzione di energia o di pubblico servizio (energia elettrica, acqua, gas) utilizzato dall'Assicurato per lo svolgimento della propria attività e situato in un raggio di 5 Km dall'ubicazione indicata in Polizza, sia colpito da un Sinistro indennizzabile a termini di una delle Sezioni Danni ai beni, Danni ai beni All Risks, Furto, Eventi catastrofali, Protezione Digitale - se richiamate in Polizza - e tale Sinistro comporti una mancata erogazione di energia elettrica, termica, di acqua o di gas entro il limite di 15 giorni consecutivi dalla data del Sinistro.

Rimangono comunque esclusi i danni verificatisi in occasione di Atti di Terrorismo;

- d) impossibilità di accesso ai Locali assicurati, per un periodo di tempo non superiore a 4 settimane, dovuto ad un provvedimento dell'Autorità in conseguenza di un Sinistro indennizzabile a termini di una delle Sezioni Danni ai beni, Danni ai beni All Risks, Furto, Protezione Digitale - se richiamate in Polizza - che abbia colpito un insediamento non occupato dall'Assicurato né sotto il suo controllo, situato in un raggio di 5 km dall'ubicazione indicata in Polizza.

Rimangono comunque esclusi i danni verificatisi in occasione di Atti di Terrorismo;

- e) assenza Addetti: un Terremoto danneggi le abitazioni di Addetti e tale evento comporti la loro assenza dal lavoro, per un periodo di tempo non superiore a 4 settimane, per dichiarato «stato di emergenza».

Art. 6.2.6 - Condizioni Specifiche (a pagamento)

Il Contraente può scegliere la Condizione Specifica di seguito proposta; la condizione sarà operante solo se indicata in Polizza

Art. 6.2.6.1 - Somma assicurata a percentuale convenzionale

A deroga degli Artt. 6.2.7 - Somma assicurata e 6.2.8 - Aggiornamento della somma da assicurare - obblighi di comunicazione, si conviene tra le Parti che la Somma assicurata alla presente Sezione è pari al 20% del Fatturato realizzato dall'Assicurato nell'esercizio finanziario immediatamente precedente la data di inizio della presente Polizza (o di rinnovo se trattasi di annualità successiva alla prima); pertanto tale importo deve intendersi quale Margine di contribuzione convenzionalmente stabilito tra le Parti.

Nell'importo come sopra calcolato si intendono incluse anche le retribuzioni.

In occasione di ciascun rinnovo annuale si procederà all'aggiornamento dell'importo assicurato per la nuova annualità secondo il criterio di cui sopra.

La garanzia di cui alla presente condizione è prestata senza applicazione della Regola proporzionale (Assicurazione parziale) di cui all'Art. 6.2.8 della presente Sezione.

In caso di Sinistro l'effettivo Margine di contribuzione e l'Indennizzo pagabile verranno determinati secondo le modalità previste in Polizza, inclusi gli eventuali aggiustamenti e le altre condizioni relative alla Sezione Protezione del reddito d'impresa; in conseguenza di ciò, l'effettivo Margine di contribuzione potrà risultare sia superiore che inferiore a quella sopra indicata, fermo che in nessun caso la Società sarà tenuta a pagare somma superiore a quella assicurata.

Come assicura

Art. 6.2.7 - Somma assicurata

La Somma assicurata è l'importo indicato a tale titolo in Polizza e che deve essere pari, o superiore fino ad un massimo del 20%, al Margine di contribuzione relativo all'ultimo bilancio di esercizio approvato.

Schema per il calcolo del Margine di contribuzione:

Voci di bilancio inerenti all'Attività esercitata	%
+ Ricavi di vendita	100
+ Rimanenze finali	100
- Rimanenze iniziali	100
- Acquisto materie prime, sussidiarie, di consumo e di Merci	100
- Costi per servizi (compresi consumi energetici)	70
- Oneri diversi di gestione	30

Le retribuzioni sono considerate un costo fisso e come tale contribuiscono a determinare il Margine di contribuzione.

Art. 6.2.8 - Aggiornamento della somma da assicurare - obblighi di comunicazione

La Somma assicurata non deve essere inferiore all'80% del Margine di Contribuzione calcolato in base all'ultimo bilancio di esercizio approvato; in caso contrario l'indennizzo verrà ridotto in proporzione (Assicurazione parziale).

Spetta al Contraente o all'Assicurato richiedere alla Società, in qualsiasi momento, l'aggiornamento della Somma assicurata in conformità a quanto sopra indicato.

In presenza di Assicurazione parziale, il Limite massimo dell'Indennizzo è rappresentato dalla Somma assicurata indicata in Polizza.

Art. 6.2.9 - Chiusura in perdita - obblighi di comunicazione

In caso di chiusura in perdita di due esercizi consecutivi, il Contraente o l'Assicurato deve darne comunicazione alla Società entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio. In tal caso, la Società avrà facoltà di decidere, entro il trentesimo giorno dalla data di comunicazione del risultato di esercizio in perdita, se e a quali condizioni proseguire l'Assicurazione; qualora la Società non intenda proseguire nella copertura, il contratto si intenderà risolto limitatamente alla presente Sezione e la Società provvederà al rimborso della parte di Premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di Rischio non corso.

Qualora il Contraente o l'Assicurato non comunichi i risultati dell'esercizio in perdita per il secondo anno consecutivo, la Società, fino al sessantesimo giorno dal termine ultimo previsto per la comunicazione suddetta, avrà facoltà di risolvere il contratto, limitatamente alla presente Sezione, per inadempimento ai sensi dell'Art. 1456 del Codice Civile a mezzo raccomandata con preavviso di 30 giorni. In tal caso la Società, entro 15 giorni dalla data di risoluzione, rimborsa la parte di Premio netto relativa al periodo di Rischio non corso.

Art. 6.2.10 - Clausola di aggiustamento

Premesso che, durante il Periodo assicurativo il Margine di contribuzione può subire variazioni rispetto alla Somma assicurata indicata in Polizza, la Società si impegna a garantire un ulteriore 20% della Somma assicurata indicata in Polizza. La Somma assicurata così aumentata rappresenta il nuovo Limite massimo dell'Indennizzo della presente garanzia. Tale condizione è operante purché la Somma assicurata indicata in Polizza rispetti il disposto di cui all'Art. 2.6.8.

Art. 6.2.11 - Riserve di magazzino

Se al verificarsi di un Sinistro, l'Assicurato, per contenere la riduzione del Margine di contribuzione, ricorre all'utilizzo di scorte a magazzino, compresi i pezzi di ricambio, la liquidazione del danno sarà effettuata prevedendo:

- il rimborso dei costi per la ricostruzione del livello delle scorte di magazzino, compresi i pezzi di ricambio, al giorno del Sinistro;
- l'eventuale perdita della produzione e/o del Margine di contribuzione causata dalla mancanza e/o riduzione delle scorte di magazzino per la precedente utilizzazione ai fini di contenere il danno, e ciò entro i limiti della perdita evitata con l'utilizzo delle scorte, compresi i pezzi di ricambio a magazzino.

In tal caso, nel conteggio del Periodo di Indennizzo si terrà conto che questo potrà avere un inizio posticipato rispetto alla data del Sinistro per effetto dell'autonomia garantita dalle riserve di magazzino. Pertanto, il Periodo di Indennizzo sarà calcolato a partire dal primo giorno in cui si verifica l'effettiva riduzione del Margine di contribuzione a seguito dell'esaurimento e/o della riduzione delle scorte.

Art. 6.2.12 - Cessazione del Rischio - inoperatività della garanzia

La garanzia prestata con la presente Sezione cessa di avere effetto in caso di:

- a) messa in liquidazione o cessazione volontaria dell'azienda;
- b) attivazione di procedure di insolvenza come previste dal Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza.

In tutti i casi, il Premio relativo al Periodo assicurativo in corso è dovuto per intero alla Società.

Nel caso di chiusura dell'esercizio con bilancio in perdita per il secondo anno consecutivo, la Società avrà facoltà di decidere, entro il trentesimo giorno dalla data di comunicazione del Risultato di esercizio in perdita, se e a quali condizioni proseguire l'Assicurazione; qualora la Società non intenda proseguire la copertura, lo stesso si intenderà risolto limitatamente alla presente Sezione e la Società provvederà al rimborso della parte di Premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 6.2.13 - Rinuncia al diritto di surroga

La Società rinuncia, salvo in caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall'Art. 1916 del Codice Civile verso:

- a) le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di Legge;
- b) le società controllanti, controllate e collegate;
- c) i clienti dell'Assicurato,

purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile e sempre che, al momento del Sinistro, il responsabile stesso e/o gli enti colpiti, non risultino garantiti mediante altre Polizze di Assicurazione per i fatti che hanno provocato il danno.

Art. 6.2.14 - Franchigia su altre Sezioni

Qualora il Sinistro che coinvolga le Sezioni di cui all' Art. 6.2.1 - Garanzia Base, non sia indennizzabile esclusivamente per effetto della Franchigia/Scoperto disposti da quella Sezione, non sarà applicata la condizione prevista alla Garanzia Base, che subordina l'operatività della garanzia del danno indiretto all'indennizzabilità del danno diretto.

SINTESI LIMITI/SOTTOLIMITI, FRANCHIGIE/SCOPERTI

6. SEZIONE PROTEZIONE DEL REDDITO D'IMPRESA			
Garanzie	Descrizione	Limiti/Sottolimiti	Franchigie/Scoperti
Art. 6.1 - Danni da interruzione di attività (a diaria)	Art. 6.1.2 - Delimitazioni	Indennità giornaliera assicurata indicata in Polizza	3 gg elevati a 5 gg per la Sezione Eventi Catastrofali e per la garanzia Guasti della Sezione Danni ai beni o Danni ai beni All Risks
	Art. 6.1.5.1 - Ritiro patente Addetti	Diaria giornaliera assicurata indicata in Polizza per un massimo di 60 giorni	
	Art. 6.1.6 - Diaria giornaliera (forfettaria)	Somma assicurata indicata in Polizza massimo 90 gg per Sinistro e Annualità assicurativa	3 giorni
Art. 6.2 - Danni da interruzione di attività (a margine di contribuzione)	Art. 6.2.2 - Delimitazioni	Somma assicurata indicata in Polizza 10% della Somma assicurata per le Sezioni Protezione digitale e Furto e per la garanzia Guasti della Sezione Danni ai beni o Danni ai beni All Risks	
	Art. 6.2.4 - Franchigia		Somma assicurata x 3 gg / n° gg lavorativi annui Somma assicurata x 5 gg / n° gg lavorativi annui per la Sezione Eventi Catastrofali e per la garanzia Guasti della Sezione Danni ai beni o Danni ai beni All Risks
	Art. 6.2.5.1 - Protezione speciale del reddito	10% della Somma assicurata per Sinistro e Annualità assicurativa	Somma assicurata x 3 gg / n° gg lavorativi annui

Cosa assicura

Art. 7.1 - Garanzia Base ²⁴

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti del Massimale indicato in Polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di Legge, a titolo di Risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi da difetto dei prodotti oggetto dell'attività indicata in Polizza - per i quali l'Assicurato riveste in Italia la qualifica di produttore - dopo la loro messa in circolazione, per morte, per lesioni personali e per distruzione o deterioramento di Cose diverse dai prodotti difettosi descritti in Polizza, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'Assicurazione.

L'Assicurazione, fermo restando il Massimale indicato in Polizza, comprende inoltre:

Art. 7.1.1 - Mancata rispondenza dei prodotti

La garanzia comprende i danni fisici e i Danni materiali conseguenti alla mancata rispondenza dei prodotti oggetto dell'attività indicata in Polizza all'uso ed alle necessità cui sono destinati.

Art. 7.1.2 - Danni da interruzioni o sospensioni di attività

La garanzia comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni (totali o parziali), mancato o ritardato inizio di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a Sinistro indennizzabile ai termini di Polizza.

La presente garanzia è prestata:

- con il Limite di Indennizzo del 30% del Massimale di Polizza per Sinistro ed Annualità assicurativa;
- con l'applicazione dello Scoperto del 10% con il minimo di € 1.500,00 ed il massimo di € 30.000,00.

Art. 7.1.3 - Danni al prodotto finito

La garanzia comprende i danni che i prodotti oggetto dell'attività indicata in Polizza, quali componenti di altri prodotti, provochino al prodotto finito o ad altro componente.

La presente garanzia è prestata con il Limite di Indennizzo del 20% del Massimale di Polizza per Sinistro ed Annualità assicurativa.

Art. 7.1.4 - Errori di concezione e/o progettazione - Difetti di imballaggio e confezionamento - Errori nelle istruzioni per l'uso e/o la manutenzione

La garanzia comprende i danni cagionati dai prodotti oggetto dell'attività indicata in Polizza derivanti da errori di concezione e/o progettazione, difetti di imballaggio e confezionamento, errori nelle istruzioni per l'uso e/o manutenzione.

23 Posso assicurare esclusivamente le garanzie previste nella Sezione RESPONSABILITÀ CIVILE DA PRODOTTO DIFETTOSO?

No, per usufruire delle coperture previste dalle garanzie presenti nella Sezione RESPONSABILITÀ CIVILE DA PRODOTTO DIFETTOSO è indispensabile l'acquisto contestuale della Sezione RESPONSABILITÀ CIVILE.

24 Se il prodotto difettoso fabbricato dalla mia Azienda provoca danni ai clienti o ad altri soggetti, posso essere tenuto indenne - oltre che dalle richieste di Risarcimento dei danneggiati - anche delle spese necessarie per ritirare tutti i prodotti dello stesso tipo già messi in commercio?

Sì, è possibile, a condizione però di aver acquistato la Garanzia Supplementare "Ritiro dei prodotti fabbricati dall'Assicurato".

Art. 7.1.5 - Esportazione occulta in USA e Canada

La garanzia vale anche per i danni verificatisi in USA e CANADA, purché provocati da prodotti consegnati nei territori di qualsiasi paese, esclusi USA e CANADA, all'insaputa dell'Assicurato.

Cosa NON assicura

Art. 7.2 - Soggetti non considerati terzi

Non sono considerati "terzi" ai fini dell'Assicurazione:

- a) il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché i componenti il suo nucleo familiare risultanti dal certificato anagrafico di "stato di famiglia";
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica: il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- c) le società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate collegate, ai sensi dell'Art. 2359 del Codice Civile nonché gli amministratori delle medesime.

Art. 7.3 - Esclusioni

L'Assicurazione non comprende:

- a) le spese di sostituzione e riparazione del prodotto difettoso e l'importo pari al suo controvalore;
- b) le spese e gli oneri per il ritiro dal mercato di prodotti risultanti difettosi o presunti tali, salvo quanto previsto agli Artt. 7.5.1 - Ritiro dei prodotti fabbricati dall'Assicurato e 7.5.2 - Ritiro prodotti diversi da quelli risultanti in Polizza (Garanzie Supplementari);
- c) le spese da chiunque sostenute in sede extragiudiziale per ricerche e indagini volte ad accertare le cause del danno, salvo che dette ricerche, indagini e spese siano state preventivamente autorizzate dalla Società;
- d) i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivantigli dalla Legge;
- e) i danni imputabili all'Assicurato nella sua qualità di venditore al dettaglio o di installatore;
- f) i danni che si siano verificati in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- g) i danni di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti a inquinamento dell'atmosfera, inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerali e in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- h) i danni derivanti da prodotti fabbricati per veicoli a motore in genere destinati alla circolazione su strade pubbliche nonché quelli destinati all'industria aeronautica e/o spaziale;
- i) i danni punitivi e/o sanzionatori (es. punitive or exemplary damages);
- j) i danni direttamente riconducibili alla intenzionale mancata osservanza di Leggi, norme o regole vincolanti, ai fini della sicurezza dei prodotti descritti in Polizza, in vigore al momento della messa in circolazione del prodotto;
- k) i danni derivanti da Malattia già manifestatasi o che potrebbe manifestarsi in relazione alla encefalopatia spongiforme (TSE) come, a titolo esemplificativo, l'encefalopatia spongiforme bovina o nuove varianti della Malattia Creutzfeld-Jacob (VCJD);
- l) i danni derivanti da prodotti geneticamente modificati;
- m) i danni derivanti da presenza di amianto nei prodotti assicurati;
- n) i danni connessi a emissione o generazione di onde e campi elettromagnetici (EMF);
- o) i danni di cattiva conservazione, derivanti da mancata o anormale produzione o mantenimento delle corrette condizioni ambientali (temperatura, umidità, composizione dei gas ambientali);
- p) i danni da Incendio e Furto da mancato funzionamento degli apparecchi e impianti antincendio e antifurto;

- q) i danni da insufficiente o mancata germinazione delle sementi;
- r) i danni agli immobili e ai manufatti costruiti in tutto o in parte con cemento, calcestruzzo, casseforme, prefabbricati e manufatti per costruzioni, prodotti di carpenteria metallica;
- s) i danneggiamenti materiali alle Cose trattate con vernici, stucchi, pitture, colori, inchiostri, smalti, detergenti, anticongelanti, lubrificanti, se non direttamente causati da tali prodotti;
- t) i danni derivanti da prototipi.

Art. 7.4 - Scoperto

L'Assicurazione è prestata con l'applicazione di uno Scoperto del 10% con il minimo di € 500,00 ed il massimo di € 30.000,00, fermi comunque gli importi superiori previsti per specifiche garanzie.

Nel caso di esportazione occulta in USA e Canada, l'Assicurazione è prestata con l'applicazione dello Scoperto del 10% con il minimo di € 20.000,00 ed il massimo di € 50.000,00.

Come personalizzare

Art. 7.5 - Garanzie Supplementari (a pagamento)

Il Contraente può scegliere di acquistare una o più tra le Garanzie Supplementari di seguito proposte; la garanzia sarà operante solo se indicata in Polizza e ne sia stato pagato il relativo Premio.

Art. 7.5.1 - Ritiro dei prodotti fabbricati dall'Assicurato

a) Oggetto dell'Assicurazione

La Società rimborsa all'Assicurato le spese sostenute per il ritiro dal mercato dei prodotti oggetto dell'attività indicata in Polizza, dopo la loro messa in circolazione, purché durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione si verifichi una delle seguenti circostanze riconducibili a responsabilità dell'Assicurato:

- 1) danni fisici o danni materiali cagionati a terzi dai prodotti;
- 2) documentata possibilità che i prodotti arrechino danni fisici o danni materiali a terzi;
- 3) ordine dell'Autorità di ritiro dei prodotti perché i prodotti stessi non presentano la sicurezza che ci si può legittimamente attendere.

b) Danno indennizzabile

La garanzia comprende le spese sostenute dall'Assicurato per comunicare i motivi che giustificano il ritiro ai consumatori finali e ai distributori nel più breve tempo possibile e con le modalità eventualmente imposte dall'Autorità. La garanzia vale anche per le conseguenti spese connesse al trasporto e per le spese di distruzione dei prodotti purché questa ultima sia avvenuta per ordine dell'Autorità. Sono indennizzabili le spese della riparazione effettuata presso il consumatore in alternativa al ritiro, purché uguali o inferiori alle spese di trasporto per il ritiro.

La garanzia non opera per il ritiro di:

- prodotti immessi sul mercato senza la necessaria autorizzazione di Legge;
- prodotti complessi in cui siano entrati a far parte, quali componenti, i prodotti oggetto dell'attività indicata in Polizza;
- prodotti a seguito di fatti o circostanze riconducibili alla intenzionale mancata osservanza di Leggi, norme e regole vincolanti ai fini della sicurezza dei prodotti descritti in Polizza, in vigore al momento della messa in circolazione del prodotto;
- prodotti in cui sia presente l'amianto;
- prodotti, dovuto a contaminazione, alterazione, manomissione intenzionale degli stessi, compiute da chiunque, compresi i dipendenti dell'Assicurato.

È peraltro escluso il controvalore dei prodotti oggetto del ritiro.

c) Limiti di Indennizzo

La presente garanzia è prestata:

- con il Limite di Indennizzo del 10% del Massimale di Polizza per Sinistro ed Annualità assicurativa, comunque con il massimo di € 300.000,00;
- con l'applicazione dello Scoperto del 10% con il minimo di € 2.500,00 ed il massimo di € 30.000,00;

- con l'applicazione dello Scoperto del 10% con il minimo di € 20.000,00 ed il massimo di € 50.000,00, nel caso di esportazione occulta in USA e Canada; fermi, comunque, gli importi superiori previsti per specifiche garanzie.

d) Inizio e termine della garanzia

L'Assicurazione opera per le spese sostenute dall'Assicurato a condizione che i prodotti oggetto di ritiro dal mercato siano stati consegnati durante il periodo di efficacia della presente Assicurazione - o di eventuali altre precedentemente stipulate con la Società senza soluzione di continuità, **sempreché operante l'estensione di garanzia di cui alla presente clausola - e limitatamente alle operazioni di ritiro iniziate nel periodo di validità della presente garanzia.**

e) Estensione territoriale

L'Assicurazione vale per i prodotti fabbricati in Italia, nello Stato della Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino, consegnati nei territori dei Paesi di cui all'Art. 7.7 - Validità territoriale della presente Sezione e per le operazioni di ritiro effettuate nei territori di tali Paesi.

Art. 7.5.2 - Ritiro prodotti diversi da quelli risultanti in Polizza

La garanzia comprende le spese e gli altri oneri per il ritiro dal mercato di prodotti difettosi diversi da quelli indicati in Polizza, **purché durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione si verifichi una delle seguenti circostanze riconducibili a responsabilità dell'Assicurato:**

- 1) danni fisici o danni materiali cagionati a terzi dai prodotti;
- 2) documentata possibilità che i prodotti arrechino danni fisici o danni materiali;
- 3) ordine dell'Autorità di ritiro dei prodotti perché i prodotti stessi non presentano la sicurezza che ci si può legittimamente attendere.

La presente garanzia è prestata:

- con il Limite di Indennizzo del 10% del Massimale indicato in Polizza per Sinistro e Annualità assicurativa e comunque con il massimo di € 300.000,00;
- con l'applicazione dello Scoperto del 10% con il minimo di € 2.500,00 ed il massimo di € 30.000,00;
- con l'applicazione dello Scoperto del 10% con il minimo di € 20.000,00 ed il massimo di € 50.000,00 nel caso di esportazione occulta in USA e Canada, fermi comunque gli importi superiori previsti per specifiche garanzie.

Art. 7.5.3 - Estensione territoriale agli USA e Canada

A parziale deroga di quanto previsto all'Art. 7.7 - Validità territoriale della presente Sezione, l'Assicurazione vale anche per i prodotti consegnati negli USA e CANADA e per i danni ovunque verificatisi, **esclusi comunque i danni derivanti dal ritiro dei prodotti in tali Paesi.**

Questa specifica estensione territoriale opera solo per i prodotti consegnati nel periodo di efficacia della presente Assicurazione - o di eventuali altre precedentemente stipulate con la Società senza soluzione di continuità, **sempreché operante l'estensione di garanzia di cui alla presente clausola - e per le richieste di Risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta nello stesso periodo.**

La presente garanzia è prestata:

- con il Limite di Indennizzo pari al Massimale di Polizza per Sinistro ed Annualità assicurativa;
- con l'applicazione dello Scoperto del 10% con il minimo di € 20.000,00 ed il massimo di € 50.000,00, fermi comunque gli importi superiori previsti per specifiche garanzie.

Art. 7.5.4 - Contaminazione prodotti

Qualora durante il processo produttivo si verifichi una contaminazione fortuita e non graduale dei prodotti, la Società rimborsa all'Assicurato le spese sostenute per:

- la distruzione dei prodotti contaminati, compreso il loro conferimento in discarica;
- la collaborazione di consulenti esterni la cui opera sia necessaria per limitare le conseguenze della contaminazione e ristabilire la situazione che precedeva il Sinistro.

La garanzia è prestata **fino alla concorrenza della Somma assicurata indicata in Polizza per Annualità assicurativa e con l'applicazione di uno Scoperto del 20% con il minimo di € 1.000,00.**

Art. 7.5.5 - Tampering - Assicurazione ritiro prodotti per contaminazione dolosa

L'Assicurazione comprende:

- sino alla concorrenza massima complessiva di € 100.000,00 per Annualità assicurativa, le spese sostenute dall'Assicurato per il ritiro dal mercato dei prodotti oggetto dell'attività indicata in Polizza, dovuto a intenzionale contaminazione, alterazione, manomissione degli stessi da chiunque commesse, compresi i dipendenti dell'Assicurato, effettuate ovunque nel Mondo ad esclusione di Stati Uniti d'America e Canada;
- sino alla concorrenza di € 50.000,00 per ciascuna Annualità assicurativa, le spese di comunicazione per il recupero dell'immagine dell'Assicurato, nonché quelle per avvalersi della collaborazione di consulenti esterni la cui opera sia necessaria per impedire le conseguenze della contaminazione o per difendersi dalle stesse.

Come assicura

Art. 7.6 - Massimale

Il Massimale indicato in Polizza rappresenta il massimo esborso della Società:

- per Sinistro;
- per più Sinistri avvenuti in uno stesso periodo annuo di Assicurazione o - per le Polizze di durata inferiore all'Anno - per più Sinistri avvenuti nell'intero periodo di Assicurazione;
- per Sinistri in serie.

Art. 7.7 - Validità territoriale

L'Assicurazione opera per i prodotti consegnati nei territori di qualsiasi Paese (esclusi U.S.A. e Canada) e per i danni ovunque verificatisi.

Art. 7.8 - Inizio e termine della garanzia

L'Assicurazione opera per le richieste di Risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione, indipendentemente dalla data di fabbricazione o di consegna dei prodotti.

È condizione essenziale per l'operatività della garanzia che al momento della stipula del contratto il Contraente non sia già a conoscenza di atti o fatti che possono determinare richieste di Risarcimento indennizzabili a termini della presente Sezione.

Le richieste di Risarcimento originate da un medesimo difetto, anche se presentate in tempi successivi e dopo la cessazione dell'Assicurazione, sono considerate tutte presentate alla data della prima richiesta, purché avvenuta nel periodo di efficacia dell'Assicurazione.

Art. 7.9 - Determinazione del Premio

Premesso che il Premio di Polizza è determinato in base all'importo del Fatturato dichiarato dal Contraente e indicato in Polizza, distribuito per fasce come determinate nella tabella che segue:

- a) entro 15 giorni antecedenti alla scadenza di ciascuna Annualità assicurativa, si fa obbligo al Contraente di comunicare alla Società le variazioni in aumento o in diminuzione che si sono verificate nel corso dell'Anno relativamente all'importo del Fatturato; ciò nella sola ipotesi in cui lo stesso dovesse appartenere ad una "fascia di Fatturato" diversa da quella dichiarata in Polizza (vedere tabella che segue);
- b) se alla singola scadenza annuale risulterà un importo di Fatturato appartenente ad una fascia diversa da quella dichiarata in Polizza, la Società provvederà ad emettere un nuovo contratto in base alla nuova fascia risultante a tale data;
- c) in caso di Sinistro e di omessa comunicazione di quanto previsto al punto a), se l'importo del Fatturato dichiarato - tenendo conto della tolleranza del 10% - risulta inferiore rispetto a quello effettivo e ciò comporta una diversa attribuzione di fascia, l'Indennizzo dovuto dalla Società sarà ridotto in base alla regola proporzionale di cui all'Articolo 1893, comma 2, del Codice Civile;
- d) la Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Tabella fasce di Fatturato

fino a € 100.000
oltre € 100.000 fino a € 150.000
oltre € 150.000 fino a € 200.000
oltre € 200.000 fino a € 250.000
oltre € 250.000 fino a € 500.000
oltre € 500.000 fino a € 750.000
oltre € 750.000 fino a € 1.000.000
oltre € 1.000.000 fino a € 1.500.000
oltre € 1.500.000 fino a € 2.000.000
oltre € 2.000.000 fino a € 2.500.000
oltre € 2.500.000 fino a € 3.000.000
oltre € 3.000.000 fino a € 3.500.000
oltre € 3.500.000 fino a € 4.000.000
oltre € 4.000.000 fino a € 4.500.000
oltre € 4.500.000 fino a € 5.000.000
oltre € 5.000.000 fino a € 5.500.000
oltre € 5.500.000 fino a € 6.000.000
oltre € 6.000.000 fino a € 6.500.000
oltre € 6.500.000 fino a € 7.000.000
oltre € 7.000.000 fino a € 7.500.000
oltre € 7.500.000 fino a € 8.000.000
oltre € 8.000.000 fino a € 8.500.000
oltre € 8.500.000 fino a € 9.000.000
oltre € 9.000.000 fino a € 9.500.000
oltre € 9.500.000 fino a € 10.000.000

SINTESI LIMITI/SOTTOLIMITI, FRANCHIGIE/SCOPERTI

7. SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE DA PRODOTTO DIFETTOSO			
Garanzie	Descrizione	Limiti/Sottolimiti	Franchigie/Scoperti
Art. 7.1 - Garanzia Base	Art. 7.1 - Garanzia Base	Massimale indicato in Polizza	10% minimo € 500,00 con il massimo di € 30.000,00 10% minimo € 20.000,00 con il massimo di € 50.000,00 per esportazione occulta in USA e Canada
	Art. 7.1.1 - Mancata rispondenza dei prodotti	Massimale indicato in Polizza	10% minimo € 500,00 con il massimo di € 30.000,00 10% minimo € 20.000,00 con il massimo di € 50.000,00 per esportazione occulta in USA e Canada
	Art. 7.1.2 - Danni da interruzioni o sospensioni di attività	30% del Massimale di Polizza per Sinistro e Annualità assicurativa	10% minimo € 1.500,00 con il massimo di € 30.000,00
	Art. 7.1.3 - Danni al prodotto finito	20% del Massimale di Polizza per Sinistro e Annualità assicurativa	10% minimo € 500,00 con il massimo di € 30.000,00 10% minimo € 20.000,00 con il massimo di € 50.000,00 per esportazione occulta in USA e Canada
	Art. 7.1.4 - Errori di concezione e/o progettazione - Difetti di imballaggio e confezionamento - Errori nelle istruzioni per l'uso e/o la manutenzione	Massimale indicato in Polizza	10% minimo € 500,00 con il massimo di € 30.000,00 10% minimo € 20.000,00 con il massimo di € 50.000,00 per esportazione occulta in USA e Canada
	Art. 7.1.5 - Esportazione occulta in USA e Canada	Massimale indicato in Polizza	10% minimo € 20.000,00 con il massimo di € 50.000,00
Art. 7.5 - Garanzie Supplementari (a pagamento)	Art. 7.5.1 - Ritiro dei prodotti fabbricati dall'Assicurato	10% del Massimale di Polizza per Sinistro ed Annualità assicurativa con il massimo di € 300.000,00	10% minimo € 2.500,00 con il Massimo di € 30.000,00 10% minimo € 20.000,00 con il massimo di € 50.000,00 nel caso di esportazione occulta in USA e Canada
	Art. 7.5.2 - Ritiro dei prodotti diversi da quelli risultanti in Polizza	10% del Massimale di Polizza per Sinistro ed Annualità assicurativa con il massimo di € 300.000,00	10% minimo € 2.500,00 con il Massimo di € 30.000,00 10% minimo € 20.000,00 con il massimo di € 50.000,00 nel caso di esportazione occulta in USA e Canada

Garanzie	Descrizione	Limiti/Sottolimiti	Franchigie/Scoperti
Art. 7.5 - Garanzie Supplementari (a pagamento)	Art. 7.5.3 - Estensione della garanzia agli USA e Canada - Prodotti consegnati in tali Paesi	Massimale indicato in Polizza per Sinistro e Annualità assicurativa	10% minimo € 20.000,00 con il massimo di € 50.000,00
	Art.7.5.4 - Contaminazione prodotti	Somma assicurata indicata in Polizza	20% con il minimo di € 1.000,00
	Art. 7.5.5 - Tampering - Assicurazione ritiro prodotti per contaminazione dolosa		
	spese per il ritiro dal mercato dei prodotti	€ 100.000,00 per Annualità assicurativa	
	spese di comunicazione	€ 50.000,00 per Annualità assicurativa	

Art. 8.1 - Garanzia Base

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del Massimale indicato in Polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare in conseguenza di un Danno all'ambiente e cioè alle Risorse naturali (specie ed habitat naturali protetti, Acque, Terreno e Aria) o di una sua Minaccia imminente - anche in virtù del Principio di precauzione - secondo i termini e nei limiti previsti dalla presente garanzia.

Il Danno all'ambiente o la sua Minaccia imminente - per essere risarcibili ai sensi della presente garanzia - devono rispettare le seguenti condizioni, ovvero essere:

- a) causati dai Rischi assicurati indicati in Polizza;
- b) originati da un evento che si è verificato e manifestato durante il Periodo assicurativo;
- c) conseguenza di comportamenti dell'Assicurato inconsapevoli ed involontariamente trasgressivi di Leggi, regolamenti, provvedimenti, direttive o prescrizioni amministrative e/o giudiziarie o delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate ai fini dell'esercizio dei Rischi assicurati.

La Società si obbliga, altresì, a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di Legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) per i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un Sinistro risarcibile ai sensi di Polizza per:

- morte e lesioni personali;
- distruzione e deterioramento materiale di cose che si trovino all'esterno dei Siti assicurati;
- danneggiamento di cose in occasione di eventuali lavorazioni presso terzi;
- interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi ed in genere per impossibilità di utilizzare beni che si trovino all'esterno del Sito assicurato, nell'area interessata dal Danno all'ambiente, non in consegna o custodia all'Assicurato ovvero dallo stesso detenuti a qualsiasi titolo.

Sono altresì comprese in garanzia le operazioni di Carico e Scarico effettuate con mezzi meccanici e/o autocarri all'interno del Sito/Siti assicurati in Polizza.

L'Assicurazione comprende inoltre:

Art. 8.1.1 - Garanzia Estesa - Retroattività 10 anni

Le garanzie di cui all'Art. 8.1 - Garanzia Base della presente Sezione valgono anche nel caso in cui i Danni siano stati originati da uno o più eventi verificatisi nei 10 anni precedenti la stipula della presente Polizza e manifestatisi durante il Periodo assicurativo.

La garanzia è operante a condizione che il Danno all'ambiente o la sua Minaccia imminente siano stati causati dai Rischi indicati in Polizza e siano originati da eventi:

- a) non conosciuti dall'Assicurato al momento della sottoscrizione della presente Polizza;
- b) che siano conseguenza di comportamenti dell'Assicurato inconsapevoli ed involontariamente trasgressivi di Leggi, regolamenti, provvedimenti, direttive o prescrizioni amministrative e/o giudiziarie o delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate ai fini dell'esercizio dei Rischi assicurati.

Art. 8.1.2 - Spese indennizzabili

In conseguenza di un Danno all'ambiente o della sua Minaccia imminente, sono compresi in garanzia le spese effettivamente sostenute per Interventi di emergenza e per Interventi di ripristino come previsti dalla normativa vigente (Ripristino primario, compensativo, complementare) nonché le spese di Riqualificazione ambientale ove obbligatoria per Legge.

25 Posso assicurare esclusivamente le garanzie previste nella Sezione DANNI ALL'AMBIENTE?

No, è necessario l'acquisto di almeno una garanzia della Sezione DANNI AI BENI o DANNI AI BENI ALL RISKS/RESPONSABILITA' CIVILE.



Con riferimento agli Interventi di emergenza e agli Interventi di ripristino, le spese comprendono anche:

- analisi e monitoraggi;
- eventuali danni a beni dell'Assicurato causati dagli interventi strettamente necessari per l'esecuzione delle analisi e dei monitoraggi di cui sopra;
- redazione di documenti richiesti dagli enti;
- interventi strettamente necessari per bloccare la sorgente del Danno all'ambiente o comunque la sua Minaccia imminente, qualora la stessa sia ancora attiva. Tali interventi non comprendono la sostituzione di impianti o loro parti;
- progettazione ed esecuzione degli Interventi di emergenza e degli Interventi di ripristino.

Non costituiscono Interventi di emergenza e Interventi di ripristino la manutenzione ordinaria o straordinaria, i cui costi non sono quindi a carico della Società.

Il rimborso delle spese per Interventi di emergenza e Interventi di ripristino avverrà al definitivo compimento degli Interventi previsti in virtù di autocertificazione agli enti preposti o comunicazione di chiusura del procedimento da parte degli stessi, come previsto dalla normativa vigente.

La Società ha la facoltà, previa richiesta dell'Assicurato, di concedere anticipi sulle spese.

In caso di denuncia di Sinistro, la Società sostiene le spese per lo svolgimento dell'attività istruttoria necessaria all'accertamento del danno finché ne ha interesse, ai sensi dell'Art. 1917 del Codice civile.

Art. 8.1.3 - Fenomeni atmosferici, Terremoto, Alluvione e Inondazione

A seguito di Sinistro indennizzabile ai sensi della presente Sezione, la garanzia opera per i danni o le spese derivanti da fatti causati da fenomeni atmosferici, Terremoto, Alluvione e Inondazione per i quali sia stato dichiarato dall'Autorità competente lo stato di emergenza o di calamità naturale.

Nel caso in cui vengano erogati fondi pubblici a titolo di finanziamento per gli Interventi di emergenza e per gli Interventi di ripristino del Danno all'ambiente causato da uno degli eventi di cui sopra e la Società abbia già liquidato all'Assicurato il Sinistro relativo ai predetti interventi, devono essere restituite dall'Assicurato alla Società le somme già liquidate per l'importo corrispondente a quanto finanziato.

Art. 8.2 - Servizio gestione danno all'ambiente - Supporto tecnico

In caso di Sinistro indennizzabile ai sensi della presente Sezione e che si verifichi sul territorio italiano, fermo quanto previsto dall'Art. 12.4 - Gestione delle vertenze e spese di difesa delle Norme che regolano la liquidazione dei Sinistri, la Società mette a disposizione dell'Assicurato un servizio di supporto tecnico per la sua gestione.

In particolare, l'Assicurato potrà avvalersi del know-how e della consulenza di un gruppo di esperti messi a disposizione dalla Società - tramite il Pool ambiente- nella scelta e nella nomina di professionisti del settore ambientale, come:

- consulenti tecnici;
- società di bonifica/società di pronto intervento.

Obiettivo del servizio è mettere a disposizione dell'Assicurato l'esperienza della Società - tramite il Pool ambiente - al fine di:

- riprendere le attività nel più breve tempo possibile;
- affidare la propria assistenza ai migliori professionisti del settore;
- scegliere progettisti e tecnici professionali affidabili per l'esecuzione degli Interventi di emergenza e per gli Interventi di ripristino;
- gestire al meglio i rapporti con gli enti;
- ridurre il più possibile i danni collaterali per l'azienda legati al procedimento di bonifica e ripristino di Danno all'ambiente.

Per usufruire di tale servizio l'Assicurato potrà rivolgersi al Pool ambiente inviando una e-mail al seguente indirizzo: supportosinistro@poolambiente.it.

Si precisa altresì che l'attivazione del servizio non costituisce di per sé conferma da parte della Società dell'operatività della presente garanzia.

Cosa NON assicura

Art. 8.3 - Soggetti non considerati terzi

Non sono considerati terzi ai fini delle garanzie prestate nella presente Sezione:

- a) il coniuge, il convivente *more uxorio*, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché i componenti il suo nucleo familiare risultanti dal certificato anagrafico di "stato di famiglia";
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica: il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- c) le società le quali, rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'Art. 2359 del Codice Civile, nonché gli amministratori delle medesime, nonché le società facenti eventualmente parte della stessa Associazione Temporanea d'Impresa ("ATI").
- d) gli Addetti all'Attività esercitata che subiscano il danno in occasione di lavoro;
- e) tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'Assicurazione.

Art. 8.4 - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) causati dai beni prodotti dall'Assicurato dopo la loro consegna a terzi;
- b) causati dalla circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- c) conseguenti o derivanti da fatti di guerra dichiarata e non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, Atti di terrorismo, atti vandalici e o dolosi anche commessi da terzi, compresi furto e rapina e da tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché da incidenti dovuti a ordigni di guerra;
- d) derivanti dalla detenzione di esplosivi, nonché dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- e) derivanti da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto/asbesto, e relative fibre e/o polveri, PFAS, fibre ceramiche e lane minerali;
- f) derivanti da alterazioni di carattere genetico trasmissibili;
- g) derivanti da prodotti geneticamente modificati;
- h) derivanti dalle obbligazioni volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivantigli dalla Legge;
- i) relativi a rimozione, sgombero e/o smaltimento di rifiuti, merci danneggiate e macerie derivanti da incendio, nonché i danni derivanti dal mancato, parziale e/o ritardato smaltimento degli stessi;
- j) Cose e/o persone e le Perdite patrimoniali derivanti da perdita, alterazione, distruzione di Dati, Programmi di codifica o software, indisponibilità dei Dati e malfunzionamento di hardware, software e chips impressi, violazione dei Dati personali (Data Breach), nonché ogni interruzione di attività conseguente a quanto precedentemente riportato, se generati da atto doloso informatico (Cyber crime), Denial of service, disservizio del fornitore di servizi IT di outsourcing e interruzione generalizzata della connettività internet avvenuta in una o più nazioni o continenti.

Art 8.5 - Sanzioni e penali

L'Assicurazione non comprende le sanzioni e le penali di qualunque natura, incluso ogni tipo di penale contrattuale, inflitte all'Assicurato.

Art 8.6 - Sanzioni Economiche - Embargo

Le garanzie prestate dalla presente Sezione non saranno operanti e la Società non sarà tenuta a prestare copertura né sarà obbligata a pagare alcun risarcimento, Indennizzo od a riconoscere alcun beneficio o servizio previsto nella presente Sezione, qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale risarcimento, Indennizzo od il riconoscimento di tale beneficio o servizio espongano la Società a sanzioni, divieti o restrizioni previsti da:

- a) risoluzioni delle Nazioni Unite;
- b) provvedimenti relativi a sanzioni commerciali o economiche, Leggi o regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America;
- c) qualsiasi altra norma o provvedimento nazionale o internazionale.

Art. 8.7 - Scoperto

La copertura assicurativa è prestata con l'applicazione di uno Scoperto del 10% con il minimo ed il massimo di Scoperto indicati in Polizza per Sinistro, salva l'applicazione di eventuali Scoperti, minimi di Scoperto e Franchigie di importo superiore ove espressamente previsti.

Come personalizzare

Art. 8.8 - Condizioni Specifiche (con sconto)

Il Contraente può scegliere di acquistare la Condizione Specifica di seguito proposta; la condizione sarà operante solo se indicata in Polizza.

Art. 8.8.1 - Certificazione UNI "Ambiente Protetto"

Poiché l'Assicurato ha dichiarato di essere in possesso della Certificazione UNI "Ambiente Protetto-Linee Guida per la prevenzione dei danni all'ambiente - Criteri tecnici per un'efficace gestione dei rischi ambientali" (UNI/PdR UNI 107:2021) rilasciata da un Organismo di certificazione accreditato a seguito di verifica effettuata sull'avvenuta implementazione della prassi, la Società concede uno sconto pari al 20% del Premio di tariffa stabilito per la presente Sezione. Detto sconto sarà annullato qualora venga meno la dichiarazione suddetta.

A tal proposito l'Assicurato è tenuto a comunicare alla Società le eventuali modifiche rispetto a quanto dichiarato ed a pagare il Premio di tariffa con effetto dal giorno della comunicazione.

In difetto si applicherà quanto previsto dall'Art. 1898 del Codice Civile.

Come assicura

Art. 8.9 - Siti assicurati e nuove acquisizioni

Si considerano assicurati esclusivamente i Siti comunicati alla Società e regolarmente inseriti in Polizza.

In caso d'inserimento di uno o più Siti in corso di Assicurazione, in assenza di diversa pattuizione, la copertura decorrerà dalla data di effetto dell'appendice d'inserimento della variazione di Rischio.

Art. 8.10 - Obbligo di denuncia/necessità di intervento della Pubblica Amministrazione

Le garanzie prestate nella presente Sezione sono operanti a condizione che i fatti per cui si chiede l'Indennizzo siano stati denunciati alle Autorità competenti entro i termini e con le modalità stabilite dalla Legge o siano stati oggetto di notifica o ordinanza a procedere dalle Autorità stesse.

Art. 8.11 - Denuncia cumulativa

Qualora l'autodenuncia dell'Assicurato o la notifica/ordinanza degli enti preposti riguardino più eventi accaduti in tempi diversi e/o relativi a differenti cause di Danno all'ambiente o di sua Minaccia imminente, la garanzia opererà soltanto per le conseguenze degli eventi accaduti durante il Periodo

assicurativo ed a condizione che gli eventi stessi siano riferibili ad attività rientranti nei Rischi assicurati e siano rispettate le condizioni di operatività delle garanzie prestate della presente Polizza.

Art. 8.12 - Interventi per conto dell'Assicurato

A seguito di un Sinistro indennizzabile dalla presente Sezione, la Società, su richiesta dell'Assicurato ai sensi dell'Art. 1917 del Codice Civile, provvede a risarcire in forma specifica direttamente la Pubblica Amministrazione attuando per conto dell'Assicurato gli Interventi previsti agli Articoli da 8.1 a 8.1.3 della presente Sezione. La Società attuerà tali interventi nei limiti previsti dalla Polizza e fino a quando ne avrà interesse.

Art. 8.13 - Cessione di proprietà o interruzione di attività o procedura concorsuale

L'Assicurato è tenuto a comunicare alla Società, a mezzo lettera raccomandata o PEC:

- a) se effettua attività propedeutiche all'interruzione della regolare esecuzione dell'Attività assicurata entro 30 giorni dall'avvio delle stesse o se interrompe a titolo provvisorio o definitivo l'Attività entro 5 giorni dall'interruzione;
- b) se uno o più dei Siti attivi assicurati è oggetto di una cessione di proprietà, entro 5 giorni dalla firma dell'accordo preliminare;
- c) se l'Assicurato ha in corso una procedura concorsuale, entro 5 giorni dall'avvio del procedimento.

Nel caso di cui alla precedente lettera c), la comunicazione alla Società potrà essere trasmessa dal soggetto che, nell'ambito della procedura concorsuale, abbia assunto i diritti e gli oneri dell'Assicurato. L'eventuale inadempimento della presente disposizione comporterà, salvo specifica pattuizione di deroga, l'inoperatività delle garanzie prestate dalla Polizza.

Art. 8.14 - Ispezioni tecniche e documentazione

La Società, direttamente o tramite propri incaricati, ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e controlli sullo stato dei Rischi assicurati; ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso e s'impegna a fornire le informazioni e la documentazione richiesta ai fini della valutazione del rischio e della assicurabilità dello stesso.

La mancata disponibilità dell'Assicurato a fornire la collaborazione richiesta può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo.

Art. 8.15 - Massimale per Sinistro

Il Massimale indicato in Polizza rappresenta la massima esposizione della Società per capitale, interessi e spese, per ogni Sinistro relativo alla presente Sezione.

In nessun caso la Società risponderà per somme superiori a detto Massimale per più Sinistri, anche se occorsi in tempi diversi, che traggano origine dal medesimo evento che cagiona il Danno all'ambiente. Tale Massimale rappresenta altresì la massima esposizione della Società per l'insieme delle garanzie prestate dalla presente Sezione e ciò indipendentemente dal numero di Sinistri verificatisi in uno stesso Periodo assicurativo.

Art. 8.16 - Validità territoriale

L'Assicurazione vale per Danni all'ambiente verificatisi nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, nei territori dei Paesi Stati membri dell'Unione Europea e degli altri Stati appartenenti allo Spazio Economico Europeo, nonché in Svizzera e Regno Unito.

SINTESI LIMITI/SOTTOLIMITI, FRANCHIGIE/SCOPERTI

8. SEZIONE DANNI ALL'AMBIENTE			
Garanzie	Descrizione	Limiti/Sottolimiti	Franchigie/Scoperti
Art. 8.1 - Garanzia Base	Art. 8.1 - Garanzia Base	Massimale indicato in Polizza	Scoperto del 10% con il minimo ed il massimo di Scoperto indicati in Polizza per Sinistro
	Art. 8.1.1 - Garanzia Estesa - Retroattività 10 anni	Massimale indicato in Polizza	Scoperto del 10% con il minimo ed il massimo di Scoperto indicati in Polizza per Sinistro
	Art. 8.1.2 - Spese indennizzabili	Massimale indicato in Polizza	Scoperto del 10% con il minimo ed il massimo di Scoperto indicati in Polizza per Sinistro

Cosa assicura**Art. 9.1 - Garanzia Base** ²⁷⁻²⁸

La Società assicura le spese legali, le spese peritali, le Spese di giustizia, processuali e di indagine non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi, nei casi indicati nella presente Polizza. Sono garantite le spese per l'intervento di un unico avvocato per ogni grado di giudizio e le eventuali spese di soccombenza poste a carico dell'Assicurato. Sono inoltre garantite le spese legali anche quando la vertenza venga trattata mediante convenzione di negoziazione assistita o tramite il coinvolgimento di un organismo di mediazione. Sono infine riconosciute le spese dell'organismo di mediazione, nei casi di mediazione obbligatoria.

Le operazioni di esecuzione forzata vengono garantite nel limite di 2 tentativi per Sinistro.

Le spese per la proposizione della querela sono riconosciute solamente qualora sia instaurato un procedimento penale nel quale la controparte sia rinviata a giudizio.

Non sono oggetto di copertura assicurativa i patti quota lite conclusi tra l'Assicurato e l'avvocato.

Sono escluse le indennità di trasferta e, nel caso in cui sia necessaria la domiciliazione, ogni duplicazione di onorari.

L'Assicurato è tenuto ad assumere a proprio carico gli oneri fiscali, le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per Legge, relativi al Sinistro, al Premio e/o alla Polizza.

La Società e/o ARAG non si assume il pagamento:

- di multe, ammende, sanzioni pecuniarie in genere;
- delle spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali.

La garanzia è operante per i seguenti casi:

1) Danni subiti

sostenere l'esercizio di pretese finalizzate al risarcimento danni extracontrattuali a persona e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi.

2) Danni causati

sostenere controversie per resistere alle pretese di risarcimento avanzate da terzi nei confronti degli

26 Posso assicurare esclusivamente le garanzie previste nella Sezione TUTELA LEGALE?

No, è necessario l'acquisto di almeno una garanzia della Sezione RESPONSABILITA' CIVILE.

**27 Cosa devo fare per usufruire delle prestazioni previste dalla garanzia TUTELA LEGALE?**

Deve presentare denuncia scritta all'Agenzia che ha in carico il contratto, oppure alla Società o ad ARAG SE (società cui è affidata la gestione dei Sinistri di Tutela Legale). I recapiti di quest'ultima per le nuove denunce sono:

via FAX al numero 045.8290557

oppure tramite E-MAIL a denunce@arag.it

Per i dettagli vedasi più avanti in "Norme che regolano la liquidazione dei Sinistri" - "Norme per le Sezioni TUTELA LEGALE - PROTEZIONE DIGITALE (Limitatamente alla garanzia TUTELA LEGALE)".

**28 Posso farmi assistere da un legale di mia fiducia o devo affidarmi ad un legale scelto da ARAG SE?**

La scelta del legale è libera e pertanto potrà farsi assistere da un professionista di Sua fiducia oppure, soltanto qualora non ne avesse, da un legale selezionato appartenente al network ARAG.

Per i dettagli vedasi più avanti in "Norme che regolano la liquidazione dei Sinistri" - "Norme per le Sezioni TUTELA LEGALE - PROTEZIONE DIGITALE (Limitatamente alla garanzia TUTELA LEGALE)".



Assicurati per fatti illeciti extracontrattuali di questi ultimi. La prestazione opera:

- dopo l'esaurimento di ciò che è dovuto dall'assicuratore di responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza ai sensi dell'art. 1917 comma 3 Codice Civile, su fattispecie coperte dalla Polizza di responsabilità civile;
- in primo rischio qualora, dopo aver attivato la Polizza di responsabilità civile, la stessa non sia operante sulla fattispecie in esame o in quanto venga rigettata la chiamata in causa.

L'intervento della Società è comunque condizionato all'esistenza di una Polizza di responsabilità civile.

3) Difesa penale colposa

sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni, compresi i casi di Oblazione, remissione di querela, prescrizione, archiviazione, amnistia ed indulto. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.

4) Difesa penale dolosa

sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi commessi dagli Assicurati nello svolgimento dell'attività o professione descritta in Polizza, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa, purché gli Assicurati vengano prosciolti o assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo (Art. 530 comma 1, Codice Procedura Penale) o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla Legge come reato o il procedimento si concluda con applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) o il reato si estingua per prescrizione. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. Fermo restando l'obbligo per gli Assicurati di denunciare il Sinistro nel momento in cui ha inizio il procedimento penale, ARAG anticiperà al Contraente le spese legali, fino ad un massimo di € 5.000,00, in attesa della definizione del giudizio. Nei casi in cui il giudizio anche a seguito di archiviazione e successiva riapertura, si concluda con sentenza diversa da assoluzione, proscioglimento e/o derubricazione del reato da doloso a colposo, ARAG richiederà al Contraente il rimborso di tutti gli oneri eventualmente anticipati per la difesa in ogni grado di giudizio. L'Assicurato è obbligato ad informare ARAG circa l'esito del procedimento entro e non oltre 30 giorni dalla data della pubblicazione della sentenza. La prestazione opera in deroga all'Art. 9.4 - Esclusioni lett. b) ed f).

5) Rapporti di lavoro

sostenere controversie individuali di lavoro con i soggetti iscritti nel Libro unico del lavoro. La presente prestazione vale esclusivamente per il Contraente.

6) Locali dell'Azienda assicurata

sostenere controversie in materia di locazione, diritto di proprietà ed altri diritti reali relativi agli immobili nei quali il Contraente esercita l'attività purché indicati in Polizza. Per le vertenze in materia di usucapione, l'insorgenza del Sinistro coincide con la data della prima contestazione della richiesta di usucapione, se la richiesta è avvenuta durante il periodo di efficacia della copertura assicurativa. La presente prestazione vale esclusivamente per il Contraente.

7) Inadempienze contrattuali

sostenere le controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali, relativamente a forniture di beni, prestazioni di servizi commissionate e/o ricevute dal Contraente, sempreché il valore della lite sia superiore a € 300,00. La presente prestazione vale esclusivamente per il Contraente.

8) Arbitrati

arbitrati per la decisione di controversie previste dal presente articolo. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato.

9) Errori nei contratti e/o nelle ordinazioni

sostenere controversie contrattuali nei confronti di agenti e/o rappresentanti per errori nei contratti e/o nelle ordinazioni, con un esborso massimo di € 5.000,00 per vertenza, indipendentemente dal Massimale previsto per le altre garanzie. La prestazione opera in deroga all'Art. 9.4 - Esclusioni lett. t)

10) Sicurezza sul posto di lavoro (D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni)

in relazione al Decreto legislativo n. 81/2008 ed alle disposizioni integrative e correttive contenute nel Decreto legislativo n. 106/2009 e successive modifiche e integrazioni, le garanzie vengono prestate a favore del Contraente a tutela dei diritti dei propri legali rappresentanti, dirigenti, preposti, medico competente, responsabili dei servizi di prevenzione, lavoratori dipendenti.

Le garanzie vengono prestate altresì a favore del Contraente a tutela dei diritti dei propri Addetti, nella loro qualità di Responsabile dei lavori, Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, Committente dei lavori.

Ad eccezione dei legali rappresentanti, i sopra elencati assicurati sono garantiti se ed in quanto dipendenti del Contraente.

Le garanzie valgono nei casi di contestazione d'inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui al Decreto sopra citato e delle altre disposizioni normative e/o regolamentari in materia di prevenzione, sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro, a condizione che l'Assicurato sia in regola con gli adempimenti in materia disciplinati dal Decreto legislativo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, per:

- la difesa nei Procedimenti penali per Delitti colposi e/o contravvenzioni;
- la difesa in Procedimenti penali per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose (Artt. 589 - 590 Codice Penale);
- l'opposizione e/o impugnazione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie di importo determinato in misura non inferiore a € 300,00.

La presente garanzia opera in parziale deroga all'Art. 9.4 - Esclusioni lettera b) per la materia amministrativa.

11) Tutela della privacy (Regolamento UE 2016/679 "GDPR" e Decreto legislativo n. 196/2003 come da ultimo modificato dal Decreto legislativo n. 101/2018 "Codice Privacy")

Le garanzie coprono il Contraente in relazione ai trattamenti di cui sia Titolare.

Le garanzie vengono prestate per le spese sostenute dagli Assicurati relativamente ai casi assicurativi che siano connessi allo svolgimento degli incarichi/ruoli di cui al Regolamento UE 2016/679 e al Decreto legislativo n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni, comprese quelle previste dal Decreto legislativo n. 101/2018.

Le garanzie valgono per:

- sostenere la difesa nei Procedimenti penali per Delitti colposi e/o contravvenzioni;
- sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi previsti. Le spese per la difesa penale a seguito di imputazione per Delitto doloso verranno rimborsate da ARAG nel solo caso di assoluzione successivamente al passaggio in giudicato della sentenza ovvero se il reato è derubricato da doloso a colposo, il procedimento è archiviato per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato o il procedimento si conclude con applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) o il reato si estingue per prescrizione; la garanzia non opera nei casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.

Fermo restando l'obbligo per gli Assicurati di denunciare il Sinistro nel momento in cui ha inizio il Procedimento penale, ARAG rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato;

- l'opposizione e/o impugnazione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie di importo determinato in misura non inferiore a € 300,00;
- resistere a secondo rischio, quindi dopo l'esaurimento del massimale dovuto per legge o per contratto dall'assicuratore di responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza, ai sensi dell'art. 1917 comma 3 Codice civile, alla richiesta di risarcimento di terzi per danni extracontrattuali causati dall'Assicurato.
- presentare i reclami al Garante

Le garanzie vengono prestate a condizione che il Titolare del Trattamento abbia provveduto, quando previsto, alla tenuta del registro dei trattamenti.

A parziale deroga dell'Art. 12.20 - Insorgenza del Sinistro/Caso assicurativo delle Norme che regolano la liquidazione dei Sinistri si conviene che, ai fini dei punti 10) e 11) del presente Articolo, per insorgenza del Sinistro si intende:

- il compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo e/o penale;
- il momento in cui l'Assicurato abbia o avrebbe cominciato a violare le norme di Legge, nel caso di

Procedimento penale per delitto doloso, per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose.

La garanzia assicurativa viene prestata per i Casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del presente contratto.

La garanzia si estende ai Casi assicurativi conseguenti a fatti e/o atti verificatisi durante il periodo di validità del contratto ed insorti nel termine di **1 Anno** dalla cessazione dei soggetti garantiti dalle funzioni/qualifiche indicate in Polizza, o loro dimissioni dall'Azienda assicurata.

Art. 9.2 - Persone assicurate

Le garanzie previste all'Art. 9.1 - Garanzia Base, vengono prestate a tutela dei diritti del Contraente per fatti inerenti all'esercizio dell'Attività indicata in Polizza, ed in particolare:

- per le società di persone: a tutela dei diritti dei Soci iscritti nel relativo libro, dei soggetti iscritti nel Libro unico del lavoro, dei familiari del titolare dell'impresa che collaborano nell'attività e dei soggetti non iscritti nel Libro unico del lavoro che prestano la propria attività in forza di un rapporto di lavoro non autonomo disciplinato dalla legge, compresi i tirocini formativi;
- per le società di capitale: a tutela dei diritti del Legale rappresentante, dei soci lavoratori di S.r.l., dei soggetti iscritti nel Libro unico del lavoro che prestano la propria attività in forza di un rapporto di lavoro non autonomo disciplinato dalla legge, compresi i tirocini formativi, **ad eccezione degli amministratori, dei sindaci e dei revisori**;
- per le ditte individuali e le imprese familiari: a tutela dei diritti del Titolare, dei soggetti iscritti nel Libro unico del lavoro ed i familiari del titolare che collaborano nell'attività e nell'attività e dei soggetti non iscritti nel Libro unico del lavoro che prestano la propria attività in forza di un rapporto di lavoro non autonomo disciplinato dalla legge, compresi i tirocini formativi.

Nel caso di controversie fra Assicurati con la stessa Polizza, le garanzie vengono prestate unicamente a favore del Contraente.

Vengono, inoltre, garantiti i Sinistri di cui all'Art. 9.1 - Garanzia Base, relativi all'immobile ove ha sede il Contraente nonché ad eventuali altri immobili nei quali il Contraente esercita l'attività, **purché espressamente indicati in Polizza e corrisposto il relativo Premio.**

Art. 9.3 - Consulenza telefonica

Per tutte le prestazioni di Tutela Legale previste dalla polizza ARAG fornisce un servizio di consulenza telefonica al quale l'Assicurato può rivolgersi chiamando il seguente numero

800.508.008

per ricevere informazioni di carattere generale su:

- contratti e responsabilità extra contrattuali
- leggi, regolamenti e normativa vigente
- adempimenti previsti in caso di procedimenti civili, penali ed amministrativi
- informazioni sul contenuto e sulla portata delle garanzie di Polizza
- modalità di denuncia di Sinistro e documentazione necessaria

Il numero è operativo:

lunedì - giovedì: 09:00-13:00; 14:00 - 17:00

venerdì: 09:00 - 13:00

Cosa NON assicura

Art. 9.4 - Esclusioni

La garanzia non opera:

- a) per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
- b) in materia amministrativa, tributaria e fiscale, salvo laddove espressamente previsto;
- c) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, Atti di Terrorismo, atti di vandalismo, Terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- d) per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra

- soci e/o amministratori di società, compravendita di quote societarie;
- e) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
 - f) per fatti dolosi delle persone assicurate, salvo laddove previsto dalle Condizioni di Assicurazione;
 - g) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente; questa esclusione non opera per la difesa penale o l'impugnazione di sanzioni amministrative derivanti dalla violazione del Decreto legislativo n. 152/2006 in materia di tutela dell'ambiente;
 - h) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli;
 - i) per fatti relativi a fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie;
 - j) per contratti di compravendita di immobili o permuta di immobili;
 - k) limitatamente agli immobili nei quali il Contraente esercita l'attività, per le controversie relative ad interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione e costruzione ex novo degli edifici comprese le connesse controversie di fornitura e posa in opera di materiali e/o impianti;
 - l) per controversie relative ad affitto o cessione d'azienda o di ramo di azienda;
 - m) per controversie relative a contratti di leasing immobiliare;
 - n) per controversie contrattuali con i clienti relative a prestazioni di servizi o forniture di beni effettuati dal Contraente nell'esercizio della sua attività;
 - o) per controversie derivanti dall'esercizio della professione medica;
 - p) per le controversie con la Società;
 - q) per controversie che coinvolgono il Contraente o gli Assicurati in qualità di utenti del web e di social e media network;
 - r) per danni nucleari o genetici causati dall'Assicurato, salvo il caso di Sinistri conseguenti a trattamenti medici;
 - s) per fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali viene riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
 - t) per vertenze nei confronti di agenti e/o rappresentanti;
 - u) per le controversie relative a fabbricazione o commercializzazione di esplosivi, armi o equipaggiamento militare;
 - v) per attività svolta da aziende specializzate in trattamento o smaltimento di rifiuti;
 - w) per attività svolta da cooperative di consumatori o associazioni di consumatori;
 - x) per vertenze tra agenzie di somministrazione lavoro e lavoratori somministrati occupati presso terzi;
 - y) per adesione ad azioni di classe (class action);
 - z) per la difesa penale per abuso di minori.

Come personalizzare

Art. 9.5 - Garanzie Supplementari (a pagamento)

Il Contraente può scegliere di acquistare una o più tra le Garanzie Supplementari di seguito proposte; la garanzia sarà operante solo se indicata in Polizza e ne sia stato pagato il relativo Premio.

Art. 9.5.1 - D. Lgs. n. 193/07 relativo ai controlli in materia alimentare

Le garanzie previste all'Art. 9.1 - Garanzia Base vengono prestate a favore del Contraente per:

- 1) sostenere la difesa nei Procedimenti penali per Delitti colposi e/o contravvenzioni derivanti dall'inosservanza del Decreto legislativo n. 193/07 e successive modifiche e integrazioni;
- 2) sostenere la difesa in Procedimenti penali per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose (Artt. 589 - 590 Codice Penale);
- 3) l'opposizione e/o impugnazione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie di importo determinato in misura non inferiore a € 300,00 nei casi di contestazione d'inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui al Decreto legislativo n. 193/07 e successive modifiche e integrazioni.

Ad eccezione dei Legali rappresentanti, gli Assicurati sono garantiti se ed in quanto dipendenti del Contraente.

La presente garanzia opera in parziale deroga all'Art. 9.4 - Esclusioni lettera b) per la materia amministrativa.

Art. 9.5.2 - D. Lgs. n. 231/2001 relativo alla responsabilità amministrativa

La garanzia, in deroga all'Art. 9.2 - Persone assicurate e all'Art. 9.4 - Esclusioni, lettera b), copre le spese sostenute:

- dal Contraente in procedimenti di accertamento della sua responsabilità da reato e per l'impugnazione di provvedimenti o sanzioni amministrativi non pecuniarie e pecuniarie **in misura non inferiore a € 300,00;**
- dai soggetti di cui all'Art. 5 del Decreto legislativo n. 231/2001, anche se non dipendenti del Contraente, per la difesa nei procedimenti penali per Delitti colposi, contravvenzioni e delitti dolosi previsti dal Decreto legislativo n. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni. Per i Delitti dolosi sono coperte le spese sostenute se l'Assicurato è assolto con decisione passata in giudicato, il reato è derubricato da doloso a colposo, il procedimento è archiviato per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla Legge come reato, il procedimento si conclude con applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) o il reato si estingue per prescrizione. **Non sono coperte le spese sostenute nei casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.**

Art. 9.5.3 - D. Lgs. n. 472/97 relativo alla riforma fiscale e tributaria

La garanzia vale esclusivamente per i procedimenti di natura tributaria e fiscale secondo quanto previsto dal Decreto legislativo n. 472/97 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

La garanzia si intende prestata a favore del Contraente che debba presentare ricorso avverso la sanzione amministrativa comminata dall'Autorità preposta. **Le spese relative al ricorso saranno rimborsate solo in caso di colpa lieve degli Assicurati.**

Tale garanzia opera in deroga all'Art. 9.4 - Esclusioni lettera b).

Art. 9.5.4 - Vertenze contrattuali con i clienti, compreso il recupero del credito

La garanzia è prestata per sostenere fino a 4 vertenze contrattuali con i clienti, compreso il recupero crediti, relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dal Contraente.

Le prestazioni di servizi o le forniture di beni devono essere state effettuate successivamente al decorso di 90 giorni dalla validità della presente Polizza ed i crediti ad esse relative devono essere rappresentati da idonea prova scritta o ad essa equiparata ai sensi degli Artt. 634 e 636 Codice Procedura Civile.

La fase stragiudiziale è gestita da ARAG che si attiva per risolvere la vertenza con l'accordo delle parti e si riserva di demandarne la gestione ad un avvocato di propria scelta. **In caso di esito negativo del tentativo stragiudiziale o di componimento bonario, l'ulteriore fase giudiziale non è oggetto di tale garanzia.**

La prestazione opera in deroga all'Art. 9.4 - Esclusioni lett. n).

Art. 9.5.5 - D. Lgs n. 152/2006 relativo alla tutela dell'ambiente

Le garanzie previste all'Art. 9.1 - Garanzia Base vengono prestate a favore del Contraente per:

- 1) sostenere la difesa nei Procedimenti penali per Delitti colposi e/o contravvenzioni derivanti dall'inosservanza del Decreto legislativo n. 152/06 e successive modifiche e integrazioni. Sono inoltre coperte le spese per il dissequestro dei beni necessari all'Attività esercitata. La garanzia opera per atti, fatti o comportamenti avvenuti nei 10 anni anteriori alla data di effetto del contratto se conosciuti dall'Assicurato dopo questa data. Se il Contraente ha stipulato un precedente contratto di tutela legale, si impegna a denunciare i sinistri avvenuti prima della conclusione del presente contratto anche alla compagnia presso la quale era precedentemente assicurato;
- 2) sostenere la difesa nei Procedimenti penali per Delitti dolosi derivanti dall'inosservanza del Decreto legislativo n. 152/06 e successive modifiche e integrazioni. Sono inoltre coperte le spese per il dissequestro dei beni necessari all'Attività esercitata.

La garanzia opera quando:

- l'assicurato è assolto con decisione passata in giudicato

- il reato è derubricato da doloso a colposo
- il procedimento è archiviato per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato
- il procedimento si conclude con applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) o il reato si estingue per prescrizione.

La garanzia non opera nei casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.

Fermo restando l'obbligo per gli Assicurati di denunciare il Sinistro nel momento in cui ha inizio il procedimento penale, ARAG anticiperà al Contraente le spese legali, fino ad un massimale di € 5.000,00, in attesa della definizione del giudizio. Nei casi in cui il giudizio anche a seguito di archiviazione e successiva riapertura, si concluda con sentenza diversa da assoluzione, proscioglimento e/o derubricazione del reato da doloso a colposo, ARAG richiederà al Contraente il rimborso di tutti gli oneri eventualmente anticipati per la difesa in ogni grado di giudizio.

La garanzia opera per atti, fatti o comportamenti avvenuti nei 10 anni anteriori alla data di effetto del contratto se conosciuti dall'Assicurato dopo questa data. Se il Contraente ha stipulato un precedente contratto di tutela legale, si impegna a denunciare i sinistri avvenuti prima della conclusione del presente contratto anche alla compagnia presso la quale era precedentemente assicurato.

- 3) l'opposizione e/o impugnazione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie di importo determinato in misura non inferiore a € 300,00 nei casi di contestazione d'inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui al Decreto legislativo n. 152/06 e successive modifiche e integrazioni.

La presente garanzia opera in deroga all'Art. 9.4 - Esclusioni lettere b), f) e g).

Come assicura

Art. 9.6 - Decorrenza della garanzia

Salvo la limitazione prevista dall'Art. 12.20 - Insorgenza del Sinistro/Caso assicurativo delle Norme che regolano la liquidazione dei Sinistri, la garanzia è prestata per le controversie determinate da fatti verificatisi nel periodo di validità dell'Assicurazione e precisamente dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell'Assicurazione.

I fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell'inadempimento.

Qualora il fatto che origina il Sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il Sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.

Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico Sinistro. In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto, il Sinistro è unico a tutti gli effetti.

In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli Assicurati coinvolti, ma il relativo Massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

Art. 9.7 - Validità territoriale

Le prestazioni valgono per i Sinistri che siano insorti e che debbano essere trattati presso l'Ufficio Giudiziario competente che si trovi nei territori di seguito indicati:

- nei Paesi dell'Unione Europea, nel Regno Unito, nello Stato della Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino, nel Principato di Monaco, in Svizzera e nel Liechtenstein per la difesa penale, per la richiesta di Risarcimento danni extracontrattuali subiti per fatti illeciti di terzi e per la resistenza a richieste di Risarcimento danni extracontrattuali avanzate da terzi, per le vertenze contrattuali in materia di lavoro, per le vertenze contrattuali con i fornitori, per le vertenze contrattuali relative a errori nei contratti e/o nelle ordinazioni nei confronti di agenti e/o rappresentanti, per le vertenze relative alla locazione, al diritto di proprietà e altri diritti reali;
- nella Repubblica italiana, nello Stato della Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino per le vertenze contrattuali con i clienti, per le impugnazioni di provvedimenti o sanzioni amministrative, per

procedimenti tributari o fiscali, per reclami all'Autorità competente in materia di protezione dei Dati personali e per accertamento della responsabilità amministrativa da reato in materia di responsabilità amministrativa delle società e degli enti.

Art. 9.8 - Determinazione del Premio

Premesso che il Premio di Polizza è determinato in base all'importo del Fatturato dichiarato dal Contraente e indicato in Polizza, distribuito per fasce come determinate nella tabella che segue:

- a) entro 15 giorni antecedenti alla scadenza di ciascuna Annualità assicurativa, si fa obbligo al Contraente di comunicare alla Società le variazioni in aumento o in diminuzione che si sono verificate nel corso dell'Anno relativamente all'importo del Fatturato; ciò nella sola ipotesi in cui lo stesso dovesse appartenere ad una "fascia di Fatturato" diversa da quella dichiarata in Polizza (vedere tabella che segue);
- b) se alla singola scadenza annuale risulterà un importo di Fatturato appartenente ad una fascia diversa da quella dichiarata in Polizza, la Società provvederà ad emettere un nuovo contratto in base alla nuova fascia risultante a tale data;
- c) in caso di Sinistro e di omessa comunicazione di quanto previsto al punto a), se l'importo del Fatturato dichiarato - tenendo conto della tolleranza del 10% - risulta inferiore rispetto a quello effettivo e ciò comporta una diversa attribuzione di fascia, l'Indennizzo dovuto dalla Società sarà ridotto in base alla regola proporzionale di cui all'Articolo 1893, comma 2, del Codice Civile;
- d) la Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Tabella fasce di Fatturato

fino a € 250.000
oltre € 250.000 fino a € 500.000
oltre € 500.000 fino a € 1.000.000
oltre € 1.000.000 fino a € 5.000.000
oltre € 5.000.000 fino a € 10.000.000

Art. 9.9 - Massimale

L'Assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza del Massimale previsto per il Caso assicurativo ed indicato in Polizza, senza limite di denunce per Annualità assicurativa.

Art. 9.10 - Risoluzione del contratto a seguito di inabilitazione o interdizione del Contraente

Con riferimento alla sola garanzia Tutela legale il contratto si risolve di diritto in caso di inabilitazione o interdizione del Contraente. Dalla risoluzione del contratto stesso consegue la liberazione della Società da ogni ulteriore prestazione e il suo obbligo al rimborso del Premio pagato e non goduto al netto delle imposte.

SINTESI LIMITI/SOTTOLIMITI, FRANCHIGIE/SCOPERTI

9. SEZIONE TUTELA LEGALE			
Garanzie	Descrizione	Limiti/Sottolimiti	Franchigie/ Scoperti
Art. 9.1 - Garanzia Base	- operazioni di esecuzione forzata	Massimo 2 tentativi per Sinistro	
	- pretese finalizzate al risarcimento di Danni extracontrattuali a persone e/o Cose subiti per fatti illeciti di terzi	Massimale indicato in Polizza	
	- pretese di risarcimento avanzate da terzi nei confronti degli Assicurati per fatti illeciti di questi ultimi	Massimale indicato in Polizza	
	- difesa in procedimenti penali e delitti colposi e/o contravvenzioni, compresi i casi di Oblazione, remissione di querela, prescrizione, archiviazione, amnistia ed indulto	Massimale indicato in Polizza	
	- difesa in procedimenti penali per delitti dolosi comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa	Massimale indicato in Polizza	
	- controversie individuali di lavoro con i soggetti iscritti nel Libro unico del lavoro	Massimale indicato in Polizza	
	- controversie relative alla proprietà e/o locazione degli immobili nei quali il Contraente esercita l'attività	Massimale indicato in Polizza	
	- controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali, relativamente a forniture di beni o prestazioni di servizi commissionate e/o ricevute dal Contraente, sempreché il valore in lite sia superiore a € 300,00	Massimale indicato in Polizza	
	- arbitrati	Massimale indicato in Polizza	
	- controversie contrattuali nei confronti di agenti e/o rappresentanti per errori nei contratti e nelle ordinazioni	€ 5.000,00 per vertenza	
	- contestazione di inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui al Decreto legislativo n. 81/2008 e delle altre disposizioni normative e/o regolamentari in materia di prevenzione, sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro	Massimale indicato in Polizza	
	- Tutela della Privacy	Massimale indicato in Polizza	

Garanzie	Descrizione	Limiti/Sottolimiti	Franchigie/ Scoperti
Art. 9.5 - Garanzie Supplementari (a pagamento)	Art. 9.5.1 - D. Lgs. n. 193/07 relativo ai controlli in materia di sicurezza alimentare	Massimale indicato in Polizza	
	Art. 9.5.2 - D. Lgs. n. 231/2001 relativo alla responsabilità amministrativa	Massimale indicato in Polizza	
	Art. 9.5.3 - D. Lgs. n. 472/97 relativo alla riforma fiscale e tributaria	Massimale indicato in Polizza	
	Art. 9.5.4 - Vertenze contrattuali con i clienti, compreso il recupero del credito	Fino a 4 vertenze contrattuali	
	Art. 9.5.5 - D. Lgs. n. 152/2006 relativo alla tutela dell'ambiente	Massimale indicato in Polizza	

10.1 - ASSISTENZA ATTIVITA'

Cosa assicura**Art. 10.1.1 - Garanzia Base** ²⁹

La Società si impegna ad erogare una o più Prestazioni di immediato aiuto nel caso in cui l'Assicurato si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di uno degli eventi indicati nelle condizioni che seguono, con i limiti e secondo le condizioni in essi contenuti.

La Società per il tramite della Centrale Operativa:

a) fornisce informazioni su artigiani convenzionati (elettricisti, falegnami, idraulici, fabbri, muratori, vetrai, termoidraulici) relativamente alle attività svolte, indirizzi e recapiti telefonici, nel caso siano necessari per interventi di riparazione e/o manutenzione ordinari.

La Società tiene a proprio carico i relativi costi.

Sono esclusi e rimangono a carico dell'Assicurato i costi delle consulenze e degli interventi eventualmente richiesti dall'Assicurato al professionista indicato dalla Centrale Operativa;

b) invia presso i Locali personale di vigilanza, qualora sia compromessa l'efficienza e la sicurezza degli accessi ed esista l'oggettivo rischio di reati.

La Società tiene a proprio carico i costi relativi fino ad un massimo di 15 ore, anche non consecutive, per evento;

c) organizza il viaggio dell'Assicurato per rientrare presso la sede dell'Attività, qualora l'evento renda necessaria la sua presenza in loco ed egli si trovi ad oltre 50 km dalla sede dell'attività stessa.

La Società tiene a proprio carico i relativi costi, compresi quelli dell'eventuale viaggio per recuperare il veicolo abbandonato sul Luogo dell'Assistenza per rientrare più rapidamente.

Le Prestazioni di cui alle lettere a), b) e c) sono operanti in conseguenza dei seguenti eventi, verificatisi all'interno dei Locali:

- Allagamento o mancanza d'acqua provocato da rottura, otturazione o guasto alle tubazioni fisse dell'impianto idraulico;
- mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico sanitari causato da guasto alle tubazioni fisse di scarico dell'impianto idraulico;
- mancanza di corrente elettrica provocata da guasti all'impianto di distribuzione interna, agli interruttori di accensione, alle prese di corrente;
- guasto all'impianto di allarme causato da effrazione o tentata effrazione;
- impossibilità di accesso ai Locali o di chiusura degli stessi, conseguente a Furto, tentato Furto, Rapina, Incendio, Esplosione o Scoppio, atti vandalici;
- rottura dei vetri dei serramenti e degli infissi esterni, conseguente a Furto, tentato Furto, Rapina, Incendio, Esplosione o Scoppio, atti vandalici;

29 Cosa devo fare per attivare la garanzia di ASSISTENZA?

Per l'erogazione delle garanzie e dei servizi di Assistenza previsti sul contratto occorre sempre rivolgersi preventivamente alla Centrale Operativa richiedendo l'aiuto necessario mediante:

chiamata al Numero Verde 800331166 (non valido dall'estero)

o al numero +390116523200 (dall'estero)

o via FAX al numero +390116533875

oppure tramite E-MAIL a areaassistenza@unipolassistance.it

Per i dettagli vedasi più avanti in "Norme che regolano la liquidazione dei Sinistri" - "Norme per la Sezione ASSISTENZA".



- d) invia presso i Locali uno o più artigiani, tra le professionalità di seguito elencate:³⁰
- idraulico, in caso di Allagamento o mancanza d'acqua provocato da rottura, otturazione o guasto alle tubazioni fisse dell'impianto idraulico e di mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico sanitari causato da guasto alle tubazioni fisse di scarico dell'impianto idraulico;
 - elettricista, in caso di mancanza di corrente elettrica provocata da guasti all'impianto di distribuzione interna, agli interruttori di accensione, alle prese di corrente e di guasto all'impianto di allarme causato da effrazione o tentata effrazione;
 - fabbro/serrandista, in caso di impossibilità di accesso ai Locali o di chiusura degli stessi, conseguente a Furto, tentato Furto, Rapina, Incendio, Esplosione o Scoppio, atti vandalici;
 - vetraio, in caso di rottura dei vetri dei serramenti e degli infissi esterni, conseguente a Furto, tentato Furto, Rapina, Incendio, Esplosione o Scoppio, atti vandalici.

La Società tiene a proprio carico i costi del diritto d'uscita e della manodopera fino ad un importo massimo di € 350,00, per professionista intervenuto, per evento.

Sono esclusi e rimangono a carico dell'Assicurato i costi dei pezzi di ricambio e dei materiali di consumo;

- e) invia personale specializzato in tecniche di asciugatura qualora, a seguito di danni causati da spargimento d'acqua, si renda necessario un intervento per il salvataggio o il risanamento dei Locali e del relativo contenuto.

La Prestazione è erogata per i seguenti casi:

- Allagamento o infiltrazione in un punto qualsiasi dei Locali, provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico;
- mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari dei Locali, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico.

La Società tiene a proprio carico i relativi costi fino ad un importo massimo di € 500,00 per evento;

- trasferisce l'Assicurato, in caso di Infortunio conseguente a Scippo o Rapina avvenuti all'interno dei Locali presso la Struttura Sanitaria più vicina ai Locali o in alternativa, presso l'Abitazione, una volta dimesso da un centro di primo soccorso utilizzando il mezzo di trasporto più idoneo, indicato dall'Équipe medica della Centrale Operativa.

La Società tiene a proprio carico i relativi costi.

Art. 10.1.2 - Delimitazioni

La Società non si assume responsabilità per:

- a) danni conseguenti a un suo ritardato o mancato intervento dovuto a caso fortuito, causa di forza maggiore o a inesatte o incomplete informazioni fornite dall'Assicurato;
- b) mancato o limitato funzionamento della rete di telecomunicazione mobile (GSM, GPRS, UMTS, ecc.) o della rete fissa.

La Società non riconosce rimborsi né importi compensativi relativi a coperture delle quali l'Assicurato non ha usufruito per sua scelta o perché non ne ha avuto la necessità.

La Società non riconosce rimborsi, né Indennizzi compensativi, per Prestazioni organizzate da altre compagnie di assicurazione o da altri enti o che non siano state richieste preventivamente alla Centrale Operativa e da queste organizzate.

La Società non risponde dei fatti dolosi o colposi di professionisti dalla stessa incaricati di erogare le consulenze telefoniche ed è estranea ad ogni eventuale controversia che insorgesse tra l'Assicurato e tale professionista.

30 Posso chiedere in caso di urgenza l'intervento di un artigiano di mia fiducia e poi farmi rimborsare dalla Società?

No, in quanto è la Società a provvedere - tramite l'impresa UnipolAssistance S.c.r.l. - all'invio immediato di un artigiano convenzionato, tenendo indenne l'Assicurato dai costi di uscita e di manodopera fino all'importo esplicitamente indicato nella Garanzia Base.



Cosa NON assicura

Art. 10.1.3 - Esclusioni

La Centrale Operativa non eroga:

- a) le Prestazioni non necessarie e non funzionali ad affrontare la situazione di difficoltà;
- b) alcun aiuto in alternativa, nemmeno a titolo di compensazione con quanto non goduto, se l'Assicurato, per sua libera scelta o per sua negligenza, non usufruisce o usufruisce solo parzialmente delle Prestazioni.

Salvo che non sia diversamente specificato, le Prestazioni non vengono erogate se la situazione di difficoltà è conseguenza:

- c) di dolo dell'Assicurato o delle persone di cui egli deve rispondere a norma di Legge;
- d) di eventi naturali di carattere eccezionale per intensità e delimitazione geografica (quali a titolo meramente esemplificativo: uragani, tempeste, trombe d'aria, grandine, Inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti, caduta di neve, valanghe, slavine, Alluvioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche) laddove non sia materialmente ed oggettivamente possibile intervenire;
- e) di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, nonché di aggressioni o di atti violenti che abbiano movente politico e sociale ed ai quali l'Assicurato abbia partecipato attivamente;
- f) di eventi che hanno colpito parti di uso non esclusivo dei Locali (quali, a puro titolo di esempio: gli impianti generali idraulici, elettrici, del gas e del riscaldamento; cancelli, porte, portoni d'accesso dell'edificio in cui sono situati i Locali);
- g) di interruzione della fornitura di elettricità, acqua e gas da parte degli enti erogatori, in quanto gli interventi necessari possono essere effettuati esclusivamente da soggetti autorizzati da tali enti;
- h) di corrosione, usura, gelo, stillicidio (caduta o sgocciolamento di acqua che si differenzia dalla vera e propria precipitazione, in quanto il volume d'acqua non è intenso e non ha un flusso costante), umidità, infiltrazioni, rigurgiti, straripamenti, causati da incuria o lavori ai pozzi neri.

Non sono inoltre erogate le Prestazioni che comportano l'intervento su impianti per i quali l'Assicurato non è in grado di dimostrare l'avvenuta messa a norma secondo le disposizioni in vigore e/o di avere effettuato le operazioni di manutenzione periodica previste dalle norme in vigore.

Come assicura

Art. 10.1.4 - Pagamento delle Prestazioni

La Società sostiene i costi delle sole Prestazioni indispensabili ad aiutare l'Assicurato ad affrontare la situazione di difficoltà che si è verificata, fino al momento in cui tale difficoltà cessa e comunque entro i limiti e nel rispetto dei Massimali di spesa stabiliti dal contratto.

I costi eccedenti i limiti di spesa che la Società si impegna a tenere a proprio carico gravano sull'Assicurato che deve pagarli direttamente al soggetto che eroga materialmente la Prestazione o alla Società, nel caso che li abbia per suo conto anticipati.

Se l'Assicurato non accetta di corrispondere l'eccedenza, la Società eroga la Prestazione solo nei limiti di quanto reso possibile dal Massimale previsto. In alternativa, la Società rimborsa la spesa da lui sostenuta per procurarsi autonomamente la Prestazione precedentemente richiesta alla Centrale Operativa, entro i limiti e i Massimali previsti da ciascuna Prestazione. In tal caso l'Assicurato deve produrre l'originale dei documenti fiscali a dimostrazione che ha effettivamente sostenuto la spesa.

La Società rimborsa esclusivamente le spese che l'Assicurato abbia sostenuto se:

- a) siano state preventivamente autorizzate dalla Struttura organizzativa;
- b) siano conseguenti ad interventi disposti dalle pubbliche Autorità;
- c) lo stesso non abbia potuto richiedere immediatamente la Prestazione per cause di forza maggiore;
- d) le procedure da seguire per la sua attivazione impediscono alla Società di pagarle direttamente al fornitore incaricato.

A tal fine la Centrale Operativa fornirà all'Assicurato tutte le indicazioni necessarie per l'istruzione della relativa pratica.

Art. 10.1.5 - Validità territoriale

Le Prestazioni di Assistenza operano per gli eventi occorsi in Italia, Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano.

10.2 - ASSISTENZA IN VIAGGIO DI LAVORO

Cosa assicura

Art. 10.2.1 - Garanzia Base ³¹

La Società si impegna ad erogare una o più Prestazioni di immediato aiuto nel caso in cui l'Assicurato si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di uno degli eventi nel seguito descritti, con i limiti e secondo le condizioni in essi contenuti.

Date le peculiarità delle situazioni in cui possono essere fornite le Prestazioni sanitarie, la relativa erogazione è subordinata alla preventiva valutazione della situazione clinica da parte dell'Équipe Medica, il cui parere è vincolante per la Centrale Operativa e per l'Assicurato, anche qualora quest'ultimo abbia sottoscritto le dimissioni volontarie dalla Struttura Sanitaria presso cui si trova. Per decidere può avvalersi del parere dei medici curanti in loco. Se ritenuto necessario l'Équipe Medica potrà attivare il Servizio Sanitario di Urgenza ed Emergenza Medica.

In caso di Infortunio o Malattia occorsi all'Assicurato quando si trova in Trasferta, la Società per il tramite della Centrale Operativa:

- a) fornisce all'Assicurato una consulenza medica telefonica sulla patologia segnalata e riguardo ai professionisti e alle strutture a cui rivolgersi per la diagnosi e la cura. Se l'Équipe Medica lo ritiene necessario, l'Assicurato viene messo in contatto anche con uno specialista in medicina d'urgenza, cardiologia, ortopedia, neurologia, psicologia.
La Società tiene a proprio carico i relativi costi.
Sono esclusi e rimangono a carico dell'Assicurato i costi delle consulenze e degli interventi eventualmente richiesti dall'Assicurato al professionista indicato dalla Centrale Operativa;
- b) trasporta l'Assicurato presso la Struttura Sanitaria più idonea per la diagnosi e la cura necessaria al caso specifico, più vicina al Luogo dell'assistenza.
Se necessario, a giudizio della Centrale Operativa, durante il trasferimento sarà presente personale sanitario specializzato e/o una persona indicata dall'Assicurato, che si trovi sul Luogo dell'assistenza.
La Società tiene a proprio carico i costi relativi:
 - all'organizzazione ed all'esecuzione del trasporto, con il mezzo ritenuto più idoneo in relazione alla tratta da percorrere e alle condizioni di salute;
 - all'accompagnamento durante il trasporto;
- c) trasferisce l'Assicurato presso la Struttura Sanitaria più vicina alla sua Abitazione, idonea ad erogare la cura necessaria, o presso la sua Abitazione.
Se necessario, a giudizio della Centrale Operativa, durante il trasferimento sarà presente personale sanitario specializzato e/o una persona indicata dall'Assicurato, che si trovi sul Luogo dell'assistenza.

31 Cosa devo fare per attivare la garanzia di ASSISTENZA?

Per l'erogazione delle garanzie e dei servizi di Assistenza previsti sul contratto occorre sempre rivolgersi preventivamente alla Centrale Operativa richiedendo l'aiuto necessario mediante: chiamata al Numero Verde 800331166 (non valido dall'estero) o al numero +390116523200 (dall'estero) o via FAX al numero +390116533875 oppure tramite E-MAIL a unipolassistance@unipol.it.

Per i dettagli vedasi più avanti in "Norme che regolano la liquidazione dei Sinistri" - "Norme per la Sezione ASSISTENZA".



L'uso dell'aereo sanitario speciale è limitato ai trasferimenti da Paesi dell'Europa e da quelli del bacino del Mar Mediterraneo.

La Società tiene a proprio carico i costi relativi:

- all'organizzazione ed all'esecuzione del trasporto, con il mezzo ritenuto più idoneo in relazione alla tratta da percorrere e alle condizioni di salute;
- all'accompagnamento durante il trasporto;

d) organizza il viaggio di un Familiare presso la Struttura Sanitaria dove l'Assicurato sia stato portato in conseguenza dell'evento, per consentirgli di prendersi cura dell'Assicurato stesso.

La Società tiene a proprio carico i costi relativi:

- al viaggio di andata e ritorno, da effettuarsi con il mezzo di trasporto individuato tra quelli effettivamente disponibili e ritenuti più idonei, in relazione alla tratta da percorrere, con esclusione dell'autovettura sostitutiva;
- alle spese di albergo fino a un importo massimo di € 250,00 per evento;

e) mette a disposizione dell'Assicurato personale idoneo ad agevolare le comunicazioni con il personale medico in loco.

La Società tiene a proprio carico i costi relativi al professionista incaricato fino ad un massimo di 10 ore anche non consecutive e comunque non oltre € 500,00 per evento;

f) recapita all'Assicurato medicinali previsti e autorizzati dalla farmacopea ufficiale italiana non reperibili sul Luogo dell'Assistenza.

L'Assicurato deve mettere a disposizione dei soggetti incaricati dalla Centrale Operativa la relativa prescrizione medica.

La Società tiene a proprio carico i costi per la ricerca e la consegna dei medicinali e ne anticipa i costi che comunque rimangono a totale carico dell'Assicurato.

L'anticipo viene messo a disposizione dell'Assicurato secondo le modalità previste dall'Art. 10.2.2 - Delimitazioni.

In caso di decesso dell'Assicurato, occorso quando si trova in Trasferta, la Società per il tramite della Centrale Operativa:

g) organizza il trasferimento della salma presso il luogo di sepoltura in Italia. La Società tiene a proprio carico i costi relativi:

- al trasporto della salma;
- al feretro da utilizzarsi per il trasporto, fino ad un importo massimo di € 1.500,00 per evento;
- agli oneri connessi all'espletamento delle formalità burocratiche e legali resesi necessarie sul Luogo dell'Assistenza.

Sono escluse le spese relative alla ricerca e recupero della salma e alla cerimonia funebre (sepoltura, inumazione, cremazione).

In caso di:

- evento occorso all'attività che comporti la relativa interruzione;
- perdita di una o più commesse pari ad almeno il 10% del Fatturato dell'impresa;
- convocazione davanti ad un magistrato in qualità di rappresentante dell'impresa;
- decesso di un dipendente;
- pericolo di vita o decesso di un Familiare

verificatisi quando l'Assicurato si trova in Trasferta, la Società per il tramite della Centrale Operativa:

h) organizza il viaggio dell'Assicurato per rientrare presso la sede dell'attività o presso l'Abitazione.

La Società tiene a proprio carico i relativi costi, compresi quelli dell'eventuale viaggio per recuperare il veicolo abbandonato sul Luogo dell'Assistenza per rientrare più rapidamente.

In caso di imputazione per danni involontariamente cagionati a terzi o per violazione non dolosa di norme di Leggi e/o regolamenti occorsi quando l'Assicurato si trova in Trasferta all'Estero, la Società per il tramite della Centrale Operativa:

i) mette a disposizione dell'Assicurato un legale.

La Società anticipa le spese del legale fino a un importo massimo di € 3.000,00 per evento.

L'anticipo viene messo a disposizione dell'Assicurato secondo le modalità previste dall'Art. 10.2.2 - Delimitazioni.

Art. 10.2.2 - Delimitazioni

Le Prestazioni di Assistenza operano per **non più di 90 giorni consecutivi** per il medesimo viaggio di lavoro, **a partire dalle ore 00.00 del giorno fissato per la partenza e scadono alle ore 24.00 del giorno fissato per il rientro.**

La Società non si assume responsabilità per danni conseguenti a un suo ritardato o mancato intervento dovuto a caso fortuito, causa di forza maggiore o a inesatte o incomplete informazioni fornite dall'Assicurato. **La Società non riconosce rimborsi né importi compensativi** relativi a coperture delle quali l'Assicurato non ha usufruito per sua scelta o perché non ne ha avuto la necessità.

La Società non riconosce rimborsi, né Indennizzi compensativi, per Prestazioni organizzate da altre compagnie di assicurazione o da altri enti o che non siano state richieste preventivamente alla Centrale Operativa e da queste organizzate.

Eventuali biglietti di viaggio non utilizzati dall'Assicurato devono essere consegnati alla Società.

La Società non risponde dei fatti dolosi o colposi di professionisti dalla stessa incaricati di erogare le consulenze telefoniche ed è estranea ad ogni eventuale controversia che insorgesse tra l'Assicurato e tale professionista.

Gli importi riconosciuti dalla Società a titolo di anticipo, sui quali non saranno applicati interessi, devono essere restituiti **entro 30 giorni** dalla messa a disposizione. **Trascorso tale termine l'Assicurato dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l'ammontare degli interessi legali.**

L'Assicurato deve attenersi alle istruzioni operative impartite dalla Struttura organizzativa.

La Prestazione non è operante se:

- il trasferimento di valuta all'Estero comporta violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l'Assicurato;
- l'Assicurato non è in grado di fornire alla Struttura organizzativa garanzie di restituzione da quest'ultima ritenute adeguate.

Cosa NON assicura

Art. 10.2.3 - Esclusioni

La Centrale Operativa non eroga:

- a) le Prestazioni non necessarie e non funzionali ad affrontare la situazione di difficoltà;
- b) alcun aiuto in alternativa, nemmeno a titolo di compensazione con quanto non goduto, se l'Assicurato, per sua libera scelta o per sua negligenza, non usufruisce o usufruisce solo parzialmente delle Prestazioni.

Salvo che non sia diversamente specificato, **le Prestazioni non vengono erogate se la situazione di difficoltà è conseguenza:**

- c) di dolo dell'Assicurato o delle persone di cui egli deve rispondere a norma di Legge;
- d) di eventi naturali di carattere eccezionale per intensità e delimitazione geografica (quali a titolo meramente esemplificativo: uragani, tempeste, trombe d'aria, grandine, Inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti, caduta di neve, valanghe, slavine, Alluvioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche) laddove non sia materialmente ed oggettivamente possibile intervenire;
- e) di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, nonché di aggressioni o di atti violenti che abbiano movente politico e sociale ed ai quali l'Assicurato abbia partecipato attivamente;
- f) della pratica di sport aerei, paracadutismo, deltaplano o della partecipazione a corse e gare motoristiche e relative prove ed allenamenti;
- g) di azioni delittuose compiute dall'Assicurato;
- h) di ricoveri per accertamenti diagnostici non resi necessari da Infortunio o Malattia (check-up);
- i) di alcoolismo, uso non terapeutico di psicofarmaci, stupefacenti o di allucinogeni.

Come assicura

Art. 10.2.4 - Pagamento delle Prestazioni

La Società sostiene i costi delle sole Prestazioni indispensabili ad aiutare l'Assicurato ad affrontare la situazione di difficoltà che si è verificata, fino al momento in cui tale difficoltà cessa e comunque entro i limiti e nel rispetto dei Massimali di spesa stabiliti dal contratto.

I costi eccedenti i limiti di spesa che la Società si impegna a tenere a proprio carico gravano sull'Assicurato che deve pagarli direttamente al soggetto che eroga materialmente la Prestazione o alla Società, nel caso che li abbia per suo conto anticipati.

Se l'Assicurato non accetta di corrispondere l'eccedenza, la Società eroga la Prestazione solo nei limiti di quanto reso possibile dal Massimale previsto. In alternativa, la Società rimborsa la spesa da lui sostenuta per procurarsi autonomamente la Prestazione precedentemente richiesta alla Centrale Operativa, entro i limiti e i Massimali previsti da ciascuna Prestazione. In tal caso l'Assicurato deve produrre l'originale dei documenti fiscali a dimostrazione che ha effettivamente sostenuto la spesa.

La Società rimborsa esclusivamente le spese che l'Assicurato abbia sostenuto se:

- a) siano state preventivamente autorizzate dalla Struttura organizzativa;
- b) siano conseguenti ad interventi disposti dalle pubbliche Autorità;
- c) lo stesso non abbia potuto richiedere immediatamente la Prestazione per cause di forza maggiore;
- d) le procedure da seguire per la sua attivazione impediscono alla Società di pagarle direttamente al fornitore incaricato.

A tal fine la Centrale Operativa fornirà all'Assicurato tutte le indicazioni necessarie per l'istruzione della relativa pratica.

Art. 10.2.5 - Validità territoriale

L'Assistenza opera per eventi occorsi all'Assicurato quando si trova in Trasferta:

- a) in ITALIA, nel territorio della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano;
- b) all'ESTERO nel Mondo Intero, esclusi i Paesi ove sussistano situazioni di guerra ancorché non dichiarata.

SINTESI LIMITI/SOTTOLIMITI, FRANCHIGIE/SCOPERTI

10. SEZIONE ASSISTENZA			
Garanzie	Descrizione	Limiti/Sottolimiti	Franchigie/ Scoperti
Art. 10.1 - Assistenza attività	Art. 10.1.1 - Garanzia Base		
	- Invio presso i Locali di personale di vigilanza	Massimo 15 ore per evento	
	- Organizza il viaggio dell'Assicurato per rientrare presso la sede dell'attività	Se l'Assicurato si trova ad oltre 50 km dalla sede	
	- Invio di un idraulico, elettricista, fabbro/serrandista, vetraio	€ 350,00 per evento e per professionista intervenuto	
	- Invio di personale specializzato in tecniche di asciugatura	€ 500,00 per evento	
Art. 10.2 - Assistenza in viaggio di lavoro	Art. 10.2.1 - Garanzia Base		
	- Spese di albergo di un familiare	€ 250,00 per evento	
	- Professionista incaricato	10 ore anche non consecutive massimo € 500,00 per evento	
	- Feretro da utilizzare per il trasporto	€ 1.500,00 per evento	
	- Spese del legale	€ 3.000,00 per evento	

11.1 - PROTEZIONE DANNI

Cosa assicura

Il Contraente può scegliere di acquistare alternativamente una delle seguenti garanzie.

Art. 11.1.1 - Protezione danni - Assistenza

In caso di introduzione di Malware, con particolare riferimento ai virus informatici, da parte di soggetti che abbiano operato abusivamente nel Computer Notebook, Desktop e/o nel Sistema informatico utilizzati nello svolgimento dell'Attività esercitata e/o nel sito web dell'Assicurato, la Società si obbliga, alle condizioni che seguono, a mettere a disposizione dell'Assicurato:

a) una **Prestazione di assistenza** per la risoluzione di **malfunzionamenti software** del Computer Notebook o Desktop o del Sistema informatico utilizzati nello svolgimento dell'Attività esercitata.

La Prestazione viene erogata a condizione che il Malware abbia causato la distruzione o il danneggiamento del Computer Notebook, Desktop, o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento o la sottrazione o il danneggiamento di Dati e Dati personali in essi contenuti.

La Struttura organizzativa provvede a mettere in comunicazione telefonica l'Assicurato con un tecnico informatico che:

- 1) risolverà, se possibile, il malfunzionamento mediante Intervento da "remoto";
- 2) si recherà presso l'Azienda assicurata nei casi in cui il malfunzionamento non sia risolvibile mediante Intervento da "remoto" e la Società ritenga necessario l'intervento diretto.

La Prestazione opera fino ad un massimo di 3 interventi per Annualità assicurativa.

b) la Prestazione di un **tecnico informatico per la ricostituzione o il ripristino di Archivi, Dati, Dati personali e Programmi** sottratti, distrutti o danneggiati.

La Prestazione opera fino ad un massimo di 1 intervento per Annualità assicurativa.

La Società non garantisce la completa e congrua ricostituzione o ripristino di Archivi, Dati, Dati personali e Programmi.

La Società, per l'erogazione delle Prestazioni di assistenza nonché per la gestione e liquidazione dei Sinistri relativi alla presente garanzia, si avvale della Struttura organizzativa di UnipolAssistance S.c.r.l., come meglio specificato all'Art. 12.1 - Obblighi del Contraente o dell'Assicurato in caso di Sinistro delle Norme che regolano la liquidazione dei Sinistri.

Art. 11.1.2 - Protezione danni - Rimborso danni derivanti da Malware (virus informatici)

In caso di introduzione di Malware, con particolare riferimento ai virus informatici, da parte di soggetti che abbiano operato abusivamente nel Computer Notebook, Desktop e/o nel Sistema informatico utilizzati nello svolgimento dell'Attività esercitata e/o nel sito web dell'Assicurato, la Società indennizza le spese sostenute e debitamente documentate dall'Assicurato per:

- a) la risoluzione di malfunzionamenti software del Computer Notebook, Desktop o del Sistema informatico utilizzati nello svolgimento dell'Attività esercitata;
- b) la ricostituzione o il ripristino di Archivi, Dati, Dati personali e Programmi sottratti, distrutti o danneggiati.

Relativamente a quanto previsto alla lettera a) del presente articolo, l'Indennizzo verrà corrisposto a condizione che il Malware abbia causato la distruzione o il danneggiamento del Computer Notebook,

32 Posso assicurare esclusivamente le garanzie previste nella Sezione PROTEZIONE DIGITALE?

No, per godere delle coperture previste dalle garanzie Protezione Danni e Tutela Legale presenti nella Sezione PROTEZIONE DIGITALE è indispensabile l'acquisto contestuale delle Sezioni DANNI AI BENI/DANNI AI BENI ALL RISKS e/o RESPONSABILITA' CIVILE.



Desktop, del Sistema informatico o l'interruzione totale o parziale del loro funzionamento.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza della Somma assicurata indicata in Polizza per Sinistro e per Periodo assicurativo e con applicazione di una Franchigia di € 100,00 per Sinistro.

Art. 11.1.3 - Garanzie accessorie

Le seguenti garanzie si intendono sempre operanti

Art. 11.1.3.1 - Lesione della reputazione

La Società indennizza le spese necessarie e ragionevolmente sostenute dall'Assicurato per la cancellazione o la deindicizzazione da internet delle informazioni che abbiano compromesso la sua immagine pubblica.

La presente garanzia opera a condizione che la divulgazione di tali informazioni sia stata posta in essere da terzi che le abbiano sottratte introducendosi od operando abusivamente nel Computer Notebook, Desktop e/o nel Sistema informatico utilizzati nello svolgimento dell'Attività esercitata e/o nel sito web dell'Assicurato.³³

La garanzia è prestata fino alla concorrenza della somma di € 2.500,00 per Sinistro e per Periodo assicurativo.

Art. 11.1.3.2 - Violazione riservatezza

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a terzi, quale civilmente responsabile, a titolo di Risarcimento (capitale, interessi e spese) per Perdite patrimoniali conseguenti a violazione e divulgazione di Dati, Dati personali, raccolti e detenuti legittimamente dall'Assicurato o da persone della cui opera lo stesso si avvalga nello svolgimento dell'Attività esercitata ai sensi della vigente Normativa per la protezione dei Dati personali.

La presente garanzia opera a condizione che la violazione e la divulgazione di tali Dati si sia verificata a causa della condotta di soggetti che si siano introdotti o abbiano operato abusivamente nel Computer Notebook o Desktop e/o nel Sistema informatico utilizzati nello svolgimento dell'Attività esercitata e/o nella pagina web dell'Assicurato.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 10.000,00 per Sinistro e per Periodo assicurativo. L'Assicurazione vale per le richieste di Risarcimento pervenute all'Assicurato durante il periodo di Assicurazione e comunicate per iscritto alla Società nello stesso periodo, a condizione che tali richieste siano conseguenti a fatti e comportamenti posti in essere e manifestati nello stesso periodo.

In caso di Sinistro in serie, la data della prima richiesta di Risarcimento sarà considerata come data di tutte le richieste anche per quelle presentate successivamente alla cessazione dell'Assicurazione e comunque non oltre 2 anni dalla cessazione della stessa.

Si intendono esclusi tutti i danni risarciti o risarcibili a termini della Sezione Responsabilità civile.

Art. 11.1.3.3 - Costi di notifica e monitoraggio

La Società, nell'ambito di un Sinistro indennizzabile a termini dell'Art. 11.1.3.2 - Violazione riservatezza, rimborsa i costi e le spese ragionevolmente sostenuti e debitamente documentati dall'Assicurato per:

- a) informare persone fisiche o giuridiche, ivi incluse le Autorità di settore, della violazione o perdita di Dati e di Dati personali;
- b) servizi di monitoraggio delle posizioni di credito dei propri clienti, volti a rilevare possibili usi impropri di Dati e di Dati personali, per un periodo massimo di 180 giorni dalla scoperta di tali eventi.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza della somma di € 2.500,00 per Sinistro e per Periodo assicurativo.

33 La garanzia mi copre anche per recensioni negative su portali web?

No, la garanzia non opera per recensioni personali con contenuti lesivi della reputazione. Affinché la garanzia PROTEZIONE DIGITALE intervenga il presupposto necessario è che vi sia una sottrazione non autorizzata di informazioni da parte di terzi che si siano introdotti o abbiano operato abusivamente nel Sistema Informatico o nella pagina web dell'Assicurato.

?

Art. 11.1.4 - Delimitazioni

Limitatamente alle garanzie di cui agli Artt. 11.1.1 - Protezione danni - Assistenza e 11.1.2 - Protezione danni - Rimborso danni derivanti da Malware (virus informatici), la Società:

- non si assume responsabilità per i danni conseguenti a un suo ritardato o mancato intervento dovuto a caso fortuito, causa di forza maggiore o a inesatte o incomplete informazioni fornite dall'Assicurato;
- non riconosce rimborsi né importi compensativi relativi a coperture delle quali l'Assicurato non ha usufruito per sua scelta o perché non ne ha avuto la necessità;
- non riconosce rimborsi, né indennizzi compensativi, per prestazioni organizzate da altre compagnie di assicurazione o da altri enti o che non siano state richieste preventivamente alla Centrale Operativa e da queste organizzate.

Cosa NON assicura

Art. 11.1.5 - Esclusioni

L'Assicurazione non comprende i danni connessi a, ovvero causati o derivanti, direttamente o indirettamente, da:

- a) circostanze note all'Assicurato al momento della stipula della presente Polizza che potrebbero determinare l'insorgenza di un Sinistro;
- b) condotte dolose di Prestatori di lavoro dell'Assicurato del cui fatto lo stesso era o poteva essere a conoscenza con l'ordinaria diligenza, nonché condotte dolose tenute da Prestatori di lavoro cessati da incarichi lavorativi da un periodo maggiore di 30 giorni, qualora il Sinistro sia avvenuto utilizzando le credenziali di accesso non rimosse dall'Assicurato;
- c) guasto di network esterni o interruzione di alimentazione di utenze pubbliche, di servizi satellitari, di servizi esterni di comunicazione non derivanti dal controllo operativo dell'Assicurato, sbalzi di tensione, guasto di cavi o core internet infrastructure server; interruzione o anomalie nel funzionamento di internet, cavi, satelliti, telecomunicazioni o altre infrastrutture, incluse anomalie nella fornitura di servizi da parte del fornitore che ospita il sito web dell'Assicurato;
- d) vizi di costruzione, vizi occulti, errori nella progettazione, errore od omissione nello sviluppo del Sistema informatico dell'Assicurato;
- e) atti di guerra (dichiarata o non), occupazione o invasione militare, saccheggio, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri o ordinanze di governo o Autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto, sabotaggio, Atti di Terrorismo;
- f) scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
- g) multe, ammende, sanzioni amministrative o fiscali, penali contrattuali e danni sanzionatori di ogni genere e specie;
- h) diffusione da parte dell'Assicurato di comunicazioni o corrispondenza indesiderate, sia in formato cartaceo che elettronico, telemarketing;
- i) utilizzo di servizi elettronici o interattivi a contenuto pornografico o sessuale o comunque illeciti;
- j) raccolta o acquisizione illegittima da parte dell'Assicurato di Dati personali;
- k) ogni tipo di operazione avente ad oggetto denaro (sia per valute aventi corso legale sia per quelle non regolamentate quali ad esempio Bit-coin), titoli, commodity, beni e strumenti finanziari di ogni genere e specie, anche derivati aventi qualsiasi sottostante (c.d. underlying);
- l) impossibilità di sostituire in tutto o in parte il Sistema informatico o l'impianto dovuta ad interruzione di fornitura o di fabbricazione da parte del costruttore per uscita di produzione o cessazione di attività e altri eventi di forza maggiore;
- m) mancata disponibilità da parte dell'Assicurato dei mezzi finanziari sufficienti per riparare, rimpiazzare o ricostruire le Cose danneggiate o distrutte;
- n) concorrenza sleale, pratica commerciale scorretta, pubblicità ingannevole o falsa, spionaggio industriale, falsa descrizione, fissazione indebita dei prezzi, divieti di concorrenza, pratiche di monopolizzazione, truffe a danno dei consumatori o altre violazioni di norme di Legge o di regolamento concernente il diritto della concorrenza, i monopoli, la fissazione di prezzi, la discriminazione nei prezzi praticati, prezzi predatori, divieti di concorrenza o comunque a protezione della concorrenza;
- o) qualunque atto o operazione che determini sconti sui prezzi, omaggi, premi o altri corrispettivi a favore di terzi;

- p) perdite da interruzione di esercizio causata dall'inadeguatezza dei server dell'Assicurato nel processare le richieste ricevute dai suoi siti web perché queste superano quelle per le quali i server sono progettati, a meno che così alti livelli di richieste non siano dovuti a attacchi DOS;
- q) dolo dell'Assicurato o del Contraente, dei rappresentanti legali, degli amministratori esecutivi, dei soci a responsabilità illimitata.

Si intendono inoltre esclusi dall'Indennizzo:

- r) i costi e le spese sostenuti per aggiornare, ripristinare, sostituire, migliorare il Computer Notebook, Desktop o il Sistema informatico utilizzati nello svolgimento dell'Attività esercitata rispetto a quello esistente prima del verificarsi di un Sinistro coperto dalla presente Polizza, nonché i costi sostenuti per identificare o rimediare ad errori, vizi o carenze dei Programmi;
- s) i costi sostenuti per sostituire i Supporti informatici contenenti i Dati, i Dati personali, gli Archivi e i Programmi andati distrutti o danneggiati;
- t) i diritti di concessione o pagamento di qualunque altro diritto;
- u) il Furto e la Rapina di Apparecchiature elettroniche;
- v) i danni derivanti dallo svolgimento di attività informatiche svolte al servizio di istituzioni bancarie e finanziarie (e di ogni altro operatore attivo ai sensi del TUF e del TUB);
- w) ogni altra violazione di obbligazioni derivanti da contratto.

Art. 11.1.6 - Persone non considerate terzi

Non sono considerati "terzi" ai fini della garanzia di cui all'Art. 11.1.3.2 - Violazione riservatezza:

- a) il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché i componenti il suo nucleo familiare risultanti dal certificato anagrafico di "stato di famiglia";
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica: il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- c) le società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'Art. 2359 del Codice Civile nonché gli amministratori delle medesime;
- d) gli Addetti all'Attività esercitata che subiscano il danno in occasione di lavoro;
- e) tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'Assicurazione.

Come assicura

Art. 11.1.7 - Condizioni di operatività delle garanzie

Limitatamente alle garanzie di cui agli Artt. 11.1.1 - Protezione danni - Assistenza e 11.1.2 - Protezione danni - Rimborso danni derivanti da Malware (virus informatici), l'operatività dell'Assicurazione è condizionata alla sussistenza dei seguenti presupposti:

- a) il Computer Notebook o Desktop operi in ambiente Windows, OSX o Linux;
- b) l'Assicurato possieda la licenza dei software utilizzati;
- c) che vengano effettuati controlli periodici per verificare l'eventuale presenza di Programmi non autorizzati, che siano adottati Programmi antimalware in grado di rilevare la presenza di Malware, e antivirus, che sia operante un Firewall a protezione dei Sistemi informatici raggiungibili da terzi tramite internet o tramite altre reti esterne.³⁴

34 La copertura assicurativa opera anche se sul mio computer non ho installato protezioni antimalware e antivirus ed il Firewall?

Tra le varie finalità che le sono proprie, la copertura offerta dalla Sezione PROTEZIONE DIGITALE vuole essere un aiuto per ovviare ai danni che si verificano in caso di inefficacia delle protezioni antimalware e antivirus e del Firewall che, per evidenti ragioni di sicurezza, devono sempre essere installate sul computer nonché aggiornate costantemente; la copertura assicurativa, pertanto, interverrà qualora la presenza di detti sistemi non sia stata sufficiente ad evitare il danno.



Art. 11.1.8 - Pluralità di Assicurati

Qualora la garanzia di cui all'Art. 11.1.3.2- Violazione riservatezza venga prestata per una pluralità di Assicurati, il relativo Massimale per il danno cui si riferisce la richiesta di Risarcimento resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.

Qualora i soggetti assicurati diversi dal Contraente abbiano sottoscritto Polizze di assicurazione della responsabilità civile che comprendano il Rischio oggetto della presente Polizza, quest'ultimo - fermi restando i limiti convenuti - sarà operante in eccedenza alle garanzie previste dalle suddette Polizze.

Art. 11.1.9 - Validità territoriale

L'Assicurazione è operante per i danni che avvengono nel territorio italiano, nella Repubblica di San Marino e nello Stato Città del Vaticano.

11.2 - TUTELA LEGALE

Cosa assicura

Art. 11.2.1 - Garanzia Base

La Società assicura le spese legali, le spese peritali, le Spese di giustizia, processuali e di indagine non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi, nei casi indicati nella presente Polizza. Sono garantite le spese per l'intervento di un unico avvocato per ogni grado di giudizio e le eventuali spese di soccombenza poste a carico dell'Assicurato. Sono inoltre garantite le spese legali anche quando la vertenza venga trattata mediante convenzione di negoziazione assistita o tramite il coinvolgimento di un organismo di mediazione. Sono infine riconosciute le spese dell'organismo di mediazione, nei casi di mediazione obbligatoria e le spese dell'arbitro eventualmente sostenute dall'Assicurato.

Le operazioni di esecuzione forzata vengono garantite nel limite di 2 tentativi per Sinistro.

Le spese per la proposizione della querela sono riconosciute solamente qualora sia instaurato un procedimento penale nel quale la controparte sia rinviata a giudizio.

Non sono oggetto di copertura assicurativa i patti di quota lite conclusi tra l'Assicurato e l'avvocato.

Sono escluse le indennità di trasferta e, nel caso in cui sia necessaria la domiciliazione, ogni duplicazione di onorari.

L'Assicurato è tenuto ad assumere a proprio carico gli oneri fiscali, le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per Legge, relativi al Sinistro, al Premio e/o alla Polizza.

La Società e/o ARAG non si assume il pagamento:

- di multe, ammende, sanzioni pecuniarie in genere;
- delle spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali.

La garanzia è operante per i seguenti casi:

1) **Danni subiti**

sostenere l'esercizio di pretese finalizzate al risarcimento danni extracontrattuali subiti per reati di terzi commessi tramite l'utilizzo del web, compresa la richiesta di modificare o eliminare la pubblicazione lesiva dei diritti dell'Assicurato su pagine web e su social e media network. L'attivazione della prestazione è subordinata all'instaurazione di un Procedimento penale nel quale il responsabile sia rinviato a giudizio.

2) **Difesa penale colposa**

sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni, compresi i casi di Oblazione, remissione di querela, prescrizione, archiviazione, amnistia ed indulto, commessi tramite l'utilizzo del web. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.

3) Difesa penale dolosa

sostenere la difesa in Procedimenti penali per Delitti dolosi commessi dagli Assicurati, tramite l'utilizzo del web, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa, purché gli Assicurati vengano prosciolti o assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo (Art. 530 comma 1, Codice Procedura Penale) o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla Legge come reato o il procedimento si concluda con applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) o il reato si estingua per prescrizione. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. Fermo restando l'obbligo per gli Assicurati di denunciare il Sinistro nel momento in cui ha inizio il Procedimento penale, ARAG anticiperà all'Assicurato le spese legali, fino ad un massimo di € 5.000,00, in attesa della definizione del giudizio. Nei casi in cui il giudizio anche a seguito di archiviazione e successiva riapertura, si concluda con sentenza diversa da assoluzione, proscioglimento e/o derubricazione del reato da doloso a colposo, ARAG richiederà all'Assicurato il rimborso di tutti gli oneri eventualmente anticipati per la difesa in ogni grado di giudizio.

L'Assicurato è obbligato ad informare ARAG circa l'esito del Procedimento entro e non oltre 30 giorni dalla data della pubblicazione della sentenza. La prestazione opera in deroga all' Art. 11.2.4 - Esclusioni lettera b) ed f).

4) Inadempienze contrattuali per acquisto via web

sostenere le controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali, per acquisto via web di beni o prestazioni di servizi su portali di e-commerce (commercio elettronico), successivi alla data di effetto della presente Polizza, purché il valore della lite sia superiore a € 200,00.

5) Controversie contrattuali

sostenere controversie contrattuali:

- con il fornitore del servizio di connessione internet, anche qualora i contratti non vengano stipulati mediante l'utilizzo del web e purché il valore della lite sia superiore a € 200,00;
- con il fornitore del servizio gestione del sito web del Contraente, purché il valore della lite sia superiore a € 200,00;
- con chi ha registrato il dominio web del Contraente, purché il valore della lite sia superiore a € 200,00.

Art. 11.2.2 - Persone assicurate

Le garanzie previste all'Art. 11.2.1 - Garanzia Base, vengono prestate a tutela dei diritti del Contraente per fatti inerenti che coinvolgano gli Assicurati in qualità di utenti di web e social e media network nell'esercizio dell'Attività indicata in Polizza, ed in particolare:

- per le società di persone: a tutela dei diritti dei Soci iscritti nel relativo libro, dei soggetti iscritti nel Libro unico del lavoro, dei familiari del titolare dell'impresa che collaborano nell'attività e dei soggetti non iscritti nel Libro unico del lavoro che prestano la propria attività in forza di un rapporto di lavoro non autonomo disciplinato dalla Legge, compresi i tirocini formativi;
- per le società di capitale: a tutela dei diritti del legale rappresentante, dei soci lavoratori di S.r.l., dei soggetti iscritti nel Libro unico del lavoro che prestando la propria attività in forza di un rapporto di lavoro non autonomo disciplinato dalla Legge, compresi i tirocini formativi, ad eccezione degli amministratori, dei sindaci e dei revisori;
- per le ditte individuali e le imprese familiari: a tutela dei diritti del Titolare, dei soggetti iscritti nel Libro unico del lavoro ed i familiari del titolare che collaborano nell'attività e nell'attività e dei soggetti non iscritti nel Libro unico del lavoro che prestano la propria attività in forza di un rapporto di lavoro non autonomo disciplinato dalla Legge, compresi i tirocini formativi.

Nel caso di controversie fra Assicurati con la stessa Polizza, le garanzie vengono prestate unicamente a favore del Contraente.

Art. 11.2.3 - Consulenza telefonica

Per tutte le prestazioni di Tutela Legale previste dalla Polizza, ARAG fornisce un servizio di consulenza telefonica al quale l'Assicurato può rivolgersi chiamando il seguente numero:

800.508.008

per ricevere informazioni di carattere generale su:

- contratti e responsabilità extra contrattuale
- leggi, regolamenti e normativa vigente
- adempimenti previsti in caso di procedimenti civili, penali ed amministrativi
- informazioni sul contenuto e sulla portata delle garanzie di Polizza
- modalità di denuncia di Sinistro e documentazione necessari

Il numero è operativo:

lunedì - giovedì: 09:00-13:00; 14:00 - 17:00

venerdì: 09:00 - 13:00.

Cosa NON assicura

Art. 11.2.4 - Esclusioni

La garanzia non opera:

- a) per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
- b) in materia amministrativa, tributaria e fiscale, salvo laddove espressamente previsto;
- c) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, Atti di Terrorismo, atti di vandalismo, Terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- d) per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o amministratori di società, compravendita di quote societarie;
- e) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
- f) per fatti dolosi delle persone assicurate, salvo laddove previsto dalle Condizioni di Assicurazione;
- g) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- h) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli;
- i) per fatti relativi a fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie;
- j) per contratti di compravendita di immobili o permuta di immobili;
- k) per controversie relative ad affitto o cessione d'azienda o di ramo di azienda;
- l) per controversie relative a contratti di leasing immobiliare;
- m) per controversie contrattuali con i clienti relative a prestazioni di servizi o forniture di beni effettuati dal Contraente nell'esercizio della sua attività;
- n) per controversie derivanti dall'esercizio della professione medica;
- o) per le controversie con la Società;
- p) per danni nucleari o genetici causati dall'Assicurato, salvo il caso di Sinistri conseguenti a trattamenti medici;
- q) per fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali viene riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
- r) per vertenze nei confronti di agenti e/o rappresentanti;
- s) per le controversie relative a fabbricazione o commercializzazione di esplosivi, armi o equipaggiamento militare;
- t) per attività svolta da aziende specializzate in trattamento o smaltimento di rifiuti;
- u) per attività svolta da cooperative di consumatori o associazioni di consumatori;
- v) per vertenze tra agenzie di somministrazione lavoro e lavoratori somministrati occupati presso terzi;
- w) per adesione ad azioni di classe (class action);
- x) per la difesa penale per abuso di minori.

Come assicura

Art. 11.2.5 - Decorrenza della garanzia

Salvo la limitazione prevista dall'Art. 12.20 - Insorgenza del Sinistro/Caso assicurativo delle Norme che regolano la liquidazione dei Sinistri, la garanzia è prestata per le controversie determinate da fatti verificatisi nel periodo di validità dell'Assicurazione e precisamente **dopo le ore 24.00 del giorno di decorrenza dell'Assicurazione.**

I fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell'inadempimento.

Qualora il fatto che origina il Sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il Sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.

Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico Sinistro. In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto, il Sinistro è unico a tutti gli effetti.

In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli Assicurati coinvolti, ma il relativo Massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

Art. 11.2.6 - Validità territoriale

Le garanzie del web operano per i Sinistri avvenuti in tutto il mondo, **solo se l'ufficio giudiziario competente si trova in Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco, Principato di Andorra, Stato della Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.**

Art. 11.2.7 - Determinazione del Premio

Premesso che il Premio di Polizza è determinato in base all'importo del Fatturato dichiarato dal Contraente e indicato in Polizza, distribuito per fasce come determinate nella tabella che segue:

- a) entro 15 giorni antecedenti alla scadenza di ciascuna Annualità assicurativa, **si fa obbligo al Contraente di comunicare alla Società le variazioni in aumento o in diminuzione che si sono verificate nel corso dell'Anno relativamente all'importo del Fatturato; ciò nella sola ipotesi in cui lo stesso dovesse appartenere ad una "fascia di Fatturato" diversa da quella dichiarata in Polizza (vedere tabella che segue);**
- b) se alla singola scadenza annuale risulterà un importo di Fatturato appartenente ad una fascia diversa da quella dichiarata in Polizza, la Società provvederà ad emettere un nuovo contratto in base alla nuova fascia risultante a tale data;
- c) in caso di Sinistro e di omessa comunicazione di quanto previsto al punto a), **se l'importo del Fatturato dichiarato - tenendo conto della tolleranza del 10% - risulta inferiore rispetto a quello effettivo e ciò comporta una diversa attribuzione di fascia, l'Indennizzo dovuto dalla Società sarà ridotto in base alla regola proporzionale di cui all'Articolo 1893, comma 2, del Codice Civile;**
- d) la Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, **per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.**

Art. 11.2.8 - Massimale

L'Assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza del Massimale previsto per il Caso assicurativo ed indicato in Polizza, senza limite di denunce per Annualità assicurativa.

Tabella fasce di Fatturato

fino a € 250.000
oltre € 250.000 fino a € 500.000
oltre € 500.000 fino a € 1.000.000
oltre € 1.000.000 fino a € 5.000.000
oltre € 5.000.000 fino a € 10.000.000

SINTESI LIMITI/SOTTOLIMITI, FRANCHIGIE/SCOPERTI

11. SEZIONE PROTEZIONE DIGITALE			
Garanzie	Descrizione	Limiti/Sottolimiti	Franchigie/ Scoperti
Art. 11.1 - Protezione danni	Art. 11.1.1- Protezione danni - Assistenza:		
	a) prestazioni di assistenza per risoluzione malfunzionamenti software	Fino ad un massimo di 3 interventi per Annualità assicurativa	
	b) ricostruzione o ripristino di Archivi, Dati, Dati personali e Programmi	Fino ad un massimo di 1 intervento per Annualità assicurativa	
	Art. 11.1.2 - Protezione danni - Rimborso danni derivanti da Malware (virus informatici)	Somma assicurata indicata in Polizza per Sinistro e Periodo assicurativo	€ 100,00 per Sinistro
Art. 11.1.3 - Garanzie accessorie (sempre operanti)	Art. 11.1.3.1 - Lesione della reputazione	€ 2.500,00 per Sinistro e Periodo assicurativo	
	Art. 11.1.3.2 - Violazione riservatezza	€ 10.000,00 per Sinistro e Periodo assicurativo	
	Art. 11.1.3.3 - Costi di notifica e monitoraggio	€ 2.500,00 per Sinistro e Periodo assicurativo	
Art. 11.2 - Tutela legale	Art. 11.2.1 - Garanzia Base	Massimale indicato in Polizza	

Art. 12.1 - Obblighi del Contraente o dell'Assicurato in caso di Sinistro

Il Contraente o l'Assicurato deve:

- fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno;
- comunicare per iscritto all'Agenzia alla quale è assegnata l'Assicurazione o alla Direzione della Società, entro 3 giorni dalla data dell'avvenimento del Sinistro o dal momento in cui ne sono venuti a conoscenza, la data, ora e luogo dell'evento, la causa presumibile che lo ha determinato, le sue conseguenze immediatamente note, le modalità di accadimento e l'importo approssimativo del danno nonché nome e domicilio delle persone danneggiate e degli eventuali testimoni del Sinistro;
- anticipare i contenuti della comunicazione scritta con una comunicazione fax o e-mail diretta all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza o alla Direzione della Società, in caso di Sinistro grave o di lesioni gravi a persona o decessi.

Inoltre, il Contraente o l'Assicurato deve:

- trasmettere, appena sia noto, una distinta con indicazione del danno subito con il dettaglio delle Cose danneggiate, distrutte o sottratte, della loro qualità e quantità;
- inoltrare denuncia del Sinistro alle Autorità competenti e trasmetterne copia all'Agenzia o alla Direzione della Società, in caso di Furto, Rapina, Scippo o quando si ipotizzi un reato doloso;³⁵
- conservare le tracce ed i residui del Sinistro fino al primo sopralluogo del perito incaricato dalla Società per l'accertamento del danno e comunque per un massimo di 30 giorni dalla data della denuncia, senza avere, per tale titolo, diritto ad alcuna indennità; sono consentite le modifiche dello stato delle Cose nella misura strettamente necessaria al ripristino delle normali condizioni di sicurezza e agibilità;
- mettere a disposizione della Società e del perito incaricato registri, conti, fatture e qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti incaricati, nonché ogni altro elemento che possa comprovare il danno;
- fare tempestiva denuncia anche al debitore ed esperire, se la Legge lo consente, la procedura di ammortamento, in caso di distruzione di titoli di credito. Le relative spese saranno a carico della Società.

In caso di Sinistro relativo alle **Sezioni Responsabilità civile, Responsabilità civile da prodotto difettoso e Protezione digitale (limitatamente alla garanzia prevista dall'Art. 11.1.3.2 - Violazione riservatezza)**, il Contraente o l'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato nella fase dell'istruzione del Sinistro deve astenersi da qualunque transazione; deve altresì astenersi da qualsiasi riconoscimento di responsabilità, a meno che non risulti comprovata dalle prove emerse.

Agli effetti dell'Assicurazione di **Responsabilità civile verso i Prestatori di lavoro**, l'Assicurato deve denunciare soltanto i Sinistri per i quali ha luogo l'inchiesta ai sensi della normativa a tutela degli infortuni sul lavoro, ferma restando la comunicazione di eventuali richieste di Risarcimento avanzate dal Prestatore di lavoro, dagli aventi diritto o dall'Istituto assicurativo.

In caso di Sinistro relativo alle **Sezioni Tutela legale e Protezione digitale - Tutela legale**, il Contraente e/o Assicurato deve immediatamente denunciare per iscritto all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza o

35 In caso di Sinistro Furto è sufficiente avvisare la mia Agenzia di riferimento?

Nel caso avvenga un Sinistro Furto avvisare l'Agenzia è una condizione necessaria ma non sufficiente affinché si possa procedere con le pratiche di liquidazione. È obbligatorio denunciare il Sinistro anche alle Autorità competenti e inviare la relativa denuncia in Agenzia o direttamente alla Direzione della Società.



alla Società o ad ARAG qualsiasi Sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza. In ogni caso deve fare pervenire alla Direzione della Società o ad ARAG notizia di ogni atto a lui notificato, entro 3 giorni dalla data della notifica stessa.

In caso di Sinistro relativo alla **Sezione Protezione del reddito d'impresa**, il Contraente o l'Assicurato, fermi gli obblighi sopra indicati, deve:

- eseguire o permettere che siano eseguiti tutti quegli interventi (ivi compreso il ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni) che siano ragionevolmente attuabili per evitare o contenere al minimo ogni interruzione o riduzione dell'attività e per evitare o diminuire la perdita indennizzabile conseguente;
- fornire a proprie spese all'Agenzia alla quale è assegnata l'Assicurazione o alla Società, entro 30 giorni dalla fine del Periodo di Indennizzo, uno stato particolareggiato delle perdite subite per l'interruzione o la riduzione dell'attività;
- per le aziende tenute alle scritture obbligatorie di magazzino e alla redazione dell'inventario, deve altresì mettere a disposizione della Società tale documentazione contabile e, per le sole aziende industriali, la documentazione analitica del costo relativo alle merci sia finite che in corso di lavorazione.

In sede di liquidazione del danno la Società ha il diritto di verificare la congruenza dell'importo assicurato con la perdita effettivamente subita dall'Assicurato. La Società si riserva, nel caso in cui quest'ultima risultasse inferiore, di liquidare soltanto la perdita economica effettivamente subita.

In caso di Sinistro relativo alla **Sezione Assistenza e alla Sezione Protezione digitale (limitatamente alla garanzia prevista all'Art. 11.1.1 - Protezione danni - Assistenza)** il Contraente o l'Assicurato, al momento della richiesta di assistenza, deve comunicare alla Centrale Operativa:

- a) gli elementi per la sua identificazione e per la verifica del diritto alla Prestazione (generalità, eventuale indirizzo o recapito temporaneo, estremi identificativi del contratto);
- b) tutte le informazioni e i documenti necessari ad attestare l'effettivo verificarsi dell'evento e a individuare le Prestazioni da erogare e i mezzi idonei con cui erogarle (tipologia dell'evento, ora e luogo dell'accadimento, denuncia presso le Autorità competenti, numero persone presenti sul luogo dell'assistenza, presenza di eventuali animali).

In caso di Sinistro relativo alla **Sezione Danni all'ambiente**, è a carico dell'Assicurato - pena la non indennizzabilità del Sinistro - l'onere di dimostrare i fatti costitutivi del diritto all'Indennizzo ed in particolare la riferibilità degli eventi da cui derivi il Danno all'ambiente o la sua Minaccia imminente, al Periodo assicurativo ed ai comportamenti individuati e definiti nella descrizione del Rischio e nelle dichiarazioni del Contraente riportate in Polizza.

L'Assicurato è inoltre tenuto a denunciare alla Società qualsiasi comunicazione della Pubblica Amministrazione finalizzata a Interventi di Ripristino per Danno all'Ambiente o sua Minaccia imminente, entro 2 anni dalla ricezione della stessa. A tal fine, la decorrenza del suddetto termine inizierà dal pervenimento della prima comunicazione della Pubblica Amministrazione avente tale finalità. Per tutti gli interventi finalizzati all'evitare o a contenere le conseguenze dannose dell'evento, trova applicazione l'Art. 2952 2° comma Codice Civile, con la conseguenza che l'Assicurato è tenuto ad interrompere ogni 2 anni il termine prescrizione, anche nel caso in cui intenda avvalersi del Servizio di Pronto intervento previsto dall'Art. 8.2 della Sezione Danni all'Ambiente.

L'inadempimento di uno degli obblighi previsti dal presente articolo, può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo ai sensi dell'Art. 1915 del Codice Civile.

Art. 12.2 - Riduzione o eliminazione Franchigia su cliente virtuoso

La Società, in occasione della liquidazione del primo eventuale Sinistro denunciato nel corso dell'Annualità assicurativa provvede:

- per i contratti indenni da Sinistro da almeno 2 Anni assicurativi ad applicare la metà dell'importo della Franchigia, se prevista.
Nel caso in cui sia previsto uno Scoperto con minimo non indennizzabile sarà applicato lo Scoperto, ma il danno liquidabile sarà integrato di un importo pari alla metà del minimo non indennizzabile;

- per i contratti indenni da Sinistro da almeno 4 Anni assicurativi a non applicare l'importo della Franchigia, se prevista.

Nel caso in cui sia previsto uno Scoperto con minimo non indennizzabile sarà applicato lo Scoperto, ma il danno liquidabile sarà integrato di un importo pari al minimo non indennizzabile.

Qualora il contratto in vigore al momento del Sinistro abbia sostituito un altro contratto "Unipol Focus Impresa", nel conteggio degli Anni si terrà conto anche del periodo di validità della Polizza sostituita.

La presente clausola non trova applicazione in caso di Sinistro che interessi le garanzie di cui agli Artt. 2.6.6 - Eventi atmosferici estesi e 2.6.7 - Eventi atmosferici su Impianti solari termici e fotovoltaici della Sezione Danni ai beni, 2.2 (AR) - Delimitazioni per grandine su fragili, Fenomeni atmosferici su Fabbricati aperti ed enti all'aperto e Fenomeni atmosferici su Impianti solari termici e fotovoltaici della Sezione Danni ai beni All Risks, 3.6.1 Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro - R.C.O., 5.1 - Terremoto, 5.2 - Alluvione-Inondazione-Allagamento e le Sezioni 6 - Protezione del reddito d'impresa e 8 - Danni all'ambiente se prestate.

Art. 12.3 - Criterio di valutazione del danno

L'ammontare del danno è determinato secondo i seguenti criteri, distinti per Sezione.

Sezione Danni ai beni/Danni ai beni All Risks - Sezione Eventi catastrofali

Premesso che, salvo ove diversamente precisato, l'Assicurazione è prestata nella forma a Valore intero, la garanzia può essere prestata in base al Valore a nuovo o in base al Valore allo stato d'uso.

Si applica sempre il criterio di valutazione **Valore a nuovo** per:

- Fabbricato
- Rischio locativo
- Apparecchiature elettriche ed elettroniche
- Macchinari
- Attrezzature e Arredamento
- Impianti solari termici e fotovoltaici
- Lastre
- Cose particolari
- Modelli e stampi
- Contenuto dell'abitazione dell'Assicurato

Si applica sempre il criterio di valutazione **Valore allo stato d'uso** per:

- Merci
- Autoveicoli dell'Assicurato

Se prestato il **Valore a nuovo**, l'ammontare del danno viene determinato come segue:

- a) per il **Fabbricato/Rischio locativo** è pari alla spesa necessaria per ricostruire le parti distrutte o ripristinare quelle danneggiate, deducendo solo il valore dei recuperi;
- b) per **Apparecchiature elettriche ed elettroniche, Macchinari, Attrezzature e Arredamento, Impianti solari termici e fotovoltaici, Contenuto dell'abitazione dell'Assicurato** è pari al costo di riparazione o, se economicamente conveniente, al costo di rimpiazzo del medesimo con Cose nuove uguali o equivalenti per uso, qualità, caratteristiche e funzionalità, deducendo solo il valore dei recuperi.
Per il **Contenuto dell'abitazione dell'Assicurato** la stima non sarà effettuata col criterio del Valore a nuovo per i capi di abbigliamento acquistati nuovi da **oltre 24 mesi**, per gli Oggetti d'arte, Preziosi e Valori, oggetti fuori uso ed inservibili; per quest'ultime la garanzia è prestata in base all'effettivo Valore allo stato d'uso al momento del Sinistro;
- c) per le **Lastre** si stima la spesa necessaria per il rimpiazzo, comprensivo delle spese di trasporto e di installazione, delle Lastre danneggiate deducendo il valore degli eventuali residui, senza applicazione della Regola proporzionale.

La Società non corrisponderà somma superiore al doppio del Valore allo stato d'uso del bene distrutto o danneggiato.

Il versamento del supplemento d'indennità a nuovo (deprezzamento stabilito in relazione a: grado di vetustà, ubicazione del Fabbricato, tipo, uso, qualità, funzionalità, stato di conservazione dei beni perduti o danneggiati pari alla differenza tra la stima dell'Indennizzo effettuata col criterio del Valore a nuovo e la stima dello stesso effettuata col criterio del Valore allo stato d'uso) verrà corrisposto allorché l'Assicurato proceda nel termine di 547 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o verbale definitivo di perizia al ripristino o alla ricostruzione del Fabbricato nello stesso luogo e/o al rimpiazzo del Contenuto, secondo il preesistente tipo e genere sulla stessa area nella quale si trovano le Cose colpite o su altra area del territorio nazionale, sempreché da ciò non ne derivi aggravio per la Società, salvo ritardi per legittimi impedimenti. In caso contrario, non si procederà al versamento del supplemento ed il danno resterà determinato ed indennizzato secondo il criterio del Valore allo stato d'uso.

Per le **Cose particolari** e i **Modelli e stampi** il danno è pari alle spese per la loro ricostruzione o riparazione sostenute entro il termine di **1 Anno** dal Sinistro.

Quando la garanzia è prestata a **Valore allo stato d'uso**:

- per le **Merci** si stima il loro valore al momento del Sinistro in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale (compresi gli oneri fiscali se dovuti) meno il valore del residuo e delle Merci illese. **Qualora queste valutazioni dovessero superare i corrispondenti prezzi di mercato, si applicheranno questi ultimi.**

Per le componenti elettriche ed elettroniche delle **Apparecchiature e dell'Impianto elettrico** (ai fini delle garanzie Fenomeno elettrico e Guasti della Sezione Danni ai beni/Danni ai beni All Risks):

- se la vetustà dei beni assicurati è inferiore a 5 anni: l'ammontare del danno è pari al costo di rimpiazzo a nuovo delle Cose assicurate, ossia il loro prezzo di listino o, in mancanza, il costo effettivo per la sostituzione con una cosa nuova eguale, oppure, se questa non fosse più disponibile, con una cosa equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento, comprensivo delle spese di trasporto, dogana, montaggio e collaudo, nonché delle imposte, qualora queste non possano essere recuperate dall'Assicurato. Sconti e prezzi di favore non influiscono nella determinazione del costo di rimpiazzo a nuovo.
Se dalle stime fatte con le norme che precedono risulta che il valore assicurabile per ciascuna cosa eccedeva al momento del Sinistro la Somma rispettivamente assicurata, la Società risponde del danno in proporzione al rapporto fra la Somma assicurata ed il costo di rimpiazzo a nuovo risultante al momento del Sinistro;
- se la vetustà è superiore a 5 anni e fino a 10 anni: si applica un degrado d'uso al momento del Sinistro, convenzionalmente stabilito nella misura del 10% del costo di rimpiazzo a nuovo per ogni anno o frazione di anno oltre il quinto;
- se la vetustà è superiore a 10 anni si applica il criterio del Valore allo stato d'uso. Il degrado non potrà essere inferiore al 50% del costo di rimpiazzo a nuovo.

Si precisa che la vetustà deve essere calcolata a partire dalla data di installazione del bene (se acquistato nuovo) o di produzione del bene (se acquistato usato).

La Società non corrisponderà somma superiore al doppio del Valore allo stato d'uso del bene distrutto o danneggiato.

Deroga alla proporzionale

Considerato che, salvo per le garanzie ove diversamente previsto, l'Assicurazione è stipulata nella forma a Valore intero, la Regola proporzionale, di cui all'Art. 1907 del Codice Civile (Assicurazione parziale), è applicabile soltanto quando il valore stimato delle Cose assicurate al momento del Sinistro supera le Somme assicurate di oltre il 5%.

La percentuale sopra indicata non sarà applicata nel caso in cui sia stata richiamata la Condizione Specifica Protezione Somme assicurate di cui agli Artt. 2.7.4 della Sezione Danni ai beni e 2.7.2 (AR) della Sezione Danni ai beni All Risks.

Se tale limite viene superato, la Regola proporzionale sarà applicata alla sola parte eccedente la Somma assicurata maggiorata delle percentuali di cui sopra. **Non è ammessa compensazione tra Somme assicurate con le diverse partite.**

Sezione Furto

Premesso che l'Assicurazione è stipulata nella forma a Primo Rischio Assoluto, l'ammontare del danno è determinato secondo i seguenti criteri:

- per le **Merci**, si stima il loro valore al momento del Sinistro in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, (compresi gli oneri fiscali se dovuti), meno il valore del residuo e delle Cose illese. **Qualora queste valutazioni dovessero superare i corrispondenti prezzi di mercato, si applicheranno questi ultimi;**
- per **Apparecchiature elettriche ed elettroniche, Macchinari, Attrezzature e Arredamento, Impianti solari termici e Impianti fotovoltaici, Contenuto dell'abitazione dell'Assicurato** viene applicato il criterio di valutazione Valore a nuovo;
- per le **Cose particolari e i Modelli e stampi**, il danno è pari alle spese per la loro ricostruzione o riparazione sostenute **entro il termine di 1 Anno dal Sinistro.**

Quando la garanzia è prestata a Valore a nuovo, si conviene altresì che il versamento del supplemento d'indennità a nuovo (pari al deprezzamento stabilito in relazione a: grado di vetustà, tipo, uso, qualità, funzionalità, stato di conservazione dei beni perduti o danneggiati e costituente la differenza tra la stima dell'Indennizzo effettuata col criterio del Valore a nuovo e la stima dello stesso effettuata col criterio del Valore allo stato d'uso) verrà corrisposto allorché l'Assicurato, salvo ritardi per legittimi impedimenti, proceda nel termine di 547 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o verbale definitivo di perizia, al rimpiazzo/riparazione delle Cose rubate/danneggiate.

In caso contrario non si procederà al versamento del supplemento di cui sopra ed il danno sarà determinato ed indennizzato secondo il criterio del Valore allo stato d'uso. La Società non corrisponderà somma superiore al doppio del Valore allo stato d'uso del singolo bene distrutto o danneggiato.

Sezione Protezione del reddito d'impresa

L'ammontare del danno si determina:

- a) per l'Indennizzo derivante all'Assicurato in conseguenza della forzata inattività dell'Azienda assicurata di cui all'Art. 6.1 - Danni da interruzione di attività (a diaria), valgono le norme previste nella singola garanzia;
- b) relativamente alla garanzia di sospensione o di ritiro della patente di guida nei confronti degli Addetti dell'Azienda assicurata di cui all'Art. 6.1.5.1 - Ritiro patente Addetti, la diaria corrisposta all'Assicurato è riconosciuta con decorrenza dal giorno successivo a quello in cui ha effetto il provvedimento di sospensione o di ritiro della patente degli Addetti dell'Azienda assicurata e fino al giorno precedente il termine previsto dal provvedimento, fermo il limite massimo di giorni indennizzabili indicati in Polizza. Il pagamento sarà effettuato al termine del periodo di sospensione o di ritiro a condizione che l'Assicurato presenti, come prova del suo diritto, la patente dell'Addetto conducente sulla quale debbono risultare annotati il ritiro e/o la sospensione e la successiva restituzione, oppure un certificato del competente Ufficio della Motorizzazione, che attesti l'avvenuto ritiro e/o sospensione e la successiva restituzione. Nessuna indennità è dovuta quando il ritiro della patente sia conseguente ad incidente verificatosi prima del perfezionamento della presente Polizza o durante la sospensione della garanzia. In caso di imputazione del reato di fuga o di omissione di soccorso, l'indennità verrà corrisposta solo se e dopo che l'Addetto conducente sia stato prosciolto od assolto.
- c) relativamente alle spese supplementari di cui all'Art. 6.2.1 - Garanzia Base: calcolando quelle documentate necessariamente sostenute al solo scopo di evitare o contenere la riduzione dei Ricavi di vendita che si sarebbe verificata a causa del Sinistro durante il Periodo di Indennizzo se tali spese non fossero state effettuate. Il limite massimo di Risarcimento per tali spese è costituito da un importo pari alla diminuzione del Margine di contribuzione in tal modo evitata, al netto di qualsiasi risparmio di quelle spese incluse nella Somma assicurata che venissero a cessare o a ridursi in conseguenza del Sinistro durante il Periodo di Indennizzo;
- d) relativamente alla perdita di Margine di contribuzione: calcolando la differenza fra il Margine di contribuzione che si sarebbe realizzato e quello effettivamente realizzato durante il Periodo di

Indennizzo. Per la determinazione del Margine di contribuzione che si sarebbe realizzato i Ricavi di vendita saranno calcolati facendo riferimento agli ordini acquisiti, ai piani aziendali di produzione, alla produzione in atto al momento del verificarsi del Sinistro e ad ogni altra circostanza interna od esterna attinente, come ad esempio la stagionalità della produzione che caratterizza l'azienda o l'andamento di mercato.

Se al verificarsi di un Sinistro, per contenere la riduzione della produzione e/o del Margine di contribuzione, l'Assicurato ricorrerà all'utilizzo di scorte di magazzino, compresi i pezzi di ricambio, la liquidazione del danno sarà effettuata prevedendo:

- il rimborso dei costi per la ricostruzione del livello delle scorte di magazzino, compresi i pezzi di ricambio, al giorno del Sinistro;
- l'eventuale perdita della produzione e/o del Margine di contribuzione causata dalla mancanza e/o riduzione delle scorte di magazzino per la precedente utilizzazione ai fini di contenere il danno, e ciò entro i limiti della perdita evitata con l'iniziale utilizzo delle scorte di magazzino, compresi i pezzi di ricambio;
- l'eventuale perdita della produzione e/o del Margine di contribuzione causata dalla mancanza e/o riduzione delle scorte di magazzino per la precedente utilizzazione ai fini di contenere il danno, e ciò entro i limiti della perdita evitata con l'iniziale utilizzo delle scorte di magazzino, compresi i pezzi di ricambio;
- in tal caso, nel conteggio del Periodo di Indennizzo, si terrà conto che questo potrà avere un inizio posticipato rispetto alla data del Sinistro per effetto dell'autonomia garantita dalle riserve di magazzino. Pertanto il Periodo di Indennizzo sarà calcolato a partire dal primo giorno in cui si verifica l'effettiva riduzione della produzione e/o del Margine di contribuzione a seguito dell'esaurimento e/o della riduzione delle scorte.

Norme per le Sezioni

DANNI AI BENI (Limitatamente alla Garanzia Supplementare "Ricorso terzi" Art. 2.6.9) e DANNI AI BENI ALL RISKS (Limitatamente alla Garanzia Supplementare "Ricorso terzi" Art. 2.6.4 (AR)) - RESPONSABILITA' CIVILE - RESPONSABILITA' CIVILE DA PRODOTTO DIFETTOSO - PROTEZIONE DIGITALE (Limitatamente alla garanzia prevista dall'Art. 11.1.3.2 - Violazione riservatezza) - DANNI ALL'AMBIENTE

Art. 12.4 - Gestione delle vertenze e spese di difesa

La Società può assumere a nome dell'Assicurato la gestione delle vertenze, avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso e con facoltà di designare legali, periti, consulenti o tecnici:

- in sede stragiudiziale e in sede giudiziale civile, fino alla definizione del danno;
- in sede giudiziale penale fino alla conclusione del grado del procedimento in corso al momento della definizione del danno.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale assicurato indicato in Polizza. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite tra la Società e il Contraente e/o Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per legali, periti, consulenti o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle Spese di giustizia penale.

L'Assicurato è tenuto a comparire personalmente in giudizio nei casi in cui le Leggi lo prevedano o la Società lo richieda.

Norme per le Sezioni

DANNI AI BENI - DANNI AI BENI ALL RISKS - FURTO - EVENTI CATASTROFALI - PROTEZIONE DIGITALE (Limitatamente alla garanzia PROTEZIONE DANNI - Art. 11.1)

Art. 12.5 - Procedura per l'accertamento del danno e controversie

La quantificazione del danno e dell'eventuale Indennizzo deve essere effettuata:

- a) direttamente dalle Parti, previo accordo;
- oppure, in difetto di accordo:
- b) tra due periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico, previa richiesta scritta di una di esse; nel caso in cui una delle Parti non nomini il proprio perito, l'altra Parte le comunicherà la nomina del proprio, con lettera raccomandata o mediante fax oppure mediante PEC (Posta Elettronica Certificata), se il Contraente o l'Assicurato ne è in possesso, con invito a provvedere alla nomina del suo perito entro 30 giorni; in difetto di risposta, la parte diligente potrà richiedere la nomina del perito della Parte inadempiente al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione è avvenuto il Sinistro.

Ciascun perito ha la facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni di perizia, senza però avere alcun voto deliberativo.

I due periti nominati da ciascuna Parte (o uno dal Presidente del Tribunale) ne eleggeranno un terzo nel caso in cui non trovassero l'accordo sulla quantificazione del danno e dell'eventuale Indennizzo. Se i periti non si accordassero sulla nomina del terzo, la scelta verrà fatta, su istanza della Parte più diligente, dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione è avvenuto il Sinistro. Le decisioni del Collegio peritale saranno prese a maggioranza.

Ciascuna delle Parti sosterrà la spesa del proprio perito; quelle del terzo faranno carico alla parte soccombente.

Tale procedura è facoltativa e resta salva la facoltà di ricorrere all'Autorità giudiziaria.

Art. 12.6 - Mandato dei periti

I periti devono:

- a) indagare sulle circostanze di tempo e di luogo, sulla natura, causa e modalità del Sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato e/o mutato il Rischio e non fossero state comunicate;
- c) verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 12.1 - Obblighi del Contraente o dell'Assicurato in caso di Sinistro;
- d) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore delle Cose assicurate, le caratteristiche costruttive del Fabbricato assicurato, determinando il valore che le Cose medesime avevano al momento del Sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'Art. 12.3 - Criterio di valutazione del danno;
- e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese secondo i criteri di cui al sopra citato Art.12.3 - Criterio di valutazione del danno.

Nel caso di procedimento per la valutazione del danno effettuato ai sensi del punto b) dell'Art. 12.5 - Procedura per l'accertamento del danno e controversie, delle presenti Norme, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle operazioni di cui ai precedenti punti d) e e) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa salvo il caso di dolo, errore, violenza, nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Art. 12.7 - Pagamento dell'Indennizzo

Entro 30 giorni da quello in cui, ai sensi dell'Articolo 12.5 - Procedura per l'accertamento del danno e controversie, è stato determinato l'ammontare dell'Indennizzo

- previo accordo tra la Società e l'Assicurato, oppure
- all'esito della procedura di perizia contrattuale,

la Società, verificata la titolarità dell'Indennizzo, paga quanto dovuto, salvo che:

- a) il Contraente o l'Assicurato non sia in grado, per qualunque motivo, di accettare espressamente la liquidazione dell'Indennizzo, sottoscrivendo apposito atto avente effetto liberatorio per la Società;
- b) alla Società venga notificato un atto di opposizione nei modi stabiliti dalla Legge o un atto di cessione;
- c) sia stato aperto un Procedimento penale sulla causa del Sinistro, dal quale risulti che ricorrono alcuni dei casi di esclusione previsti dalla relativa Sezione di garanzia;
- d) in caso di Furto si evidenzino, dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari relative al reato, dei casi di esclusione previsti nella Sezione di garanzia.

La liquidazione dell'Indennizzo avviene, in ogni caso, previa presentazione alla Società di tutti i documenti dalla stessa richiesti, previsti agli Articoli 12.1- Obblighi del Contraente o dell'Assicurato in caso di Sinistro e ai seguenti articoli:

- Art. 2.6.12 - Maggiori costi;
- Art. 2.6.15 - Merci in refrigerazione;
- Art. 2.6.16 - Merci in refrigerazione su automezzi;
- Art. 2.6.17 - Spese ricondizionamento delle Merci assicurate;
- Art- 2.6.6 (AR) - Maggiori costi;
- Art. 2.6.8 (AR) - Merci in refrigerazione;
- Art. 2.6.9 (AR) - Merci in refrigerazione su automezzi;
- Art. 2.6.10 (AR) - Spese ricondizionamento delle Merci assicurate;
- Art. 4.5.7 punto 4) Spese a seguito di forzata inattività;
- Art. 6.1.1 - Garanzia Base;
- Art. 11.1.2 - Protezione danni - Rimborso Danni derivanti da Malware (virus informatici);
- Art. 11.1.3.3 - Costi di notifica e monitoraggio.

Resta ferma l'eventuale applicabilità di prevalenti disposizioni di Legge - quali ad esempio l'Articolo 23 della Legge 18 marzo 2025 n. 40 in materia di ricostruzione post calamità, che prevede la possibilità per il Contraente di richiedere l'immediata liquidazione, nel limite del 30% del danno complessivamente indennizzabile pattuito in Polizza, come stimato da perizia asseverata da un tecnico abilitato - nei termini ed al ricorrere delle condizioni da esse previste.

Art. 12.8 - Anticipo sull'Indennizzo

Limitatamente alle Sezioni Danni ai beni, Danni ai beni All Risks, Eventi catastrofali e Furto, fermo il disposto dell'Art. 12.7 - Pagamento dell'Indennizzo e a richiesta del Contraente, l'Assicurato ha diritto ad ottenere un acconto, sulla base delle stime preliminari effettuate dalla Società, pari al 50% dell'ammontare presumibile del danno, a condizione che:

- a) l'Assicurato/Contraente abbia adempiuto agli obblighi previsti dall'Art. 12.1 - Obblighi del Contraente o dell'Assicurato in caso di Sinistro e che ne faccia esplicita richiesta;
- b) non esistano dubbi e/o non siano state formalizzate contestazioni sulla indennizzabilità del danno;
- c) l'Indennizzo presumibile non sia inferiore a € 15.000,00;
- d) non esistano impedimenti contrattuali (vincoli, interessi di terzi, ipoteche).

La Società corrisponderà l'anticipo dopo 60 giorni dalla data di denuncia del Sinistro sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta.

L'acconto non potrà comunque superare:

- € 50.000,00 in caso di Sinistro relativo alla Sezione Furto;
- € 500.000,00 in caso di Sinistro relativo alla Sezione Danni ai beni, Danni ai beni All Risks ed Eventi catastrofali qualunque sia l'entità del danno stimato.

Art. 12.9 - Raccolte e collezioni

Qualora una Raccolta o collezione venga asportata o danneggiata parzialmente, la Società indennizzerà soltanto il valore dei singoli pezzi danneggiati o rubati, **escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della Raccolta o collezione o delle rispettive parti.**

Art. 12.10 - Titoli di credito

Per quanto riguarda i titoli di credito, rimane stabilito che:

- la Società, salvo diversa pattuizione, **non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;**
- **l'Assicurato deve restituire alla Società l'Indennizzo per essi percepito non appena i titoli di credito siano divenuti inefficaci, per effetto della procedura di ammortamento (se consentita);**
- il loro valore è dato dall'importo nominale in essi riportato.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'Assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Art. 12.11 - Selling Price

La Società in caso di Sinistro che abbia colpito Merci già vendute e in attesa di consegna, indennizzerà le Merci stesse in base al prezzo di vendita convenuto, **dedotti costi, commissioni o spese non sostenuti per la mancata consegna.** Ove il prezzo di vendita convenuto superasse il corrispondente valore di mercato si applicherà quest'ultimo.

La presente pattuizione è operante **a condizione che:**

- a) le Merci danneggiate non possano essere sostituite con equivalenti Merci illese;
- b) l'avvenuta vendita risulti comprovata.

La presente norma non è operante nel caso di operatività della Sezione Protezione del reddito d'impresa.

Art. 12.12 - Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che dolosamente esagera l'ammontare del danno dichiarando distrutte o rubate Cose che non esistevano al momento del Sinistro, che occulta, sottrae o manomette Cose non danneggiate o non rubate, che adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, che altera le tracce o gli indizi materiali del reato ed i residui del Sinistro, perde il diritto all'Indennizzo.

Art. 12.13 - Titolarità dei diritti nascenti dalla Polizza

La Polizza deve intendersi stipulata dal Contraente in nome proprio e anche nell'interesse di chi spetta; le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla Polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni e dell'Indennizzo sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'Indennizzo liquidato a termini di Polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 12.14 - Limite massimo dell'Indennizzo

Per ciascun Sinistro, **la Società non riconoscerà somme superiori a quelle assicurate,** salvo quanto previsto dall'Art. 1914 del Codice Civile per le spese di salvataggio nonché ove esplicitamente previsto dal contratto.

Art. 12.15 - Buona fede

L'omissione da parte dell'Assicurato o del Contraente di circostanze aggravanti il Rischio e/o le inesatte o incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso non pregiudicano il diritto all'integrale Indennizzo dei danni, **sempreché tali omissioni o inesattezze siano avvenute in buona fede, senza dolo o colpa grave, e sempreché tali inesattezze od omissioni non investano**

le caratteristiche essenziali e durevoli del Rischio stesso ma riguardino mutamenti episodici e transitori. Alla Società spetterà il maggior Premio, proporzionale all'eventuale maggior Rischio, con decorrenza dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Norme per le Sezioni

DANNI AI BENI - DANNI AI BENI ALL RISKS - FURTO

Art. 12.16 - Modalità di riparazione del danno ³⁶⁻³⁷

Limitatamente alle garanzie prestate alla:

- **Sezione Danni ai Beni** agli Artt. 2.6.3 - **Fuoriuscita di liquidi** lettera a) e 2.6.4 - **Spese di ricerca e riparazione della rottura di condutture** lettera a), nonché all'Art. 2.6.13 - **Lastre**, per i danni al Fabbricato;
- **Sezione Danni ai Beni (All Risks)** agli Artt. 2.1 (AR) - Garanzia base lettera e) **Spese per ricercare e riparare le rotture accidentali**, 2.2 (AR) - Delimitazioni per **Acqua condotta e altri liquidi, Colaggio di acqua da impianti automatici di estinzione, Dispersione liquidi e Lastre**, per i danni al Fabbricato;
- **Sezione Furto** agli Artt. 4.1 - Garanzia base lettera f) **Fissi ed infissi** e lettera g) **Guasti cagionati dai ladri** nel commettere il Furto o la Rapina o nel tentativo di commetterli punto 2,

l'Assicurato all'atto della stipula dell'Assicurazione o al momento della denuncia del Sinistro potrà scegliere una delle seguenti modalità operative per la liquidazione o la riparazione del danno:

- Riparazione diretta:** l'Assicurato ha la possibilità, al momento del Sinistro, di usufruire dell'intervento di una rete di artigiani convenzionati con i periti incaricati dalla Società per il tramite di UnipolAssistance S.c.r.l., che procederanno direttamente alla riparazione del danno.
- Indennizzo ordinario:** in alternativa a quanto sopra descritto, l'Assicurato dopo aver contattato l'Agenzia o la Direzione della Società, dovrà attivare la procedura di denuncia del Sinistro così come previsto dall'Art. 12.1 - Obblighi del Contraente o dell'Assicurato in caso di Sinistro e successivamente la Società, verificata la titolarità dell'Indennizzo, pagherà quanto dovuto con l'applicazione di eventuali Franchigie o Scoperti.

Art. 12.17 - Riparazione diretta ³⁸

Limitatamente alle garanzie prestate alla:

36 Che vantaggio ho se scelgo la Riparazione diretta del danno al posto dell'Indennizzo ordinario?

Se il Cliente sceglie di avvalersi della modalità di Riparazione diretta del danno (attivabile solo relativamente alle Sezioni DANNI AI BENI o DANNI AI BENI ALL RISKS E FURTO in assenza della Condizione specifica Minimo di Scoperto/Franchigia Economy) - qualora l'importo del danno indennizzabile sia contenuto nei 5.000,00 € - ottiene un triplice vantaggio:

- non deve preoccuparsi di reperire un artigiano qualificato per riparare il danno, dato che viene inviato un artigiano appartenente alla rete convenzionata;
- non deve anticipare alcun compenso all'artigiano (né per chiamata e mano d'opera, né per il materiale utilizzato) essendo previsto il pagamento diretto in favore di quest'ultimo da parte della Società;
- al Sinistro non vengono applicati Scoperti o Franchigie eventualmente previsti per la tipologia di danno che ha subito.

37 Se un Incendio danneggia i miei Macchinari, interviene la Riparazione diretta?

No, la Riparazione diretta copre i danni al Fabbricato in caso di fuoriuscita di liquidi a seguito di rottura di impianti e danni a Lastre/cristalli. Per i Macchinari invece la garanzia Danni ai beni o Danni ai beni All Risks interviene secondo la modalità di Indennizzo ordinario.

38 Quando posso scegliere di avvalermi della Riparazione diretta?

La scelta è possibile sia al momento della conclusione del contratto che al momento della denuncia del Sinistro.

- **Sezione Danni ai Beni** agli Artt. 2.6.3 - **Fuoriuscita di liquidi** lettera a) e 2.6.4 - **Spese di ricerca e riparazione della rottura di condutture** lettera a), nonché all'Art. 2.6.13 - **Lastre**, per i danni al Fabbricato;
- **Sezione Danni ai Beni (All Risks)** agli Artt. 2.1 (AR) - **Garanzia base** lettera e) **Spese per ricercare e riparare le rotture accidentali**, 2.2 (AR) - **Delimitazioni per Acqua condotta e altri liquidi, Colaggio di acqua da impianti automatici di estinzione, Dispersione liquidi e Lastre**, per i danni al Fabbricato;
- **Sezione Furto** agli Artt. 4.1 - **Garanzia base** lettera f) **Fissi ed infissi** e lettera g) **Guasti cagionati dai ladri** nel commettere il Furto o la Rapina o nel tentativo di commetterli punto 2,

per i Sinistri in cui l'importo presumibile del danno risulti non superiore a € 5.000,00 nel caso in cui non siano state richiamate le Condizioni Specifiche previste dagli Artt. 2.8.1 - Minimo di Scoperto/Franchigia Economy della Sezione Danni ai beni, 2.8.1 (AR) - Minimo di Scoperto/Franchigia Economy della Sezione Danni ai beni All Risks e dall'Art. 4.7.1 - Minimo di Scoperto/Franchigia Economy della Sezione Furto, potrà liberamente scegliere all'atto della stipula dell'Assicurazione o al momento della denuncia del Sinistro, di usufruire del servizio di "Riparazione diretta".

La scelta della procedura di Riparazione diretta consente all'Assicurato, per danni fino a € 5.000,00, di non vedersi applicare Franchigie e/o Scoperti e di non dover anticipare il costo della riparazione.

Per quanto riguarda i danni da FURTO, inerenti alla Sezione Furto, la riparazione del guasto verrà indennizzata dalla Società all'artigiano che ha eseguito i lavori senza l'applicazione della Franchigia, mentre la parte di danno riguardante la sottrazione del Contenuto verrà liquidato dalla Società all'Assicurato con l'applicazione dello Scoperto previsto in Polizza.

In particolare:

- a) al momento del Sinistro l'Assicurato, tramite l'Agenzia presso cui è in corso il contratto ovvero telefonando al numero verde 800 331166 (dall'estero +39 011 6523200), o via fax al numero +39 011 6533875 o via e-mail all'indirizzo areaassistenza@unipolassistance.it, dovrà contattare UnipolAssistance S.c.r.l. per richiedere la Riparazione diretta;
- b) UnipolAssistance S.c.r.l. invierà un perito per verificare il danno e fornire un preventivo che descriva e quantifichi gli interventi di riparazione necessari;
- c) se il danno preventivato non supera l'importo di € 5.000,00, sempreché non siano state richiamate le Condizioni Specifiche previste dagli Artt. 2.8.1 - Minimo di Scoperto/Franchigia Economy della Sezione Danni ai beni, 2.8.1 (AR) - Minimo di Scoperto/Franchigia Economy della Sezione Danni ai beni All Risks e dall'Art. 4.7.1 - Minimo di Scoperto/Franchigia Economy della Sezione Furto:
 - l'Assicurato potrà incaricare il riparatore scelto tra quelli suggeriti dal perito al fine di effettuare gli interventi di ripristino indicati nel preventivo, conferendo all'artigiano riparatore mandato di incassare l'Indennizzo dovuto dalla Società e autorizzando la stessa a pagare tale Indennizzo direttamente al riparatore;
 - al termine dei lavori di ripristino, il riparatore emetterà la relativa fattura nei confronti dell'Assicurato; la Società, valutata l'indennizzabilità del danno, pagherà l'Indennizzo dovuto al riparatore, fino all'importo massimo di € 5.000,00, senza alcun esborso a carico dell'Assicurato, neanche a titolo di Franchigia e/o Scoperto;
 - tale pagamento estinguerà il debito dell'Assicurato verso il riparatore per le riparazioni effettuate, nonché quello della Società verso l'Assicurato per l'Indennizzo dovuto, con effetto liberatorio nei confronti dell'Assicurato;
- d) se l'importo preventivato supera il limite di € 5.000,00, non potrà essere utilizzata la Riparazione diretta, per cui il Sinistro verrà gestito dalla Società secondo i criteri dell'Indennizzo ordinario con applicazione al Danno accertato delle Franchigie e/o Scoperti previsti;
- e) qualora non possa essere garantita la fattibilità degli interventi in Riparazione diretta (ad esempio in caso di indisponibilità della rete di artigiani riparatori) la Società si riserva il diritto di procedere alla liquidazione con la modalità dell'Indennizzo ordinario: in questi casi resta comunque confermata l'eliminazione di Franchigie e/o Scoperti (pertanto senza loro applicazione al Danno accertato).

Per quanto qui non espressamente disciplinato valgono le norme della presente sezione "Norme che regolano la liquidazione dei Sinistri".

In alternativa a quanto sopra descritto, l'Assicurato potrà liberamente optare per la modalità di Indennizzo ordinario senza avvalersi del servizio di Riparazione diretta. In questo caso la Società pagherà quanto

eventualmente dovuto direttamente all'Assicurato, con l'applicazione di eventuali Franchigie e/o Scoperti al Danno accertato.

La Riparazione diretta opera in Italia e nello Stato della Città del Vaticano.

Norme per la Sezione

DANNI AI BENI - DANNI AI BENI ALL RISKS - EVENTI CATASTROFALI

Art. 12.18 - Pronta ripresa

Fermo quanto disposto dall'Art. 12.1 - Obblighi del Contraente o dell'Assicurato in caso di Sinistro, la Società, in caso di Sinistro indennizzabile a termini delle Sezioni Danni ai beni oppure Danni ai beni All Risks ed Eventi catastrofali per il quale l'Indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 5.000,00, potrà proporre al Contraente e/o Assicurato di avvalersi dell'intervento di tecnici specializzati nell'attività di assistenza post-sinistro volti a limitare o evitare l'aggravamento del danno, in seguito all'accordo tra la Società e la società incaricata, azienda in grado di garantire un pronto ed efficace piano di emergenza in caso di Sinistro.

L'attività della società incaricata si articola in:

- a) operazioni tempestive di pronto intervento e attività di "salvataggio" (Art. 1914 del Codice Civile);
- b) bonifica e risanamento di beni danneggiati;

per un valore compreso tra € 5.000,00 e € 50.000,00, iva esclusa.

Nel corso dell'intervento, la società incaricata identificherà e coordinerà, con la collaborazione del Contraente e/o Assicurato, tutte le azioni necessarie per limitare l'entità del danno.

A conclusione dell'intervento della società, l'Assicurato sottoscriverà il verbale di consegna lavori e il documento di rapporto di fine intervento unitamente al Documento di Cessione del Credito, documento che permette che le spese relative all'intervento della società (se coperte da Polizza) vengano liquidate direttamente dalla Società, consentendo all'Assicurato di non anticipare alcun costo.

Nel caso in cui, dopo l'intervento della società incaricata e fatta salva la buona fede di entrambe le parti, il Sinistro risulti non indennizzabile a termini di Polizza, la Società rimborserà tale intervento alla società incaricata fino ad un massimo di spesa di € 1.000,00 (IVA esclusa) a titolo di spese di perizia.

Nel caso in cui i costi complessivi di tali interventi su Sinistri non indennizzabili superino nell'arco dell'Anno solare la cifra di € 3.000,00 (IVA esclusa) resta inteso che la società incaricata non avrà titolo per recuperare dalla Società altro importo in eccedenza a tale somma.

I servizi di Pronta ripresa possono essere attivati tramite UnipolAssistance S.c.r.l., utilizzando: il numero verde 800 331166

numero per l'estero +39 0116523200,

oppure rivolgendosi all'Agenzia presso la quale il contratto è stato stipulato.

I servizi di Pronta ripresa operano in Italia e nello Stato della Città del Vaticano.

Norme per la Sezione FURTO

Art. 12.19 - Recupero delle Cose rubate ³⁹

Se le Cose sottratte vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato/Contraente deve darne comunicazione alla Società appena avutane notizia. Le Cose recuperate divengono di proprietà della Società se il danno è stato indennizzato integralmente; se, invece, il danno è stato indennizzato solo in

39 Se dopo aver denunciato un Sinistro Furto il bene che mi è stato rubato viene ritrovato, posso riprendermelo?

Sì e senza alcun onere se il Sinistro non è ancora stato liquidato. Se invece la Società ha già pagato il Sinistro è possibile trattenere il bene ritrovato rimborsando alla Società l'Indennizzo liquidato.

?

parte, il valore delle Cose recuperate sarà ripartito nella stessa proporzione tra l'Assicurato e la Società. È facoltà dell'Assicurato trattenere i beni recuperati rimborsando alla Società l'importo riscosso a titolo di Indennizzo per i beni medesimi.

L'Assicurato ha il diritto di lasciare alla Società le Cose rubate che vengano ritrovate dopo 60 giorni dalla data di avviso del Sinistro; relativamente ai veicoli a motore questo diritto decorre dopo 90 giorni dalla data di avviso del Sinistro.

Norme per le Sezioni

TUTELA LEGALE - PROTEZIONE DIGITALE (Limitatamente alla garanzia TUTELA LEGALE - Art. 11.2)

Relativamente alle Sezioni Tutela legale e Protezione digitale - garanzia Tutela legale, la gestione dei Sinistri è stata affidata dalla Società a:

ARAG SE Rappresentanza e Direzione per l'Italia con sede e Direzione Generale in Viale del Commercio, 59 - 37135 Verona, in seguito denominata ARAG, alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente.

Principali riferimenti:

- telefono centralino: 045.8290411;
- fax per invio nuove denunce di Sinistro: 045.8290557;
- mail per invio nuove denunce di Sinistro: denunce@arag.it;
- fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del Sinistro: 045.8290449.

La Società ha la facoltà di cambiare la società alla quale è affidata la gestione dei Sinistri Tutela legale e Protezione digitale-garanzia Tutela legale, dandone tempestivo avviso al Contraente e senza che ciò comporti la variazione delle prestazioni garantite.

Art. 12.20 - Insorgenza del Sinistro/Caso assicurativo

Ai fini della presente garanzia, per "Insorgenza del Sinistro" si intende la data in cui si verifica l'evento dannoso inteso, in base alla natura della vertenza, come:

- il danno o presunto Danno extracontrattuale subito o causato dall'Assicurato;
- la violazione o presunta violazione del contratto;
- la violazione o la presunta violazione della norma di Legge;
- il primo atto di accertamento ispettivo o di indagine che possa comportare l'attivazione delle garanzie di cui agli Artt. 9.1 - Garanzia Base n. 10) Sicurezza sul posto di lavoro (D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni), n. 11) Tutela della Privacy (Regolamento UE 2016/679 "GDPR" e D. Lgs. n. 196/2003 come da ultimo modificato dal D. Lgs. n. 101/2018 "Codice Privacy"), 9.5.1 - D. Lgs. n. 193/07 relativo ai controlli in materia alimentare, 9.5.2 - D. Lgs. n. 231/2001 relativo alla responsabilità amministrativa, 9.5.5 - D. Lgs. n. 152/2006 relativo alla tutela dell'ambiente; ad eccezione dell'omicidio colposo, delle lesioni colpose o dei delitti dolosi, per i quali si considera la violazione o presunta violazione della norma di Legge.

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del Sinistro si fa riferimento alla data della prima violazione.

Per vertenze in materia di usucapione, l'insorgenza del Sinistro coincide con la data della prima contestazione della richiesta di usucapione, se la richiesta è avvenuta nel periodo di efficacia della copertura assicurativa.

La garanzia assicurativa viene prestata per i Casi assicurativi che siano insorti:

- durante il periodo di validità temporale della copertura in caso di esercizio di pretese al risarcimento di Danni extracontrattuali, per le spese di resistenza alle pretese di risarcimento avanzate da terzi, di Procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative ove applicabili;
- trascorsi 90 giorni dalla decorrenza della Polizza, in tutti gli altri casi.

Qualora la presente Polizza sia emessa senza alcuna interruzione della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente di tutela legale, la Carenza di 90 giorni non opera per tutte le prestazioni già previste con la polizza precedente, mentre si intende operante a tutti gli effetti per le nuove previste dal presente contratto. Sarà pertanto onere del Contraente, in sede di denuncia di Sinistro, fornire idonea documentazione atta a comprovare l'esistenza di una polizza precedente di tutela legale.

La garanzia si estende ai Casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati alla Società o ad ARAG, nei modi e nei termini dell'Art. 12.1 - Obblighi del Contraente

e dell'Assicurato in caso di Sinistro e dell'Art. 12.21 - Libera scelta del legale delle Norme che regolano la liquidazione dei Sinistri, entro 2 anni dalla cessazione del contratto stesso.

La garanzia non opera nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'Assicurazione fossero stati già disdetti da uno dei Contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei Contraenti.

Si considerano a tutti gli effetti come unico Sinistro:

- vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.

In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli Assicurati coinvolti, ma il relativo Massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

Art. 12.21 - Libera scelta del legale

L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi tra gli iscritti all'Albo, indicandolo alla Società o ad ARAG contemporaneamente alla denuncia del Sinistro; in caso di domiciliazione ARAG indica l'avvocato domiciliatario

Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, la Società o ARAG lo invita a scegliere il proprio legale. L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Società o ARAG.

Art. 12.22 - Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa e obblighi di comunicazione

Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

- informare immediatamente la Società o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del Sinistro, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

L'Assicurato, dopo la denuncia del Sinistro, ha l'obbligo di informare la Società e/o ARAG sulle evoluzioni e sulle circostanze dello stesso anche se rimaste immutate:

- per consentire la gestione del Sinistro;
- per non far decorrere, dalla data dell'ultima comunicazione alla Società e/o ad ARAG, la prescrizione prevista dalla Legge.

Art. 12.23 - Gestione del Sinistro

Ricevuta la denuncia del Sinistro, ARAG, attraverso il legale scelto liberamente dall'Assicurato o il legale scelto dalla stessa, si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.

Ove ciò non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo ed in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al legale scelto nei termini dell'Art. 12.21 - Libera scelta del legale.

La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di Procedimento sia civile che penale se l'impugnazione presenta possibilità di successo.

L'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziarica che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di ARAG, pena il mancato rimborso delle spese sostenute.

L'eventuale nomina di consulenti tecnici di Parte e di periti viene concordata con ARAG.

ARAG può pagare direttamente i compensi al professionista dopo aver definito l'importo dovuto. Il pagamento avviene in esecuzione del contratto di assicurazione e senza che ARAG assuma alcuna obbligazione diretta verso il professionista.

Il pagamento delle spese garantite avviene entro il termine di 30 giorni dall'ottenimento di tutte le informazioni e di tutta la documentazione necessaria da parte di ARAG, previa valutazione in ogni caso della congruità dell'importo richiesto.

La Società e ARAG non sono responsabili dell'operato di legali, consulenti tecnici e periti.

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei Casi assicurativi tra l'Assicurato e la Società o ARAG, la decisione può venire demandata, con facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.

Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, salvo il caso di esito totalmente favorevole all'Assicurato.

In caso di esito negativo dell'arbitrato, l'Assicurato potrà egualmente procedere autonomamente e da proprio rischio nella trattazione della controversia, dandone avviso alla Società o ad ARAG, con facoltà di ottenere la ripetizione delle spese sostenute se non ripetute dalla controparte, qualora il risultato conseguito sia più favorevole di quello precedentemente prospettato dalla Società o ARAG.

Art. 12.24 - Coesistenza con assicurazione di responsabilità civile

Nei casi in cui venga prestata assistenza legale ai sensi dell'Art. 1917 Codice Civile, attraverso la relativa clausola contrattuale contenuta nella Polizza di responsabilità civile stipulata dal Contraente o da singoli Assicurati relativa all'attività dichiarata in Polizza, la garanzia prevista dalla presente Polizza opera:

- ad integrazione di quanto non previsto dalla suddetta assicurazione per spese di resistenza e soccombenza;
- dopo l'esaurimento di quanto dovuto dalla suddetta assicurazione di responsabilità civile.

Nessuna limitazione sussiste per le imputazioni penali.

Art. 12.25 - Recupero di somme

Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.

Spettano, invece, ad ARAG, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.

Norme per la Sezione ASSISTENZA

Art. 12.26 - Modalità per richiedere le Prestazioni di assistenza

La Società eroga le Prestazioni di assistenza tramite la Struttura organizzativa di UnipolAssistance S.c.r.l. con sede legale in Via Carlo Marengo 25, 10126, Torino e Centrale Operativa con sede in Corso Massimo d'Azeglio 14, 10125, Torino.

La Centrale Operativa è a disposizione dell'Assicurato, 24 ore su 24, tutti i giorni dell'Anno, per tutte le Prestazioni elencate nella Sezione Assistenza.

La Società ha la facoltà di cambiare la Struttura organizzativa, dandone tempestivo avviso al Contraente e senza che ciò comporti la variazione delle Prestazioni garantite.

Per ottenere l'assistenza, l'Assicurato deve contattare SEMPRE E PREVENTIVAMENTE la Centrale Operativa, utilizzando una delle seguenti modalità:

- **NUMERO VERDE** (con costo della telefonata a carico del destinatario - non valido per chiamate dall'estero) **800 331166**;
- **NUMERO PER L'ESTERO** (con costo della telefonata a carico del chiamante) **+39 011 6523200**;
- **FAX +39 011 6533875**;
- **E-MAIL areaassistenza@unipolassistance.it**.

La Società non riconosce Indennizzi in caso d'inadempimento, da parte dell'Assicurato, dell'obbligo di prendere immediato e preventivo contatto con la Centrale Operativa, fatto salvo il caso dell'oggettiva impossibilità.

Per ogni tipologia di richiesta, è necessario contattare la Centrale Operativa ai numeri sopra indicati.

Art. 12.27 - Modalità di erogazione delle Prestazioni

La Società, a fronte del pagamento del Premio, si impegna a erogare una o più delle Prestazioni previste dall'Art. 10.1.1 - Garanzia Base e dall'Art. 10.2.1 - Garanzia Base (Assistenza in viaggio di lavoro) nel caso in cui l'Assicurato si trovi in difficoltà a causa di uno degli eventi ivi previsti.

Le Prestazioni sono erogate attraverso la Centrale Operativa, la quale provvede:

- a) ad individuare quelle necessarie e funzionali per affrontare la situazione di difficoltà segnalata dall'Assicurato in base alle informazioni che quest'ultimo fornisce;
- b) ad erogare direttamente oppure ad incaricare soggetti convenzionati con la Struttura organizzativa. Qualora l'Assicurato si procuri autonomamente la Prestazione precedentemente richiesta alla Centrale Operativa, la Società rimborsa le spese da lui sostenute entro 60 giorni dal ricevimento degli originali dei documenti fiscali atti a dimostrare che ha effettivamente sostenuto la spesa.

Limitatamente alle prestazioni di cui alle lettere b), c) e d) dell'Articolo 10.2.1 - Garanzia Base, qualora l'Assicurato per motivi di forza maggiore si sia organizzato in proprio senza previo accordo con la Struttura organizzativa, sostenendo le relative spese, la Società, a seguito di presentazione in originale di idonea certificazione medica rilasciata sul posto e dei documenti di spesa, provvederà al rimborso delle suddette spese entro 60 giorni dal ricevimento di tale documentazione.

Art. 12.28 - Presupposti per l'erogazione delle Prestazioni

L'Assicurato deve fornire tutte le informazioni e la documentazione atte ad attestare l'effettivo verificarsi dell'evento (tipologia dell'evento stesso, ora e luogo dell'accadimento, denuncia presso le Autorità competenti), a identificare con precisione le sue conseguenze ed a fornire alla Centrale Operativa un quadro preciso delle condizioni in cui la Prestazione deve essere erogata.

In qualunque caso, l'esecuzione delle Prestazioni:

- a) non deve pregiudicare la sicurezza di persone e di beni;
- b) deve implicare l'utilizzo delle risorse (conoscenza, strumenti e attrezzature) che fanno parte della normale dotazione in uso alle categorie professionali a cui appartengono i professionisti incaricati dalla Centrale Operativa;
- c) deve rispettare le procedure applicate abitualmente dai soggetti incaricati dalla Centrale Operativa, in presenza di situazioni analoghe a quella conseguente all'evento da cui è scaturita la necessità di aiuto;
- d) deve rispettare i limiti conseguenti a provvedimenti assunti dalle pubbliche Autorità;
- e) deve rispettare le norme di qualunque rango, gli usi e le consuetudini in vigore al momento della richiesta di assistenza.

Inoltre, le Prestazioni che richiedono:

- **l'accesso ai Locali, sono erogate solo in presenza dell'Assicurato o di una persona da lui delegata per iscritto;**
- **l'accesso ad unità immobiliari non di proprietà dell'Assicurato, sono erogate solo a condizione che il proprietario di dette unità abbia dato alla Centrale Operativa preventivo consenso scritto;**
- **l'attestazione di agibilità dei Locali, sono erogate solo in presenza di idonea documentazione rilasciata dalle Autorità preposte.**

La mancanza di uno dei presupposti sopra citati può rendere impossibile l'erogazione della Prestazione. In tal caso, resta comunque fermo il diritto dell'Assicurato a ottenere l'erogazione delle altre Prestazioni che la Centrale Operativa ritiene necessarie per affrontare la situazione di difficoltà.

Norme per la Sezione

PROTEZIONE DIGITALE (Limitatamente alla garanzia di cui all'Art. 11.1.1 - Protezione danni - Assistenza)

Art. 12.29 - Modalità per richiedere le Prestazioni di assistenza

La Società eroga le Prestazioni di assistenza tramite la Centrale Operativa di UnipolAssistance S.c.r.l. con sede legale in Via Carlo Marengo 25, 10126, Torino e sede operativa in Corso Massimo d'Azeglio 14, 10125, Torino.

La Centrale Operativa è a disposizione dell'Assicurato, 24 ore su 24, tutti i giorni dell'Anno e garantirà l'intervento di assistenza tutti i giorni dell'Anno dalle ore 8.00 alle ore 19.30.

La Società ha la facoltà di cambiare la Struttura organizzativa, dandone tempestivo avviso al Contraente e senza che ciò comporti la variazione delle Prestazioni garantite.

Per ottenere l'assistenza, l'Assicurato deve contattare SEMPRE E PREVENTIVAMENTE la Centrale Operativa, utilizzando una delle seguenti modalità:

- **NUMERO VERDE** (con costo della telefonata a carico del destinatario - non valido per chiamate dall'estero) **800 331166**
- **NUMERO PER L'ESTERO** (con costo della telefonata a carico del chiamante) **+39 011 6523200**;
- **FAX +39 011 6533875**;
- **E-MAIL areaassistenza@unipolassistance.it**

La Società non riconosce Indennizzi in caso d'inadempimento, da parte dell'Assicurato, dell'obbligo di prendere immediato e preventivo contatto con la Centrale Operativa, fatto salvo il caso dell'oggettiva impossibilità.

In tal caso la Società rimborserà all'Assicurato le spese da questi sostenute, entro 60 giorni previa presentazione alla Società di tutti i documenti dalla stessa richiesti, previsti all'Articolo 12.1- Obblighi del Contraente o dell'Assicurato in caso di Sinistro.

Per ogni tipologia di richiesta è necessario contattare la Centrale Operativa ai numeri sopra indicati.

Art. 12.30 - Modalità di erogazione delle Prestazioni

La Società eroga le Prestazioni previste dall'Art. 11.1.1 - Protezione danni - Assistenza attraverso la Centrale Operativa, la quale provvede:

- a) ad individuare quelle necessarie e funzionali per affrontare la situazione di difficoltà segnalata dall'Assicurato in base alle informazioni che quest'ultimo fornisce;
- b) ad erogare direttamente oppure ad incaricare soggetti convenzionati con la Struttura organizzativa. Limitatamente alla garanzia di cui all'Art. 11.1.1 lett. b) Ricostruzione Archivi, Dati, Dati personali e Programmi, il tecnico incaricato dalla Centrale Operativa provvederà al ritiro dell'apparecchiatura ed alla spedizione presso un laboratorio di assistenza per le attività di ricostruzione e ripristino. Successivamente, l'Assicurato verrà informato circa l'esito dell'attività e nello specifico se è stato o meno possibile ricostruire gli Archivi i Dati, i Dati personali e i Programmi e circa le modalità di restituzione dell'apparecchiatura.

Art. 12.31 - Presupposti per l'erogazione delle Prestazioni

L'Assicurato deve fornire tutte le informazioni e la documentazione atte ad attestare l'effettivo verificarsi dell'evento (tipologia dell'evento stesso, ora e luogo dell'accadimento), a identificare con precisione le sue conseguenze ed a fornire alla Centrale Operativa un quadro preciso delle condizioni in cui la Prestazione deve essere erogata.

In qualunque caso, l'esecuzione delle Prestazioni:

- a) non deve pregiudicare la sicurezza di persone e di beni;
- b) deve implicare l'utilizzo delle risorse (conoscenza, strumenti e attrezzature) che fanno parte della normale dotazione in uso alle categorie professionali a cui appartengono i professionisti incaricati dalla Centrale Operativa;
- c) deve rispettare le procedure applicate abitualmente dai soggetti incaricati dalla Centrale Operativa, in presenza di situazioni analoghe a quella conseguente all'evento da cui è scaturita la necessità di aiuto;
- d) deve rispettare i limiti conseguenti a provvedimenti assunti dalle pubbliche Autorità;
- e) deve rispettare le norme di qualunque rango, gli usi e le consuetudini in vigore al momento della richiesta di assistenza.

Inoltre, le Prestazioni che richiedono:

- **l'accesso ai Locali, sono erogate solo in presenza dell'Assicurato o di una persona da lui delegata per iscritto;**

- **l'accesso ad unità immobiliari non di proprietà dell'Assicurato, sono erogate solo a condizione che il proprietario di dette unità abbia dato alla Centrale Operativa preventivo consenso scritto.**

La mancanza di uno dei presupposti sopra citati può rendere impossibile l'erogazione della Prestazione. In tal caso, resta comunque fermo il diritto dell'Assicurato a ottenere l'erogazione delle altre Prestazioni che la Centrale Operativa ritiene necessarie per affrontare la situazione di difficoltà.

Norme per la Sezione RESPONSABILITÀ CIVILE

Art. 12.32 - Termine per la liquidazione dei Sinistri

Verificata l'operatività della garanzia assicurativa e accertato e quantificato il danno risarcibile, la Società si impegna a pagare l'importo dovuto nei 30 giorni successivi a quello in cui è conclusa l'istruttoria del Sinistro.

Norme per la Sezione PROTEZIONE DEL REDDITO D'IMPRESA

Art. 12.33 - Termine per la liquidazione dei Sinistri

La Società provvede alla liquidazione del Sinistro entro 30 giorni dal compimento delle attività e/o dalla produzione della documentazione previsti all'Articolo 12.1 - Obblighi del Contraente o dell'Assicurato in caso di Sinistro.

Norme per la Sezione

PROTEZIONE DIGITALE (Limitatamente alla garanzia di cui all'Art. 11.1.3.1 - Lesione della reputazione)

Art. 12.34 - Termine per la liquidazione dei Sinistri

La Società rimborsa le spese sostenute e debitamente documentate, ai sensi di quanto previsto all'Art. 11.1.3.1 - Lesione della reputazione entro 30 giorni dal ricevimento della relativa documentazione.

Testo degli Articoli del Codice Civile, del Codice Penale, del Codice di Procedura civile e del Codice di Procedura Penale richiamati nel contratto

CODICE CIVILE

Art. 1341 Condizioni generali di contratto

Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza. In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.

Art. 1342 Contratto concluso mediante moduli o formulari

Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.

Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.

Art. 1456 Clausola risolutiva espressa

I contraenti possono convenire espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite.

In questo caso, la risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola risolutiva.

Art. 1588 Perdita e deterioramento della cosa locata

Il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile.

È pure responsabile della perdita e del deterioramento cagionati da persone che egli ha ammesse, anche temporaneamente, all'uso o al godimento della cosa.

Art. 1589 Incendio di cosa assicurata

Se la cosa distrutta o deteriorata per incendio era stata assicurata dal locatore o per conto di questo, la responsabilità del conduttore verso il locatore è limitata alla differenza tra l'indennizzo corrisposto dall'assicuratore e il danno effettivo.

Quando si tratta di cosa mobile stimata e l'assicurazione è stata fatta per valore uguale alla stima, cessa ogni responsabilità del conduttore in confronto del locatore, se questi è indennizzato dall'assicuratore.

Sono salve in ogni caso le norme concernenti il diritto di surrogazione dell'assicuratore.

Art. 1611 Incendio di casa abitata da più inquilini

Se si tratta di casa occupata da più inquilini, tutti sono responsabili verso il locatore del danno prodotto dall'incendio, proporzionatamente al valore della parte occupata. Se nella casa abita anche il locatore, si detrae dalla somma dovuta una quota corrispondente alla parte da lui occupata.

La disposizione del comma precedente non si applica se si prova che l'incendio è cominciato dall'abitazione di uno degli inquilini, ovvero se alcuno di questi prova che l'incendio non è potuto cominciare nella sua abitazione.

Art. 1783 Responsabilità per le cose portate in albergo

Gli albergatori sono responsabili di ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo.

Sono considerate cose portate in albergo:

- 1) le cose che vi si trovano durante il tempo nel quale il cliente dispone dell'alloggio;
- 2) le cose di cui l'albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia, fuori dell'albergo durante il periodo di tempo in cui il cliente dispone dell'alloggio;
- 3) le cose di cui l'albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia sia nell'albergo, sia fuori dell'albergo, durante un periodo di tempo ragionevole, precedente o successivo a quello in cui il cliente dispone dell'alloggio.

La responsabilità di cui al presente articolo è limitata al valore di quanto sia deteriorato, distrutto o sottratto, sino all'equivalente di cento volte il prezzo di locazione dell'alloggio per giornata.

Art. 1784 Responsabilità per le cose consegnate e obblighi dell'albergatore

La responsabilità dell'albergatore è illimitata:

- 1) quando le cose gli sono state consegnate in custodia;
- 2) quando ha rifiutato di ricevere in custodia cose che aveva l'obbligo di accettare.

L'albergatore ha l'obbligo di accettare le carte-valori, il danaro contante e gli oggetti di valore; egli può rifiutarsi di riceverli soltanto se si tratti di oggetti pericolosi o che, tenuto conto della importanza e delle condizioni di gestione dell'albergo, abbiano valore eccessivo o natura ingombrante.

L'albergatore può esigere che la cosa consegnatagli sia contenuta in un involucro chiuso o sigillato.

Art. 1785-bis Responsabilità per colpa dell'albergatore

L'albergatore è responsabile, senza che egli possa invocare il limite previsto dall'ultimo comma dell'articolo 1783, quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo sono dovuti a colpa sua, dei membri della sua famiglia o dei suoi ausiliari.

Art. 1786 Stabilimenti e locali assimilati agli alberghi

Le norme di questa sezione si applicano anche agli imprenditori di case di cura, stabilimenti di pubblici spettacoli, stabilimenti balneari, pensioni, trattorie, carrozze letto e simili.

Art. 1803 Nozione

Il comodato è il contratto col quale una parte consegna all'altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta.

Il comodato è essenzialmente gratuito.

Art. 1804 Obbligazioni del comodatario

Il comodatario è tenuto a custodire e a conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia. Egli non può servirsene che per l'uso determinato dal contratto o dalla natura della cosa.

Non può concedere a un terzo il godimento della cosa senza il consenso del comodante.

Se il comodatario non adempie gli obblighi suddetti, il comodante può chiedere l'immediata restituzione della cosa, oltre al risarcimento del danno.

Art. 1805 Perimento della cosa

Il comodatario è responsabile se la cosa perisce per un caso fortuito a cui poteva sottrarla sostituendola con la cosa propria, o se, potendo salvare una delle due cose, ha preferito la propria.

Il comodatario che impiega la cosa per un uso diverso o per un tempo più lungo di quello a lui consentito, è responsabile della perdita avvenuta per causa a lui non imputabile, qualora non provi che la cosa sarebbe perita anche se non l'avesse impiegata per l'uso diverso o l'avesse restituita a tempo debito.

Art. 1806 Stima

Se la cosa è stata stimata al tempo del contratto, il suo perimento è a carico del comodatario, anche se avvenuto per causa a lui non imputabile.

Art. 1807 Deterioramento per effetto dell'uso

Se la cosa si deteriora per solo effetto dell'uso per cui è stata consegnata e senza colpa del comodatario, questi non risponde del deterioramento.

Art. 1808 Spese per l'uso della cosa e spese straordinarie

Il comodatario non ha diritto al rimborso delle spese sostenute per servirsi della cosa.

Egli però ha diritto di essere rimborsato delle spese straordinarie sostenute per la conservazione della cosa, se queste erano necessarie e urgenti.

Art. 1809 Restituzione

Il comodatario è obbligato a restituire la cosa alla scadenza del termine convenuto o, in mancanza di termine, quando se ne è servito in conformità del contratto.

Se però, durante il termine convenuto o prima che il comodatario abbia cessato di servirsi della cosa, sopravviene un urgente e impreveduto bisogno al comodante, questi può esigerne la restituzione immediata.

Art. 1810 Comodato senza determinazione di durata

Se non è stato convenuto un termine né questo risulta dall'uso a cui la cosa doveva essere destinata, il comodatario è tenuto a restituirla non appena il comodante la richiede.

Art. 1882 Nozione

L'assicurazione è il contratto col quale l'assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.

Art. 1888 Prova del contratto

Il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto.

L'assicuratore è obbligato a rilasciare al contraente la polizza di assicurazione o altro documento da lui sottoscritto.

L'assicuratore è anche tenuto a rilasciare, a richiesta e a spese del contraente, duplicati o copie della polizza; ma in tal caso può esigere la presentazione o la restituzione dell'originale.

Art. 1892 Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave. L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione.

L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno.

Se il Sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

Art. 1893 Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave

Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il Sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Art. 1894 Assicurazione in nome o per conto di terzi

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli Artt. 1892 e 1893.

Art. 1897 Diminuzione del rischio

Se il Contraente comunica all'assicuratore i mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione.

La dichiarazione del recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.

Art. 1898 Aggravamento del rischio

Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.

L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.

Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore. Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il Sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito la assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

Art. 1899 Durata dell'assicurazione

L'assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto alle ore ventiquattro dell'ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso. L'assicuratore, in alternativa ad una copertura di durata annuale, può proporre una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura dal contratto annuale. In questo caso, se il contratto supera i cinque anni, l'assicurato, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata. Il contratto può essere tacitamente prorogato una o più volte, ma ciascuna proroga tacita non può avere una durata superiore a due anni.

Le norme del presente articolo non si applicano alle assicurazioni sulla vita.

Art. 1901 Mancato pagamento del premio

Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

Art. 1907 Assicurazione parziale

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del Sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

Art. 1910 Assicurazione presso diversi assicuratori

Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.

Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità. Nel caso di Sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'Art. 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno. L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

Art. 1914 Obbligo di salvataggio

L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.

Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del Sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del Sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente. L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti.

L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.

Art. 1915 Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio

L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità. Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Art. 1916 Diritto di surrogazione dell'assicuratore

L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili.

Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.

L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli Infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

Art. 1917 Assicurazione della responsabilità civile

Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi. L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede.

Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse. L'assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l'assicuratore.

Art. 2049 Responsabilità dei padroni e dei committenti

I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.

Art. 2359 Società controllate e società collegate

Sono considerate società controllate:

- 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
- 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole.

L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.

CODICE PENALE

Art. 583 Circostanze aggravanti

La lesione personale è grave e si applica la reclusione da tre a sette anni:

- 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;

La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:

- 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- 2) la perdita di un senso;
- 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella.

Art. 589 Omicidio colposo

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

Art. 590 Lesioni personali colpose

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Art. 646 Appropriazione indebita

Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, possesso, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 1.000 a euro 3.000.

Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata.

Art. 649 Non punibilità e querela della persona offesa, per fatti commessi a danno di congiunti

Non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti da questo titolo in danno:

- 1) del coniuge non legalmente separato;
- 2) di un ascendente o discendente o di un affine in linea retta, ovvero dell'adottante o dell'adottato;
- 3) di un fratello o di una sorella che con lui convivano.

I fatti preveduti da questo titolo sono punibili a querela della persona offesa, se commessi a danno del coniuge legalmente separato, ovvero del fratello o della sorella che non convivano con l'autore del fatto, ovvero dello zio o del nipote o dell'affine in secondo grado con lui conviventi.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano ai delitti preveduti dagli Artt. 628, 629 e 630 e ad ogni altro delitto contro il patrimonio che sia commesso con violenza alle persone.

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

Art. 633 Condizioni di ammissibilità

Su domanda di chi è creditore di una somma liquida di danaro o di una determinata quantità di cose fungibili, o di chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata, il giudice competente pronuncia ingiunzione di pagamento o di consegna:

- 1) se del diritto fatto valere si dà prova scritta;
- 2) se il credito riguarda onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da avvocati, [procuratori,] cancellieri, ufficiali giudiziari o da chiunque altro ha prestato la sua opera in occasione di un processo;
- 3) se il credito riguarda onorari, diritti o rimborsi spettanti ai notai a norma della loro legge professionale, oppure ad altri esercenti una libera professione o arte, per la quale esiste una tariffa legalmente approvata.

L'ingiunzione può essere pronunciata anche se il diritto dipende da una controprestazione o da una condizione, purché il ricorrente offra elementi atti a far presumere l'adempimento della controprestazione o l'avveramento della condizione.

Art. 634 Prova scritta

Sono prove scritte idonee a norma del numero 1) dell'articolo precedente le polizze e promesse unilaterali per scrittura privata e i telegrammi, anche se mancanti dei requisiti prescritti dal Codice civile.

Per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di danaro nonché per prestazioni di servizi fatte da imprenditori che esercitano una attività commerciale e da lavoratori autonomi anche a persone che non esercitano tale attività, sono altresì prove scritte idonee gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli articoli 2214 e seguenti del codice civile, purché bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute, nonché gli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie, quando siano tenute con l'osservanza delle norme stabilite per tali scritture.

Art. 636 Parcella delle spese e prestazioni

Nei casi previsti nei numeri 2 e 3 dell'articolo 633, la domanda deve essere accompagnata dalla parcella delle spese e prestazioni, munita della sottoscrizione del ricorrente e corredata dal parere della competente associazione professionale. Il parere non occorre se l'ammontare delle spese e delle prestazioni è determinato in base a tariffe obbligatorie.

Il giudice, se non rigetta il ricorso a norma dell'articolo 640, deve attenersi al parere nei limiti della somma domandata, salva la correzione degli errori materiali.

CODICE DI PROCEDURA PENALE

Art. 530 Sentenza di assoluzione

Se il fatto non sussiste, se l'imputato non lo ha commesso, se il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero se il reato è stato commesso da persona non imputabile o non punibile per un'altra ragione, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione indicandone la causa nel dispositivo.

Il giudice pronuncia sentenza di assoluzione anche quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova che il fatto sussiste, che l'imputato lo ha commesso, che il fatto costituisce reato o che il reato è stato commesso da persona imputabile.

Se vi è la prova che il fatto è stato commesso in presenza di una causa di giustificazione o di una causa personale di non punibilità ovvero vi è dubbio sull'esistenza delle stesse, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione a norma del comma 1.

Con la sentenza di assoluzione il giudice applica, nei casi previsti dalla legge, le misure di sicurezza.

LEGGE 18 marzo 2025, n. 40 - Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità

Art. 1 Ambito di applicazione

1. Le disposizioni della presente legge disciplinano il coordinamento delle procedure e delle attività di ricostruzione nei territori colpiti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo per i quali sia cessato o sia stato revocato lo stato di emergenza di rilievo nazionale dichiarato ai sensi dell'articolo 24 del codice della protezione civile, di cui al [HYPERLINK "https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-01-02;1"](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-01-02;1) decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e per i quali ricorrano le condizioni di cui all'articolo 2 della presente legge. Restano ferme le competenze e le attività proprie del Servizio nazionale della protezione civile.
2. Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti di autonomia e le relative norme di attuazione. Sono fatte salve, altresì, le forme e le condizioni particolari di autonomia attribuite ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

Art. 23 Procedura di liquidazione anticipata parziale del danno

1. Il soggetto che ha stipulato una polizza assicurativa per la copertura dei danni a beni, mobili e immobili, strumentali all'esercizio dell'attività di impresa, derivanti dagli eventi di cui all'articolo 1, comma 1, situati nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 2, può chiedere l'immediata liquidazione, nel limite del 30 per cento del suo ammontare, del danno complessivamente indennizzabile ai sensi del contratto di assicurazione stipulato, come stimato da perizia asseverata da un tecnico abilitato. La richiesta è inviata all'impresa assicurativa, all'indirizzo contrattualmente indicato, nel termine di novanta giorni dall'evento, anche in deroga ai termini previsti dal contratto di assicurazione.
2. L'impresa assicurativa, entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta di cui al comma 1, effettua un sopralluogo al fine di verificare lo stato dei luoghi e le effettive condizioni dei beni strumentali nonché la riconducibilità causale diretta dei danni esistenti agli eventi calamitosi.
3. Entro cinque giorni dal sopralluogo di cui al comma 2, se non sorgono contestazioni sul danno e sulla sua riconducibilità causale agli eventi di cui all'articolo 1, comma 1, nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 2, l'impresa assicurativa liquida all'avente diritto un importo pari al 30 per cento del danno indennizzabile ai sensi del contratto di assicurazione. Se il sopralluogo non è effettuato nel termine di cui al comma 2, l'impresa assicurativa provvede alla liquidazione entro venti giorni dalla data di ricezione della richiesta. Sono fatte salve le cause di nullità, annullabilità e risoluzione del contratto. La procedura di cui al presente articolo non può essere esclusa per volontà delle parti e l'impresa assicurativa non può porre eccezioni allo scopo di ritardare o evitare la prestazione.
4. Il procedimento previsto dai commi 1, 2 e 3 non pregiudica, successivamente al versamento della somma di cui al comma 3, lo svolgimento delle procedure di verifica e liquidazione del danno previste dal contratto di assicurazione.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai contratti assicurativi per la copertura dei danni a beni, mobili e immobili, strumentali all'esercizio dell'attività di impresa derivanti dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1, comma 1, situati nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 2, stipulati in data successiva alla data di entrata in vigore della presente legge e ai contratti assicurativi stipulati in data anteriore per i quali, alla medesima data, non sono decorsi i termini contrattuali per l'invio della denuncia di sinistro.

Provider	Recapiti	
UnipolAssistance S.c.r.l. Centrale Operativa	Numero verde:	800331166
	Numero dall'estero:	+39 011 6523200
	Fax:	+39 011 6533875
	e-mail:	areaassistenza@unipolassistance.it
ARAG	Telefono:	045 8290411
	Fax (per invio denuncia Sinistro):	045 8290557
	Fax (per invio successiva documentazione Sinistro):	045 8290449
	e-mail (per invio denuncia Sinistro):	denunce@arag.it

Unipol Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - unipol@pec.unipol.it - tel. +39 051 5076111 - fax +39 051 5076666
 Capitale sociale i.v. Euro 3.365.292.408,03 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. 00284160371 - P. IVA 03740811207 - R.E.A. 160304
 Società iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Sez. I al numero 1.00183
 Capogruppo del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046
 unipol.com - unipol.it

INFORMATIVA PRIVACY

Informativa al Cliente sull'uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti

Gentile Cliente,

ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 - Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito, il "**Regolamento**"), La informiamo che, al fine di fornirLe i prodotti e/o i servizi assicurativi richiesti o previsti in Suo favore, saranno trattati alcuni dati personali a Lei e/o ad altri soggetti riferibili (in via esemplificativa, altri soggetti assicurati o beneficiari di polizza, aderenti ad associazioni che abbiano stipulato specifiche convenzioni con la Compagnia - come *infra* definita - ed in ragione delle quali Lei potrà eventualmente ricevere sconti o vantaggi).

Chi tratterà i dati personali?

Titolare del trattamento dei Suoi dati è **Unipol Assicurazioni S.p.A.** (www.unipol.it) con sede in Via Stalingrado 45 - 40128 Bologna (di seguito, la "**Compagnia**").

Quali dati personali tratteremo?

Saranno trattate le seguenti categorie di dati personali (di seguito, i "**Dati**" o i "**Suoi Dati**"):

- a) dati anagrafici (in via esemplificativa, e non esaustiva, nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita e codice fiscale) ed estremi di contatto (numero di telefono e indirizzo di posta elettronica);
- b) informazioni socioeconomiche (in via esemplificativa, e non esaustiva, dati reddituali, relativi alla Sua professione, alle Sue proprietà di beni immobili e di mobili registrati, alla Sua eventuale attività d'impresa, nonché informazioni sull'affidabilità creditizia);
- c) informazioni riguardanti la Sua posizione assicurativa con la Compagnia (in via esemplificativa, premi pagati, sinistri liquidati, ecc.);
- d) informazioni riguardanti i sinistri connessi alla Sue posizioni assicurative, anche intrattenute con altre compagnie assicurative;
- e) dati relativi ai Suoi metodi di pagamento (quali, ad esempio, le Sue coordinate bancarie);
- f) potranno altresì essere trattati dati appartenenti a categorie particolari (in specie, dati relativi alla Sua salute e alla Sua appartenenza sindacale), entro i limiti di quanto strettamente necessario all'erogazione dei servizi assicurativi da Lei richiesti, ovvero al fine di riconoscerLe le eventuali agevolazioni e/o gli sconti previsti dalle convenzioni di cui potrà beneficiare.

Oltre i Dati da Lei direttamente forniti, potranno essere trattati anche Dati raccolti presso fonti terze¹.

Qualora i dati appartenenti a categorie particolari siano riferibili a soggetti minori, Lei si impegna a ottenere i necessari consensi da parte di tutti coloro i quali esercitano nei confronti di tali soggetti minori la responsabilità genitoriale.

¹ In via esemplificativa, i Dati potranno essere raccolti presso o per il tramite di: contraenti di polizze assicurative in cui Lei risulti assicurato o beneficiario; coobbligati; altri operatori assicurativi (quali intermediari assicurativi, imprese di assicurazione, ecc.), presso cui possono essere acquisiti dati relativi a polizze o sinistri anche a fini di prevenzione delle frodi; organismi associativi (es. ANIA) e consortili propri del settore assicurativo, altre banche dati e soggetti pubblici; soggetti ai quali, per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura, di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo informazioni commerciali e creditizie - in particolare tramite società terze che gestiscono Sistemi di Informazioni Creditizie - SIC, relativi cioè a richieste e rapporti di finanziamento, a cui partecipano banche e società finanziarie.

Perché tratteremo i Dati?

I Dati saranno trattati per le finalità e sul presupposto delle basi giuridiche di seguito indicate:

- **(F1)** - *Stipula della polizza, erogazione dei servizi assicurativi da Lei richiesti (di seguito, i “Servizi Assicurativi” o i “Servizi”) e attività connesse*: il trattamento avviene al fine di consentire la stipula della polizza, relativa al prodotto assicurativo da Lei richiesto, nonché allo scopo di erogarne i relativi Servizi. In particolare, il trattamento potrebbe riguardare, fra le altre, le seguenti attività: predisposizione e stipula di contratti assicurativi; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri; pagamento o esecuzione delle eventuali ulteriori prestazioni previste dai Servizi da Lei richiesti; attività pertinenti la riassicurazione e/o la coassicurazione.
- **(F2)** - *Finalità amministrativo-contabile e adempimento degli obblighi normativi di settore*: il trattamento avviene al fine di consentire l'adempimento degli obblighi normativi (ad esempio, fiscali), amministrativi e contabili di volta in volta applicabili, nonché per l'adempimento degli altri specifici obblighi previsti dal settore assicurativo (in via esemplificativa, la tenuta dei registri assicurativi) e delle eventuali disposizioni impartite dai soggetti pubblici competenti, quali l'Autorità Giudiziaria o le Autorità di vigilanza².
- **(F3)** - *Finalità antifrode*: il trattamento comporta lo svolgimento delle attività pertinenti la prevenzione e l'accertamento delle frodi assicurative e la valutazione in ordine alle relative azioni legali da intraprendere, anche di concerto con le altre compagnie assicurative del Gruppo Unipol.
- **(F4)** - *Esercizio e difesa dei diritti*: il trattamento avviene allo scopo di consentire alla Compagnia l'eventuale esercizio di azioni e/o la difesa di diritti, da intraprendere sia per via stragiudiziale che in sede giudiziaria, nonché lo svolgimento delle investigazioni difensive per la tutela giudiziaria dei diritti in ambito penale rispetto a comportamenti ritenuti illeciti o fraudolenti.
- **(F5)** - *Finalità statistiche e/o tariffarie*: il trattamento attiene allo svolgimento di attività di analisi ed elaborazione dei dati per finalità tariffarie e/o statistiche, secondo parametri di prodotto, caratteristiche di polizza e informazioni sulla sinistrosità, informazioni commerciali e creditizie (relative alla Sua affidabilità e puntualità nei pagamenti) per l'analisi di nuovi mercati assicurativi, per la gestione ed il controllo interno.
- **(F6)** - *Comunicazioni di servizio*: il trattamento prevede l'utilizzo dei Dati al fine di inviarLe le comunicazioni di servizio, necessarie alla corretta esecuzione del Suo rapporto contrattuale con la Compagnia, nonché le altre comunicazioni previste come obbligatorie dalle specifiche normative di settore. La informiamo inoltre che alcuni dei dati personali da Lei forniti (nome, cognome, numero di polizza, indirizzo e-mail) potranno essere trattati anche al fine di fornirLe l'assistenza tecnica e garantirLe l'accesso alla Sua area riservata.
- **(F7)** - *Comunicazioni commerciali relative a prodotti e/o servizi analoghi a quelli da Lei acquistati (anche, “Soft spam”)*: il Suo indirizzo di posta elettronica, qualora da Lei fornito nell'ambito delle attività di acquisto dei Servizi Assicurativi, potrà essere utilizzato al fine di inviarLe le comunicazioni commerciali relative a prodotti e servizi assicurativi, analoghi a quelli da Lei acquistati. Resta sempre ferma la Sua facoltà di opporsi, in qualunque momento, alla ricezione di tali comunicazioni (si veda il paragrafo, “I Suoi diritti”).

² Per l'adempimento di specifici obblighi normativi, in via esemplificativa, ci si riferisce a: (i) disposizioni di IVASS, CONSOB, COVIP, Banca d'Italia, AGCM, l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali; (ii) adempimenti in materia di accertamenti fiscali (ad esempio in forza della Legge n. 95/2015 di (a) ratifica dell'Accordo tra Stati Uniti d'America e Repubblica italiana in materia di recepimento della normativa FATCA – Foreign Account Tax Compliance Act e (b) ratifica degli accordi tra Italia ed altri Stati esteri per l'attuazione di uno scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali tra gli stessi tramite lo standard di comunicazione “Common Reporting Standard” o “CRS”); (iii) adempimenti in materia di identificazione, conservazione ed adeguata verifica della clientela e per segnalazione di operazioni sospette ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/07); (iv) alimentare un Archivio Centrale Informatizzato, gestito dalla Consap per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (quale titolare), per finalità di prevenzione delle frodi mediante furto di identità; (v) alimentare altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni e la Banca Dati SITA ATRC, sugli Attestati di Rischio, gestita da ANIA.

#	Categorie di Dati	Base giuridica	Conferimento dei Dati
F1	a); b); c); d); e); f)	La base giuridica del trattamento consiste nella necessità di dare esecuzione ad un contratto di cui Lei è parte. L'eventuale trattamento di dati appartenenti a categorie particolari avviene sulla base del consenso fornito ai sensi dell'art. 9, c. 2 lett. a) del Regolamento.	Il conferimento dei Suoi Dati è necessario al perseguimento della finalità indicata; in caso di mancato conferimento, non sarà possibile procedere all'erogazione dei Servizi.
F2	a); b); c)	La base giuridica del trattamento consiste nella necessità di adempiere agli obblighi normativi di volta in volta applicabili.	
F3	a); b); c); d); e); f)	La base giuridica del trattamento consiste nella necessità di tutelare o esercitare i diritti della Compagnia.	
F4	a); b); c); d); e); f)	La base giuridica del trattamento consiste nella necessità di tutelare o esercitare i diritti della Compagnia.	
F5	a); b); c)	La base giuridica del trattamento consiste nel legittimo interesse della Compagnia nello svolgimento di attività di tariffazione e analisi statistiche.	
F6	a); c)	La base giuridica del trattamento consiste nella necessità di dare esecuzione ad un contratto di cui Lei è parte, ovvero nella necessità di adempiere agli specifici obblighi normativi di volta in volta applicabili.	Il conferimento dei Suoi Dati è necessario al perseguimento della finalità indicata; in caso di mancato conferimento, non saremo in grado di inviarLe le comunicazioni di servizio connesse alla Sua posizione assicurativa.
F7	a)	Il trattamento avviene nel perseguimento di esigenze di marketing diretto, ai sensi dell'art. 130, c. 4 del D.Lgs. 196/2003.	Il conferimento dei Suoi Dati è facoltativo; il mancato conferimento non pregiudicherà l'erogazione dei Servizi.

Come tratteremo i Suoi Dati?

I Suoi Dati saranno trattati tramite logiche e modalità, anche informatiche, strettamente pertinenti alle finalità suindicate, previa adozione delle misure di sicurezza ritenute adeguate ai rischi, e saranno resi accessibili al solo personale autorizzato e istruito, nella sola misura di quanto strettamente necessario allo svolgimento delle attività cui lo stesso risulta preposto.

I Suoi Dati potranno, altresì, essere oggetto di elaborazione per il tramite di sistemi di intelligenza artificiale, in particolare per finalità statistiche o tariffarie, nonché al fine di prevenire o accertare frodi assicurative. L'utilizzo dei suddetti sistemi non comporterà in ogni caso l'assunzione di una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato.

Inoltre, Le precisiamo che, al fine di migliorare e rendere più affidabili i sistemi di intelligenza artificiale, la Compagnia potrà utilizzare i Suoi Dati durante sessioni di addestramento del suddetto sistema. Tale trattamento avviene sulla base di un legittimo interesse della Compagnia, rivolto ad assicurare il più alto livello di prestazione dei propri sistemi e degli strumenti organizzativi della propria attività, avendo operato un bilanciamento tra gli interessi della Compagnia e i diritti e le libertà fondamentali degli interessati.

Qualora Lei intenda beneficiare di specifici sconti o vantaggi nell'acquisto dei prodotti e/o servizi offerti dalla Compagnia, Le potranno eventualmente (nel caso sussistano specifiche convenzioni dedicate) essere richiesti alcuni dati personali (anagrafici, nonché rientranti in categorie particolari, quali l'appartenenza a organizzazioni sindacali) riferibili a soggetti terzi: in tali casi, sarà necessario ottenere il consenso al trattamento dei dati da parte dei terzi interessati.

A chi comunicheremo i Dati?

I Dati non saranno soggetti a diffusione, ma potranno essere comunicati a soggetti terzi, in ragione delle sole finalità suesposte. In particolare, i Dati potranno essere comunicati a:

- soggetti esterni cui la Compagnia affida lo svolgimento di attività per proprio conto (in via esemplificativa, e non esaustiva, fornitori di servizi informatici, telematici e di archiviazione; soggetti cui sono affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; soggetti che forniscono attività di supporto alla gestione delle attività operative connesse - ad esempio, società di servizi postali; soggetti che svolgono attività di revisione, di consulenza, di informazione commerciale per rischi finanziari di controllo delle frodi, di recupero crediti, ecc.) e con cui la stessa stipula accordi volti a disciplinare il trattamento dei dati personali;
- altre società del Gruppo Unipol³, qualora necessario al perseguimento delle finalità suindicate;
- soggetti che fanno parte della c.d. *"catena assicurativa"*, in Italia ed eventualmente, ove necessario per la prestazione dei servizi richiesti (ad esempio nell'ambito della garanzia assistenza), in Paesi dell'Unione Europea o anche fuori della UE. In via esemplificativa: altri assicuratori; coassicuratori e riassicuratori; intermediari di assicurazione e di riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; medici fiduciari; periti; legali, investigatori privati; autofficine; società di servizi per il quietanzamento; cliniche o strutture sanitarie convenzionate; enti e organismi, anche propri del settore assicurativo aventi natura pubblica o associativa per l'adempimento di obblighi normativi e di vigilanza (come ad es. CONSAP); altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni (l'elenco completo è disponibile presso la nostra sede o il Responsabile per la protezione dei dati);
- le competenti autorità - giudiziaria (di seguito, **"Autorità Giudiziaria"**), ente pubblico (di seguito, **"Pubblica Amministrazione"**), autorità di controllo (ad esempio, IVASS) o di pubblica sicurezza -, sia al fine di dar seguito ad esigenze di tutela di un diritto della Compagnia, sia qualora questo risulti necessario al fine di adempiere ad una disposizione di legge, di regolamento o di normativa europea, ovvero in base a un ordine e/o un provvedimento delle competenti autorità summenzionate;
- società assicurative, non appartenenti al Gruppo Unipol, qualora necessario al perseguimento dei legittimi interessi, della Compagnia, ovvero di tali società, correlati a specifiche esigenze di prevenzione ed accertamento delle frodi, o comunque per lo svolgimento di investigazioni difensive e la tutela giudiziaria di diritti in ambito penale;
- ANIA (Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici), per la raccolta ed elaborazione di elementi, notizie e dati strumentali all'esercizio e alla tutela dell'industria assicurativa, nonché per la gestione della Convenzione tra assicuratori per il risarcimento diretto (CARD);
- Organismi consortili del settore assicurativo, i quali operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazioni consorziate alle quali i dati possono essere comunicati;
- CONSAP ("Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici");
- soggetti abilitati ad accedere ad alcuni Dati necessari per lo svolgimento di attività ausiliarie al rapporto contrattuale in oggetto (quali, in via esemplificativa, e non esaustiva, banche e istituti di credito, ente posta o altre società fornitrici di servizi simili, istituti di vigilanza, o società che prestano il servizio di assistenza stradale);

³ Per ulteriori informazioni, si veda l'elenco delle società del Gruppo disponibile sul sito www.unipol.com.

- nel contesto della liquidazione di polizze appartenenti al ramo vita, i dati personali del beneficiario, entro i limiti di quanto strettamente necessario e ricorrendone i presupposti, potranno essere comunicati al/agli eredi del contraente che abbiano la qualifica di legittimari, in base a quanto stabilito tempo per tempo dall'Autorità Garante per i dati personali ovvero dall'Autorità giudiziaria.

Per ulteriori informazioni, consultare la sezione Privacy del sito web www.unipol.it.

I Suoi Dati non saranno trasferiti verso paesi situati al di fuori dell'Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo; qualora ciò fosse necessario al perseguimento delle finalità suindicate, lo faremo sulla base delle misure di garanzia previste dal Regolamento, quali ad esempio una decisione di adeguatezza della Commissione Europea, ovvero la sottoscrizione di clausole contrattuali standard con l'importatore dei Dati.

Per quanto tempo tratteremo i Dati?

I Suoi Dati saranno trattati per la durata del rapporto contrattuale in essere e successivamente conservati, per ragioni amministrativo-contabili, nonché per l'adempimento degli obblighi normativi di volta in volta applicabili, in genere per dieci (10) anni dall'ultima registrazione; resta ferma la possibilità di un'ulteriore conservazione, qualora necessaria all'esercizio o la tutela di diritti, nel caso di controversie o contestazioni.

I Suoi diritti

La normativa sulla privacy (articoli da 15 a 22 del Regolamento) Le garantisce il diritto di accedere in ogni momento ai Dati che La riguardano, di ottenere la loro rettifica e/o integrazione, se inesatti o incompleti, la loro cancellazione, se trattati illecitamente, e la portabilità dei dati che Lei ci ha fornito, qualora trattati in modo automatizzato sulla base di un Suo consenso o per le prestazioni contrattuali da Lei richieste, nei limiti di quanto previsto dal Regolamento (articolo 20).

La normativa sulla privacy Le attribuisce, altresì, il diritto di richiedere la limitazione del trattamento dei Dati, se ne ricorrono i presupposti, e di opporsi al trattamento per motivi legati alla Sua situazione particolare.

Le ricordiamo che può sempre revocare il consenso eventualmente prestato; la revoca non pregiudica la liceità del trattamento svolto sino a quel momento.

Inoltre, può sempre opporsi all'invio di comunicazioni commerciali, qualora non basate sul Suo previo consenso (Soft Spam).

Il Responsabile per la protezione dei dati è a Sua disposizione, per chiarimenti sul trattamento dei Suoi dati e per l'esercizio dei Suoi diritti: può contattarlo all'indirizzo di posta elettronica privacy@unipol.it.

Collegandosi al sito www.unipol.it nella sezione Privacy, ovvero recandosi presso il Suo agente/intermediario di fiducia, troverà tutte le istruzioni per opporsi, in qualsiasi momento e senza oneri, all'invio di comunicazioni commerciali e promozionali sui nostri prodotti o servizi assicurativi.

Resta fermo il Suo diritto di presentare reclamo all'Autorità italiana, il Garante Privacy, ove ritenuto necessario per la tutela dei Suoi dati personali e dei Suoi diritti in materia.

